n. 1037/13 RGNRDDA
n. 1853/13 RGGip
n. 20/13 OCC

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

(artt. 272 e ss. c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. ssa Barbara Bennato,

Esaminati gli atti del procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

1. **CALABRESE Carmelo** (nato a Torino il 27 marzo 1972) - in atto detenuto per altra causa
2. **CALABRESE Antonino** (nato a Scilla - RC - l'1 dicembre 1980)
3. **CARINA Angelo** (nato ad Amsterdam - Olanda - il 24 maggio 1967)
4. **DELORENZO Rocco** (nato a Reggio Calabria il 2 luglio 1982)
5. **GAIETTI Matteo** (nato a Scilla - RC - il 22 ottobre 1969) - in atto detenuto per altra causa
6. **GAIETTI Rocco** (nato a Scilla - RC - il 28 novembre 1964)
7. **NASONE Francesco** (nato a Scilla - RC - il 29 gennaio 1972), ivi residente, via Roma n. 40, in atto detenuto per altra causa

persone sottoposte alle indagini per le seguenti ipotesi di reato:

CARINA Angelo e DELORENZO Rocco

A) ***per il delitto previsto e punito dall'art. 416* bis, *commi 1, 2, 3, 4 e 6 c.p.***, *per aver fatto parte, con NASONE Virgilio Giuseppe, NASONE Francesco, NASONE Domenico (cl. 69), NASONE Rocco, GAIETTI Matteo, FULCO Giuseppe, BURZOMATO Arturo, PUNTORIERI Pietro, NASONE Domenico (cl. 83), NASONE Antonino, LIBRO Francesco, FULCO Annunziatina, NASONE Gioia Virgilia Grazia e CALABRESE Carmelo (per i quali si procede separatamente nell'ambito del procedimento penale n. 402/13 R.G.N.R. DDA mod. 21), nonché con altre persone allo stato non ancora individuate, dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria,*

nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti (Tirrenica, Ionica e Reggio Calabria città) e con organo di vertice denominato "Provincia", ed in particolare della "cosca Nasone-Gaietti", articolazione territoriale attiva nell'ambito del comune di Scilla, associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, allo scopo:

a) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero l'imposizione e la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;

b) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori, affermando il controllo egemonico nel territorio;

d) di commettere delitti contro il patrimonio (in particolare danneggiamenti, furti ed estorsioni), contro la vita e l'incolumità individuale ed in materia di armi;

e) di conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti,

e più in particolare:

- NASONE Virgilio Giuseppe, per aver promosso, diretto ed organizzato la cosca, svolgendo, con ruolo apicale, compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie generali del sodalizio criminoso, costituendo, tra l'altro, punto di riferimento cui rivolgersi per ottenere la preventiva autorizzazione a svolgere ogni tipo di attività economica nel territorio di Scilla;

- NASONE Francesco, NASONE Domenico (cl. 69) e GAIETTI Matteo, per aver promosso diretto ed organizzato la cosca, svolgendo, in posizione apicale, compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle strategie operative e delle azioni criminose da portare a termine; in particolare, convocando apposite riunioni, assumendo le decisioni più rilevanti, individuando le modalità ed i tempi con i quali imporre il pagamento del "pizzo" alle numerose imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC e/o nelle altre attività commerciali ricadenti nel territorio di Scilla, stabilendo i criteri di suddivisione dei proventi illeciti in tal modo conseguiti ed impartendo puntuali disposizioni agli altri associati a loro subordinati;

- FULCO Giuseppe, NASONE Rocco, BURZOMATO Arturo, PUNTORIERI Pietro, NASONE Domenico (cl. 83), NASONE Antonino, LIBRO Francesco, FULCO Annunziatina, NASONE

Gioia Virgilia Grazia e CALABRESE Carmelo perchè, in qualità di partecipi attivi della cosca, assicuravano le comunicazioni tra gli associati, inviando 'imbasciate anche a soggetti detenuti, partecipavano alle riunioni ed eseguivano le direttive dei vertici dell'associazione impartite anche dal carcere, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio; in particolare e tra l'altro BURZOMATO, PUNTORIERI, CALABRESE e LIBRO, dopo aver preso parte a riunioni preparatorie riservate alla pianificazione delle azioni intimidatorie da compiere ai danni delle imprese sopra indicate, effettuavano i sopralluoghi preliminari e provvedevano alla materiale esecuzione delle predette azioni presso i cantieri delle ditte cui venivano poi avanzate richieste estorsive o che si intendevano sottoporre al pagamento del "pizzo".

*- **CARINA Angelo e DELORENZO Rocco** perché, in qualità di partecipi attivi della cosca, eseguivano le direttive dei vertici dell'associazione impartite anche dal carcere, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio; in particolare e tra l'altro, durante lo stato di detenzione dei suddetti associati (sottoposti il 30.05.2012 a fermo di indiziato di delitto, convalidato dal G.i.p. in sede con ordinanza in data 1° giugno 2012 di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere), compivano azioni intimidatorie di tipo estorsivo ai danni delle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC, alle quali veniva richiesta con reiterate minacce la prosecuzione del pagamento periodico del "pizzo" alle stesse imposto, prospettando espressamente la necessità di dover garantire un adeguato e costante sostegno economico ai predetti detenuti ed ai loro familiari.*

Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata.

Con l'aggravante che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti.

Accertato in Scilla ed altro territorio della provincia di Reggio Calabria e nazionale nel corso dell'anno 2011, con condotta tuttora in atto.

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per Carina Angelo (art. 99 c.p.)

CARINA Angelo e DELORENZO Rocco

B) ***per il delitto previsto e punito dagli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, c.p., in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91***, *perché, in concorso tra loro, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante reiterate minacce consistite:*

1) *in data 23 giugno 2012 nel chiedere il DELORENZO Rocco a Di Bella Antonino (all'epoca responsabile del cantiere di Scilla della Calme Beton srl) quando sarebbe ritornato a Scilla il proprio capo, motivando tale richiesta e la necessità di incontrarlo con le seguenti frasi: "a Scilla le cose non sono cambiate ... ora ce ne sono tredici in carcere";*
2) *in data 28 giugno 2012 nel recarsi il CARINA Angelo presso il cantiere di Scilla della Calme Beton srl e nell'invitare Gallo Luciano (all'epoca impiantista presso il predetto cantiere) e, per il tramite di quest'ultimo, Di Bella Antonino a recarsi quanto prima presso il suo chiosco-ristorante, motivando l'assoluta necessità di incontrarli con la seguente frase: "perché adesso ci sono questi tredici in carcere che vanno aiutati";*
3) *pochi giorni dopo il 28 giugno 2012 nel recarsi nuovamente il CARINA Angelo presso il cantiere di Scilla della Calme Beton srl, chiedendo al Gallo Luciano se aveva provveduto ad avvisare Di Bella Antonino dell'invito loro rivolto ed il motivo per il quale non si erano ancora recati presso il suo chiosco;*
4) *nei mesi successivi e fino al termine dell'estate 2012 nel richiedere il CARINA Angelo, in due distinte occasioni, al Gallo Luciano il motivo per il quale non si era ancora recato con il Di Bella presso il suo chiosco, invitandolo a farlo quanto prima,*

compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la ditta Calme Beton srl (società controllata al 100% dalla Calme Beton spa) - dall'aprile 2011 e fino al maggio 2012 costretta a versare periodicamente, a titolo di tangente, tramite l'ingegnere ROMANO Michele (all'epoca direttore tecnico della predetta ditta presso l'impianto sito in contrada Scirò del comune di Scilla) la somma mensile pari ad euro 3.000,00 a tutela della sicurezza del cantiere - a proseguire tale dazione illecita di denaro per poter compiere la produzione e la fornitura di calcestruzzo destinato alla realizzazione delle opere di ammodernamento dell'autostrada SA-RC senza subire danneggiamenti all'impianto ed ai mezzi meccanici in uso presso il cantiere e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la medesima Calme Beton srl.

Non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà ed in particolare per la scelta del legale rappresentante della predetta società di denunciare la condotta estorsiva sopra descritta e di non versare più la tangente fino a quel momento corrisposta mensilmente dall'Ing. Michele Romano.

Con l'aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente parte dell'associazione mafiosa ed in particolare per aver fatto parte dell'articolazione territoriale della 'ndrangheta operante a Scilla e territori limitrofi nota come "cosca Nasone-Gaietti"

Con l'aggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p., nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare l'articolazione territoriale della 'ndrangheta operante a Scilla e territori limitrofi nota come "cosca Nasone-Gaietti".

Fatto commesso a Scilla (RC) tra il 23 giugno 2012 e la fine dell'estate 2012

Con la recidiva reiterata e specifica per Carina Angelo (art. 99 c.p.)

NASONE Francesco, CALABRESE Carmelo e CALABRESE Antonino

C) ***per il delitto previsto e punito dagli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, c.p., in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91,*** *perché, in concorso tra loro, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante reiterate minacce consistite:*

1) *in data 2 marzo 2012 nel richiedere il CALABRESE Carmelo, previo accordo con NASONE Francesco, a Trapasso Angelo (responsabile di cantiere della ditta Gigliotti Calcestruzzi srl) - dopo averlo incontrato previa 'imbasciata inviata dal fratello CALABRESE Antonino (all'epoca dipendente della predetta ditta) – la dazione della somma mensile di euro 500,00, motivando tale richiesta con la necessità di dover garantire il sostegno economico alla famiglia di un detenuto ed indicando la modalità di versamento della predetta somma tramite un corrispondente aumento dello stipendio del fratello Antonino;*
2) *nei giorni successivi al predetto colloquio con il Trapasso, nel richiedere nuovamente il CALABRESE Carmelo, in occasione di un incontro da quest'ultimo sollecitato con il titolare della ditta Folino Nicola - l'immediata dazione della somma di euro 300,00, importo da versare poi mensilmente, motivando tale richiesta con la necessità di dover*

garantire il sostegno economico di "un amico", e garantendo in cambio la tranquillità del cantiere di Scilla nonché il "quieto vivere";

3) *nel giugno 2012 nel richiedere in modo ingiustificato ed arbitrario il CALABRESE Antonino al titolare della suddetta ditta, Folino Nicola, un aumento del proprio stipendio mensile,*

compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la ditta Gigliotti Calcestruzzi srl a versare periodicamente, a titolo di tangente, la somma mensile pari ad euro 500,00 (o comunque somme mensili di importo inferiore) per poter compiere il trasporto e la fornitura di calcestruzzo destinato alla realizzazione delle opere di ammodernamento dell'autostrada SA-RC senza subire danneggiamenti all'impianto ed ai mezzi meccanici in uso presso il cantiere e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la medesima ditta, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà ed in particolare per la scelta del legale rappresentante della predetta società di non versare la somma illecitamente richiesta.

Con l'aggravante per NASONE Francesco e CALABRESE Carmelo della violenza o minaccia posta in essere da persona facente parte dell'associazione mafiosa ed in particolare per aver fatto parte dell'articolazione territoriale della 'ndrangheta operante a Scilla e territori limitrofi nota come "cosca Nasone-Gaietti"

Con l'aggravante per NASONE Francesco, CALABRESE Carmelo e CALABRESE Antonino del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p., nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare l'articolazione territoriale della 'ndrangheta operante a Scilla e territori limitrofi nota come "cosca Nasone-Gaietti".

Fatto commesso a Scilla (RC) tra il marzo ed il giugno 2012

GAIETTI Matteo e GAIETTI Rocco

D) ***per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 110 c.p., 12* quinquies*, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 e 7 d.l. n. 152/91, conv. in L. n. 203/91*** *perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, ed in concorso fra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuivano fittiziamente a GAIETTI Rocco dapprima la*

proprietà pro indiviso al 50% del bene immobile acquistato con atto pubblico nr. 101126 di repertorio, del 23.11.2000 meglio descritto al seguente punto 1), nonché successivamente il medesimo diritto di proprietà del fabbricato di nuova costruzione meglio descritto al seguente punto 5).

In particolare:

1) *entrambi partecipavano, in veste di acquirenti di una quota del 50% ciascuno, alla stipula del contratto di compravendita relativo all'immobile sopra indicato, consistente in un fabbricato sito nel Comune di Scilla, alla via Matteotti, nr. 43, nr. 45 e nr. 47 e riportato in catasto alla partita 3092, foglio di mappa 5, particella 1534, sub. 3, sub.4 e sub. 5 (per quanto concerne i tre locali negozi posti al piano terra), nonché alla partita 6536, foglio di mappa 5, particella 1534, sub 2 (per quanto concerne il terreno su cui insiste il fabbricato, con annessa corte pertinenziale);*
2) *il solo GAIETTI Matteo, in data 04.08.2006, anche nell'interesse del fratello GAIETTI Rocco, presentava al Comune di Scilla la domanda recante prot. nr. 8637, diretta ad ottenere il permesso di costruire per i lavori di "demolizione del fabbricato esistente e costruzione di un fabbricato in c.a. a tre piani f.t., più cantinato e sottotetto non abitabile da destinare a civile abitazione, sito in fregio alla via Matteotti di Scilla Centro"; permesso che veniva rilasciato in data 5/06/2007, con provvedimento recante nr. 5869;*
3) *il GAIETTI Matteo, in data 05/06/2007 comunicava alla Regione Calabria che i lavori di demolizione e successiva costruzione erano stati dati in appalto all'impresa CATONA COSTRUZIONI Srl, mentre, in data 07/06/2007, comunicava che i lavori avrebbero avuto inizio in data 21/06/2007;*
4) *ed ancora il GAIETTI Matteo chiedeva ed otteneva dagli istituti di credito ben tre distinti mutui:*
   - *il primo, concesso dalla Banca Popolare del Mezzogiorno in data 22.11.2000 - con contratto di mutuo chirografario, per un importo originario di £ 200.000.000 - ed estinto anticipatamente in data 11.08.2008;*
   - *il secondo, concesso dalla Banca Popolare delle Province Calabre in data 5.5.2010, per un importo di € 40.000,00;*

- *il terzo, concesso dalla Banca Popolare del Mezzogiorno in data 11.8.2010, per un importo di € 130.000,00 a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca volontaria (Registro Particolare 3726 Registro Generale 16702 della Conservatoria dei RR.II.) per l'importo di € 234.000,00 su un immobile di proprietà dello stesso GAIETTI Matteo, sito in Scilla, in Vico III Umberto I,° nr. 24 e precisamente sul fabbricato riportato in catasto al foglio 5 particella 2048 sub 2, sub 3 e sub 4;*

5) *ed infine lo stesso GAIETTI Matteo realizzava - anche con il denaro così ricevuto, oltre che con i proventi delle attività illecite di natura estorsiva - il fabbricato di nuova costruzione, sito nel Comune di Scilla, in via Matteotti, nr. 43 e riportato in catasto alla nuova particella 2072 del foglio n. 5, composto da:*
   - *un piano seminterrato, identificato nel subalterno 18;*
   - *un piano terra, composto da 4 unità immobiliari, identificati nei subalterni 4, 5, 6 e 7;*
   - *un primo piano, composto da 4 unità immobiliari, identificati nei subalterni 8, 9, 10 e 11;*
   - *un secondo piano, composto da 4 unità immobiliari, identificati nei subalterni 12, 13, 14 e 15;*
   - *un terzo piano, composto da due lastrici solari da 140 mq. ciascuno (ora appartamenti) identificati nei subalterni 16 e 17;*
   - *beni comuni accessibili indicati nei subalterni 1, 2 e 3,*

alienando, unitamente al fratello GAIETTI Rocco (formale proprietario della quota pro indiviso del 50% anche del nuovo fabbricato) i citati subalterni 4 e 7 rispettivamente alle nipoti Delorenzo Giuseppa e Delorenzo Angela (con atto di compravendita del 7.08.2008 per l'importo complessivo di euro 40.000,00) ed al nipote MINNELLA Antonio (con atto di compravendita del 17.06.2009 per l'importo complessivo di euro 40.000,00)

ed inoltre,

concedendo in locazione, unitamente al fratello GAIETTI Rocco (formale proprietario della quota pro indiviso del 50% anche del nuovo fabbricato), talune delle suddette unità immobiliari alle società Acquereggine spa, Carchella spa, Procom srl, Tensacciai srl e Cos.mo.metal srl, nonché a Lombardo Maria Antonietta, ed in tal modo incassando a decorrere dal maggio 2010 - fino al momento dell'arresto (avvenuto il 30.05.2012) e del

contestuale sequestro penale dei beni immobili allo stesso intestati - la totalità dei canoni corrisposti dai conduttori delle singole unità immobiliari e, nel prosieguo, tramite GAIETTI Rocco, una quota pari al 50% dell'importo dei predetti canoni mensili.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta*, nella sua articolazione territoriale operante in Scilla e nei territori limitrofi, nota come cosca Nasone-Gaietti, meglio descritta al capo A).*

Fatto commesso a Reggio Calabria il 23 novembre 2000, a Scilla nell'anno 2011 (anno di conclusione dei lavori di costruzione del nuovo fabbricato) e con effetti fino al 2 aprile 2013 (data del sequestro di prevenzione eseguito ai sensi degli artt. 20 ss d.lgs. n 6 settembre 2011 n. 159).

GAIETTI Matteo e GAIETTI Rocco

E) ***per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 12* quinquies*, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, e 7 d.l. n. 152/91, conv. in L. n. 203/91*** *perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, ed in concorso fra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuivano fittiziamente a GAIETTI Rocco la titolarità del conto corrente n. 630/804296, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno (filiale di Scilla), nonché la formale disponibilità delle somme di denaro presenti sul predetto conto ed ivi di volta in volta versate; conto corrente intestato alla ditta individuale "GAIETTI Rocco", P.I.01047590805, ma di fatto utilizzato da GAIETTI Matteo per la gestione dell'esercizio commerciale bar-tabaccheria meglio descritto al successivo capo F).*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in Scilla e nei territori limitrofi, nota come cosca Nasone-Gaietti, meglio descritta al capo A).

Fatto commesso in Scilla il 23 dicembre 1998 e con effetti fino al 4 marzo 2008 (data di chiusura del suddetto conto corrente)

DELORENZO Rocco, GAIETTI Matteo e GAIETTI Rocco

F) ***per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 12* quinquies*, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, e 7 d.l. n. 152/91, conv. in L. n.***

203/91 *perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, ed in concorso fra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuivano fittiziamente - dapprima a GAIETTI Rocco e successivamente a DELORENZO Rocco - la titolarità formale dell'esercizio commerciale di Bar - tabaccheria, ubicato in via Matteotti n. 43 di Scilla, di fatto nella esclusiva disponibilità di GAIETTI Matteo, che ne curava l'effettiva gestione, avvalendosi a tal fine, del conto corrente n. 630/804296 intestato a GAIETTI Rocco di cui al precedente capo E) e, successivamente, del conto corrente n. 838952, intestato a DELORENZO Rocco di cui al successivo capo G).*

In particolare:

- *GAIETTI Rocco - d'accordo con GAIETTI Matteo - si prestava a partecipare nella veste di acquirente alla compravendita d'azienda, registrata in data 03.01.1992, al numero 000068 dell'Ufficio Registro dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, divenendo intestatario fittizio del Bar - tabacchi di Scilla, via Matteotti, nr. 43 e conservando la titolarità formale dell'attività economica, di fatto riconducibile a GAIETTI Matteo dal 1.04.1988 al 27.12.2006;*
- *ed ancora, GAIETTI Rocco consentiva a GAIETTI Matteo di avvalersi del conto corrente n. 630/804296, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno - filiale di Scilla, fittiziamente intestato alla ditta individuale "GAIETTI Rocco", P.I.01047590805, per la gestione dell'esercizio commerciale bar - tabaccheria;*
- *successivamente, lo stesso GAIETTI Rocco - sotto il controllo costante di GAIETTI Matteo - stipulava in data 07.12.2006, un atto di donazione in favore di DELORENZO Rocco, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria in data 19/12/2006, al nr. 000787, Modello 69, Serie 1V, così trasferendo la titolarità formale del bar-tabaccheria al nipote DELORENZO Rocco, il quale a sua volta si prestava a figurare quale intestatario fittizio dell'esercizio commerciale in realtà nella esclusiva disponibilità di GAIETTI Matteo.*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in Scilla e nei territori limitrofi, nota come cosca Nasone-Gaietti, meglio descritta al capo A).

Fatto commesso a Villa San Giovanni il 7 dicembre 2006 e con effetti fino al 2 aprile 2013 (data del sequestro di prevenzione eseguito ai sensi degli artt. 20 ss d.lgs. n 6 settembre 2011 n. 159)

DELORENZO Rocco e GAIETTI Matteo

G) ***per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 12* quinquies, *comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, e 7 d.l. n. 152/91, conv. in L. n. 203/91*** *perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, ed in concorso fra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuivano fittiziamente a DELORENZO Rocco la titolarità del conto corrente n. 838952, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno - filiale di Scilla, nonché la formale disponibilità delle somme di denaro presenti sul predetto conto ed ivi di volta in volta versate; conto corrente intestato alla ditta individuale "Delorenzo Rocco", P. Iva nr. 02415620802, ma di fatto utilizzato da Gaietti Matteo per la gestione dell'esercizio commerciale bar-tabaccheria di cui al precedente capo G).*

Nella specie, il conto corrente n. 838952 veniva acceso da DELORENZO Rocco in data 21.05.2002. Tuttavia, in data 21.06.2007 - subito dopo l'attribuzione fittizia in suo favore dell'esercizio commerciale "Bar Tabacchi" di via Matteotti n. 43 di cui al precedente capo F) - il DELORENZO effettuava una variazione dell'intestazione del rapporto bancario (riferita non più alla persona fisica DELORENZO Rocco, bensì alla ditta individuale DELORENZO Rocco - P. Iva nr. 02415620802), indicando contestualmente quale soggetto delegato ad operare sul conto corrente proprio il GAIETTI Matteo, che in tal modo continuava a gestire la predetta attività commerciale.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta*, nella sua articolazione territoriale operante in Scilla e nei territori limitrofi, nota come cosca Nasone-Gaietti, meglio descritta al capo A).*

Fatto commesso a Scilla il 21 giugno 2007 e con effetti fino al 2 aprile 2013 (data del sequestro di prevenzione eseguito ai sensi degli artt. 20 ss d.lgs. n 6 settembre 2011 n. 159).

OSSERVA

La richiesta cautelare in esame contiene e riassume in sé gli esiti di articolate indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e condotte dal N.O.R.M. della Compagnia dei Carabinieri di Reggio Calabria (cfr. tra le altre, informative n. 217/1-24 del 2 aprile 2012; n. 217/17-14 del 2 luglio 2012; n. 217/1-40 del 12 febbraio 2012; n. 217/1-47-2011; n. 217/1-48-2011 del 18 marzo 2013 e n. 217/1-49-2011 del 15 aprile 2013 della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni) - compendiate nella richiesta del P.M. del 18 aprile 2013 (depositata in Cancelleria in data 24 aprile 2013) che hanno evidenziato un inquietante spaccato della realtà economico imprenditoriale della fascia tirrenica e l'attuale persistenza ed operatività di una delle articolazioni territoriali, facenti parte della più ampia associazione a carattere mafioso, denominata *'ndrangheta*, segnatamente la cosca NASONE-GAIETTI di Scilla, operante sul territorio di tale centro e zone limitrofe nel settore delle estorsioni ai danni di operatori commerciali ed imprese impegnate in lavori pubblici e privati.

Giova innanzitutto premettere che essa è intimamente connessa - e ne costituisce sostanziale prosecuzione - all'indagine (cd. operazione "Alba di Scilla" confluita nel proc. n. 3345/12 RGNR DDA) che, nel giugno 2012, aveva condotto all'emissione del decreto di fermo di indiziato di delitto prima, alla (conseguente convalida ed) applicazione di misura cautelare poi nei confronti di dodici soggetti, raggiunti - tra l'altro - dall'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso e di estorsione nei confronti di taluni imprenditori, aggravata dall'art. 7 L. 203/91.

Ed invero, le indagini successive - sviluppatesi mediante il ricorso a servizi di intercettazione ambientale, ricerche e verifiche documentali, assunzioni di informazioni da parte delle persone offese - hanno ulteriormente e tristemente dipanato, oltre alla già accertata esistenza di un *modus operandi* del gruppo, volto alla compressione del libero esercizio di attività imprenditoriali attraverso il metodo dell'intimidazione derivante dall'appartenenza alla consorteria mafiosa, assetti ed equilibri interni al consorzio criminale in argomento, naturalmente costituitisi in sostituzione e vece di quelli efficacemente scardinati dalla precedente operazione, ancora in grado di proporre il collaudato modello estorsivo e di operare

illecitamente, con metodi endemicamente recepiti ed immutabilmente volti alla ripartizione di proventi delle attività illecite connesse, ancora, ai lavori di ammodernamento della A3.

La richiesta dell'Ufficio di Procura, dunque, compendia ed integra il quadro indiziario già acquisito con le *nuove* ed *ulteriori* evidenze probatorie emerse all'indomani dell'esecuzione del decreto di fermo del 30 maggio 2012, per un verso offrendo una più completa ed approfondita analisi degli esiti delle suddette attività tecniche di intercettazione e, per altro recependo e valorizzando le dichiarazioni testimoniali rese dalle vittime delle compiute e/o tentate estorsioni - che rappresentano il vero *quid novi* e, per così dire, una formidabile occasione storico-culturale, che si auspica imitabile presso il mondo dell'imprenditoria locale - che hanno consentito di ricostruire in modo puntuale le ipotesi estorsive contestate nella forma tentata agli odierni indagati a capi B) e C) della provvisoria imputazione e di inferire logicamente dalle stesse l'appartenenza degli autori all'articolazione territoriale della *'ndrangheta* operante a Scilla, denominata cosca NASONE-GAIETTI [capo A) della rubrica].

A ciò si aggiungano, riguardo alle imputazioni di cui ai capi D), E), F) e G), gli esiti delle dettagliate e minuzione indagini patrimoniali compiute nei confronti di GAIETTI Matteo (riportate ai faldoni 2, 3 e 4 della principale informativa), già individuato nella precedente indagine quale uno dei soggetti di vertice dell'omonima cosca di *'ndrangheta* con compiti di promozione e direzione. Tali attività di indagine, come si dirà ampiamente di seguito (già confluite nel procedimento di prevenzione n. 38/13 RGMP ed acquisite al presente procedimento in data 12.4.2013), hanno reso possibile acquisire inequivocabili elementi probatori a sostegno della riconducibilità al predetto GAIETTI, nonché in concorso con quest'ultimo al fratello Rocco ed al nipote DELORENZO Rocco, di numerose fattispecie di intestazione fittizia, aggravate dal fine di agevolare l'associazione criminale; ed in particolare intestazioni aventi ad oggetto attività commerciali, immobili e conti correnti da ritenersi nella piena disponibilità di GAIETTI Matteo ancorché formalmente intestati, in tutto o in parte, ai predetti soggetti all'evidente fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale.

*

Tanto premesso, v'è da dire che l'esistenza del sodalizio facente capo alla famiglia NASONE-GAIETTI costituisce una realtà storico - giudiziaria già accertata, *in primis* dalla sentenza n. 11/98 emessa nell'ambito del procedimento n. 3/93 RGNR DDA (cd. operazione "CYRANO") dalla Corte d'Assise di Appello di Messina (depositata il 22 febbraio 1999), divenuta irrevocabile in data 31 marzo 1999. La citata pronuncia - sulla scorta di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NASONE Rocco Antonio cl. 48 e del genero CACCIOLA Rocco cl. 79 - dava conto dell'esistenza, sin dai primi anni '90, della cosca mafiosa denominata NASONE-GAIETTI facente capo al defunto NASONE Giuseppe cl. 38, NASONE Virgilio Giuseppe cl. 44 e GAIETTI Vincenzo cl. 30 (padre dell'odierno indagato GAIETTI Matteo, in quel procedimento definitivamente condannato per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.) dedita ad estorsioni e danneggiamenti ai danni di imprenditori del Comune di Scilla e zone limitrofe, affermando, tra l'altro, che "*esiste a Scilla un'associazione mafiosa denominata NASONE-GAIETTI costituita ed organizzata al fine di assumere il controllo sul territorio del Comune di Scilla delle attività economiche, degli appalti pubblici e privati a mezzo estorsioni, intimidazioni sugli imprenditori, anche a mezzo dell'eliminazione fisica, con danneggiamento con armi ed esplosivi, avvalendosi per dette finalità della forza e dell'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva*" (cfr. sent. n.11/98 cit.). Dalla trattazione delle singole fattispecie estorsive la sentenza in parola aveva condivisibilmente evinto la dimostrazione di un fenomeno che presentava lapalissiane analogie con la vicenda oggi sottoposta al vaglio di questo Giudice, allorquando stigmatizzava la capacità del gruppo di rinascere dalle sue ceneri e di nutrire gemme fallaci da rami apparentemente secchi, grazie ad un'endemica tesaurizzazione di un patrimonio criminale che pur contaminando tutti era, nei fatti, nelle mani di pochi: "*..in Scilla fino al 1987 si riunirono attorno alla figura carismatica di Giuseppe NASONE numerose persone che ne condivisero la vita scellerata e gli prestarono manforte ogni qualvolta fosse necessario taglieggiare, intimidire, danneggiare. Ugualmente, dopo la morte del boss nel settembre 1987, non ci fu*

alcuna dispersione del particolare avviamento di cui godeva la cosca di Scilla, essendovi prova sufficiente che le attività associative continuarono indisturbate attraverso la guida delle persone che in passato erano state le più vicine al vecchio capo. Piena dimostrazione è stata infine offerta della condizione di assoggettamento. Anche in questo caso, basta infatti richiamare alcune delle vicende discusse in precedenza per avere efficace contezza della esplicita consapevolezza che chiunque operasse a Scilla di dovere fare i conti con quella "istituzione" non ufficiale, ma non per questo meno autorevole che era costituita dal locale mafioso ivi operante".

Tale sentenza, già acquisita al procedimento n. 3345/12 RGNR DDA ai sensi e per gli effetti dell'art. 238 *bis* c.p.p., riveste fondamentale importanza poiché delinea il contesto delittuoso e definisce il quadro penale nel quale si inseriscono molti degli eventi contestati nell'ambito di questo stesso procedimento, oltre a denotare con l'autorità di giudicato l'esistenza fino all'aprile 1993 dell'associazione di stampo mafioso, a composizione prevalentemente familiare nella composizione riportata. Dalla motivazione della decisione emerge altresì la circostanza che detta organizzazione perseguisse ontologicamente l'obiettivo dell'arricchimento attraverso la gestione ed il controllo delle più svariate attività economiche intraprese nel territorio di loro competenza, sia da enti pubblici che da privati, obiettivo conseguito attraverso il ricorso alla forza di intimidazione cui scaturiva una diffusa condizione di omertà e di assoggettamento. In particolare, era stato accertato in modo incontestabile l'intervento della mafia nel settore imprenditoriale secondo la logica della "competenza per territorio": "*la costante attenzione a fini estorsivi rispetto alle attività imprenditoriali che sono intraprese nel territorio di rispettiva influenza che non può essere "violato" dalla cosca avversaria e laddove nessun soggetto pubblico o privato può esimersi dal sottostare alle richieste della cosca territorialmente competente*".

Alle risultanze probatorie enucleate nel procedimento n. 3/93 RGNR DDA si sono aggiunte quelle emerse nel procedimento penale n. 169/98 RGNR DDA - che ha visto tra gli imputati per associazione mafiosa ed estorsione aggravata in concorso, GAIETTI Vincenzo, NASONE

Virglio Giuseppe e NASONE Rocco cl. 74 (figlio del defunto capo cosca NASONE Giuseppe e nipote del defunto collaboratore di giustizia NASONE Rocco cl. 48) - confluite nella sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria in data 16 febbraio 2000 (riformata in Appello con sentenza dell'11 dicembre 2011 che ha pronunciato l'assoluzione per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. e riconosciuto la penale responsabilità per il reato di estorsione aggravata in concorso per NASONE Virglio Giuseppe e NASONE Rocco cl. 74).

Il 27 ottobre 2011, infine il Gup del Tribunale di Reggio Calabria - con sentenza non ancora definitiva - nel condannare FULCO Giuseppe per il reato di estorsione aggravata, ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 sull'assunta attuale esistenza della cosca NASONE-GAIETTI di Scilla.

Orbene, le risultanze investigative enucleate nel procedimento 3345/12 RGNR DDA (di cui all'ordinanza di convalida di fermo ed applicazione di misura cautelare n. 46/12 dell'1.6.2012, in atti) hanno consentito, non solo di confermare l'attuale esistenza della cosca (riconosciuta con dignità di gudicato, si ripete, dalla sentenza n. 11/98 fino all'aprile 1993), ma anche di delinearne l'attuale assetto interno, per lo più risultante dalla presenza ed operatività di discendenti e familiari dei capi storici e di coloro che furono collaboratori di giustizia e detentori delle più alte cariche, e di far luce nei settori di operatività, non senza giovarsi dei preziosi esiti delle più recenti indagini svolte in questo ambito e della conseguente esperienza giudiziaria acquisita.

Il riferimento è in primo luogo all'operazione cd. "ARCA", che nel luglio 2007, aveva condotto all'arresto di taluni imprenditori impegnati nella realizzazione dei lavori sul V macrolotto dell'Autostrada Salerno/Reggio Calabria, perché indiziati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni aggravate dall'art. 7 d.l. 152/91. Le successive indagini (confluite nel procedimento cd. "COSA MIA") avevano disvelato, oltre alla già nota esistenza di un perverso sistema di sinergica connivenza tra gli imprenditori e le cosche mafiose operanti nel tratto di interesse (sistema già ampiamente descritto dal collaboratore di giustizia DI DIECO Antonino), assetti ed equilibri interni alle diverse

consorterie criminali, funzionali alla ripartizione dei proventi delle attività illecite (per lo più estorsioni) connesse ai lavori di ammodernamento della A3 (nella specie, i GALLICO ed i BRUZZISE). Il pregio di tali indagini - i cui esiti trovano sorprendente conferma nel materiale indiziario costituente l'*humus* della presente richiesta e, nella specie, nel contenuto delle conversazioni tra presenti intercettate - è stato, tra l'altro, quello di aver focalizzato il sistema attraverso cui le imprese appaltatrici riuscivano a soddisfare le richieste estorsive, consistente nell'emissione di fatture maggiorate, ovvero prive di qualsivoglia giustificazione commerciale, attraverso cui si ricavava un *surplus* finanziario - quantificabile nella misura del 3% dell'importo dei lavori (il cd "*crash flow*") - destinato alla cd. "tassa ambientale" da versare alle cosche mafiose. Tale percentuale, di fatto costituente una straordinaria forma di finanziamento delle organizzazioni criminali, consisteva dunque in un artificioso e dissimulato passivo finanziario per l'azienda, astrattamente configurabile alla stregua di una vera e propria truffa. Oltre al sistema estorsivo del *crash flow*, gli accordi criminosi delle famiglie mafiose avevano riguardato la fornitura di materie prime (qualitativamente non corrispondenti al capitolato d'appalto) e più in generale di macchinari, affidati in subappalto esclusivamente ad imprese in odor di mafia, intranee alle cosche od anche solo accondiscendenti al perseguimento di loro interessi, patrimoniali e non, e dunque in questo senso, "gradite" alla *'ndrangheta*. Un assetto di tal guisa era garantito, secondo le acquisizioni giudiziali, oltre che dalla forza intimidatrice delle cosche, anche da un sistema di opportunistiche elargizioni e di costose e prestigiose regalie riservate ai funzionari ANAS, se non quando di utili facilitazioni finanziarie e forti sconti (ottenuti attraverso l'intermediazione di appartenenti alla cosca) nell'eventualità che costoro fossero stati interessati all'acquisto di autovetture di grossa cilindrata. Nell'ambito del procedimento "ARCA", ad esempio, pertinenti riscontri al narrato di alcuni collaboratori erano pervenuti dal contenuto di alcune conversazioni intercettate ed intercorse tra l'ing. Giovanni D'ALESSANDRO, Capo Area della società CONDOTTE s.p.a. - appaltatrice del lotto Mileto-Rosarno "stralcio b" - ed alcuni suoi privilegiati interlocutori. Il D'ALESSANDRO era subito apparso un soggetto apicale nell'ambito della compagine

societaria, che operando direttamente *in loco* ed intrattenendo rapporti con i vari rappresentanti delle cosche, aveva conformato le proprie esigenze e quelle della società a quelle palesate ed imposte dalla criminalità organizzata.

Orbene, la presente indagine - per come si vedrà ampiamente in seguito - se per un verso costituisce formidabile conferma delle già dipanate modalità esecutive di imposizione e riscossione del "pizzo" (per come sopra descritte), consentendo altresì di evincere proprio da tali condotte gli elementi sintomatici dell'appartenenza degli autori alla cosca di *'ndrangheta* (cfr. in tal senso Cass. Sez. VI sent. n. 47048 del 10 novembre 2009 secondo cui "*la partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito di un contesto mafioso costituisce per sé solo elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione con altri associati*"), presenta tuttavia - come accennato - un dato assolutamente anomalo ed innovativo, costituito dalla collaborazione delle vittime/imprenditori e dalla loro determinazione a denunciare le richieste estorsive che coraggiosamente rifiutano di assecondare.

Quanto alla ricostruzione in punto di fatto delle circostanze da valorizzare come gravi indizi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, giova premettere che la vicenda prende le mosse dalla prosecuzione delle indagini avviate nell'estate 2012 ed esitate nell'originaria informativa di reato depositata dalla Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni il 2 aprile 2012 che avevano già permesso di formulare un quadro di elevata gravità indiziaria in ordine all'esistenza dell'organizzazione criminale di tipo mafioso in argomento, dell'operatività e dell'articolazione interna della stessa, la composizione e le gerarchie interne ("*Corretta appare la collocazione di vertice nel citato contesto associativo di NASONE Francesco, NASONE Domenico cl. 69 e GAIETTI Matteo cui è stata attribuita funzione di promozione, di decisione e di pianificazione degli obiettivi cui indirizzare gli affiliati*" - pag. 174 occ), nonché di individuarne gli obiettivi economici illecitamente perseguiti (in particolare la sistematica richiesta e riscossione del "pizzo" dalle numerose imprese, in particolare ai danni della ditta

EDILTECNICA, impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC, quali subappaltatrici della ditta SANTA TRADA s.c.a.r.l.) e le strategie criminali pianificate per raggiungere con la forza di intimidazione del vincolo associativo tali obiettivi (nella specie attraverso danneggiamenti, incendi ed ogni altro atto di tipo intimidatorio all'interno dei cantieri delle ditte oggetto di estorsione). Pertanto, in data 29 maggio 2012, la Procura della Repubblica dei Reggio Calabria Direzione Distrettuale Antimafia emetteva un decreto di fermo di indiziato di delitto (n. 3345/12 RGNR DDA) per i reati di associazione mafiosa ed estorsione nei confronti di dodici soggetti, convalidati dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria in data 1 giugno 2012 e seguiti dall'emissione di ordinanza custodiale nei confronti degli indagati. Nel prosieguo delle indagini, si era altresì verificato che NASONE Francesco - già colpito da misura custodiale - con analoghe e ripetitive modalità, si era servito di tre dipendenti della ditta SANTA TRADA s.c.a.r.l. (nella specie, ALAMPI Francesco, SPANO' Francesco e PICCOLO Giuseppe) tramite i quali aveva fatto pervenire al capo cantiere della ditta EDILTECNICA, CONTE Antonio, una ulteriore richiesta estorsiva consistente nel versamento mensile di una quota pari ad euro seicento. Tali risultanze erano dunque esitate nell'emissione di un'ulteriore ordinanza cautelare (n. 54/12 OCC) in data 13 luglio 2012 nei confronti dei suddetti, sempre nell'alveo del citato procedimento. Nei confronti di tutti i soggetti sottoposti al citato decreto di fermo ed alle predette ordinanze di custodia cautelare è stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio depositata da questo Ufficio il 21 marzo 2013 (*v. richiesta di rinvio a giudizio in atti*) nell'ambito del procedimento penale n. 402/13 R.G.N.R. DDA (stralcio dal p.p. n. 3345/12 R.G.N.R. DDA).

Al fine di una compiuta ricostruzione della vicenda in parola, devesi evidenziare che altra ordinanza era stata emessa nei confronti di FULCO Giuseppe (detenuto dal 1° giugno 2011, in quanto tratto in arresto in flagranza per il delitto di estorsione aggravata dall'art. 7 L. 203/91 commesso ai danni della ditta CONSOLIDAMENTI SPECIALI s.r.l. impegnata in lavori di ammodernamento sulla S.S. 18, nei pressi di Scilla) e della madre NASONE Gioia Virgilia Grazia, entrambi soggetti aventi ruolo di partecipazione attiva nell'articolazione territoriale

della *'ndrangheta* operante a Scilla, denominata cosca "NASONE-GAIETTI" (v. o.c.c. n. 53/12 del 27 giugno 2011 in atti).

Orbene, proprio dalla captazione di alcuni colloqui successivamente intercettati in carcere tra FULCO Giuseppe - detenuto perché, si ripete, arrestato in flagranza per tentata estorsione dell'imprenditore D'AGATA Giuseppe Fabio della ditta CONSOLIDAMENTI SPECIALI s.r.l. - ed i suoi familiari, si era chiaramente evinto come l'attività illecita attraverso la quale la cosca si finanziava fosse proprio quella estorsiva che da sempre aveva costituito la principale fonte di finanziamento dell'articolazione criminale. Una conversazione ambientale in particolare aveva consentito di disvelare che la condotta estorsiva posta in essere dal FULCO con le ormai collaudate modalità del sistema intimidatorio proprio della cosca di *'ndrangheta* si dovesse necessariamente inserire nell'ambito di un più ampio programma criminoso volto a vantaggio della cosca di appartenenza e destinato alla redistribuzione degli illeciti proventi nei confronti di una più vasta cerchia di soggetti e non fosse perciò frutto di una isolata e sparuta iniziativa del singolo; che, soprattutto, tale condotta non si fosse completamente realizzata (e che dunque egli fosse stato arrestato), perché qualcosa "era andato strto" rispetto al solito programma (cfr. intercettazione ambientale presso la Sala Colloqui del Carcere di Benevento del 23 settembre 2011 - RIT 1206/11 nella quale il FULCO, parlando con FULCO Annunziata, dichiarava "…*Non è una stupidata, Annunziata, è quello che si è sempre fatto! Solo che qualcosa non è quadrata*…").

L'indagine se per un verso aveva confermato la metastatica infiltrazione della '*ndrangheta* negli appalti e subappalti con tecniche ormai consolidate, aveva però fatto registrare, rispetto al passato, un positivo fenomeno di "risveglio delle coscienze individuali", avendo le vittime delle richieste estorsive non solo denunciato gli episodi di danneggiamento subiti sui loro cantieri - costituenti momenti ineludibili del canovaccio estorsivo della *'ndrangheta* di fronte ad iniziali rifiuti dei taglieggiati - ma anche denunciato all'Autorità Giudiziaria le più o meno esplicite richieste illecite e collaborato finanche con la stessa per l'individuazione e

l'identificazione degli autori, rendendosi così protagonisti di un necessario nodo di svolta per il ripristino della legalità e della buona amministrazione.

*

Necessario punto di partenza della presente indagine - e chiave di lettura del materiale indiziario sottoposto alla valutazione di questo Giudice - non può che essere dunque la già affermata esistenza della cosca di *'ndrangheta* NASONE-GAIETTI i cui partecipi, già colpiti dall'ordinanza di convalida del fermo e custodiale dell'1 giugno 2012, formano la compagnine di ultima generazione della storica cosca criminale operante nel medesimo territorio con modalità ormai consolidate e radicate nel tessuto sociale del luogo, secondo cui la cosca di Scilla almeno dalla metà degli anni '80 si era articolata in tre rami ognuno corrispondente ad una parte della famiglia NASONE GAIETTI [il primo facente parte a NASONE Giuseppe cl. 38 (ucciso nel 1987), il secondo riconducibile a NASONE Virgilio Giuseppe ed il terzo riferibile a GAIETTI Vincenzo cl. 30 e dunque al figlio Matteo], ripartizione del passato speculare a quella attuale, che quanto agli accordi spartitori tra le cosche operanti nella zona interessata dai lavori del macrolotto della A3, avevano (ed hanno conservato) il diritto a sedersi al tavolo delle spartizioni tra le varie "locali" delle singole zone in misura equamente riparita tra di loro.

Il gruppo, facente capo alle famiglie NASONE-GAIETTI, ha agito ed operato, fino al 30 maggio 2012 con le tipiche modalità delle associazioni di *'ndrangheta*, al fine precipuo del controllo egemonico del territorio e delle risorse economiche su di esso prodotte. Ma ciò che risulta più allarmante è che anche all'indomani dell'esecuzione della misura precautelare e di quella custodiale, in un momento cioè in cui ci si sarebbe aspettata una fase di refrattarietà e di tregua, i soggetti intranei alla cosca, sfuggiti alla cattura, avevano - senza soluzione di continuità - alacremente perserverato nell'attività criminale del gruppo, avanzando pretese estorsive analoghe (e talvolta finanche più pressanti ed esose) a quelle che avevano condotto all'esecuzione delle misure cautelari, senza recedere dai propri tradizionali propositi e canali di illecito finanziamento. La continuità d'azione e la vitalità della cosca NASONE-GAIETTI

anche nel periodo successivo a quello di riferimento del provvedimento custodiale in questione e fino ad oggi è ampiamente testimoniato proprio dall'indagine oggetto dell'odierno procedimento. Sotto altro profilo, la cosca, che aveva dimostrato tutta la propria efficacia intimidatoria nel settore delle estorsioni della realtà imprenditoriale del territorio di Scilla, ha dimostrato di rafforzarsi e di perseguire le proprie mire espansionistiche anche mediante l'intestazione fittizia di immobili, attività imprenditoriali o conti di investimento a terze persone incensurate o comunque insospettabili.

Quanto all'attualità della cosca NASONE-GAIETTI, osserva il Gip che l'ingente materiale investigativo raccolto e versato in atti prova senz'altro l'operatività senza iato alcuno della cosca in parola - specie nel settore delle estorsioni perpetrate ai danni di imprenditori impegnati nei lavori di ammodernamento dell'Autostrada A3 - nel Comune di Scilla e territori limitrofi. Tale affermazione trova, del resto, un'autorevole conferma nelle stesse parole dell' indagato NASONE Francesco, il quale nel corso della conversazione ambientale captata in data 27 febbraio 2012 all'interno del bar La Genziana (RIT 319/12) aveva inequivocabilmente fatto riferimento all'esistenza ed attualità della cosca di *'ndrangheta*, descrivendo plasticamente una struttura associativa di tipo familistico incentrata su solidi e reciproci rapporti di consanguineità (pag. 82 e ssg dell'occ dell'1.6.2012). Ed infatti, qui basti solo rammentare che la mattina del 27 febbraio 2012 NASONE Franco - nel riferire a PUNTORIERI Pietro l'oggetto di una conversazione avuta il giorno prima con tale CALLORE Salvatore Emilio - riportava integralmente alcune delle frasi da lui stesso utilizzate nel corso della predetta discussione (*"che vengono da te a bussarti la notte a farti la perquisizione?...quello che è successo…Ti sbattono…la porta anche a te, magari. No? Non ti ricordi? A me…io non mi salvo mai. Sa me vengono a bussare i Carabinieri, a fare la perquisizione e scassano il cazzo…tutti gli affiliati…dai miei cugini…da me….da mio zio…da quell'altro zio…"*), nella quale l'espressione "affiliati" non si prestava francamente ad altra possibile interpretazione se non a quella letterale chee, accompagnata all'elencazione dei soggetti facenti parte integrante della consorteria, descriveva plasticamente una struttura

ndranghetistica di tipo familistico, che sopravvive agli arresti dei capi storici a seguito dell'esecuzione del fermo del 30 maggio 2012 e rinviati a giudizio con l'accusa di 416 *bis* c.p. e comunque grazie al prezioso ausilio offerto dalle nuove leve della consorteria.

Un primo dato che si impone all'attenzione del lettore del pertinente materiale indiziario posto a base della richiesta cautelare è infatti l'appartenenza familiare degli associati. Basti pensare - solo a titolo esemplificativo - che NASONE Francesco cl. 72 è figlio di NASONE Virgilio Giuseppe (già colpiti dall'occ. 46/12); GAIETTI Matteo è figlio di Vincenzo (già condannato per 416 bis con sentenza n. 11/98) e cugino di NASONE Francesco; DELORENZO Rocco è nipote di GAIETTI Matteo. E' noto che la forza e l'impenetrabilità delle cosche di *'ndrangheta* calabresi si fondino essenzialmente sul fatto che i componenti di tale sodalizio appartengano, pressoché tutti, allo stesso ceppo familiare. E' proprio tale vincolo naturale, prima ancora che criminale, che si rivela elemento in grado di rendere saldamente coeso il sodalizio, impenetrabile dagli eventuali attentati esterni all'unità. Immediato corollario di una simile affermazione si rinviene nell'ovvia considerazione che storicamente i collaboratori di *'ndrangheta* - in percentuale residuale rispetto a quelli provenienti da altre tipologie di sodalizi criminali - siano stati soggetti legati alla "famiglia" da vincoli di sangue meno forti o addirittura personaggi del tutto estranei a contesti familiari, avvicinatisi autonomamente ai gruppi. Orbene, se la mera appartenenza familiare non può, ovviamente, essere di per sé sola sufficiente a costituire prova della partecipazione anche all'omonima associazione mafiosa, nondimeno in una realtà criminale come quella della *'ndrangheta* calabrese, che vede nel vincolo di sangue l'elemento fondante del legame e della quale le famiglie NASONE e GAIETTI rappresentano espressione paradigmatica, l'appartenenza a tali gruppi, unita alla prova della assidua frequentazione degli appartenenti alla stessa, piuttosto che della condivisione delle vicende problematiche comuni - con evidente riferimento non a quelle più specificamente familiari, bensì a quelle aventi rilevanza sul piano dell'esistenza, dell'organizzazione e dell'attività dell'associazione mafiosa - dell'adoperarsi per individuare ipotesi di soluzione delle stesse, costituiscono senz'altro, a parere di questo Giudice, un

elemento fortemente indiziario circa la possibile intraneità del singolo alla cosca mafiosa. E' il caso degli odierni indagati DELORENZO Rocco e CARINA Angelo, i quali raggiunti rispettivamente dalla provvisoria imputazione di cui ai capi A) e B) - entrambi - ed F) - il solo DELORENZO - hanno dimostrato con le condotte, volte ad agevolare il consolidamento interno della cosca, di condividerne struttura ed obiettivi. Dunque, il coinvolgimento del singolo in singoli reati fine concernenti gli stessi ambiti criminali-mafiosi, rappresenta elemento, che in uno con la familiarità in parola, legittima l'illazione di una strutturale appartenenza alla consorteria mafiosa.

Ma viene confermato dagli esiti investigativi dell'odierna vicenda anche il legame solidale esistente tra gli associati tenuti al sostegno dei detenuti e dei loro familiari mediante contribuzioni economiche ed assistenza logistica e materiale, così comprovando l'intima solidarietà esistente all'interno del gruppo e la costante minaccia da questo esercitata, onde soddisfare tali esigenze, sul libero esercizio di attività imprenditoriali private e sul normale assetto di ordine pubblico.

*

L'attività investigativa, i cui esiti - come detto - sono compendiati nelle informative della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni del 18 marzo 2013 con relativi allegati, risulta fondata in larga parte sulle risultanze di una attività di intercettazione ambientale (in particolare presso il bar "La Genziana" ubicato nella piazza centrale di Scilla, gestita dall'odierno indagato NASONE Francesco cl. 72, che si è rivelato luogo di incontro tra i vari sodali), effettuate a seguito di rituali provvedimenti autorizzativi dell'Autorità Giudiziaria, su acquisizioni documentali ed anche, in parte non trascurabile, su dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, per lo più coraggiosi imprenditori denuncianti che hanno inibito la consumazione dei reati di estorsione contestati.

E' appena il caso di evidenziare che i servizi di intercettazione, in uno con la sapiente attività di ascolto (tradotta nelle trascrizioni esistenti in atti, alle quali ex art. 270 c.p.p., in questa fase del procedimento deve darsi pieno credito) ha consentito di ricostruire in diretta e dagli stessi

soggetti coinvolti nelle vicende descritte nei capi di imputazione, le condotte delittuose di cui ci si occupa, delineando uno scenario di assoluto rilievo probatorio, in quanto incentrato sulle medesime dichiarazioni provenienti dagli stessi protagonisti delle stesse e di indiscutibile interesse di ordine generale ai fini dell'approfondita conoscenza degli aggregati criminali operanti in questa vicenda, in particolare relativamente all'attività funzionale alla ripartizione territoriale del controllo sugli appalti pubblici, all'individuazione delle competenze "territoriali" relative alla riscossione delle tangenti estorsive gravanti sugli imprenditori operanti nella zona e, in particolare sulle modalità di calcolo della tangente estorsiva.

Il materiale indiziario in atti, per le fonti da cui proviene e per la libertà che accompagna le conversazioni tra i soggetti intercettati, costituisce, dunque, ad ogni evidenza, la rappresentazione *ab interno* delle vicende enucleate nei capi di imputazione e di taluni segmenti criminali, rispetto ai quali il compito dell'interprete di individuare gli interlocutori ovvero di decodificare correttamente il contenuto delle conversazioni registrate è decisamente agevole, tenuto conto dell'assoluta esplicazione dei contenuti e della rispondenza degli stessi alle ipotesi accusatorie contestate.

Quanto all'utilizzabilità delle compiute intercettazioni ambientali, telefoniche ai fini della ricostruzione del materiale indiziario, v'è da dire che le relative attività investigative sulla cui base il PM ha inteso avanzare la richiesta cautelare, non ingenerano alcun dubbio sulla corretta identificazione degli autori delle conversazioni intercettate. Agevole risulta l'identificazione degli interlocutori nelle intercettazioni ambientali ed in particolare per le conversazioni captate all'interno della Sala Colloqui del Carcere di Benevento (ove l'identificazione dei conversanti è resa agevole dalla registrazione dei soggetti ammessi al colloqui), nonché all'interno del Bar "La Genziana", nelle quali l'identificazione dei conversanti, è resa possibile grazie al riferimento, operato dagli stessi, a circostanze e particolari che ne connotano ulteriormente l'identità, ovvero alla indicazione di nomi propri e cognomi ovvero a nomignoli unanimemente riconosciuti, ovvero ancora al riferimento a particolari di vita o ad accadimenti storici (ad esempio, riferimenti a componenti del proprio nucleo familiare, ovvero arresti, stati

di detenzione ecc.) attribuibili a specifici, determinati soggetti. Infine, tali elementi hanno talvolta trovato conferma nel riconoscimento della voce degli stessi da parte della P.G. operante (basata su una pregressa conoscenza diretta). Tale individuazione fonica assume un valore di estrema rilevanza se si considera che è compiuto da soggetti a contatto quotidiano, per ragioni di servizio, con gli indagati, sottoposti a seriali controlli da parte delle locali Forze dell'Ordine.

Quanto al linguaggio, del tutto ***chiare ed esplicite*** risultano le intercettazioni ambientali, costituenti la quasi totalità del materiale indiziario offerto dall'Accusa. A ciò si aggiunga un'innegabile ***spontaneità*** dei dialoghi intercorsi tra i propalanti (più raramente la scaltra elusione dei riferimenti espliciti all'oggetto della conversazione) che, ignari di essere soggetti ad intercettazione o soltanto genericamente sospettosi e cauti a cagione della consapevole pregnanza del loro dire, hanno talvolta adottato minime cautele idonee ad assicurare loro garanzie di riservatezza. Molti dei colloqui intercettati, in ogni caso, si sono svolti con modalità ritenute dagli interlocutori estremamente sicure e senza mai nutrire dubbio alcuno sull'attività di ascolto in atto. Proprio tale sicurezza ha determinato nei conversanti la tranquillità di poter discutere di qualunque argomento con franchezza ed assoluta schiettezza. Per converso, anche quando gli interlocutori hanno utilizzato un linguaggio volutamente criptico o generico, l'univocità emerneutica del narrato non lascia margini di soluzioni alternative, rendendo di agevole intelligibilità quei dati nei termini ipotizzati dall'Accusa [a titolo esemplificativo, cfr. conv. all'interno del bar "La Genziana" di Scilla in data 1 marzo 2012 - RIT 319/12 DDA, tra NASONE Francesco e CALABRESE Carmelo, dove quest'ultimo fa esplicito riferimento all'entità della tangente estorsiva ("*Mio fratello ora è a Catanzaro... perchè voleva parlare con te..." perchè io gli avevo mandato un'ambasciata... per non scendere... per dire... dal 3%. ... (incomprensibile)...*].

Proprio l'assoluta spontaneità dei dialoghi, il contesto soggettivo ed oggettivo nel quale essi si estrinsecano, legittimano allora ad escludere profili di mendacità o millanteria, invero nel caso di specie privi di una reale causale. In alcuni colloqui intrattenuti personalmente tra il

NASONE ed il CALABRESE ad esempio, traspare inequivocabilmente la modalità del loro operato, l'utilizzazione di un soggetto già presente alle dipendenze dell'impresa da taglieggiare, in modo da evitare il più possibile la presenza fisica di soggetti entranei. In altre conversazioni sono gli stessi soggetti a suggerire le modalità di apprensione della tangente estorsiva attraverso una maggioramezione del carico di calcestruzzo. Emblematica in tal senso è la conversazione - che di seguito si avrà modo di approfondire - intercorsa tra il NASONE ed il CALABRESE (ed ampiamente riscontrata dalla successiva attività d'indagine che involge le condotte ascritte agli indagati CARINA e DELORENZO) in ordine alla (fino ad allora consumata ed oggi tentata) estorsione ai danni della CALME BETON s.r.l. nella quale il primo raccontava all'interlocutore che un responsabile della ditta si era recato da lui per consegnargli dei soldi e che tale somma non era quella dovuta ("***E' venuto... verso le dodici e mezzo...solo questo mi ha dato****...e mi ha detto che…*") poiché - a detta dello stesso latore - vi erano stati problemi insorti a seguito di alcuni controlli eseguiti dalla Capitaneria di Porto presso i propri stabilimenti di produzione di calcestruzzo, che avevano portato all'accertamento di violazioni amministrative che avevano inciso sulle casse dell'azienda ("*..L'altro ieri... dice... (incomprensibile)... mila euro di multa... la Capitaneria di Porto che abbiamo scaricato acqua... (incomprensibile)... è a nome mio e se non la pagano loro, la devo pagare io*") e di illeciti penali che avrebbero potuto sfociare addirittura nell'arresto dei rappresentanti della ditta ("*…e mi ha detto che forse... ...tutti e due ci licenziamo..." che c'è... che vogliono fare... non lo so che cosa vogliono fare... ma io penso che li vogliono arrestare!*"). L'intensificarsi di tali controlli rendeva dunque impossibile alla ditta fatturare una quantità di cemento superiore a quella realmente caricata sulle betoniere, rendendo ulteriormente difficoltoso il reperimento di somme di denaro "extra" ("*quando fanno il carico di cemento... lo fanno due metri in meno della... di carico…" "...che sono due metri in meno sulla betoniera... invece di caricarne otto, ne caricano sei... che poi... poi mi fanno arrestare... perchè noi siamo i responsabili... io e mio fratello. E allora ho rifiutato, che già ci fanno dei problemi qua che ci stanno controllando a tappeto*"). L'emissario aveva riferito a

NASONE Francesco che il fratello, che al momento dell'incontro si trovava a Catanzaro, voleva parlargli proprio in merito alle difficoltà di consegnare le somme stabilite e NASONE Francesco spiegava a CALABRESE Carmelo che la persona che era a Catanzaro voleva parlare con lui in quanto egli, in precedenza, gli aveva mandato una "ambasciata" per ricordargli che non sarebbero assolutamente dovuti scendere sotto la soglia fissata al 3% dei lavori (*"Mio fratello ora è a Catanzaro... perchè voleva parlare con te..." perchè io gli avevo mandato un'ambasciata... per non scendere... per dire... dal 3%."*), soglia come giò visto, individuata dalle più recenti operazioni di contrasto alla criminalità organizzata calabrese, come la percentuale rispetto all'importo totale dei lavori, che solitamente la *'ndrangheta* chiede alle ditte impegnate in lavori pubblici sul territorio. NASONE Francesco aveva risposto all'emissario della ditta CALME BETON s.r.l. che anche lui voleva parlare con il fratello e poiché il suo interlocutore paventava l'ipotesi che avrebbero licenziato tutti e se ne sarebbero andati, si poneva già il problema di come proseguire i rapporti con i successori ("*io ordine di licenziamento ho... e poi chi sarà che deve venire... (incomprensibile)... puoi parlare." ha detto. "Va bene..." gli ho detto io "...io voglio parlare con... con tuo fratello!" gli ho detto io... (incomprensibile).....capisci, Melo? Se se ne vanno questi... non so con chi dobbiamo parlare più!*"). NASONE Francesco fa riferimento ad un importo ("*un milione e ottocentomila euro*"), riferendosi verosimilmente, in considerazione dell'entità, relativo all'ammontare di un appalto della ditta CALME, sul quale calcolare il 3% dovuto alla cosca. Che l'oggetto della conversazione fosse la ditta sopra citata, era stato ampiamente dimostrato in quanto in data 15 dicembre 2011 la stessa era stata oggetto di controlli da parte della Capitaneria di Porto di Reggio di Calabria. Tali controlli erano sfociati nella comunicazione di notizia di reato n. 160/2011 del 16 dicembre 2011 di quel Comando, con la quale erano stati denunciati alla Procura della Repubblica di Reggio di Calabria, tra gli altri, i responsabili legali della ditta CALME BETON s.r.l. per aver versato, attraverso uno scarico di troppo pieno proveniente dalle vasche di decantazione dell'impianto di calcestruzzo di acque reflue non depurate, atte ad offendere, imbrattare e molestare persone. Per lo stesso controllo inoltre, l'1 febbraio 2012,

la Capitaneria di Porto di Reggio di Calabria aveva redatto un Processo Verbale di accertamento e contestazione d'infrazione amministrativa nei confronti del Direttore Tecnico della CALME BETON s.r.l., ROMANO Michele[1] poiché a seguito di prelievo e successive analisi di acqua superficiale presso la foce del Torrente Trunca del comune di Scilla nella quale confluivano parte delle acque di lavorazione dell'impianto industriale era emerso che le acque reflue risultavano non conformi per i parametri COD, Solidi sedimentabili, Alluminio, Ferro, Manganese e PH, violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 3000 euro ad un massimo di 30000 euro. Obbligati in solido di tale sanzione amministrativa erano SPEZIALI Lorenzo in qualità di amministratore unico della ditta CALME BETON s.r.l. ed il rappresentante legale della SA-RC s.c.p.a..

Quanto al metodo di interpretazione di dette conversazioni osserva il Giudice che debba ritenersi approdo condivisibile ed ormai affermato nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello relativo all'esclusione della necessità, ai fini dell'interpretazione e della valutazione indiziaria delle stesse, di ogni riferimento alla disciplina dettata dall'art. 192 co. 3 c.p.p., più correttamente relativa alle accuse che consapevolmente un coimputato (ovvero un soggetto imputato in procedimento connesso o collegato) muove ad altro imputato o indagato. Sul piano delle regole generali di valutazione, la ragione appare di immediata evidenza: nel secondo caso vi è motivo di ritenere che il dichiarante, essendo in genere soggetto particolarmente interessato a che l'inquirente e/o il giudice diano credito alle sue parole, potrebbe, per evidenti ragioni di proprio tornaconto processuale, lasciarsi andare a dichiarazioni calunniose. Non così nell'ipotesi dell'intercettazione di conversazioni tra presenti, dal momento che, sino a prova contraria, si deve ritenere che il dichiarante parli in maniera assolutamente spontanea, ignorando che altri possano soltanto ascoltare o addirittura registrare il suo narrato, per poterne fare un uso processuale in danno di terzi, se non quando in suo stesso danno. Dunque in tal caso il Giudice deve necessariamente procedere all'operazione ermeneutica delle conversazioni cui è chiamato alla luce degli *standard*

[1] **ROMANO Michele,** nato a Nocera Inferiore il 19.10.1978, residente a Viareggio (LU) in via Leonardo Da Vinci n°162.

indiziari enucleati nell'art. 273 c.p.p. (e non a quelli probatori di cui all'art. 192 c.p.p. - che richiede, per l'affermazione della penale responsabilità, la sussistenza di "*altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità*"), ai fini cioè della individuazione di sufficienti indizi utili a fondamento della misura cautelare. In definitiva, per come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte "*il contenuto di una intercettazione...anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, che viene indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non può, per ciò solo, essere equiparato ad una chiamata in correità. Invero, anche quando da un punto di vista contenutistico, le conversazioni intercettate si risolvano in dichiarazioni circa la condotta penalmente rilevante di altro soggetto, esse, non per questo, possono essere assimilate a chiamate in correità e, dunque, assoggettate ai canoni probatori dettati dal comma terzo dell'art. 192 c.p.p.*" (cfr. Cass. Sez. V, Sent. 13614 del 19 gennaio 2001, Primerano).

Se ciò è vero, si osserva tuttavia che anche nei confronti di conversazioni di tal guisa si pone un problema di esatta *comprensione* e di credibilità delle affermazioni sostenute dai conversanti. Sotto il primo profilo, la Suprema Corte ha affermato che le stesse debbano essere connotate dai caratteri "*di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità*" (in una parola essere insuscettibili di interpretazioni alternative), poiché solo "*in questo caso...il giudice può fondare la sua decisione sul contenuto di tali conversazioni*". Diversamente, qualora la conversazione captata non fosse connotata da simili caratteristiche - ad esempio per l'incompletezza del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto *et similia* - il risultato della prova diverrebbe meno certo, postulando necessariamente ulteriori elementi di conferma in grado di eliminare i ragionevoli dubbi esistenti ed il corollario , con la conseguenza che "*i criteri di valutazione della prova divengono quelli della prova indiziaria*" (cfr. Cass. Sez. IV, n. 21726 del 7 maggio 2004, Spadaro ed altri).

Quanto al profilo della *credibilità* delle affermazioni intercettate, *id est* della loro valenza indiziaria, occorre distinduere: a) le affermazioni *contra se* pronunciate dall'imputato (le intercettazioni totalmente auto accusatorie, alle quali, sostanziandosi in una vera e propria confessione extragiudiziale, deve riconoscersi integrale valenza probatoria); b) le conversazioni nelle quali, oltre ad autoaccusarsi, il conversante accusi un terzo del tutto estraneo al dialogo (che dunque, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra enunciato, può costituire prova diretta della responsabilità del terzo, sia pure valutate con particolare rigore); c) conversazioni nel corso delle quali uno od entrambi i conversanti accusino un terzo di aver commesso un determinato reato. Per queste ultime il Giudice di legittimità ha sostenuto, con argomentare condiviso da questo GIP, che "*nel caso di generiche affermazioni fatte da terze persone nel corso di conversazioni alle quali non è partecipe l'indagato, è necessario che esse trovino riscontro in altri elementi di supporto che integrino con riferimenti specifici la genericità dell'accusa...*" (così, *ex multis*, Cass. Se. I, n. 6234 del 2 novembre 2000, Zavettieri). Altrimenti detto: la valenza delle dichiarazioni eteroaccusatorie deve essere diversamente valutata a seconda che la dichiarazione si sia risolta in una scarna ed isolata affermazione piuttosto che si sia sostanziata in un complesso di dichiarazioni puntuali e circostanziate idonee ad integrarsi, raccordarsi e riscontrarsi tra loro, disvelando così un compiuto e solido quadro indiziario.

Orbene, facendo applicazione degli esposti principi al presente procedimento, osserva il Decidente che, sotto il profilo ermeneutico della *comprensione* delle conversazioni intercettate, assolutamente chiare ed esplicite si rivelano quelle ambientali costituenti l'*humus* del materiale indiziario offerto dall'Accusa a sostegno della propria postulazione.

Non si può infatti non concordare con la valutazione, implicitamente operata dal P.M., in ordine alla loro:

- **a)** spontaneità, essendo avvenute tra soggetti che ignoravano di essere sotto osservazione e dunque confidavano nell'assoluta riservatezza delle proprie conversazioni;
- **b)** assenza di profili di mendacità, millanteria;

c) affidabilità delle affermazioni provenienti da soggetti personalmente coinvolti nelle vicende di cui discorrono.

Tale considerazione proveniente dai profili legati alla personalità ed alla collocazione "contestuale" dei dichiaranti si accompagnano ad una positiva valutazione del complesso delle dichiarazioni di volta in volta rese dai propalanti, sotto il profilo della spontaneità, della costanza del narrato, della coerenza delle dichiarazioni rese e della precisione e concordanza dei dettagli riferiti, quasi sempre frutto di conoscenza diretta.

In conclusione, il giudizio è di massima affidabilità e di massima valenza indiziaria non emergendo ragioni di calunnia o millanteria, di cui non vi è traccia in atti. Si tratta perciò di acquisizioni probatorie particolarmente credibili, indicative e concludenti, generalmente suscettive di fornire una ricostruzione degli eventi in maniera la più aderente ai reali accadimenti.

Sotto altro profilo, del tutto condivisibili si appalesano le considerazioni espresse dal P.M. nella richiesta di misura cautelare circa l'elevata attendibilità e l'intima coerenza del narrato dei dichiaranti vittime e/o persone offese, laddove il loro patrimonio cognitivo particolarmente qualificante si apprezza ancor di più avuto riguardo alla loro posizione di soggetti estorti e denuncianti, per avere loro direttamente subito i tentativi di estorsione, sotto il profilo della spontaneità della scelta, della costanza del narrato articolato in diverse escussioni, della coerenza delle dichiarazioni rese e della precisione e concordanza dei dettagli conosciuti, accompagnata dall'ammissione che alcune affermazioni siano piuttosto frutto di deduzioni logiche e non già di conoscenza diretta. Da ciò discende il complessivo giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei propalanti e da tale dato occorre muovere per proseguire in concreto nella valutazione della portata indiziaria delle dichiarazioni rese (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, sent. n. 28913 del 3 maggio 2011, Rv. 251075, secondo cui "*la testimonianza della persona offesa costituisce una vera e propria fonte di prova sulla quale può essere anche esclusivamente fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, a condizione che sia intrinsecamente attendibile e che di ciò si dia adeguata motivazione*".

*

Un'ultima precisazione si impone, preliminarmente, in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 della L. n. 203 del 1991, che connota le condotte ascritte agli indagati ai capi B), C) D), E), F) e G) della provvisoria imputazione nella duplice accezione di essersi avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Com'è noto, si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con *metodo mafioso*, ponendo in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata (fattispecie che, nel materiale sottoposto al vaglio di questo Giudice, si rinviene nelle vicende connesse alle tentate estorsioni poste in essere nei confronti della CALME BETON s.r.l. e della GIGLIOTTI CALCESTRUZZI s.r.l. rispettivamente ascritte a CARINA Angelo e DELORENZO Rocco, NASONE Francesco, CALABRESE Carmelo e CALABRESE Antonino, nelle quali il riferimento degli indagati all'immutabilità delle condizioni di lavoro, piuttosto che alla causale della richiesta estorsiva, individuata nella necessità di garantire il sostegno economico alla famiglia di un "amico" detenuto ed alla garanzia di tranquillità del cantiere, rappresentato come "quieto vivere" non lascia spazio a fraintendimenti circa la matrice mafiosa della condotta ed il metodo intimidatorio utilizzato, anche in ragione della provenienza soggettiva dell'ambasciata da soggetti notoriamente legati a certi ambienti). Tale aggravante, in tal caso, è dunque correttamente contestata e configurabile, non essendo necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso.

La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, specificamente contestata anche ai capi B) e C), ma precipuamente nelle ipotesi di interposizione fittizia ascritta a GAIETTI Matteo,

postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale, e non più semplicemente supposta, di un'associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (cfr. Cass. Sez. I, 18 marzo 1994, n. 1327).

Ebbene, anche sotto tale profilo, come si vedrà nello specifico, può agevolmente predicarsi l'aggravante in parola, rispondendo le richieste estorsive ad assicurare quella che da sempre era stata la principale fonte di finanziamento della cosca, oltre che a garantire la sopravvenuta esigenza - indispensabile alla sopravvivenza del gruppo - di mantenere i detenuti arrestati nell'ambito dell'operazione "Alba di Scilla" perché appartenenti alla cosca NASONE GAIETTI.

L'aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei (Cass. Sez. Un., 22 gennaio 2001 n. 10; Cass. Sez. I, 23 maggio 2006 n. 20228). Me ciò che preme, in termini generali rilevare è che la richiesta del P.M., anche sotto il profilo della contestazione dell'aggravante *de qua* è condivisibile, in quanto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, l'istante ha correttamente ritenuto espressione della metodologia mafiosa e della finalità di favorire il sodalizio, le complessive modalità della condotta, da inquadrare in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso, l'evocazione degli interessi dell'associazione quale beneficiaria delle somme di denaro da corrispondere in occasione del periodo di detenzione dei sodali, le modalità di approccio alla parte offesa da parte degli indagati, i quali, a sostegno delle loro domande, evocavano l'esistenza di un gruppo di criminalità organizzata di cui essi erano emissari e i cui disegni non andavano contrastati in quanto "ineluttabili". Rinviando a quanto si dirà nello specifico, è appena il caso di rilevare come anche sotto tale profilo, lo sviluppo argomentativo della richiesta del P.M. risulti fondato su una coerente analisi degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati offerti (e possano essere reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità), rispetto al tema di indagine concernente la

responsabilità degli indagati in ordine al delitto di tentata estorsione, aggravata anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 agli stessi contestato.

Capo B)

La tentata estorsione aggravata nei confronti della CALME BETON s.r.l. da parte di CARINA Angelo e DELORENZO Rocco

Oggetto della richiesta cautelare del P.M. riguarda, in primo luogo, gli esiti dell'attività d'indagine enucleati nella nota della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, N.O.R.M. del 18 marzo 2013, prot. n. 217/1-48-2011 (depositata in data 19.03.2013) e relativi allegati, relativa ad una tentata condotta estorsiva posta in essere ai danni della CALME BETON s.r.l., ditta con cantiere in c.da Scirò di Scilla, impegnata sin dai primi mesi nel 2011 nell'attività di produzione e fornitura - per conto del General Contractor IMPREGILO e CONDOTTE s.p.a. - del calcestruzzo necessario alla realizzazione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC in corrispondenza del cd. VI macrolotto tra Scilla e Reggio Calabria.

Il P.M., con persuasiva forza dimostrativa ed argomentativa, attesta attraverso le intercettazioni e le risultanze investigative che qui di seguito si riportano, come effettivamente la cosca NASONE-GAIETTI attraverso i suoi più fidi sodali, all'indomani dell'esecuzione del decreto di fermo e dell'ordinanza custodiale n. 46/12, con pervicacia criminale tipica della *'ndrangheta*, abbia continuato ad esercitare in modo ostinato e capillare il controllo delle attività economiche della zona, avanzando una richiesta estorsiva già concordata con le maestranze della ditta in parola in misura più elevata, condotta rimasta nella fase del tentativo soltanto grazie alla coraggiosa scelta dell'amministratore della CALME s.p.a., SPEZIALI Giuseppe, il quale avendo appreso dell'attività illecita perpetrata ai danni della ditta, ha sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Illuminante risulta, nel senso di confermare che l'attività estorsiva fosse la principale fonte di finanziamento della cosca, una già citata conversazione tra presenti intercettata all'interno

della sala colloqui del Carcere di Benevento tra il detenuto FULCO Giuseppe ed i suoi familiari, nel corso della quale, in riferimento al proprio arresto per la tentata estorsione all'imprenditore D'AGATA Giuseppe Fabio della ditta "Consolidamenti Speciali s.r.l.", avvenuto solo in quanto qualcosa non aveva funzionato, a differenza delle altre volte, il conversante riferiva testualmente che quello per cui era stato arrestato era "*quello che si è sempre fatto*" (cfr. conv. ambientale del 23.9.2011 - RIT 1206/11, in atti). La conversazione, dunque, prova dalle stesse parole del detenuto, l'esistenza dell'organizzazione criminale e la sua operatività nell'ambito delle estorsioni.

Già nella precedente operazione (n. 3345/12 RGNR DDA) confluita nell'occ 46/12 gli Inquirenti avevano ipotizzato un'estorsione in atto nei confronti della ditta CALME BETON s.r.l., emersa a seguito di una conversazione avvenuta tra gli indagati NASONE Francesco e CALABRESE Carmelo, all'interno del bar "La Genziana" di Scilla (cfr. conv. ambientale progr. 804 ore 19.04 dell'1 marzo 2012 - RIT 319/12 DDA, in atti), nella quale il primo aveva fatto riferimento ad un responsabile della ditta che gli aveva consegnato solo parte di quanto dovuto [*E' **venuto...** (incomprensibile)... **verso le dodici e mezzo... "...solo questo mi ha dato..."** ha detto ...(incomprensibile)... "...e mi ha detto che forse... ...tutti e due ci licenziamo..." che c'è... che vogliono fare... non lo so che cosa vogliono fare... ma io penso che li vogliono arrestare! Cose... della ditta... ispezioni... (incomprensibile)... che gli hanno mandato a dire... che lui era per sopra ("pa munti", n.d.r.)... che è da 20 giorni che sale e scende e non è potuto nemmeno venire... che lui ha detto di fare... **quando fanno il carico di cemento... lo fanno due metri in meno della... di carico**. E lui gli ha detto: "Non è che sono due..." gli ha detto "...**che sono due metri in meno sulla betoniera... invece di caricarne otto, ne caricano sei...** che poi... **poi mi fanno arrestare... perchè noi siamo i responsabili... io e mio fratello**. **E allora ho rifiutato, che già ci fanno dei problemi qua che ci stanno controllando a tappeto**. L'altro ieri... dice... (incomprensibile**)... mila euro di multa... la Capitaneria di Porto che abbiamo scaricato acqua... (incomprensibile)... è a nome mio e se non la pagano loro, la devo pagare io**. Ora sono a Catanzaro..." ha detto "**Mio fratello ora è***

<u>a Catanzaro... perchè voleva parlare con te..." perchè io gli avevo mandato un'ambasciata... per non scendere... per dire... dal 3%.</u> ***...*** *(incomprensibile)... così... (incomprensibile)... "Ora mio fratello non c'è... ora manca un mese." Doveva scendere il 6... (incomprensibile)... ha detto "Ora... (incomprensibile)... ora non lo so se scende... vi vedete domani, perchè ora lui riparte un'altra volta, però...* ***io ordine di licenziamento ho... e poi chi sarà che deve venire... (incomprensibile)... puoi parlare." ha detto. "Va bene..." gli ho detto io "...io voglio parlare con... con tuo fratello!" gli ho detto io... (incomprensibile).....capisci, Melo? Se se ne vanno questi... non so con chi dobbiamo parlare più!...*** *(incomprensibile)...Attaccato al silos!* ***Un milione e ottocentomila euro...*** *(incomprensibile)...* ***Che dobbiamo fare con questo, Melo?***]

L'emissario della ditta CALME BETON s.r.l. aveva motivato la diminuzione della somma corrisposta al NASONE, con problemi insorti a seguito di controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto presso i propri stabilimenti di produzione di calcestruzzo che avevano determinato l'accertamento di violazioni amministrative ed il conseguente pagamento di sanzioni amministrative e/o eventualmente penali. L'intensificarsi di tali controlli aveva dunque reso imposibile la fatturazione di una quantità di cemento superiore a quella realmente caricata sulle betoniere, rendendo quindi ulteriormente difficoltoso il reperimento di somme di denaro "extra". L'emissario aveva altresì riferito a NASONE Francesco che il fratello, che al momento dell'incontro si trovava a Catanzaro, voleva parlargli proprio in merito alle difficoltà di consegnare le somme stabilite e l'interlocutore spiegava che la persona che era a Catanzaro voleva parlare con lui in quanto egli, in precedenza, gli aveva mandato una "ambasciata" per ricordargli che non sarebbero assolutamente dovuti scendere sotto la soglia fissata al 3% dei lavori

La conversazione - come già detto - si colloca proprio nel solco di quanto emerso nelle operazioni (in fase di accertamento giudiziale) cd. "ARCA" e "COSA MIA" che hanno accertato la corresponsione della tangente corrispondente al 3% del valore dei lavori appaltati ed appare emblematica per il modo chiarissimo con cui gli interlocutori fanno riferimento all'*escamotage* adottato ormai da tempo per la corresponsione dell'illecita sanzione, secondo

un decaloco di regole attualmente vigente in Scilla per poter effettuare, in un'ottica di sinergica e pacifica collaborazione, i lavori in appalto. Si tratta di una dichiarazione, i cui netti contorni, non lasciano spazio a contestazioni di sorta e che attesta a chiare lettere la necessità che nell'ambito delle entrate della ditta CALME BETON dovesse comunque comprendersi una percentuale destinata alla cosca "territorialmente competente" che nel contesto del dialogo, in via del tutto intellegibile, poteva ricondursi a somme dovute ai referenti locali a titolo di "pizzo". Sotto altro profilo, che l'oggetto della conversazione fosse la ditta sopra citata, era stato ampiamente dimostrato, in quanto proprio il 15 dicembre 2011 la stessa era stata oggetto di controlli da parte della Capitaneria di Porto di Reggio di Calabria, esitati nella comunicazione di notizia di reato n 160/2011 del 16 dicembre 2011, con la quale erano stati denunciati alla Procura della Repubblica di Reggio di Calabria, tra gli altri, i responsabili legali della ditta CALME BETON s.r.l. per aver versato, attraverso uno scarico di troppo pieno proveniente dalle vasche di decantazione dell'impianto di calcestruzzo di acque reflue non depurate, atte ad offendere, imbrattare e molestare persone. Per lo stesso controllo inoltre, l'1 febbraio 2012, la Capitaneria di Porto di Reggio di Calabria aveva redatto un Processo Verbale di accertamento e contestazione d'infrazione amministrativa nei confronti del Direttore Tecnico della CALME BETON s.r.l., ROMANO Michele poiché a seguito di prelievo e successive analisi di acqua superficiale presso la foce del Torrente Trunca del comune di Scilla nella quale confluivano parte delle acque di lavorazione dell'impianto industriale era emerso che le acque reflue risultavano non conformi per i parametri COD, Solidi sedimentabili, Alluminio, Ferro, Manganese e PH, violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 3000 euro ad un massimo di 30000 euro. Obbligati in solido di tale sanzione amministrativa erano SPEZIALI Lorenzo in qualità di amministratore unico della ditta CALME BETON s.r.l. ed il rappresentante legale della SA-RC s.c.p.a..

Proprio in ragione del tenore della conversazione e dell'analisi della compagine societaria della ditta, gli Inquirenti avevano ipotizzato che a recarsi al cospetto d NASONE Francesco

fosse stato SPEZIALI Lorenzo (potenziale destinatario della la sanzione amministrativa contestata dalla Capitaneria di Porto, poiché "a nome suo"), mentre colui che voleva interloquire con il NASONE in merito all'ambasciata ricevuta dallo stesso, si era ritenuto poter essere SPEZIALI Giuseppe, in quanto l'interlocutore aveva riferito che lo stesso si trovava a Catanzaro (sede legale della CALME s.p.a.) e che tale fratello avesse un ruolo sovra ordinato rispetto a lui. SPEZIALE Giuseppe infatti, è l'amministratore unico della CALME s.p.a., proprietaria della CALME BETON s.r.l..

Ma, come si è accennato nella premessa, la novità che ha caratterizzato tale indagine è rappresentata dalle dichiarazioni delle persone offese, escusse all'indomani dell'esecuzione del fermo di indiziato di delitto del 30 maggio 2012, nelle persone di SPEZIALI Giuseppe e ROMANO Michele. Inizialmente costoro avevano negato di aver subito richieste estorsive da parte di alcuno, ammettendo esclusivamente di aver avuto contatti esclusivamente con CALABRESE Carmelo, già dipendente della suddetta ditta.

In particolare, SPEZIALI Giuseppe riferiva quanto segue (cfr. All. 1 all'inf. verbale di s.i.t. del 30 maggio 2012):

D.R.: Non mi occupo personalmente degli appalti dei lavori sulla SA-RC; mi interesso in particolare che la Calme s.p.a. fornisca a Calme Beton il cemento per la realizzazione delle opere; evidenzio che la Calme Beton è gestita materialmente, sul posto, dall'ing. Michele Romano,che peraltro è anche dipendente della Calme s.p.a., persona di nostra fiducia alla quale è affidato anche il compito di relazionarsi direttamente con i clienti.----------// D.R.: Prima di iniziare ogni attività lavorativa sui cantieri della SA-RC, ho dettato direttive rigorose in relazioni ad eventuali, quanto potenziali, richieste estorsive; ho disposto che ogni ingerenza venisse immediatamente denunciata;--// D.R.: in relazione alla persona che ha chiesto, mi sembra la somma di € 5.000,00, la quale è poi stata arrestata, posso dire che, chi ha trattato direttamente con quel personale, l'ing. Romano, me ne ha parlato, non di una richiesta estorsiva bensì di un acconto per esigenze straordinarie personali o di famiglia, da scontare mensilmente in busta paga in quanto nostro dipendente con qualifica di palista; la

pratica non mi ha stranito in quanto si tratta di situazioni che si verificano abbastanza spesso e certamente documentabili;----------// D.R.: Escludo categoricamente di aver mai ricevuto, anche indirettamente, attraverso i miei dipendenti, mediante il meccanismo della cosiddetta "'mbasciata", alcuna richiesta estorsiva.------ // D.R.: In considerazione della catena di organizzazione del lavoro da noi articolata, certamente il primo ad essere stato contattato sarebbe stato l'ing. Romano, e, a seguire, mio fratello. Difficilmente io sarei stato interessato.----------// D.R.: per quanto attiene l'assunzione di alcuni soggetti, anche in considerazione dei rischi intrinsechi, abbiamo addirittura sempre richiesto un casellario giudiziario/carichi pendenti per tentare di ridurre i rischi;---// D.R.: Non sono mai stato fisicamente sul cantiere;----------// D.R.: Non mi sento di escludere, in modo categorico, che alcuni dei miei collaboratori possano essere stati avvicinati senza che poi mi sia stato riferito;----------// D.R.: Si, mi sembra di ricordare di aver avuto problemi amministrativi relativi ad alcune sanzioni comminate per lo scarico non regolamentato delle acque reflue;----------// D.R.: che io sappia, non avevamo in programma di spostare la produzione, anche in dipendenza di esigenze di qualunque genere, ne tantomeno di procedere a licenziamenti, quantomeno in relazione al predetto problema;----------// D.R.: Mio fratello Lorenzo al momento è, per ragioni di lavoro, diviso tra Roma e Pisa;----------// D.R.: Tengo a precisare che non ho messo piede nello stabilimento di produzione di calcestruzzo sito in Scilla;--------// D.R.: Confermo di non essere mai stato destinatario, né personalmente, né nella mia qualità di amministratore unico della Calme s.p.a., di alcuna richiesta o pressione a carattere estorsivo. Ovviamente non posso essere certo che i miei sub-alterni siano nella mia stessa posizione;--------// D.R.: qualora la richiesta, per così dire "pressante" non riguardi direttamente somme di danaro bensì piuttosto "proposte guidate" per eventuali assunzioni e/o proposte di "collaborazione esterna", posso affermare di non essere la persona giusta a cui rivolgere tale domanda; preposti a tali funzioni sono il personale posto ai vari livelli del processo organizzativo del lavoro;----------// D.R.: negli ultimi anni, non mi risultano episodi di danneggiamento contro la mia società;

imputo ciò al mio comportamento sempre rigoroso ed inflessibile nei confronti di tali eventi. Un ulteriore deterrente è rappresentato dalla mia carica all'interno di Confindustria.----------// Non ho altro da aggiungere né da modificare e per quanto sopra mi sottoscrivo.--//

ROMANO Michele riferiva quanto segue (All. 2 all'inf. verbale di s.i.t. del 30.5.2012):

DOMANDA:- *Ha saputo cosa è successo oggi a Scilla?---//* ***RISPOSTA:*** *Ho saputo di quanto accaduto in quanto sono stato avvisato da mio fratello ROMANO Francesco, responsabile dell'impianto, che CALABRESE Carmelo non era giunto sul posto di lavoro in quanto arrestato. Successivamente ho avuto modo di vedere la conferenza stampa.----//* ***DOMANDA:-*** *Come è avvenuta l'assunzione di CALABRESE Carmelo?----//* ***RISPOSTA:*** *Ho curato io l'assunzione e principalmente in quanto lo stesso era dipendente della ditta SCARANO il cui impianto è stato acquisito dalla società per cui lavoro. Ricordo che come mia abitudine, al momento dell'assunzione, ho richiesto a CALABRESE, come gli altri assunti, un certificato di carichi pendenti e casellario giudiziario che lui mi ha consegnato e sono risultati negativi. Ha firmato un contratto a tempo determinato fino ad Aprile 2014.---//* ***DOMANDA:-****In cosa consiste la sua attività lavorativa nel territorio di Scilla?---//* ***RISPOSTA:*** *Sono il direttore tecnico di cantiere e mi occupo dell'organizzazione e approvvigionamento del materiale. Mi avvalgo della collaborazione di mio fratello Francesco che lavora a tempo pieno sull'impianto di Scilla come responsabile dell'impianto. Io invece gestisco i contratti di sub appalto e scendo a Scilla circa 4 o 5 giorni al mese, in quanto sono stabilmente impiegato presso l'impianto di Pisa.--//* ***DOMANDA:-*** *Come si esplica invece l'attività dei fratelli SPEZIALI?---//* ***RISPOSTA:*** *Preciso che Giuseppe è amministratore delegato della ditta CAL.ME. s.p.a. e presidente dell'associazione industriali Calabria. Lo stesso, sull'impianto di Scilla non svolge nessun ruolo attivo, pertanto non credo si sia mai appositamente recato presso tale impianto. Il fratello Lorenzo, amministratore delegato della Calme Beton s.r.l., si porta sull'impianto di Scilla solo raramente, tanto che ricordo che ha effettuato solo tre o quattro visite dal febbraio 2011, data di acquisto dell'impianto. L'ultima volta che è giunto in*

zona credo sia stato febbraio 2012, in particolare una chiamata telefonica in cui lui era a Palmi, con l'ingegnere GRECO, ma poiché io non ero in zona non so dire se da Palmi si sia poi spostato su Scilla.---// ***DOMANDA:*** *Ci spiega meglio la problematica che la sua ditta ha avuto con la Capitaneria di Porto?---//* ***RISPOSTA:*** *I primi giorni di dicembre la Capitaneria di Porto ha effettuato un controllo credo a seguito di un esposto del comune di Scilla, rilevando uno sversamento di liquidi di piazzale nel torrente del vallone Trunca. A seguito di tale ispezione, avvenuta mentre comunque erano già in corso dei lavori di ammodernamento dell'impianto, mio fratello ha subito una denuncia penale, il cui procedimento è attualmente in corso, mentre io ho subito un procedimento amministrativo con una sanzione pecuniaria di circa 10000€, per cui ho presentato delle memorie difensive alla Regione Calabria ed alla Capitaneria di Porto.--//* ***DOMANDA:*** *In questi casi, come funziona il pagamento delle sanzioni amministrative?---//* ***RISPOSTA:*** *Avendo subito la sanzione nello svolgimento delle mie mansioni, il pagamento materialmente lo effettua la ditta per cui lavoro. Sebbene obbligato in solido oltre alla CALME Beton era anche la SARC, tutte le sanzioni in materia ambientale è prestabilito da contratto che le somme sono a nostro carico.---//* ***DOMANDA:*** *Come funziona la vendita del calcestruzzo?---//* ***RISPOSTA:*** *Il cliente del calcestruzzo è il contraente generale (SARC). Le spese di trasporto sono a carico del sub affidatario, per esempio ditta CARENA. Noi vendiamo alla SARC il calcestruzzo a circa 36€ al metro cubo, senza inerti, che vengono dati dalla SARC a noi in conto lavorazione. Il contraente generale vende il calcestruzzo al sub affidatario a 36€ più il costo degli inerti, per esempio 14€ al metro cubo. Il sub affidatario vende alla SARC l'opera completa, per esempio un muro a 200€, comprensivo dei vari costi per la realizzazione.---//* ***DOMANDA:-*** *A quanto ammonta l'importo dei lavori del contratto che avete stipulato con il contraente generale?---//* ***RISPOSTA:*** *L'importo dei lavori è di circa dodici milioni di euro con Reggio – Scilla e otto milioni di euro con SA-RC.---//* ***DOMANDA:*** *Ha mai conosciuto NASONE Francesco?---//* ***RISPOSTA:*** *Conosco di vista NASONE Francesco in quanto mi è capito di recarmi presso il bar della piazza San Rocco di Scilla per colazione/caffè.---//* ***DOMANDA:*** *Ha mai*

interloquito con lui?---// ***RISPOSTA:*** *No, se non per quanto riguardava il pagamento delle consumazioni.---//* ***DOMANDA:*** *Esistono convenzioni con il suddetto bar o con altri esercizi pubblici per le consumazioni degli operai?-* ***RISPOSTA:-*** *No per la mensa abbiamo una convenzione con il campo base di Santa Trada.---//* ***DOMANDA:-****Sa se suo fratello invece ha mai avuto contatti con NASONE Francesco?---//* ***RISPOSTA:*** *Credo che vivendo qui si sia recato più frequentemente al bar, ma suppongo che abbia avuto solo rapporti gestore/cliente.---//* ***DOMANDA:*** *La ditta CALME Beton, dal febbraio 2011 ad oggi, ha mai subito atti intimidatori, danneggiamenti o minacce di qualsiasi tipo?----//* ***RISPOSTA:*** *No, non abbiamo mai subito alcun atto intimidatorio.---//* ***DOMANDA:*** *Che lei sappia, la ditta CALME Beton ha mai pagato qualche forma di "pizzo" per garantirsi tale "incolumità"?----//* ***RISPOSTA:-*** *No.---//* ***DOMANDA:*** *Cosa ci dice circa la possibilità di falsare il carico delle betoniere?---//* ***RISPOSTA:*** *Francamente credo sia molto difficile che ciò si possa verificare per due motivi: il sub affidatario richiede una quantità di calcestruzzo in quanto ha un volume da riempire e si renderebbe conto della differenza di volumetria; inoltre l'impianto ha un computer che misura il calcestruzzo caricato sulle betoniere ed a fine caricamento stampa un report; per poter falsare il carico bisognerebbe passare in funzionamento manuale ed in quel caso non vi sarebbe la stampa del report e nessun sub affidatario accetterebbe un carico senza tale report.---//* ***DOMANDA:-*** *Lei quindi esclude categoricamente di non aver mai parlato di questioni lavorative con NASONE Francesco?-/* ***RISPOSTA:-*** *Sono assolutamente certo di non aver mai parlato di questioni lavorative con NASONE Francesco.---//* ***DOMANDA:*** *Ha altro da aggiungere o da modificare?---//* ***RISPOSTA:*** *No, non ho altro da aggiungere o modificare e previa lettura di quanto sopra in fede mi sottoscrivo.---//*

Alla luce di tali dichiarazioni, il giorno successivo lo SPEZIALI veniva escusso dai PP.MM. procedenti ai quali riferiva di aver raccolto informazioni dai propri collaboratori alla luce del contenuto delle intercettazioni ambientali attestanti la consegna di una somma di danaro da parte di costoro che lo avevano finalmente messo a conoscenza che da diverso tempo, la ditta

CALME BETON s.r.l. versava delle somme mensili a NASONE Francesco tramite il dipendente CALABRESE Carmelo.

Qui di seguito le dichiarazioni dello SPEZIALI (cfr. all. 3 all'inf. verbale di s.i.t. del 31 maggio 2012) nelle quali l'imprenditore coraggiosamente aveva dipanato il contenuto della narrazione ricevuta dal collaboratore ing. Michele ROMANO, il quale soltanto la sera prima, su sua richiesta, gli aveva confessato di essere stato costretto, sin dall'inizio dei lavori, a versare una somma di tremila euro al mese a titolo di tangente per la sicurezza del cantiere, nelle mani del dipendente CALABRESE Carmelo, il quale era anche il diretto latore delle pressioni e delle minacce di tipo estorsivo. La decisione di aderire a tale richiesta, a dire dello SPEZIALI, per quanto appreso dal ROMANO, era stata presa in autonomia da quest'ultimo che aveva ritenuto più sicuro, per il cantiere e per i dipendenti, non informare i fratelli SPEZIALI, ritenendosi in grado di poter sostenere economicamente l'adempimento della pretesa estorsiva detraendone l'ammontare dal *badget* aziendale per le spese correnti:

Adr.: "Sono stato sentito ieri dai Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni, N.O.R.M.. Voglio premettere che, quanto ho appreso nella giornata di ieri, sia attraverso le notizie sull'operazione effettuata a Scilla, sia poi attraverso l'assunzione delle sommarie informazioni dai Carabinieri, mi ha molto sorpreso perché quando la mia azienda ha preso il lavoro nella zona di Scilla io subito, sia per la posizione che occupo quale Presidente regionale di Confindustria, sia perché condivido fattivamente gli orientamenti espressi da Confindustria a livello nazionale sulla necessità di contrastare qualsiasi forma di imposizione del pizzo, anche attraverso la collaborazione con le Forze dell'ordine e la Magistratura, ho subito impartito ad i miei collaboratori direttive drastiche sulla necessità di evitare qualsiasi forma di contatto con chiunque avesse avanzato nei nostri confronti qualsiasi tipo di richiesta che avesse una connotazione di tipo estorsivo. E sono stato tanto più deciso e drastico perché avevo consapevolezza che il territorio in cui stavamo iniziando il lavoro era un territorio particolarmente difficile e con presenza 'ndranghetista. Tanto è vero che tra le direttive impartite mi sono preoccupato di sollecitare l'acquisizione di notizie sulle pendenze giudiziarie e sulle eventuali condanne di tutti coloro i quali avremmo assunto. Proprio per questo quando ieri poi sono uscito dalla Caserma dei Carabinieri ho convocato i miei collaboratori sul posto, Romano Michele e Romano Francesco, per sapere che cosa effettivamente era accaduto. In tal modo ho appreso per la prima volta le notizie che ora mi

accingo a riferirvi.". Adr: "Vorrei premettere che la Calme Beton srl (amministrata da mio fratello Speziali Lorenzo), previa stipula nel febbraio 2011 di un contratto di acquisizione di un ramo d'azienda dalla ditta Scarano, è subentrata alla predetta ditta ed ha iniziato a fornire subito dopo il calcestruzzo per conto del Contraente generale, con riferimento ai lavori di ammodernamento dell'autostrada SA-RC nel VI macrolotto tra Scilla e Campo Calabro. Il cantiere della Calme Beton srl - nel quale produciamo il calcestruzzo poi distribuito alla varie ditte impegnate nei lavori - si trova nel territorio di Scilla". Adr: "Del predetto cantiere si occupava, quanto alla parte amministrativa, mio fratello Speziali Lorenzo; quanto alla parte tecnica l'ing. Michele Romano ed il fratello Francesco Romano. In particolare Francesco Romano è dipendente della Calme Beton srl e con riferimento al cantiere di Scilla della predetta società svolge ed ha svolto le funzioni di assistente di cantiere; tanto è vero che, per essere sempre presente sul cantiere, ha preso in locazione un alloggio nel comune di Scilla. L'ing. Michele Romano è invece dipendente della Calme spa, persona di mia fiducia, ha un contratto di collaborazione con la Calme Beton srl per seguire i vari cantieri della stessa (compreso quello di Scilla), che sono dislocati in varie parti d'Italia (Umbria e Toscana in particolare). L'ing. Michele Romano, a differenza del fratello Francesco, non è sempre presente presso il cantiere di Scilla, ma ivi si reca due-tre volte al mese".

Adr: "Tra i dipendenti della Calme Beton srl vi è anche tale Calabrese Carmelo, il quale svolge le mansioni di palista. Il Calabrese è stato assunto nel mese di aprile 2011, come ho avuto modo di verificare riguardando il relativo fascicolo personale. Voglio peraltro precisare che il Calabrese Carmelo - per come mi è stato riferito dai miei collaboratori - lavorava già alle dipendenze della ditta Scarano". Adr: "Ieri, dopo essere stato sentito dai Carabinieri, ho convocato ed incontrato l'Ing. Michele Romano ed il fratello Francesco, i quali mi hanno esposto la situazione relativa al cantiere di Scilla. In particolare l'ing. Michele Romano, alla presenza del fratello Francesco, mi ha riferito per la prima volta che la Calme Beton srl aveva "ereditato" dalla ditta Scarano l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 al mese a titolo di tangente per la sicurezza del cantiere nella mani del citato dipendente Calabrese Carmelo. Lo stesso Ing. Michele Romano ha aggiunto che lui aveva deciso di assecondare tale situazione senza farne cenno a me e a mio fratello Lorenzo, ritenendo di poter gestire economicamente l'adempimento della pretesa estorsiva nell'ambito del badget aziendale per le spese correnti. Mi ha inoltre riferito di non aver mai informato né

me né mio fratello del versamento mensile di tale indebita dazione in quanto aveva paura di subire delle conseguenze. In particolare, per come i predetti fratelli Romano mi hanno riferito, le pressioni e le minacce dit tipo estorsivo venivano effettuate dal Calabrese, con il coinvolgimento di una persona che loro stessi collegavano ad un bar di Scilla".

Quanto ai soggetti che si erano fatti personali autori e latori delle richieste estorsive, altrettanto coraggiosamente, lo SPEZIALI aveva riferito agli Inquirenti di aver appreso direttamente da Francesco ROMANO che ad esercitare pressioni per la corresponsione del "pizzo" erano stati CALABRESE Carmelo ed un soggetto collegato ad un bar di Scilla. In merito alle stesse il ROMANO gli aveva raccontato di un episodio accaduto qualche giorno prima, in cui quest'ultimo era stato fatto salire a bordo di un veicolo da CALABRESE Carmelo, il quale, unitamente ad un altro soggetto, gli avevano "consigliato" di raddoppiare la somma versata mensilmente a titolo di tangente, da 3.000,00 euro a 6.000,00 euro (*"In particolare Francesco Romano mi ha riferito di aver subito fortissime pressioni dai predetti soggetti, raccontandomi un episodio da ultimo avvenuto qualche giorno fa: è stato fatto salire in auto dal Calabrese e da un altro soggetto, costoro gli hanno "consigliato" e richiesto di raddoppiare… la somma versata mensilmente a titolo di tangente").* I fratelli ROMANO, gli avevano altresì riferito che il versamento del pizzo avveniva ininterrottamente ormai dall'Aprile del 2011 e quasi sempre a consegnare il denaro era ROMANO Michele. ROMANO Francesco inoltre, aveva riferito che CALABRESE Carmelo e l'uomo del bar gli avevano "suggerito", per far fronte al pagamento della tangente, di dar corso ad una sovrafatturazione delle forniture di calcestruzzo, sistema tuttavia impraticabile in conseguenza dei controlli da parte della Capitaneria di Porto a cui erano già stati sottoposti e che avevano anche portato alla possibilità che la Calme Beton lasciasse il cantiere di Scilla ("*L'ing. Romano ed il fratello Francesco mi hanno riferito inoltre che era lo stesso Ing. Michele Romano a versare mensilmente la somma imposta alla Calme Beton srl. Tale versamento periodico - avvenuto come detto a mia insaputa - si è protratto dall'aprile 2011 fino a qualche tempo fa. Mi hanno aggiunto i predetti fratelli Romano che il Calabrese e l'altro soggetto del bar di Scilla si lamentavano spesso del ritardo con cui la somma imposta a titolo di "pizzo" veniva loro versata. Francesco Romano mi ha peraltro riferito che qualche mese fa i predetti soggetti gli avevano anche "suggerito" - per reperire le somme necessarie al pagamento della tangente - di dar corso alla sovrafatturazione delle forniture di calcestruzzo; lo stesso Francesco - per come mi ha riferito - si era opposto*

dicendo che ciò era impossibile, che vi era il rischio di essere arrestati e che avevano peraltro subito dei controlli della Capitaneria di Porto. Lo stesso Francesco Romano - come mi ha detto - aveva peraltro rappresentato ai predetti interlocutori che vi era anche la possibilità che la Calme Beton srl se andasse dal cantiere di Scilla").

Le dichiarazioni dello SPEZIALI, *de relato* da ROMANO Michele, riscontravano dunque pienamente la conversazione intercettata all'interno del bar l'1 marzo 2012 in ordine: a) alle maggiori pretese avanzate dagli estortori; b) all'*escamotage* suggerito da NASONE Francesco per ricavare il denaro da versare a titolo di tangente; c) alle giustificazioni addotte dall'interlocutore circa l'impossibilità di sovrafatturare le forniture di calcestruzzo a seguito dei controlli della Capitaneria di Porto; d) alla possibilità che la CALME BETON s.r.l. lasciasse il cantiere di Scilla. Tuttavia, a differenza di quanto inizialmente ipotizzato dagli Inquirenti, l'interlocutore cui faceva riferimento NASONE Francesco doveva identificarsi in ROMANO Francesco, persona di fiducia della ditta CALME BETON, sempre presente sul cantiere, mentre il destinatario della "*imbasciata*", che al momento della conversazione intercettata si trovava a Catanzaro, doveva individuarsi nel fratello di questi, l'ingegnere ROMANO Michele, direttore tecnico di cantiere che fino ad allora aveva procurato le somme da versare all'organizzazione criminale.

Pertanto, il 4 giugno 2012, dinanzi al P.M. si era presentato l'ingegner Michele ROMANO per rendere spontanee dichiarazioni (rese col consenso del dichiarante, alla presenza del difensore di fiducia, essendo emersi elementi di reità a suo carico). Durante tale atto, ROMANO Michele riferiva quanto segue (All. 4 all'inf. verbale di interrogatorio del 4.6.2012, in atti): *Adr: "Ricordo che un giorno, tra fine febbraio ed inizi di marzo 2011, mi chiamò al cellulare mio fratello Francesco, dicendomi che presso il cantiere di Scilla c'erano dei problemi per la pala gommata e che mi sarei dovuto lì recare; non ho chiesto ulteriori specificazioni, pur intuendo che si trattava di questioni legate al territorio in cui avevamo iniziato a lavorare, che sapevo essere sotto lo stretto controllo di organizzazioni criminali di tipo mafioso". Adr: "mi sono recato dopo pochi giorni a Scilla ed ho incontrato mio fratello, il quale mi ha detto che Calabrese Carmelo (che allora non era ancora un nostro dipendente) gli aveva riferito che c'era una persona che voleva parlare con me. Tramite mio fratello Francesco è stato fissato un appuntamento con la persona che mi voleva parlare e la sera stessa rispetto al mio arrivo a Scilla o la sera dopo è avvenuto questo incontro presso il cantiere della Calme Beton srl. In*

particolare, all'ora prestabilita (alle 20,00 circa), si è avvicinata al cantiere un panda di colore bianco con a bordo Calabrese Carmelo (alla guida) ed un uomo. Calabrese si è avvicinato a me e mi ha fatto cenno di salire in macchina; siamo scesi lungo una strada di montagna e dopo essere scesi dall'auto il Calabrese mi ha presentato l'uomo che era in sua compagnia, dicendo che si chiamava "Franco"; Adr: "il "Franco" ha incominciato il discorso facendomi capire che esistevano dei pregressi accordi relativi all'impianto in cui la Calme Beton stava operando; tali accordi prevedevano per la tranquillità del cantiere il versamento mensile della somma di euro 10.000,00. Al chè io risposi che tale richiesta non era nelle mie possibilità e che non potevo gestirla personalmente; in particolare ho precisato al "Franco" che fino a 3.000,00 euro sarei stato in grado di gestire ed adempire personalmente alla richiesta di denaro, mentre per somme più elevate avrei dovuto rivolgermi alla proprietà, ciò con il rischio che i titolari avrebbero potuto denunciare la cosa e/o non accettare il pagamento della somma da lui a me richiesta. Io non volevo coinvolgere i titolari della Calme Beton srl e della Calme spa, i quali tra l'altro mi avevano più volte raccomandato di segnalare loro e denunciare eventuali richieste estorsive che avrei potuto ricevere presso il cantiere di Scilla; io pensavo e speravo di poter gestire autonomamente la questione, nel tentativo di portare avanti i lavori e salvaguardare l'integrità delle persone che lavoravano nel cantiere e dei mezzi ivi esistenti. E' stato questo il motivo per cui il 30 maggio u.s., presso la Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, ho continuato a negare di aver corrisposto alcuna somma di denaro."; Adr: "Dopo una breve contrattazione con il "Franco" - in quanto lui nel frattempo aveva abbassato la richiesta da 10.000,00 euro a 5.000,00 euro - riuscii a strappare l'accordo per un versamento mensile di euro 3.000,00, con la promessa di rivedere il predetto accordo nel 2012 per raggiungere la somma di euro 5.000,00. "Franco" allora mi disse che ogni mese avrei dovuto pagare la somma di euro 3.000,00, senza specificare dove avrei dovuto portare i soldi. Dopo aver raggiunto il predetto accordo il Calabrese ed il "Franco" mi riaccompagnarono in macchina presso il cantiere della Calme Beton srl. Durante il predetto incontro, ed anche nel prosieguo, ebbi l'impressione che il Calabrese tentasse di mediare tra le richieste del "Franco" e le mie esigenze; mi sono fatto l'idea - soprattutto dopo che ad aprile 2011 lo stesso Calabrese era stato assunto come palista dalla Calme Beton srl - che il Calabrese Carmelo ad un certo punto tentasse con il suo comportamento di salvaguardare il proprio posto di lavoro; tale

circostanza l'ho desunta anche dal fatto che il Calabrese, oltre a svolgere regolarmente le mansioni di palista, si prestava anche a svolgere all'occorrenza ulteriori mansioni quali quelle di meccanico"….Adr: "Ricordo che la prima tranche di 3.000,00 euro l'ho versata tra aprile e maggio 2011; nell'occasione - individuato il luogo in cui il "Franco" lavorava, in quanto nei giorni successivi al predetto incontro mi ero recato casualmente presso il bar La Genziana di Scilla per consumare un caffè e lì lo avevo visto - mi sono presentato presso il bar La Genziana e ho consegnato la predetta somma nelle mani del "Franco"; ricordo che, entrato nel bar, mi sono recato in bagno e lì è avvenuta la dazione della somma in contanti di euro 3.000,00."; Adr: "Ricordo di aver versato in tutto circa dieci rate di euro 3.000,00 ciascuna; oltre alla prima volta, ho consegnato personalmente nelle mani di "Franco" le varie rate mensili un altro paio di volte; nelle restanti occasioni ho consegnato la somma pattuita al Calabrese perché la portasse al "Franco"; una o due volte a consegnare i soldi al Calabrese Carmelo è stato mio fratello Francesco. Voglio precisare che in occasione di due scadenze mensili - di sicuro quella di aprile 2012 - non ho versato la somma pattuita con "Franco", in quanto non ero riuscito a procurarmi la necessaria provvista; ricordo, nonostante il mancato pagamento della citata rata di aprile 2012, di non aver ricevuto pressioni o sollecitazione da parte del Calabrese e/o del Franco; Adr: "Non ho mai rappresentato, per i motivi di cui sopra, ai titolari della Calme spa e della Calme Beton srl il fatto che versavo mensilmente la somma di euro 3.000,00 per la sicurezza del cantiere di Scilla; riuscivo a procurarmi con grande difficoltà la provvista necessaria a far fronte al pagamento mensile della predetta somma in contanti, ci riuscivo utilizzando il budget aziendale di cui disponevo - quale uomo di fiducia della proprietà - per le mie spese correnti (trasferte; vitto; alloggio etc)." Adr: "Sono certamente in grado di riconoscere Calabrese Carmelo e il "Franco" di cui ho parlato fino ad adesso".

Infine ROMANO Michele riconosceva senza ombra di dubbio, la persona chiamata "Franco" in NASONE Francesco, nato a Scilla il 29.01.1972 ed il dipendente CALABRESE Carmelo in CALABRESE Carmelo, nato a Torino il 27.03.1972. (*Adr: "Riconosco senza ombra di dubbio la persona che ho indicato con il nome di "Franco", quale quella raffigurata nella foto n. 05 del fascicolo fotografico che mi avete posto in visione". …. Adr: "Riconosco senza ombra di dubbio la persona che ho indicato con il nome di Calabrese Carmelo quale quella raffigurata nella foto n. 23 del fascicolo fotografico che mi avete posto in visione*").

Ancora il ROMANO aggiungeva: Adr: *"intorno a febbraio-marzo 2012 - non lo ricordo di preciso - il giorno dopo aver versato personalmente l'ennesima rata mensile a Calabrese Carmelo, mio fratello Francesco mi disse che "Franco", tramite il Calabrese, aveva richiesto un incontro con me; io ho capito subito di che cosa si trattava e pertanto, tornando da Catanzaro - dove nel frattempo mi ero recato presso la sede legale della Calme Beton srl - ho incrociato presso il cantiere di Scilla il Calabrese Carmelo che lì stava lavorando; nell'occasione ricordo di aver detto al Calabrese Carmelo - il quale mi disse subito che "Franco" voleva l'aumento che gli avevo "promesso" ad aprile 2011 - che la Calme Beton aveva grossi problemi sia per la questione - che, peraltro, come dipendente lui conosceva benissimo - del controllo operato dalla Capitaneria di Porto sul cantiere e la relativa sanzione pecuniaria inflitta a me stesso ed in solido alla Calme Beton srl; sia in ragione dei lavori per l'adeguamento del cantiere a seguito del predetto controllo della Capitaneria, in occasione dei quali l'attività lavorativa tra il mesi di dicembre 2011 ed il mese di gennaio 2012 era stata ferma per circa 15 giorni. Ricordo che Calabrese mi rispose di aver rappresentato al "Franco" tali circostanze, ma che lui voleva comunque parlare con me per ottenere l'aumento pattuito della tangente mensile. Adr: "Voglio aggiungere peraltro che mio fratello Francesco - il quale so che si recava a fare spesso colazione presso il bar La Genziana di Scilla - mi aveva riferito di aver avuto presso il bar una discussione con "Franco", nel corso della quale mio fratello aveva rappresentato al "Franco" le difficoltà del momento della Calme Beton. In particolare mio fratello - per come mi ha riferito - aveva rappresentato al Franco sia i problemi legati ai controlli della Capitaneria di Porto sul cantiere ed alle sanzioni pecuniarie inflitte; sia le questioni connesse ai lavori di adeguamento del cantiere che sopra ho riferito; in questo modo - come d'altronde avevo fatto io già con Calabrese Carmelo - mio fratello cercava di "scoraggiare" richieste di denaro più cospicue, alle quali non avrei potuto far fronte. Lo stesso "Franco" - per come mi ha detto mio fratello Francesco - gli aveva addirittura "suggerito" di risolvere i problemi economici della Calme Beton sovrafatturando il calcestruzzo prodotto, nella specie fatturando 8 mc e fornendo effettivamente 6 mc. Ci tengo a precisare che tale consiglio del Franco non era concretamente attuabile, oltre ad essere tale da dar luogo a responsabilità penali mie e di mio fratello; tanto è vero che mio fratello Francesco - per come lui stesso mi ha riferito - si era affrettato ad evidenziare a Franco che, in caso di sovrafatturazione, noi stessi (io e mio*

fratello) saremmo stati arrestati. Per convincerlo delle difficoltà economiche della Calme Beton mio fratello Francesco mi ha inoltre riferito di avere rappresentato al "Franco" il rischio di una chiusura definitiva dell'impianto di produzione di Scilla, come già avvenuto tra fine dicembre 2011 ed inizi di gennaio 2012 in occasione dei citati lavori di adeguamento, nonché l'ulteriore rischio del conseguente licenziamento degli operai." Adr: "Ricordo che il mio incontro con "Franco" non avvenne quando Calabrese Carmelo lo aveva richiesto a mio fratello, in quanto io dovetti allontanarmi da Scilla per problemi personali e legati ai lavori presso altri cantieri"; Adr: "il giorno 22 maggio 2012, in occasione di una mia discesa a Scilla per un concomitante audit della qualità da parte del Contraente generale SA-RC, ricordo di aver consegnato a Calabrese Carmelo la somma mensile di euro 3.000,00, affinchè costui la portasse a Franco; ricordo che dopo pochi minuti dalla consegna della citata somma - erano circa le 21.30 - mentre eravamo nel piazzale del cantiere (eravamo io, mio fratello Francesco, Calabrese Carmelo e Bova Giuseppe) si è avvicinato una pattuglia dei Carabinieri per un controllo di polizia; ricordo che i militari operanti chiesero a tutti i badge di cantiere"; Adr: "la mattina del 23 maggio 2012 Calabrese Carmelo mi riferì che Franco mi voleva incontrare, cosa che feci nel pomeriggio; ricordo che Calabrese mi accompagnò in macchina in un terreno nei pressi di Scilla e lì arrivò il Franco a bordo di un Fiat Fiorino bianco condotto da un uomo. Ricordo che l'uomo che accompagnava Franco era stempiato, biondino e sembrava con i capelli ricciolini. Il predetto uomo, dopo aver lasciato Franco, si è allontanato per poi venirlo a riprendere dopo che la nostra discussione era terminata, cioè dopo circa 10 minuti. Qualche giorno fa, quando ho avuto modo di leggere su internet gli articoli di stampa relativi all'operazione che era stata eseguita dalle Forze dell'ordine nel territorio di Scilla, ricordo di aver riconosciuto tra le fotografie delle persone fermate proprio la persona che aveva accompagnato Franco al suddetto incontro con me e Calabrese.". Adr: "Riconosco senza ombra di dubbio l'uomo alla guida del Fiat Fiorino che ha accompagnato Franco all'incontro sopra descritto quale quello raffigurato nella foto n. 24 del fascicolo fotografico che mi avete posto in visione"..... Adr: "In occasione del descritto incontro con Calabrese Carmelo e Franco ho ribadito al Franco tutte le problematiche che stava affrontando la Calme Beton srl, in quanto - sapendo bene che l'incontro era finalizzato a richiedermi l'aumento della somma che versavo mensilmente - voleva scongiurare tale eventualità; in effetti in occasione dell'incontro Franco mi disse che dovevamo corrispondere

la somma di euro 5.000,00 come avevo promesso l'anno precedente; ricordo che, quasi per sfottermi, dopo che io gli avevo rappresentato i problemi della Calme lo stesso uscì dalla tasca un fazzoletto bianco quasi a voler dire se mi volevo asciugare le lacrime. Ricordo che io ribadii l'impossibilità di venire incontro alle sue richieste di aumento e lui concluse la conversazione affermando che avrebbe potuto sopportare tale situazione soltanto per altri sei o sette mesi, ma che dopo avremmo dovuto raggiungere in ogni caso la cifra mensile di euro 5.000,00; ricordo che mi disse pure che era disponibile - dato che io avevo difficoltà a reperire una tale somma - a farmi avere delle fatture per giustificare i pagamenti in suo favore. Con riferimento a quest'ultima indicazione ricordo che risposi che la soluzione non era praticabile, posto tutta la nostra attività è soggetta ai controlli antimafia sui flussi finanziari".

Infine, il 4 giugno 2012, veniva escusso a sommarie informazioni anche ROMANO Francesco (All. 5 all'inf. verbale di s.i.t. del 4.6.2012), il quale sostanzialmente confermava quanto riferito dal fratello, soprattutto in riferimento all'incontro avvenuto con NASONE Francesco presso il bar "La Genziana" nel periodo tra febbraio e marzo 2012, quando il gestore dell'esercizio pubblico gli chiese quando avrebbe potuto incontrare il fratello in quanto le cose non andavano bene. (*Adr.: "Dal 1° febbraio 2011 sono stato assunto dalla Calme Beton srl ed ho inziato a lavorare alle dipendenze della predetta società presso il cantiere della Calme, sito in località Scirò di Scilla. L'attività della Calme Beton srl presso il cantiere di Scilla consisteva e consiste tutt'oggi nella produzione di calcestruzzo preconfezionato da destinare alla realizzazione delle opere di ammodernamento della SA-RC con riferimento al V e VI macrolotto" Adr: "All'inizio sono stato assunto dalla Calme Beton srl quale responsabile qualità dell'impianto di Scilla, in quanto il mio compito era per l'appunto quello di controllare gli standard di qualità del calcestruzzo che fornivamo". Adr: "Successivamente, essendosi dimesso il responsabile produzione dell'impianto, tale De Lorenzo Rocco, da maggio 2011 - se non ricordo male - ho iniziato a svolgere la mansioni di responsabile produzione proprio in sostituzione del De Lorenzo.". Adr: "Ho un fratello di nome Michele, il quale è un dipendente della Calme spa (società che controlla al 100% la Calme Beton srl) e svolge le mansioni di direttore tecnico, occupandosi in sostanza di coordinare e sovraintendere le attività nei vari cantieri gestiti dalla Calme in Italia, compreso ovviamente quello di Scilla. Mio fratello Michele si occupa della gestione delle problematiche relative ai*

vari cantieri, tanto è vero che per ogni questione - salve quelle di scarsissima rilevanza - io stesso lo contattavo per essere autorizzato ad adottare decisioni organizzative e/o di spesa. A tal proposito voglio precisare che mentre io - quale responsabile dell'impianto di Scilla - non ho praticamente alcuna autonomia di spesa (salvo la cassa mensile di 150-200 euro al massimo), mio fratello invece - che mi risulti - gode di una certa autonomia di spesa e di un budget mensile non irrilevante". Adr: "Mio fratello si recava presso il cantiere di Scilla mediamente una volta al mese e solitamente non si fermava per più di 1/2 giorni"; Adr: "Ricordo che un giorno - intorno a marzo/aprile 2011 - fui avvicinato da un palista che lavorava per la ditta Scarano, a cui proprio la Calme Beton srl è subentrata presso il cantiere di Scilla sito in località Scirò. Questo operaio - che di lì a poco è stato peraltro assunto dalla Calme Beton srl, essendo molto bravo sotto il profilo lavorativo - si chiama Calabrese Carmelo e ho avuto modo di lavorarci fino al momento del suo arresto avvenuto nel maggio di quest'anno. Dicevo che il Calabrese mi disse che voleva sapere quando sarebbe sceso a Scilla mio fratello in quanto "gli volevano parlare"; Adr: "A dire il vero la richiesta del Calabrese, ed in particolare il modo con cui me lo disse, mi sembrò un po' anomalo e ricordo di aver chiamato mio fratello dicendogli che lo cercavano e facendogli capire che forse c'erano problemi legati al territorio in cui la Calme stava svolgendo la propria attività"; Adr: "Ricordo che dopo qualche giorno mio fratello venne a Scilla e sono certo che si incontrò con il Calabrese; ricordo con precisione di averli visti uscire insieme dal cantiere ed allontanarsi per circa un'ora."; Adr: "Pur essendo mio fratello Michele contrario a condividere con me le problematiche di cui lo investivo, ricordo di avergli chiesto - una volta tornato in cantiere - quale era stato l'oggetto dell'incontro; Michele confermò quelli che erano i miei sospetti, dicendomi in sostanza che gli erano stati chiesti dei soldi da versare mensilmente a garanzia della tranquillità e sicurezza del cantiere. Ricordo che mio fratello non aggiunse altro e non si soffermò neppure sull'importo che doveva essere versato"; Adr: "Ricordo di aver visto più volte mio fratello Michele consegnare a Calabrese Carmelo - in occasione delle sue venute mensili a Scilla - un plico che sapevo contenere denaro; sono sicuro di questo perché su mia sollecitazione me lo ha confermato mio fratello, anche se non so dire quale importo contenesse"; Adr: "Sin dall'inizio della mia permanenza a Scilla ho frequentato - la mattina per colazione o nel pomeriggio per un caffè - il bar La Genziana che si trova nella piazza principale di Scilla. All'interno del bar spesse volte mi è capitato di incontrare il Calabrese

Carmelo, il quale era intento il più delle volte a parlare con colui che era il gestore e che tutti chiamavano con il nome Franco. Ricordo che in un'occasione - non sono sicuro del periodo - il tale Franco rivolgendosi a me mi chiese quando sarebbe venuto a Scilla mio fratello. Questa domanda mi fece accendere un campanello, in quanto anche il Calabrese - il quale si accompagnava spesso al Franco - mi aveva non a caso fatto più volte la stessa domanda; sapendo quale era stato l'oggetto dell'incontro scaturito dalla richiesta del Calabrese, mi feci la convinzione che il tale Franco fosse coinvolto - non so a che titolo - nella vicenda estorsiva ai danni della Calme Beton srl". Adr: "Tale mia convinzione è divenuta una certezza quando - se non ricordo male a febbraio-marzo 2012 - essendomi recato, come ero solito fare, presso il bar La Genziana il Franco mi disse in modo esplicito quando sarebbe venuto mio fratello a Scilla in quanto così non andava bene; ho inteso l'affermazione del Franco nel senso che doveva essere corrisposto un aumento mensile o comunque doveva essere effettuato il pagamento di rate mensili arretrate. Al che io, avendo capito di cosa si trattava, risposi che mio fratello era andato via da Scilla solo poche ore prima, prospettandogli per scoraggiarlo - lo ricordo bene - una serie di problematiche presenti sul cantiere; in particolare gli dissi, cosa peraltro vera, che avevamo subìto un controllo della Capitaneria di Porto con relativa sanzione pecuniaria e che vi erano stati numerosi altri problemi per l'adeguamento del cantiere con rischi di chiusura dell'impianto. Ricordo che il Franco mi "suggerì" una soluzione per reperire denaro, che a suo avviso era quella di riempire le betoniere con minore calcestruzzo rispetto a quello che poi fatturavamo; io gli risposi che questa cosa era assurda, tecnicamente impossibile ed inoltre che se l'avessimo fatta saremmo stati tutti arrestati, sia io che mio fratello"; Adr: "Ricordo che, dopo il colloquio con il Franco, telefonai subito a mio fratello raccontandogli il tutto; lui mi rispose di non preoccuparmi, che aveva capito e che se la sarebbe vista lui. Mio fratello ha infatti sempre cercato di tenermi lontano da questa vicenda raccontandomi solo - e sempre su mia sollecitazione - il minimo indispensabile. Ricordo peraltro che dopo la mia chiamata mio fratello non venne subito a Scilla e che anzi per suoi problemi familiari venne a distanza di un po' di tempo"; Adr: "Che io ricordi il Calabrese Carmelo - salvo il fatto di avermi alcune volte chiesto quando scendeva mio fratello - non mi ha mai fatto particolari richieste".....Adr: "Riconosco senza ombra di dubbio la persona che ho indicato con il nome di "Calabrese Carmelo", quale quella raffigurata nella foto n. 4 del fascicolo fotografico che mi avete posto in visione".... Adr:

"Riconosco senza ombra di dubbio la persona che ho indicato con il nome di "Franco", quale quella raffigurata nella foto n. 10 del fascicolo fotografico che mi avete posto in visione".

Ciò posto, e costituendo quanto fin qui descritto, l'antefatto storico-fattuale dell'odierna contestazione, qui di seguito si riportano le risultanze poste dal P.M. a corroborazione delle dichiarazioni delle persone offese:

"Appare del tutto evidente, che un sistema rodato e perfettamente "lubrificato" come quello delle tangenti dovute alla criminalità organizzata locale all'inizio di un lavoro sul territorio, in cui una ditta come la CALME BETON s.r.l. si adegua sin da subito alle richieste estorsive avanzate in un primo momento con metodi all'apparenza pacifici ma pur sempre intrinsecamente minatori, rende molto difficile l'individuazione dell'esistenza del reato da parte delle Forze dell'Ordine. Così è stato nella vicenda narrata nel presente capitolo, in cui la cosca "NASONE -GAIETTI" ha ricevuto per un intero anno delle notevoli somme mensili a titolo di tangente, da parte di una ditta impegnata nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC, la quale, a differenza della maggior parte di altre ditte operanti sul posto, non ha mai subito alcun danneggiamento o atto intimidatorio di alcun tipo. Il momento in cui i militari operanti hanno potuto acquisire la "notizia crimine" infatti, è stato quando quel meccanismo si è inceppato. E' proprio nel periodo in cui la cosca locale, nella persona di NASONE Francesco, ha iniziato a pretendere un maggior impegno economico alla ditta vittima, la quale si è trovata in difficoltà ad adeguarsi alle nuove richieste, che è stata intercettata la conversazione tra NASONE Francesco e CALABRESE Carmelo, di cui si è già parlato ad inizio capitolo. Intercettazione, che se da un lato è servita da sprone per le vittime, dall'altro riscontra totalmente le dichiarazioni delle stesse. Si ricorda infatti che la conversazione, che come detto è avvenuta in data 01.03.2012, quindi in data coincidente con il periodo in cui i fratelli ROMANO hanno riferito delle sollecitazioni da parte di NASONE Francesco per aumentare l'importo versato mensilmente da 3000,00 euro a 5000,00 euro ("fine febbraio - primi di marzo"), iniziava con il rammarico da parte di NASONE Francesco che i responsabili della CALME Beton s.r.l. gli avessero consegnato una somma insufficiente di denaro, giustificando l'impossibilità di dare di più a seguito dei problemi causati dai controlli della Capitaneria di Porto.

*NASONE F.:- **E' venuto...** (incomprensibile)... **verso le dodici e mezzo...** ----------*
CARMELO:- Uhm? ----------

NASONE F.:- Eh! ----------
CARMELO:- Quanto? ----------
*NASONE F.:- "**...solo questo mi ha dato...**" ha detto ...(incomprensibile)... "...e **mi ha detto che forse... ...tutti e due ci licenziamo..." che c'è... che vogliono fare... non lo so che cosa vogliono fare... ma io penso che li vogliono arrestare! Cose... della ditta... ispezioni... (incomprensibile)...** che gli hanno mandato a dire... che lui era per sopra ("pa munti", n.d.r.)... che è da 20 giorni che sale e scende e non è potuto nemmeno venire...*

(Conversazione n°804 del 01.03.2012 alle ore 19:04, registrata all'interno del bar "La Genziana" gestito da NASONE Francesco, R.I.T. n°319/12)

Omissis

L'intercettazione proseguiva con NASONE Francesco che spiegava a CALABRESE Carmelo la possibilità di caricare sulle cisterne 6 mc di calcestruzzo anziché 8 mc. Possibilità che però è stata respinta da parte dell'interlocutore di NASONE Francesco, in quanto ciò avrebbe potuto comportare delle responsabilità penali sul suo conto e sul conto del fratello, in considerazione anche dei continui controlli a cui erano sottoposti da parte della Capitaneria di Porto.

*NASONE F.:- "...che lui ha detto di fare... **quando fanno il carico di cemento... lo fanno due metri in meno della... di carico**. E lui gli ha detto: "Non è che sono due..." gli ha detto "...**che sono due metri in meno sulla betoniera... invece di caricarne otto, ne caricano sei...** che poi... **poi mi fanno arrestare... perchè noi siamo i responsabili... io e mio fratello**. **E allora ho rifiutato, che già ci fanno dei problemi qua che ci stanno controllando a tappeto**. L'altro ieri... dice... (incomprensibile**)... mila euro di multa... la Capitaneria di Porto che abbiamo scaricato acqua... (incomprensibile)... è a nome mio e se non la pagano loro, la devo pagare io**.---//*

(Conversazione n°804 del 01.03.2012 alle ore 19:04, registrata all'interno del bar "La Genziana" gestito da NASONE Francesco, R.I.T. n°319/12)

…Omissis…

La conversazione intercettata proseguiva con NASONE Francesco che raccontava a CALABRESE Carmelo di voler comunque parlare con il fratello della persona con cui aveva già parlato, in quanto a questi aveva già mandato la "imbasciata per non scendere sotto il 3%". Anche a tale richiesta, NASONE Francesco aveva avuta come risposta le difficoltà in cui si trovava la ditta, tanto da esserci la possibilità di licenziare tutti e lasciare il cantiere di Scilla. NASONE Francesco inoltre, riferisce a CALABRESE Carmelo un importo ("Un milione e ottocentomila euro"), che come vedremo acquisisce una notevole importanza.

NASONE F.:- *…Ora sono a Catanzaro..." ha detto "**Mio fratello ora è a Catanzaro... perchè voleva parlare con te..." perchè io gli avevo mandato un'ambasciata... per non scendere... per dire... dal 3%.** **...** (incomprensibile)... così... (incomprensibile)... "Ora mio fratello non c'è... ora manca un mese." Doveva scendere il 6... (incomprensibile)... ha detto "Ora... (incomprensibile)... ora non lo so se scende... vi vedete domani, perchè ora lui riparte un'altra volta, però...* ***io ordine di licenziamento ho... e poi chi sarà che deve venire... (incomprensibile)... puoi parlare." ha detto. "Va bene..." gli ho detto io "...io voglio parlare con... con tuo fratello!" gli ho detto io... (incomprensibile).....capisci, Melo? Se se ne vanno questi... non so con chi dobbiamo parlare più!...*** *(incomprensibile)...* ----------

CARMELO:- *Qua da SCARANO?*

NASONE F.:- *Attaccato al silos!* ***Un milione e ottocentomila euro...*** *(incomprensibile)...* ***Che dobbiamo fare con questo, Melo?***

CARMELO:- *A me?*

(Conversazione n°804 del 01.03.2012 alle ore 19:04, registrata all'interno del bar "La Genziana" gestito da NASONE Francesco, R.I.T. n°319/12)

….Omissis…

ROMANO Michele, durante l'interrogatorio, dà una esatta collocazione temporale di una dazione di denaro e di un incontro avvenuto con NASONE Francesco, CALABRESE Carmelo e BURZOMATO Arturo. In particolare riferisce che, nel tardo pomeriggio del 22.05.2012 ha consegnato 3.000,00 euro a CALABRESE Carmelo, il quale l'indomani mattina gli avrebbe comunicato che NASONE Francesco voleva incontrarlo. Incontro, avvenuto nel pomeriggio del 23.05.2012 ed al quale hanno partecipato ROMANO Michele, CALABRESE Carmelo, NASONE Francesco e BURZOMATO Arturo, quest'ultimo in qualità di autista di NASONE Francesco, durante il quale NASONE Francesco ha ribadito al ROMANO Michele di adeguare l'importo da 3.000,00 euro a 5.000,00 euro.

*Adr: "**il giorno 22 maggio 2012**, in occasione di una mia discesa a Scilla per un concomitante audit della qualità da parte del Contraente generale SA-RC,* ***ricordo di aver consegnato a Calabrese Carmelo la somma mensile di euro 3.000,00, affinchè costui la portasse a Franco; ricordo che dopo pochi minuti dalla consegna della citata somma - erano circa le 21.30*** *- mentre eravamo nel piazzale del cantiere (eravamo io, mio fratello Francesco, Calabrese Carmelo e Bova Giuseppe) si è avvicinato una pattuglia dei Carabinieri per un controllo di polizia; ricordo che i militari operanti chiesero a tutti i badge di cantiere";*

*Adr: "**la mattina del 23 maggio 2012 Calabrese Carmelo mi riferì che Franco mi voleva incontrare**, **cosa che feci nel pomeriggio; ricordo che Calabrese mi accompagnò in***

macchina in un terreno nei pressi di Scilla e lì arrivò il Franco a bordo di un Fiat Fiorino bianco condotto da un uomo. Ricordo che l'uomo che accompagnava Franco era stempiato, biondino e sembrava con i capelli ricciolini*. Il predetto uomo, dopo aver lasciato Franco, si è allontanato per poi venirlo a riprendere dopo che la nostra discussione era terminata, cioè dopo circa 10 minuti. Qualche giorno fa, quando ho avuto modo di leggere su internet gli articoli di stampa relativi all'operazione che era stata eseguita dalle Forze dell'ordine nel territorio di Scilla, ricordo di aver riconosciuto tra le fotografie delle persone fermate proprio la persona che aveva accompagnato Franco al suddetto incontro con me e Calabrese.".*

Si dà atto che l'Ufficio mostra all'indagato ROMANO Michele un fascicolo fotografico composto da 24 fotografie a colori (all. A al presente verbale), raffiguranti 24 soggetti di sesso maschile, il quale presenta all'ultima pagina un elenco di soggetti; tale elenco non viene posto in visione al predetto indagato.

*Adr: "**Riconosco senza ombra di dubbio l'uomo alla guida del Fiat Fiorino che ha accompagnato Franco all'incontro sopra descritto quale quello raffigurato nella foto n. 24 del fascicolo fotografico che mi avete posto in visione**".*

***L'Ufficio dà atto che la foto n. 24, come da elenco all'ultima pagina del suddetto fascicolo fotografico, corrisponde al seguente soggetto: "Burzomato Arturo, nato a Scilla il 24.05.1990**". L'Ufficio dà atto che l'indagato provvede a sottoscrivere la predetta foto.*

Adr: "In occasione del descritto incontro con Calabrese Carmelo e Franco ho ribadito al Franco tutte le problematiche che stava affrontando la Calme Beton srl, in quanto - sapendo bene che l'incontro era finalizzato a richiedermi l'aumento della somma che versavo mensilmente - voleva scongiurare tale eventualità; in effetti in occasione dell'incontro Franco mi disse che dovevamo corrispondere la somma di euro 5.000,00 come avevo promesso l'anno precedente; ricordo che, quasi per sfottermi, dopo che io gli avevo rappresentato i problemi della Calme lo stesso uscì dalla tasca un fazzoletto bianco quasi a voler dire se mi volevo asciugare le lacrime. Ricordo che io ribadii l'impossibilità di venire incontro alle sue richieste di aumento e lui concluse la conversazione affermando che avrebbe potuto sopportare tale situazione soltanto per altri sei o sette mesi, ma che dopo avremmo dovuto raggiungere in ogni caso la cifra mensile di euro 5.000,00; ricordo che mi disse pure che era disponibile - dato che io avevo difficoltà a reperire una tale somma - a farmi avere delle fatture per giustificare i pagamenti in suo favore. Con riferimento a quest'ultima indicazione ricordo che risposi che la soluzione non era praticabile, posto tutta la nostra attività è soggetta ai controlli antimafia sui flussi finanziari".

(Vedasi allegato n°4: Interrogatorio reso da ROMANO Michele in data 04.06.2012)

Al fine di verificare che quanto dichiarato dall'ingegnere trovasse riscontro nell'attività tecnica in corso in quel periodo, sono state riesaminate le intercettazioni telefoniche delle utenze in uso a NASONE Francesco (autorizzate con decreto n°2136/11 R.I.T. DDA), a CALABRESE Carmelo (autorizzate con decreto n°736/12 R.I.T. DDA), a BURZOMATO Arturo (autorizzate con decreto n°2352/11 R.I.T. DDA) e l'intercettazione ambientale all'interno del bar "La Genziana" (autorizzata con decreto n°319/12 R.I.T. DDA).

Sono state individuate alcune conversazioni che certificano un primo incontro tra NASONE Francesco e CALABRESE Carmelo, ed un successivo incontro, tra NASONE Francesco, CALABRESE Carmelo e BURZOMATO Arturo. In particolare, la mattina del 23.05.2012, alle ore 07:01, CALABRESE Carmelo entra nel bar "La Genziana" e parla con NASONE Francesco. L'oggetto della loro conversazione è quasi totalmente incomprensibile in quanto i due soggetti conversano a bassa voce e pertanto vengono coperti dal rumore dei macchinari presenti nel laboratorio dell'esercizio pubblico.

Si omette di trascrivere la conversazione dall'inizio fino alle ore 07:01:37 e dalle ore 07:02:05 alla fine in quanto non di interesse operativo o del tutto incomprensibile.---//
…Omissis…
NASONE F.:- Oh, Melo! Che dici?---//
CALABRESE C.:- Franco! Che si dice?---//
NASONE F.:- …(incomprensibile)…---//
CALABRESE C.:- Vi è preso il caldo là dentro?----//
NASONE F.:- Fa freddo, mannaia la miseria! Che hai fatto là? Niente!... (abbassa il tono di voce, n.d.r.)---//
CALABRESE C.:- No, eh… ora… oggi questo… (incomprensibile)… è salito… (incomprensibile)… rientrato!... (incomprensibile)…---//
NASONE F.:- Ma viene?---//
CALABRESE C.:- E' sceso per questo!---//
Il resto della conversazione è totalmente incomprensibile in quanto gli interlocutori abbassano il volume della voce e vengono coperti dai rumori dei macchinari presenti sul posto, n.d.r..---//

(Conversazione n°9263 del 23.05.2012 alle ore 06:51, registrata all'interno del bar "La Genziana" gestito da NASONE Francesco, R.I.T. n°319/12)

Alle ore 15:08 del 23.05.2012, NASONE Francesco chiama BURZOMATO Arturo per chiedergli di raggiungerlo un attimo a casa.

BURZOMATO A.:- Pronto?---//
NASONE F.:- Sì?---//
BURZOMATO A.:- Sì, salve, buongiorno!---//
NASONE F.:- Che si dice? Hai finito?---//

BURZOMATO A.:- No, sì… stiamo mettendo le cose a posto!---//
NASONE F.:- Ah?---//
BURZOMATO A.:- Stiamo mettendo le cose a posto!---//
NASONE F.:- Eh… puoi salire un minuto a casa mia poi?---//
BURZOMATO A.:- Appena finiamo o subito?---//
NASONE F.:- Appena finite!---//
BURZOMATO A.:- Noi dieci minuti e finiamo, il tempo di ritirare i carrelli, lavare a terra e finiamo.---//
NASONE F.:- O.K.!---//
BURZOMATO A.:- Va bene! Ciao!---//
NASONE F.:- Ciao!---//

(Conversazione del 23.05.2012 alle ore 15:08 registrata al progressivo n°5631 dell'utenza n°3925101077 in uso a NASONE Francesco, intercettata con decreto n°2136/11 R.I.T., ed al progressivo n°4300 dell'utenza n°3477365535 in uso a BURZOMATO Arturo intercettata con decreto n°2352/11 R.I.T.)

Alle successive ore 15:57 NASONE Francesco chiede a BURZOMATO Arturo dove si trovi e questi gli dice di uscire fuori.

BURZOMATO A.:- Oh?---//
NASONE F.:- Ma dove cazzo sei?---//
BURZOMATO A.:- Esci fuori!---//

(Conversazione del 23.05.2012 alle ore 15:57 registrata al progressivo n°5635 dell'utenza n°3925101077 in uso a NASONE Francesco, intercettata con decreto n°2136/11 R.I.T., ed al progressivo n°4303 dell'utenza n°3477365535 in uso a BURZOMATO Arturo intercettata con decreto n°2352/11 R.I.T.)

Un minuto dopo, CALABRESE Carmelo chiama NASONE Francesco, il quale gli dice che sta arrivando.

NASONE F.:- Oh, Melo?---//
CALABRESE C.:- Come siamo?---//
NASONE F.:- No, sto venendo!---//
CALABRESE C.:- Eh, ciao!---//

(Conversazione del 23.05.2012 alle ore 15:58 registrata al progressivo n°5636 dell'utenza n°3925101077 in uso a NASONE Francesco, intercettata con decreto n°2136/11 R.I.T., ed al progressivo n°943 dell'utenza n°3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo intercettata con decreto n°736/12 R.I.T.)

Sicuramente dello stesso tenore, e cioè legato alle pressioni per l'adeguamento della richiesta estorsiva, è l'incontro avvenuto esattamente un mese prima tra CALABRESE Carmelo, PUNTORIERI Pietro e ROMANO Francesco. Tuttavia ROMANO Francesco non fa cenno a questo incontro in sede di escussione testimoniale. In data 23 Aprile 2012 infatti, NASONE

Francesco chiama CALABRESE Carmelo per invitarlo presso il bar La Genziana a consumare un aperitivo.

CALABRESE C.:-	*Che si dice?---//*
NASONE F.:-	*Come andiamo?---//*
CALABRESE C.:-	*Bene!---//*
NASONE F.:-	*…(ride, n.d.r.)… Al lavoro sei ancora?---//*
CALABRESE C.:-	*No, ero qua da Gianfranco, sto prendendo un po' di frutta!---//*
NASONE F.:-	*Ah!---//*
CALABRESE C.:-	*Uhm!---//*
NASONE F.:-	*Che fai? Un aperitivo lo volevi?---//*
CALABRESE C.:-	*Sì, ora vengo a prendermelo!---//*
NASONE F.:-	*O.K.! Ciao!---//*
CALABRESE C.:-	*Ciao!---//*

(Conversazione del 23.04.2012 alle ore 19:53 registrata al progressivo n°4944 dell'utenza n°3925101077 in uso a NASONE Francesco, intercettata con decreto n°2136/11 R.I.T., ed al progressivo n°256 dell'utenza n°3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo intercettata con decreto n°736/12 R.I.T.)

Alle successive ore 20:11 ROMANO Francesco[2] *richiama CALABRESE Carmelo in quanto quest'ultimo pochi secondi prima gli aveva fatto degli squilli. CALABRESE Carmelo gli dice di avere bisogno urgente di incontrarlo.*

CALABRESE C.:-	*Francesco?---//*
ROMANO F.:-	*Oh, Melo, dimmi?---//*
CALABRESE C.:-	*Sei arrivato già a Santa Trada?---//*
ROMANO F.:-	*Sì!---//*
CALABRESE C.:-	*Eh, avevo bisogno di te cinque minuti! ---//*
ROMANO F.:-	*Eh… mi devo girare? E' urgente?---//*
CALABRESE C.:-	*Se non sei… se non sei arrivato sì per favore! Che poi me ne vado, se no devo aspettare quando arrivi tu!---//*
ROMANO F.:-	*No, sono arrivato! Sono davanti alla mensa! E adesso mi giro, va!---//*
CALABRESE C.:-	*Uhm! Va bene!---//*
ROMANO F.:-	*Se vuoi che mi giro, mi giro!---//*
CALABRESE C.:-	*Fammi questa cortesia per favore, Francesco!---//*
ROMANO F.:-	*Eh! Ciao! Ciao!---//*

(Conversazione del 23.04.2012 alle ore 20:11 registrata al progressivo n°258 dell'utenza n°3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo intercettata con decreto n°736/12 R.I.T.)

Dopo un paio di minuti, CALABRESE Carmelo prova a chiamare nuovamente, senza riuscirci, ROMANO Francesco. Nella vana attesa della risposta, il chiamante conversa con PUNTORIERI Pietro, il quale evidentemente si trova accanto a lui.

[2] Con l'utenza n°3453835540 intestata alla ditta CALME BETON S.R.L.

CALABRESE C.:- …(in attesa della risposta del chiamato, rivolto a chi gli sta accanto, n.d.r.)… Ah, Pietruzzo! Vedi che ho un'amica là! ---//
PUNTORIERI P.:- Eh? Amica di Arturo è quella!... (ride, n.d.r.)…---//
CALABRESE C.:- L'ha fermata? O che ha fatto? ---//
PUNTORIERI P.:- Qua è, fermo, qua sotto!... (incomprensibile)…---//
Risponde la segreteria telefonica Vodafone.---//

(Conversazione del 23.04.2012 alle ore 20:13 registrata al progressivo n°259 dell'utenza n°3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo intercettata con decreto n°736/12 R.I.T.)

Subito dopo ROMANO Francesco richiama CALABRESE Carmelo, il quale gli dice che gli sta andando incontro con un furgone bianco.

CALABRESE C.:- Francesco?---//
ROMANO F.:- Oh?---//
CALABRESE C.:- Vedi che ti sto venendo incontro. Appena ti lampeggio con un furgone ti fermi, bianco!---//
ROMANO F.:- Ah!---//
CALABRESE C.:- Eh, Così ti risparmi un po' di strada! Grazie, ciao.---//
ROMANO F.:- No, ma io già… già sto tornando. Sono già dove c'è… (incomprensibile)… Scilla!---//
CALABRESE C.:- Va bene! E ora appena ti incontro ti fermi, dai! Sono partito già, ciao.---//

(Conversazione del 23.04.2012 alle ore 20:14 registrata al progressivo n°260 dell'utenza n°3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo intercettata con decreto n°736/12 R.I.T.)"

Il P.M. dunque prosegue, illustrando il materiale indiziario posto a fondamento dell'ipotesi accusatoria della tentata estorsione successivamente all'ultima dazione di denaro avvenuta in data 22 maggio 2012, evidenziando in particolar modo le dichiarazioni rese in data 26 giugno 2012 da Giuseppe SPEZIALI, amministratore unico della CALME s.p.a. - società, come detto, che detiene il totale controllo della CALME BETON s.r.l. - in ordine a quanto appreso (*de relato* dall'ing. Michele ROMANO) dal dipendente Antonino DI BELLA, il quale aveva raccontato che il precedente fine settimana, mentre si trovava a Scilla, era stato avvicinato da alcune persone che, senza mezzi termini, gli avevano intimato di riferire all'ing. Michele ROMANO - con una soverchiante tracotanza che solo la *'ndrangheta* può agire a pochi giorni dall'esecuzione di una misura custodiale che aveva scardinato un sistema sino ad allora perfettamente funzionante - che lì "*nulla era cambiato rispetto a prima*". In quella occasione, lo SPEZIALI aveva riferito di aver appreso che ROMANO Michele aveva risposto al DI BELLA che, pur avendo recepito il messaggio, non avesse alcuna intenzione di pagare. SPEZIALI aveva quindi aggiunto che il proprio dipendente, DI BELLA, sempre per come appreso dall'ingegner ROMANO, aveva riconosciuto una delle persone che lo avevano

avvicinato come cugino di uno degli arrestati a fine Maggio nel corso dell'operazione "Alba di Scilla", e come gestore o proprietario di un lido in quel comune. (così il dichiarante: *Adr.: "Questa mattina mi sono presentato dinanzi a voi per denunciare un episodio di cui sono venuto a conoscenza nella tarda mattinata di domenica scorsa, cioè il 24 giugno 2012". Adr.: "Nella tarda mattinata del 24 giugno u.s. ho ricevuto sul mio telefonino un sms da parte dell'Ing. Michele Romano, il quale - come ho già riferito in precedenza - è il direttore tecnico della Calme Beton srl ed ha un contratto di collaborazione esterna con la predetta società, svolgendo tra l'altro le funzioni di direttore tecnico presso il cantiere di Scilla. Con il predetto sms l'ing. Romano mi riferiva che c'erano dei problemi riguardanti proprio il cantiere di Scilla. A quel punto l'ho immediatamente chiamato e l'ing. Romano mi ha riferito di essere stato contattato da un dipendente della Calme Beton spa - nella specie tale Antonino Di Bella - il quale a sua volta lo aveva avvisato della seguente circostanza; in particolare - per come riferitomi dall'Ing. Romano - il Di Bella lo aveva contattato per comunicargli che, tra sabato e domenica scorsi, mentre si trovava a Scilla era stato avvicinato da una o più persone. Le predette persone gli avrebbero detto di riferire proprio all'Ing. Romano che "nulla era cambiato rispetto a prima" Adr.: "L'ing. Romano ha aggiunto - nel corso della conversazione telefonica avuta con me - che il Di Bella gli aveva inoltre detto di aver riconosciuto la/le persona/e che lo avevano avvicinato come i cugini di uno dei Nasone che era stato arrestato nel corso dell'operazione dei Carabinieri avvenuta recentemente a Scilla e che costui/costoro erano proprietari o comunque gestivano un lido a Scilla". Adr.: "L'ing. Romano mi ha riferito di aver immediatamente risposto al Di Bella che era cambiato tutto e, avendo capito chiaramente il significato del messaggio che gli era stato inviato tramite il Di Bella, che lui non aveva alcuna intenzione di pagare. L'ing. Romano mi ha peraltro riferito di aver rappresentato al Di Bella che se di tale circostanza fosse venuta a conoscenza la proprietà della Calme Beton spa, quest'ultima avrebbe provveduto immediatamente a denunciare l'episodio, come infatti sto facendo io oggi". Adr.: "Sono in grado di fornire le generalità precise del mio dipendente Antonino Di Bella, il quale è nato a Torino il 08.02.1987 e risulta residente a Dinami (VV). Vorrei precisare che il Di Bella da aprile 2011 svolge per conto della Calme Beton spa le mansioni di impiantista presso il cantiere di Scilla ed in particolare è il responsabile della preparazione delle miscele per la realizzazione del calcestruzzo"* - cfr. all. 6 all'inf. verbale di s.i.t. del 26.6.2012).

In pari data, si procedeva altresì ad escutere DI BELLA Antonino, il quale - dopo aver premesso di aver lavorato dal 2008 al 2011 per il Gruppo SCARANO s.r.l. e dal 2011, al momento dell'acquisizione della suddetta ditta da parte della CALME BETON s.r.l., di essere stato assunto da quest'ultima - aveva dichiarato di aver lavorato presso i cantieri di Scilla, per conto della Calme Beton s.r.l., da febbraio 2011 a giugno 2011, presso i cantieri di Perugia ed Ancona da luglio 2011 a maggio 2012 e di essere tornato sul cantiere di Scilla a giugno 2012, per sostituire il collega ROMANO Francesco (*"Ho lavorato presso il cantiere di Scilla, per conto della Calme Beton srl, da febbraio fino a giugno 2011; da luglio 2011 e fino a maggio 2012 sono stato spostato dapprima presso il cantiere della Calme Beton di Ancona e successivamente presso il cantiere di Pianello vicino Perugia. Dal giugno 2012 sono ritornato a lavorare presso l'impianto di calcestruzzo della Calme Beton srl sito in località Scirò di Scilla, sostituendo il mio collega Romano Francesco che è stato trasferito a Pianello*"); di essersi *more solito* recato, sabato 23 giugno 2012, presso un bar - tabaccheria ubicato nei pressi dello svincolo autostradale di Scilla (di fronte ad un gommista e vicino ad un *internet café*) per acquistare delle sigarette e sorbire un caffè (*Adr: "Sabato scorso, cioè il 23 giugno 2012, intorno alle 15,00 mi sono recato - come sono solito fare già dai tempi in cui lavoravo per il Gruppo Scarano - presso un bar-tabaccheria che si trova a Scilla nei pressi dello svincolo autostradale. Ricordo che quasi di fronte questo bar c'è un gommista e poco prima - lungo la strada - c'è anche un negozio di fiori. Ricordo che a circa 50 mt da questo bar c'è anche un internet café con l'insegna esterna Planet win 365.*); di aver parlato, in quella occasione con il titolare del bar, di nome Rocco, il quale gli aveva chiesto quando sarebbe giunto a Scilla il suo capo (del DI BELLA); alla domanda sul motivo di tale richiesta, tale Rocco gli aveva risposto che "a Scilla le cose non sono cambiate" (*...Ricordo che, dopo aver chiesto al titolare del bar - che so chiamarsi Rocco - le sigarette ed un caffè, quest'ultimo, con il quale mi è capitato più volte di scambiare qualche battuta, mi ha chiesto quando sarebbe venuto a Scilla il mio capo. A quel punto ricordo di aver chiesto al tale Rocco il perché e lui mi ha subito risposto che a Scilla le cose non sono cambiate*); che su esplicita richiesta, l'interlocutore aveva spiegato le sue parole, dicendo: "*ora ce ne sono tredici in carcere*" e così lasciandogli intendere che la sua fosse una richiesta di denaro; che si era dichiarato disposto a riferire il messaggio al suo responsabile, come aveva effettivamente fatto telefonicamente all'ingegner ROMANO Michele la mattina successiva, domenica 24 giugno; che era a

conoscenza che il Rocco con cui aveva parlato è cugino di SCARANO Domenico, figlio del suo ex datore di lavoro presso il Gruppo Scarano s.r.l.. (*Adr: "quando mi è capitato di scambiare qualche battuta con il predetto Rocco, di cui non conosco il cognome, ricordo che lui mi disse di essere il cugino di Domenico Scarano, figlio del mio ex datore di lavoro… "Mi pare di ricordare che anche un mio collega del periodo in cui lavoravo per il Gruppo Scarano srl, tale Rocco De Lorenzo, un giorno mi disse che il Rocco del bar di cui ho parlato prima era suo cugino…sono sicuro della circostanza che il Rocco di cui ho parlato è perfettamente a conoscenza del fatto che sono un dipendente della Calme Beton; ciò è tanto vero che alcuni giorni fa mi ha chiesto come mai la pala fosse caduta in acqua all'interno di una vasca. Dico questo perché effettivamente nei giorni scorsi una pala di proprietà della società per cui lavoro - per un errore di manovra del palista, tale Azzarito Tonino - è caduta all'interno di una vasca per la raccolta dell'acqua all'interno del cantiere di Scilla di contrada Scirò*"). Aggiungeva il DI BELLA di essersi recato presso il bar anche lunedì 25 giugno ed in quella occasione il titolare gli aveva chiesto di effettuare dei lavori presso un lido da lui preso in gestione pochi giorni prima, con la pala della ditta per cui lavorava, ma lui aveva risposto di non poterlo fare (*"Dopo sabato pomeriggio mi sono recato presso il bar gestito dal tale Rocco sono un'altra volta per comprare dei gelati e nella specie lunedì scorso; in questo caso - a differenza di sabato - sono andato al bar con un mio collega di lavoro, tale Luciano Gallo, anche lui impiantista. Nella predetta occasione Rocco non mi chiese nulla sul mio responsabile e mi chiese invece se potevo scendere con la pala in uso alla ditta per cui lavoro per fare dei lavori presso un lido - presumo a Scilla - che lui stesso mi ha detto di aver preso in gestione da 3-4 giorni. Io risposi che non era possibile in quanto non potevo scendere a Scilla con la pala gommata, dovendo necessariamente percorrere l'autostrada. Ricordo che lo stesso Rocco, quando mi chiese della pala, mi disse di averla chiesta in prestito anche al cugino Domenico Scarano e che quest'ultimo non gliela aveva data mettendosi a ridere"*). Chiesto di descrivere il suo interlocutore, aveva infine riferito che il Rocco titolare del bar è una persona di circa 35 anni, con capelli corti, occhiali ed altezza di circa 170 cm. ("*Rocco del bar di cui ho parlato è una persona di circa 35 anni, porta i capelli corti e gli occhiali. E' alto circa 170 cm o poco meno. Ovviamente sono in grado di riconoscere il Rocco di cui ho parlato fino ad adesso"*).

A ciò si aggiunga che il 28 giugno 2012 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio di Calabria, veniva escusso nuovamente a sommarie informazioni il DI BELLA Antonino, il quale dichiarava che quella mattina, intorno alle ore 08:30, giunto sul cantiere ubicato in località Scirò di Scilla, era stato informato dal collega GALLO Luciano[3] che poco prima lo stesso veniva avvicinato da tale Angelo, cugino di NASONE Francesco proprietario del bar "La Genziana" di Scilla, dicendo di voler parlare con il DI BELLA. Data la momentanea assenza del DI BELLA, il soggetto di nome Angelo aveva suggerito al GALLO di raggiungerlo presso il suo ristorante a mangiare qualcosa insieme al DI BELLA per discutere di alcune cose, riferendo le testuali parole: "*...perché adesso ci sono questi 13 in carcere che vanno aiutati!"* (così nella dichiarazione: "*Questa mattina sono arrivato alle ore 08.30 presso il cantiere di Scilla in località Scirò. Una volta giunto, il mio collega GALLO Luciano mi ha detto che poco prima era arrivato tale Angelo, che mi ha riferito essere il cugino di NASONE Franco proprietario del bar "la Genziana" di Scilla, che aveva chiesto di me. Il mio collega gli aveva riferito che non ero ancora arrivato ed Angelo gli aveva detto che aveva necessità di parlare con me. In seguito, Angelo riferiva al mio collega che sia io che GALLO avremmo potuto recarci presso il suo ristorante per mangiare qualcosa e discutere di alcune vicende, riferendo testualmente: "perché adesso ci sono questi 13 in carcere che vanno aiutati", facendo evidente riferimento ad una richiesta di denaro. Al momento dell'arrivo di questo Angelo, presso il cantiere non c'era nessuno, tranne il mio collega GALLO. Non so come sia arrivato questo Angelo presso il cantiere, perché non l'ho chiesto a GALLO. A GALLO ho riferito che avrei informato il nostro datore di lavoro e mi ha detto che non aveva alcuna intenzione di recarsi presso il ristorante di questo Angelo."*).

DI BELLA Antonino aveva riferito inoltre di aver capito chi fosse la persona che aveva avvicinato il suo collega, trattandosi di un soggetto conosciuto ad entrambi poiché solito passare nei pressi del cantiere per recarsi su un fondo agricolo in suo possesso. Pertanto DI BELLA forniva una descrizione fisica del soggetto e dichiarava di essere in grado di riconoscerlo su eventuale individuazione fotografica ("*ADR:Secondo le indicazioni fornitemi da GALLO, ritengo di aver capito chi possa essere questo Angelo, perché l'ho visto in qualche circostanza passare nei pressi del cantiere, in quanto possiede un fondo agricolo vicino al*

[3] **GALLO Luciano,** nato a Paola (CS) in data 05.07.1984

cantiere che è coltivato a vigneto. Angelo ha un'età di oltre 40 anni ed è alto 175 cm. circa. Preciso, comunque, di essere in grado di riconoscerlo in foto)**.**

Il P.M. così prosegue: "*Al fine di confermare quanto dichiarato da DI BELLA Antonino ... in data 07.03.2013, (si) escuteva a sommarie informazioni GALLO Luciano, il quale dichiarava che una mattina di un giorno della fine di giugno 2012, mentre si trovava da solo all'impianto della Calme Beton, giunse una persona da lui conosciuta come CARINA Angelo, ex dipendente della ditta GAROFALO, il quale gli disse che voleva parlare con il responsabile dell'impianto ("Ricordo che un giorno di un po' di tempo fa, credo fosse la fine di giugno dell'anno scorso, di mattina presto, mentre mi trovavo da solo all'impianto in quanto avevo da poco iniziato il mio turno, si presentò una persona di nome CARINA Angelo, che io avevo conosciuto circa quattro mesi prima perché lavorava per conto della ditta GAROFALO e pertanto veniva spesso sull'impianto per motivi di lavoro. Tale CARINA, mi disse che voleva parlare con il mio responsabile dell'impianto - Vedasi allegato n°9: Verbale di sommarie informazioni rese da GALLO Luciano in data 07.03.2013); che CARINA Angelo, avendo constatata la momentanea assenza del responsabile, gli chiese di riferire allo stesso la necessità di dovergli parlare e pertanto di riferirgli che si sarebbero potuti incontrare presso il chiosco del CARINA ("...Io gli risposi che doveva ancora arrivare. Angelo allora, dopo essersi informato su chi fosse al momento il responsabile dell'impianto, mi manifestò la necessità di doverlo incontrare. Mi disse pertanto di riferire questa "imbasciata" e che l'incontro sarebbe potuto avvenire presso il suo chiosco…. - cfr. allegato n°9: Verbale di sommarie informazioni rese da GALLO Luciano in data 07.03.2013); che CARINA Angelo riferì anche, che durante tale incontro, avrebbero dovuto trattare diversi argomenti, tra i quali il sostentamento di 13 persone che in quel momento si trovavano in carcere.("...Angelo aggiunse che l'incontro doveva essere finalizzato a discutere di alcune vicende ed in particolare di sul fatto che bisognava aiutare 13 persone in carcere…. allegato n°9: Verbale di sommarie informazioni rese da GALLO Luciano in data 07.03.2013); che GALLO Luciano capì che il CARINA Angelo aveva intenzione di avanzare una richiesta di denaro e sapendo dei legami del CARINA con gli ambienti criminali, nonché del fatto che è cugino di NASONE Francesco, che circa un mese prima era stato arrestato unitamente al collega CALABRESE Carmelo, si limitò ad impegnarsi a riferire la "imbasciata" a DI BELLA Antonino, responsabile dell'impianto ("Io ho subito capito che si trattava di una richiesta di denaro, ma*

non essendo un mio problema, mi impegnai con CARINA solo a riportare quanto da lui detto. In quel momento, non ho fatto altre domande al CARINA, anche perché, lo conosco essere un soggetto legato ad ambienti criminali. Questo è noto a molti operai che lavorano sui cantieri. Inoltre, io personalmente lo conoscevo come il cugino di NASONE Franco, gestore del bar nella piazza di Scilla, che poco tempo prima era stato arrestato dai carabinieri nell'operazione in cui erano state arrestate diverse persone, tra le quali il mio collega CALABRESE Carmelo….) all'arrivo del DI BELLA all'impianto, gli riferì la "imbasciata" e DI BELLA, capendo che il fine dell'incontro chiesto da CARINA Angelo era una richiesta estorsiva, disse di non avere alcuna intenzione di andare a trovarlo ("Circa mezzora dopo, quando è arrivato all'impianto il geometra DI BELLA Antonino, che allora era il responsabile dell'impianto, gli riferisco quanto mi aveva detto CARINA. Ricordo che DI BELLA, quando gli riferii il messaggio, recependo la richiesta estorsiva, sorrise e mi manifestò la sua intenzione di non voler andare ad alcun incontro….); Né lui né DI BELLA Antonino, per quanto a sua conoscenza, si sono successivamente recati presso il chiosco di CARINA Angelo per incontrarlo ("Posso dire che non siamo mai andati insieme al chiosco di CARINA, né tantomeno io sono a conoscenza del fatto che lui sia andato o meno.---//.CARINA Angelo, in un paio di occasioni, durante degli incontri casuali, chiedeva a GALLO Luciano il motivo per cui né lui né DI BELLA Antonino si erano ancora recati ad incontrarlo presso il chiosco. A tali sollecitazioni GALLO Luciano adduceva sempre la mancanza di opportunità a causa dell'eccessivo impegno lavorativo ("Circa due o tre giorni dopo, CARINA passò nuovamente dall'impianto, dato che era solito passare da lì poiché aveva un terreno nelle vicinanze, e mi chiese se avevo riferito il messaggio a DI BELLA. Io riposi che lo avevo fatto e lui chiese come mai allora non eravamo ancora andati a trovarlo. Io mi giustificai dicendo che per motivi di lavoro non ne avevamo avuta la possibilità A.D.R.: Dopo un po' di tempo, non ricordo quando, mi incontrò in piazza a Scilla, davanti al comune. Anche in quell'occasione mi ha chiesto quando saremmo andati a mangiare qualcosa nel suo chiosco. Io presi ancora tempo dicendo che saremmo passati appena possibile.---// A.D.R.: Come detto, per tutta l'estate, io e DI BELLA non ci siamo mai recati al chiosco di CARINA. Infatti, ad estate finita, l'ho incontrato nuovamente, non ricordo dove, e CARINA mi sottolineò il fatto che non ci fossimo mai andati.---//).Tutte le volte che aveva interloquito con CARINA Angelo, quest'ultimo era da solo. (A.D.R.: Tutte le volte che CARINA Angelo ha parlato con me l'ho

visto sempre da solo. Quando è venuto all'impianto, la prima volta, non ho visto come e con chi è arrivato, ma quando ha parlato con me era sicuramente da solo.---// A.D.R.: Non mi è mai capitato di vederlo a Scilla con altre persone che conosco.---//."

In ordine all'identificazione di DELORENZO Rocco, queste le argomentazioni del P.M:

"*Il bar descritto da DI BELLA Antonino, è senza ombra di dubbio il bar tabacchi soprannominato "Matteotti" ed ubicato in via Matteotti n°43 del comune di Scilla. L'individuazione univoca dell'esercizio pubblico è possibile grazie alle indicazioni fornite dal DI BELLA. Come si evince dalle seguenti riproduzioni fotografiche infatti, la via Matteotti è ubicata proprio di fronte allo svincolo autostradale di Scilla.*

Foto estrapolata dal programma Street View di Google, con punto di vista posto sullo svincolo autostradale di Scilla e raffigurante la via Matteotti.

Dalla sopra riportata riproduzione fotografica è possibile individuare la posizione del bar – tabaccheria (indicato con la freccia rossa) rispetto all'officina di riparazione e vendita pneumatici (indicata con la freccia gialla) ed al negozio di fiori (indicato con la freccia verde). Con la freccia di colore azzurro è indicata invece una pizzeria che attualmente è stata sostituita da un internet cafè. Si riportano di seguito altre riproduzioni fotografiche relative agli esercizi pubblici sopra menzionati.

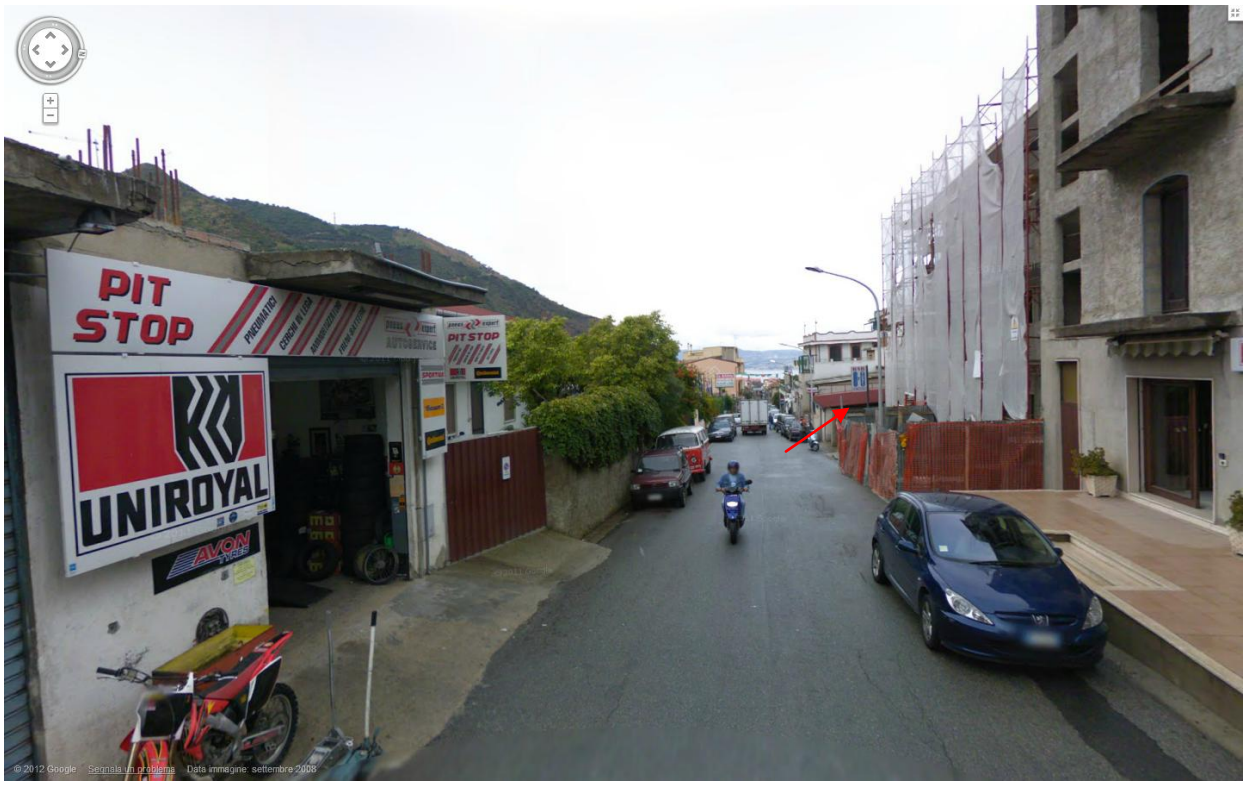

Foto raffigurante l'officina di riparazione e vendita pneumatici ed in lontananza l'insegna del bar tabaccheria "Matteotti" (indicata con la freccia rossa).

Foto raffigurante l'insegna del bar – tabaccheria denominato "Matteotti" (indicato con la freccia rossa) e l'insegna del negozio di fiori (indicato con la freccia verde).

Particolare del negozio di fiori ubicato in via Matteotti del comune di Scilla.

Titolare del suddetto bar–tabaccheria è tale DELORENZO Rocco[4]*, così come si evince dall'allegata visura camerale relativa all'omonima impresa individuale, confermando quindi quanto dichiarato dal DI BELLA, ovvero di aver parlato con il titolare del bar di nome Rocco.* ***(Vedasi allegato n°10: Visura camerale dell'impresa individuale DELORENZO Rocco).***

Ad ulteriore conferma della corretta identificazione di colui che aveva avanzato la richiesta estorsiva al DI BELLA Antonino, si riportano i seguenti elementi:

- *La madre di DELORENZO Rocco, GAIETTI Maria*[5]*, è cugina di primo grado di NASONE Virgilio Giuseppe, in quanto quest'ultimo è figlio di GAIETTI Grazia*[6]*, a sua volta sorella di GAIETTI Vincenzo*[7]*, padre della predetta GAIETTI Maria e pertanto nonno paterno di DELORENZO Rocco. Tale parentela coincide con quanto affermato da SPEZIALI Giuseppe, cioè che la persona che aveva avanzato la richiesta estorsiva al proprio dipendente DI BELLA Antonino, era stata riconosciuta da quest'ultimo come "il cugino di*

[4] **DELORENZO Rocco,** nato a Reggio di Calabria il 02.07.1982, residente a Scilla in via Umberto I III vico n°20
[5] **GAIETTI Maria,** nata a Scilla il 14.05.1961, ivi residente in via Tripi Sup. N°7/A
[6] **GAIETTI Grazia**, nata a Scilla il 25.01.1920;
[7] **GAIETTI Vincenzo,** nato a Scilla il 07.01.1930;

uno dei Nasone che era stato arrestato nel corso dell'operazione dei Carabinieri avvenuta recentemente a Scilla."

- *DELORENZO Rocco è cugino di DELORENZO Rocco cl. '75*[8]*, in quanto il primo è figlio di DELORENZO Roccantonio*[9] *ed il secondo è figlio di DELORENZO Giuseppe*[10]*. DELORENZO Roccantonio e DELORENZO Giuseppe sono fratelli. Da accertamenti presso la banca dati INPS, DELORENZO Rocco cl. '75 nel 2010 risultava alle dipendenze della ditta Gruppo Scarano s.r.l. e nel 2011 alle dipendenze della Calme beton s.r.l.. Tale parentela coincide con quanto dichiarato dal DI BELLA Antonino in data 26.06.2012: "Mi pare di ricordare che anche un mio collega del periodo in cui lavoravo per il Gruppo Scarano srl, tale Rocco De Lorenzo, un giorno mi disse che il Rocco del bar di cui ho parlato prima era suo cugino."*
- *Nella disponibilità della famiglia GAIETTI - DELORENZO ed in particolare di GAIETTI Matteo, vi è il Lido Nettuno, ubicato sulla spiaggia di Marina Grande di Scilla. I lavori per l'apertura dello stabilimento sono stati ritardati a causa dell'arresto di GAIETTI Matteo, ed ultimati solo alla fine del mese di giugno del 2012, a differenza degli altri stabilimenti aperti già dal 15 dello stesso mese. Da accertamenti presso la banca dati INPS, nell'estate del 2012, assunti presso il Lido Nettuno di GAIETTI Matteo vi erano, tra gli altri: FERRARO Francesca*[11]*, sorella di FERRARO Domenica*[12]*, compagna quest'ultima di DELORENZO Rocco, con il quale di fatto convive; DELORENZO Vincenzo*[13]*, fratello di DELORENZO Rocco. Risulta pertanto riscontrato quanto dichiarato sia da SPEZIALI Giuseppe ("il Di Bella gli aveva inoltre detto di aver riconosciuto la/le persona/e che lo avevano avvicinato come i cugini di uno dei Nasone che era stato arrestato nel corso dell'operazione dei Carabinieri avvenuta recentemente a Scilla e che costui/costoro erano proprietari o comunque gestivano un lido a Scilla") che dallo stesso DI BELLA Antonino ("mi chiese invece se potevo scendere con la pala in uso alla ditta per cui lavoro per fare dei lavori presso un lido - presumo a Scilla - che lui stesso mi ha detto di aver preso in gestione da 3-4 giorni.").*

[8] **DELORENZO Rocco,** , nato a Reggio Calabria in data 01.07.1975, residente a Scilla in via Libertà II^ trav. snc.
[9] **DELORENZO Roccantonio,** nato a Scilla il 30.07.1950, ivi residente in via Tripi Sup. n°7/A.
[10] **DELORENZO Giuseppe,** nato a Scilla il 12.02.1947, ivi residente in via Libertà n°67.
[11] **FERRARO Francesca,** nata a Vigevano il 18.05.1972, residente a Scilla in via Parco n°4;
[12] **FERRARO Domenica,** nata a Vigevano il 28.07.1973, residente a Scilla in via G. Minasi;
[13] **DELORENZO Vincenzo,** nato a Reggio di Calabria il 07.03.1992, residente a Scilla in via Tripi Superiore n°7/A;

- *La descrizione dei connotati fisici del titolare del bar con cui aveva parlato il DI BELLA corrisponde con quelli di DELORENZO Rocco cl. '82 ("circa 35 anni, cappelli corti, occhiali e statura di 170 cm").*
- *In data 28.06.2012, al DI BELLA Antonino veniva mostrato un fascicolo fotografico, all'interno del quale riconosceva con assoluta certezza* ***DELORENZO Rocco****, nato a Scilla il 02.07.1982, come la persona di nome Rocco che gli aveva avanzata una richiesta estorsiva in data 23.06.2012 all'interno del bar "Matteotti" di Scilla.*

Dinanzi ai sottoscritti Ufficiali di p.g. Magg. Michele Miulli e Mar. Ca. Pasquale Nobile, in servizio presso il Reparto in intestazione, è presente il Sig. DI BELLA Antonino, in oggetto generalizzato, al quale viene mostrato un fascicolo fotografico composto da nr. 12 foto di persone.
Al Sig. DI BELLA Antonino viene chiesto se riconosce taluno dei soggetti ivi raffigurati come la persona di nome ***Rocco****, che aveva incontrato il 23 giugno 2012, intorno alle ore 15.00, nel bar-tabaccheria di Scilla, e di cui ha riferito nel corso del verbale del 26.06.2012.*
Il Sig. DI BELLA Antonino, dopo aver attentamente visionato il fascicolo fotografico, dichiara di riconoscere la persona di nome ***Rocco*** *nella persona ritratta al* ***nr. 12****.*
Questo Comando dà atto che la persona indicata al ***nr.12****, si identifica in* ***DE LORENZO Rocco****, nato a Scilla il 02.07.1982.*

(Vedasi allegato n°11: Verbale di individuazione fotografica redatto nei confronti di DI BELLA Antonino in data 28.06.2012)

Identificazione di CARINA Angelo[14].

La persona a nome CARINA Angelo, che in data 28.06.2012 si è recato presso l'impianto della Calme Beton s.r.l. e che a GALLO Luciano ha chiesto di parlare con DI BELLA Antonino "perché ci sono questi 13 in carcere che vanno aiutati" è inequivocabilmente identificabile in CARINA Angelo, nato ad Amsterdam (Olanda) in data 24.05.1967, per i seguenti motivi:

- *CARINA Angelo è cugino di primo grado di NASONE Francesco, gestore del bar "La Genziana" in quanto la madre di CARINA, NASONE Francesca[15] è sorella di NASONE Virgilio Giuseppe, a sua volta padre di NASONE Francesco. Tale parentela riscontra quanto dichiarato sia dal DI BELLA Antonino ("tale Angelo, che mi ha riferito essere il cugino di NASONE Franco proprietario del bar "la Genziana" di Scilla") che dal GALLO Luciano ("Inoltre, io personalmente lo conoscevo come il cugino di NASONE*

[14] **CARINA Angelo,** nato ad Amsterdam (Olanda) in data 24.05.1967, residente a Bagnara Calabra;
[15] **NASONE Francesca,** nata a Scilla il 16.09.1948, ivi residente in via Tripi Sup. n°18 int. 4.

Franco, gestore del bar nella piazza di Scilla, che poco tempo prima era stato arrestato dai carabinieri nell'operazione in cui erano state arrestate diverse persone, tra le quali il mio collega CALABRESE Carmelo").

- *Da accertamenti catastali è stato appurato che CARINA Angelo effettivamente possiede un fondo agricolo sulla via Provinciale Melia di Scilla, proprio nelle vicinanze dell'impianto della Calme Beton s.r.l., così come dichiarato sia da DI BELLA Antonino ("ritengo di aver capito chi possa essere questo Angelo, perché l'ho visto in qualche circostanza passare nei pressi del cantiere, in quanto possiede un fondo agricolo vicino al cantiere che è coltivato a vigneto") che da GALLO Luciano ("CARINA passò nuovamente dall'impianto, dato che era solito passare da lì poiché aveva un terreno nelle vicinanze").*

(Vedasi allegato n°12: Visura catastale sul conto di CARINA Angelo)

- *Sia DI BELLA Antonino che GALLO Luciano, riferivano che il CARINA Angelo che si era recato presso l'impianto della Calme Beton aveva chiesto di incontrare il DI BELLA presso il proprio ristorante ("In seguito, Angelo riferiva al mio collega che sia io che GALLO* ***avremmo potuto recarci presso il suo ristorante per mangiare qualcosa*** *e discutere di alcune vicende, riferendo testualmente: "perché adesso ci sono questi 13 in carcere che vanno aiutati", facendo evidente riferimento ad una richiesta di denaro."; "Mi disse pertanto di riferire questa "imbasciata" e che* ***l'incontro sarebbe potuto avvenire presso il suo chiosco****"). CARINA Angelo infatti, per tutta l'estate 2012, ha gestito un chiosco adibito alla somministrazione di bevande ed alimenti preconfezionati ubicato sul lungomare di Scilla, intestato alla sorella CARINA Giovanna[16]. In data 09.08.2012, carabinieri del N.A.S. di Reggio di Calabria, effettuavano una ispezione al suddetto chiosco, durante il quale, alla presenza proprio di CARINA Angelo, riscontravano e contestavano l'esistenza di una zona e di attrezzatura per l'attività di ristorazione.*

(Vedasi allegato n°13: Verbale di ispezione e verbale e verbale di contestazione di violazione amministrativa redatti dai Carabinieri del N.A.S. di Reggio di Calabria)

- *GALLO Luciano riferiva di conoscere CARINA Angelo, in quanto quest'ultimo lavorava per conto della ditta GAROFALO ("si presentò una persona di nome CARINA Angelo, che*

[16] **CARINA Giovanna,** nata a Scilla il 23.08.1970, ivi residente in via Ponte Livorno n°10;

io avevo conosciuto circa quattro mesi prima perché lavorava per conto della ditta GAROFALO e pertanto veniva spesso sull'impianto per motivi di lavoro"). CARINA Angelo infatti, da accertamenti presso la banca dati INPS, risulta aver lavorato per conto della ditta GAROFALO FRANCESCO[17] dal 14.02.2012 al 14.05.2012.

- *In data 28.06.2012, a DI BELLA Antonino, veniva mostrato un fascicolo fotografico all'interno del quale riconosceva con assoluta certezza CARINA Angelo nato ad Amsterdam (Olanda) in data 24.05.1967, come la persona che in data 28.06.2012 si era recata presso l'impianto della Calme Beton ed aveva parlato con il suo collega GALLO Luciano.*

*Al Sig. DI BELLA Antonino viene chiesto se riconosce taluno dei soggetti ivi raffigurati come la persona di nome **Angelo**, che si era recata presso il cantiere di Scilla in località Scirò e che aveva parlato con il suo collega GALLO Luciano, e di cui ha riferito nel corso del verbale del 28.06.2012.*
*Il Sig. DI BELLA Antonino, dopo aver attentamente visionato il fascicolo fotografico, dichiara di riconoscere la persona di nome **Angelo** nella persona ritratta al **nr. 7**.*
*Questo Comando dà atto che la persona indicata al **nr.7**, si identifica in **CARINA Angelo**, nato ad Amsterdam (Olanda) il 24.05.1967.*

(Vedasi allegato n°11: Verbale di individuazione fotografica redatto nei confronti di DI BELLA Antonino in data 28.06.2012)

- *In data 07.03.2013, al termine delle sommarie informazioni rese da GALLO Luciano, allo stesso veniva mostrato un fascicolo fotografico, all'interno del quale riconosceva con assoluta certezza CARINA Angelo nato ad Amsterdam (Olanda) in data 24.05.1967, come la persona che si era recata sull'impianto della Calme Beton per chiedere di parlare con DI BELLA Antonino.*

A.D.R.: Sono sicuramente in grado di riconoscere il CARINA Angelo di cui ho parlato fino adesso.---//
Si dà atto che l'Ufficio mostra a GALLO Luciano un fascicolo fotografico composto da 16 fotografie (all. A al presente verbale), raffiguranti 16 soggetti di sesso maschile, il quale presenta all'ultima pagina un elenco di soggetti; tale elenco non viene posto in visione al predetto GALLO.-/
A.D.R.:- *Riconosco senza ombra di dubbio la persona che ho indicato con il nome di CARINA Angelo quale quella raffigurata nella foto n. 13 del fascicolo fotografico che mi avete posto in visione.---//*
L'Ufficio dà atto che la foto n. 13, come da elenco all'ultima pagina del suddetto fascicolo fotografico, corrisponde al seguente soggetto: "CARINA Angelo, nato in Olanda il

[17] **Ditta GAROFALO FRANCESCO,** con sede legale a Petilia Policastro (KR) in via dei Minatori n°25, c.f. GRFFNC79S01G508S, p. iva 02513710794, avente come oggetto il trasporto per conto terzi

24.05.1967". L'Ufficio dà atto che GALLO Luciano provvede a sottoscrivere la predetta foto.----//

(Vedasi allegato n°9: Verbale di sommarie informazioni rese da GALLO Luciano in data 07.03.2012)

….

Sul conto di DELORENZO Rocco va evidenziato che, sebbene egli non sia gravato da pregiudizi penali e/o di polizia, con la segnalazione di proposta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e per il contestuale sequestro dei beni del 28.02.2013 (prot. n°60/94-60-2012), depositata il 01.03.2013 dai Carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio di Calabria, nell'ambito del Procedimento Penale n°200/12 Reg. Mis. Prev. a carico di GAIETTI Matteo, egli è ritenuto essere intestatario fittizio, per conto dello zio GAIETTI Matteo, del bar tabacchi "Matteotti" di cui risulta appunto titolare. Tra l'altro, indicazioni in tal senso, erano emerse già dall'intercettazione dell'utenza in uso a GAIETTI Matteo, autorizzata con decreto n°2136/11. In particolare, in data 30.11.2011 erano state registrate le seguenti conversazioni tra GAIETTI Matteo e tale SIDARI Giuseppe, non meglio identificato, fornitore del suddetto esercizio pubblico, in cui quest'ultimo lamentava un diverbio avuto con DELORENZO Rocco circa il ritardo nel pagamento di una fornitura. In tale circostanza GAIETTI Matteo faceva intendere, con diverse affermazioni, di essere il vero responsabile del bar - tabacchi gestito dal nipote. L'interlocutore stesso d'altro canto, si rivolgeva al GAIETTI Matteo come titolare di fatto dell'esercizio pubblico.

Si omette di trascrivere la conversazione dall'inizio fino alle ore 17:55:39 in quanto non di interesse operativo.---//

…Omissis…

SIDARI G.:- Sentimi un attimo Matteo, avevo la necessità di incontrarti lì in tabaccheria, perchè c'è qualche problema e vorrei... diciamo così...----------

GAIETTI M.:- Problema in che senso, scusa?----------

SIDARI G.:- ...gestirlo insieme a te! ----------

GAIETTI M.:- Che tipo di problema, fammi capire?----------

SIDARI G.:- Eh... non lo so se ti ha accennato Rocco... eh... io gli ho fatto delle forniture... ***vi ho fatto delle forniture, in giugno, in luglio, eccetera eccetera...*** *eh, però siccome... però, siccome non sono riuscito a portare a casa una lira di incasso, nemmeno 50 euro come acconto, e Rocco non se ne può venire ora, dopo 5 mesi a dirmi "Prenditi tutta la roba e portatela!". Io me la prendo e me la porto, non ho problemi! Cioè figurati...----------*

GAIETTI M.:- Ma questo quando te lo ha detto? ----------

SIDARI G.:- Quando me lo ha detto? Dieci minuti fa! Dice... eh... scusa, se lui si è venduto 12 paia di occhiali, non mi può dire "Portati l'espositore degli occhiali..." che è cominciato... almeno al mio paese. Se lui mi vuole restituire roba che non ha venduto, io, perchè sono una persona seria come te, me la prendo e me la porto e gliela vendo ad un altro, ma non mi posso portare l'espositore degli occhiali della Zippo, che non glielo vendo a nessuno, per buttarlo nella spazzatura e per rimetterci i soldi dalla mia tasca. Hai capito? Gli ho detto io: "Rocco, pure a 50 euro alla settimana, i 500 euro che mi devi dare, da giugno fino ad ora... da ora me li avevi dati! ----------

GAIETTI M.:- Quale... quale è il problema? No, ci sono... te le ho spiegate tre anni fa queste cose! L'anno scorso... quando te le ho spiegate? Il... il problema generale quali sono? I 500 euro?----------

SIDARI G.:- Sì, no... non sono i 500 euro in se stesso, Matteo. Io ti parlo amichevolmente se me lo consenti. E' il fatto che io non posso avere una controversia, che non faccio l'incasso, non porto l'incasso alla ditta e lo devo rimettere dalla mia tasca perchè Rocco dice che mi devo portare la roba indietro. La roba indietro, se me la devo portare, ci vediamo là, chiariamo amichevolmente, e poi se me la devo portare me la porto, quale è il punto? E se la prende un altro.----------

GAIETTI M.:- Era solo quando te lo ha detto?----------

SIDARI G.:- Ah?... (incomprensibile)... ----------

GAIETTI M.:- Era da solo? ----------

SIDARI G..- Sì, sì, da solo, da solo.----------

GAIETTI M.:- Era da solo! Non c'era... non c'era nessuno?----------

SIDARI G.:- No, non c'era... ma per carità! E che parlavamo con le persone davanti?----------

GAIETTI M.:- ***No... che non ci fossero persone che sentivano i discorsi nostri...*** *(incomprensibile)...* ***mi dà fastidio!*** *----------*

SIDARI G.:- No... assolutamente no, non c'era nessuno! Gli ho detto io "Rocco non è possibile! Se io mi devo portare l'espositore di occhiali, che ne hai venduti 10 paia, non me lo posso portare!" ----------

GAIETTI M.:- Peppe, io... guarda... in questo momento mi trovo fuori, non so se riesco a rientrare per stanotte, più tardi... ----------

*SIDARI G.:- No... Matteo, domani, dopodomani, martedì prossimo, quando vuoi tu! Ho detto io... "****Guarda, per soddisfazione tua e mia, io voglio parlare con tuo zio qua presente!****" Punto. ----------*

GAIETTI M.:- ***Sì, però non è che alzato il telefono per chiamarmi... al momento!*** *Perchè questo discorso... il discorso... quello... il tuo discorso è giusto, non è che posso dire che è sbagliato! Io però voglio capire... voglio...----------*

SIDARI G.:- Matteo, se io arrivo nella tua tabaccheria... e tu non hai un accendino... e io ti porto la roba e tu te la vendi... cioè il buon senso quale è? Che da Giugno fino ad ora, pure che metteva da parte 50 euro al mese... ----------

GAIETTI M.:- Sì, ma non parliamo di questi discorsi, Peppe! Per ora sono discorsi... (incomprensibile)... giri le persone sotto sopra... tu giustamente dici: "Io ti ho venduto roba..." dici "...e mi metti 50 euro da parte!" Però magari, l'incasso tuo è stato... lo ha impegnato per altre cose: tasse e via dicendo! Oggi, se giri una persona sotto sopra, compreso te, a meno che non hai qualche pozzo tu, mi segui? Persone... soldi non ha nessuno! Non hanno, le persone, nemmeno come mangiare! Scusa che parlo così, eh! ----------

Si interrompe la conversazione. ----------

(Conversazione n°878 del 30.11.2011 alle ore 17:54, registrata sull'utenza nr. 3408260821 intestata ed in uso a GAIETTI Matteo, R.I.T. n°2136/11)

Si omette di trascrivere la conversazione dalle ore 18:02:13 alle ore 18:03:37 e dalle ore 18:04:19 alle ore 18:06:06, i quanto non di interesse operativo.---//

SIDARI G.:- Eh, Matteo dimmi! ----------

GAIETTI M.:- Mi hai sentito che ti dicevo?----------

SIDARI G.:- No, sono entrato nella galleria e non ho sentito niente! ----------

GAIETTI M.:- Eh! Ti stavo dicendo, praticamente, il discorso di 50 euro come dici tu, giustamente... "Io..." dici "...ho portato roba e l'ho venduta..." un altro dice "Io ho portato roba e l'ho venduta!"... oggi se giri le persone sotto sopra, centesimi non ne ha nessuno... ----------

SIDARI G.:- Certo, certo! ----------

GAIETTI M..-...perchè una volta entra il problema tasse, una volta entra il problema, diciamo, della sua attività diciamo... ora tu giustamente dici: "Io ti ho venduto la roba ed è giusto che me la paghi!" e questo non te lo nega nessuno! Come non te lo nega lui non te lo nega nessuno, giusto? ----------

SIDARI G.:- Certo! ----------

GAIETTI M.:- Quello che ti voglio dire io! Perchè lui magari, i dieci euro degli accendini, i venti euro degli accendini, visto che lavora con un sistema tabaccai, che oggi praticamente, se non stai in regola al 100%... mi segui? Al 100%! Basta che ti mandino... che ti devo dire... un rid indietro, che ti mancano 2 centesimi... 2 centesimi, si blocca... ----------

SIDARI G.:- ...(incomprensibile)... ----------

GAIETTI M.:-...si blocca tutto un meccanismo e poi ogni volta... siccome a lui è capitato tante volte questo discorso, o colpa delle banche, o colpa sua, o colpa di Maria Vergine... (incomprensibile)... si combina che man mano che incassa 200 euro al giorno va a versarli in banca! ----------

SIDARI G.:- Certo, certo! ----------

GAIETTI M.:- Non è che... il tuo discorso non fa pieghe, no? Ora, io non lo so se tu conosci persone, al tempo di oggi, 2012... al 30 novembre del 2011... se li giri sotto sopra se hanno soldi in tasca! Non hanno... (incomprensibile)... diciamo cose. Ora lui, giustamente ha preso il materiale da te da giugno, da luglio, come hai detto tu... dice: "Tu, pure che avevi messo 50 euro da parte, me lo avevi pagato!" ----------

SIDARI G.:- Certo! ----------

GAIETTI M.:- Ora... il materiale... non ci sono problemi, diciamo... il discorso degli occhiali, come dici tu "Non c'era bisogno che ti giri..." va bene, quello hai ragione. Però questo espositore te lo ha ordinato lui o lo hai convinto tu a metterlo? ----------

SIDARI G.:- No, no, no, no, no! Quando è stato che io gli ho fatto vedere il catalogo, ci sono i prodotti... (incomprensibile)... dice: "Mandameli questi!" Io non ho mai forzato nulla nella sua tabaccheria... ----------

GAIETTI M.:- No, no, una cosa che voglio sapere io... ----------

SIDARI G.:- ...che potesse... che potesse essere merce che ti resta là! Se so che Rocco... (incomprensibile)... questa cosa, gli dico: "Prenditi questa cosa!" Capito? Però se giustamente lui dice: "Mi sono rimasti 2 pacchi di batterie!" Però le batterie,

che tu vendi e non ce le hai nell'espositore e che ce le hai nel cartone conservate, se me le restituisci adesso, solo perchè vuoi diminuire il debito che hai, a me mi dispiace. Io gli dico: "Tienitele! Me le paghi un poco alla volta!" Capisci che ti voglio dire? Ma non mi puoi dire: "Prenditi tutta la roba che è Castab qua dentro e portatela!" Va bene, se io me la devo prendere Matteo, me la prendo e me la porto, quale è il problema!? ----------

GAIETTI M.: No... lasciali stare questi discorsi, lasciali stare! ----------

SIDARI G.:- Certo... ma io... ma io... ----------

GAIETTI M.: A meno che... a meno che non passa qualche altro a montargli... siccome a Rocco certi momenti si blocca il cervello... tu, penso che hai avuto modo negli anni di conoscerlo... ----------

SIDARI G.:- Matteo, non voglio... ***non voglio che con questa telefonata tu hai problemi con lui che è tuo nipote****. Così... (incomprensibile)... una chiacchierata ridendo.* ----------

GAIETTI M.: Io non ho problemi con nessuno. Io problemi non ce ne ho con nessuno. Io problemi non ce ne ho con nessuno. Io ti dico... il discorso che ti dico... io, il discorso che ti sto dicendo, è un discorso ormai generalizzato, in Italia. Le persone... i cervelli, li abbiamo tutti fusi! ----------

SIDARI G.:- Certo, certo! ----------

GAIETTI M.: Mi spiego che ti voglio dire? Non è colpa di Rocco, diciamo cose... chi li tiene i nervi e chi non li tiene, questo è il discorso! Ora lui, questi scatti, come dici tu... perchè non è che tutti... tutti... tutti abbiamo modo di affrontare l'argomento e tutti... a lui gli si blocca il cervelletto ogni tanto... io gli dico così, no? Perchè non c'è motivo di risponderti in quel modo. ***Ti poteva dire: "Peppe, per ora... appena rientra mio zio... <u>appena rientra mio zio parliamo con lui</u>, oppure vediamo come posso fare per pagarti!"*** *Punto.*----------

SIDARI G.:- Bravo! ----------

...Omissis...

GAIETTI M.: Non lo so... io ho visto... là, entro mi prendo il caffè, gli do un'occhiata così, non è che vado guardando pelo per pelo, pelo per pelo! Già la volta scorsa abbiamo affrontato il discorso... c'era qualche debituccio, te lo ha pagato... ora... ora, praticamente mi ha detto più di una volta... ***già l'aveva detto a me nel mese di settembre, mi pare ora... "Vedi che c'è da fare... vedi che c'è da fare l'assegno..." e me lo aveva detto onestamente, ah! Gli ho detto... eh! <u>Gli ho detto io: "Per ora non siamo nelle condizioni di poter staccare assegni!" perchè abbiamo i foglietti contati dalla banca.</u> Mi segui?*** ----------

SIDARI G.:- Certo, certo! E non c'è problema, dai! ----------

GAIETTI M.: Se qui... a settembre! ***<u>Però poi non è che mi ha detto più niente, diciamo... perchè il libretto degli assegni suo, io ce l'ho in tasca, non ce l'ha lui!</u>*** ----------

SIDARI G.:- Certo! Certo! Ma Matteo, io... ----------

GAIETTI M.: Ora... non c'era bisogno di risponderti in quel modo là... ----------

...Omissis...

GAIETTI M.: ***Ma lui me lo aveva detto. Questo me lo aveva detto a me. Ora, io poi sono stato preso da problemi miei personali... da settembre, me lo aveva detto! Ottobre... che non ci sono stato, ora... a novembre ho... ho tutti quanti... altri tipi di problematiche.*** *Io da Padova sto scendendo, che ero all'ospedale, che ti devo dire? Ognuno di noi si piange le sue!*----------

SIDARI G.:- Matteo... certo Matteo, risolviti i tuoi problemi e scusa se ti ho telefonato... siccome... siccome... ----------

GAIETTI M.: No! Hai fatto bene... hai fatto... hai fatto bene a telefonarmi perchè è giusto, diciamo, che le sappia certe cose!... (incomprensibile)...----------

SIDARI G.:- Hai capito? Perchè... no, perchè... ma io gliel'ho detto... (incomprensibile)...

GAIETTI M.: Ma io non è che devo andare a litigare... ma io non è che devo andare a litigare... ma io non è che devo andare a litigare... per fare... (incomprensibile)... mi segui? ----------

SIDARI G.:- Certo, no, no! Ma io gliel'ho detto sinceramente... gli ho detto io: "Rocco ti saluto..."----------

GAIETTI M.:...(incomprensibile)... che nella vita... che nella vita, non si agisce in quel modo, perchè se... (incomprensibile)... trova una persona ragionevole come a te... o perchè conosce a me o perchè conosce a suo padre, o perchè conosce... (incomprensibile)... se trova una testa storta, si arriva alle mani! Cioè... può capitare... può arrivare pure uno che ha la testa storta, no? E quindi... e quando cominciano ad arrivare alle mani, le liti si sa come cominciano e non si sa mai come finiscono.----------

SIDARI G.:- Come finiscono! certo! No, ma io... (incomprensibile)... ----------

GAIETTI M.: Questo era... ----------

SIDARI G.:- ...l'ho salutato, gli ho detto io: "Rocco, ti saluto, ti confermo che chiamerò Matteo, perchè voglio che ci incontriamo qua..."----------

GAIETTI M.: Ah, va bene! Ma tu... sei una persona... una persona garbatissima, quindi non è che... non c'è diciamo... cosa. ----------

SIDARI G.:- Capito? E' giovane, dai...----------

GAIETTI M.. Va bene, Peppe! Dai, che sono in viaggio, non mi posso... che non mi facciano qualche verbale! ----------

SIDARI G.:- Senti a me: fatti le tue cose, tanti auguri e ci sentiamo quando torni!----------

GAIETTI M. Ci sentiamo in settimana, o... inizio settimana verso lunedì, vediamo verso lunedì, se ci possiamo sentire verso lunedì! ----------

SIDARI G.:- Va bene! Va bene! ----------

GAIETTI M. Va bene?----------

SIDARI G.:- Ciao, ciao.----------

GAIETTI M. Ciao. ----------

(Conversazione n°878 del 30.11.2011 alle ore 17:54, registrata sull'utenza nr. 3408260821 intestata ed in uso a GAIETTI Matteo, R.I.T. n°2136/11)

Va sottolineato inoltre, che DELORENZO Rocco è figlio di DELORENZO Roccantonio[18], il quale, nelle indagini condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia nell'ambito del procedimento penale n°03/93 R.G.N.R. DDA, veniva indicato dai collaboratori di giustizia NASONE Rocco Antonio[19] ed il genero CACCIOLA Rocco[20], quale appartenente alla cosca "NASONE – GAIETTI" con la carica di "mastro di giornata".

[18] **DELORENZO Roccantonio,** nato a Scilla il 30.07.1950, ivi residente in via Tripi Superiore n°7/A.
[19] **NASONE Rocco Antonio,** nato a Scilla il 10.05.1948, defunto.
[20] **CACCIOLA Rocco,** nato a Scilla l'01.02.1970.

Sul conto di CARINA Angelo invece, dalla consultazione della Banca Dati delle Forze dell'Ordine, sussistono i seguenti pregiudizi penali e/o di polizia:

- *In data 11.08.1986, la Corte di Appello di Reggio di Calabria lo condannava per i reati di estorsione, rapina, violazione di domicilio e porto d'armi od oggetti atti ad offendere;*
- *In data 15.02.1991, veniva iscritto sul Registro delle Notizie di Reato per il reato di lesioni; tale iscrizione però non aveva seguito;*
- *In data 06.10.1992, veniva tratto in arresto su esecuzione del provvedimento restrittivo n°1121/92 RGNR e n°1559/92 REGIP emesso in data 01/09/1992 dal Tribunale di Reggio Calabria per i reati di tentato omicidio e porto abusivo di armi in luogo pubblico; reati senza seguito;*
- *In data 30.03.1998 veniva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, la quale aveva termine in data 19.05.1998;*
- *In data 03.08.2005, tratto in arresto in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Scilla per i reati di lesioni aggravate e minaccia; per tali reati, in data 20.06.2006, è stato condannato dal Tribunale di Reggio di Calabria a 6 mesi di reclusione;*
- *In data 08.10.2005, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro;*
- *In data 19.07.2006, veniva tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra per resistenza a pubblico ufficiale; in data 28.07.2006 il Tribunale di Reggio di Calabria condannava il CARINA Angelo per il suddetto reato a 9 mesi di reclusione, ordinandone l'immediata scarcerazione;*
- *In data 16.06.2009, veniva denunciato da personale del Commissariato di Villa San Giovanni, per i reati di rissa e porto di armi od oggetti atti ad offendere;*
- *In data 08.02.2012 veniva denunciato da personale della Tenenza della Guardia di Finanza di Villa San Giovanni per falsità o omissioni nelle certificazioni o dichiarazioni.*

Va sottolineato inoltre che nel corso delle indagini condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia nell'ambito del procedimento penale n°03/93 R.G.N.R. DDA, CARINA Angelo veniva indicato dai collaboratori di giustizia NASONE Rocco Antonio ed il genero CACCIOLA Rocco, quale appartenente alla cosca "NASONE - GAIETTI" con la carica di "picciotto".

Quanto sopra esposto, va aggiunto ai già citati rapporti di parentela che i due soggetti hanno con alcuni degli arrestati in data 30.05.2012 quali appartenenti alla cosca "NASONE - GAIETTI" operante sul territorio di Scilla.

Si ricorda infatti che DELORENZO Rocco è sia nipote di GAIETTI Matteo, in quanto quest'ultimo fratello di GAIETTI Maria, madre del DELORENZO, che cugino di NASONE Virgilio Giuseppe, in quanto il nonno materno di DELORENZO Rocco, GAIETTI Vincenzo, è anche zio materno di NASONE Virgilio Giuseppe.

CARINA Angelo invece, è nipote di NASONE Virgilio Giuseppe, poiché questi è il fratello della madre di CARINA Angelo, e quindi cugino di primo grado di NASONE Francesco. CARINA Angelo inoltre, può considerarsi anche cugino di GAIETTI Matteo, in quanto quest'ultimo è cugino di primo grado della madre di CARINA Angelo. Dalle su indicate parentele, ne deriva che anche CARINA Angelo e DELORENZO Rocco sono legati da vincoli di parentela. I rispettivi nonni materni infatti, GAIETTI Grazia cl. '20 e GAIETTI Vincenzo cl. '30, come detto, sono fratelli. Il legame tra i due indagati non si limita al vincolo di parentela, essendo emersi nel corso dell'indagine, dalle intercettazioni delle rispettive utenze, poste in essere con decreto n°1281/12 R.I.T. DDA, diversi contatti telefonici tra i due, ed in alcuni casi gli stessi, come nella conversazione di seguito riportata, rimandavano, con fare sospetto, la conversazione ad un incontro di persona presso il citato bar "Matteotti".

DELORENZO R.:- Pronto?---//
CARINA A.:- Dimmi Rocco!---//
DELORENZO R.:- No, niente…---//
CARINA A.:- Va bene, ora passo e mi prendo il caffè!---//
DELORENZO R.:- Di discesa sei?--//
CARINA A.:- Ah?---//
DELORENZO R.:- Di discesa sei?---//
CARINA A.:- Ora scendo!---//
DELORENZO R.:- Ciao!
CARINA A.:- Ciao.---//
DELORENZO R.:- Ma… non avere fretta perché ormai è passato il discorso!---//
Fine della conversazione.---//

(Conversazione del 10.10.2012 alle ore 10:22, registrata al progressivo n°2813 sull'utenza nr. 3403237098 in uso a CARINA Angelo ed al progressivo n°2238 sull'utenza nr. 3281959650 in uso a DELORENZO Rocco, R.I.T. n°1281/12)

Ad ulteriore conferma dei rapporti esistenti tra i due indagati, in data 02.10.2012, militare della Stazione Carabinieri di Scilla, li notava conversare tra di loro proprio all'ingresso del bar "Matteotti". Gli stessi, riconosciuto il militare, entravano all'interno dell'esercizio pubblico.

(Vedasi allegato n°16: OP 85 redatto in data 17.10.2012 da personale della Stazione Carabinieri di Scilla)"

Questa, dunque, la piattaforma indiziaria sulla base della quale il P.M. avanza richiesta di misura custodiale nei confronti di CARINA Angelo e DELORENZO Rocco per il reato di

tentata estorsione continuata pluriaggravata, tra l'altro dall'art. 7 L. 203/91 per essere stata realizzata con modalità mafiose e comunque per agevolare la cosca di appartanenza (capo B della provvisoria imputazione). Orbene, reputa il Decidente di condividere *in toto* il giudizio del P.M. in ordine alla sussistenza di un quadro indiziario grave, serio e qualificato per ritenere che gli indagati abbiano, con modalità intimidatorie, avanzato una chiara richiesta estorsiva nei confronti della CALME BETON s.r.l., allo scopo di agevolare la cosca di 'ndrangheta NASONE-GAIETTI. In questa cornice, si può passare ad esaminare l'addebito del capo di imputazione, stante l'obiettiva e corretta (anche in diritto) ricognizione del medesimo compiuta dal Requirente nei termini sopra indicati.

La valutazione della sostenuta gravità indiziaria del quadro cautelare ipotizzato a carico degli indagati CARINA Angelo e DELORENZO Rocco pone innanzitutto il Giudicante di fronte alla difficoltà di correttamente inquadrare la complessiva condotta estorsiva, centrale nella ricostruzione accusatoria, dei sodali dell'organizzazione criminale e, conseguentemente di individuarne il *modus operandi* al fine di operare il necessario *discrimen* tra l'accordo raggiunto con l'imprenditore colluso ovvero la minaccia esercitata ai danni dell'imprenditore subordinato alla '*ndrangheta* e perciò stesso vessato dalle richieste estorsive sistematicamente avanzate nei suoi confronti. Com'è noto, tale distinzione involge un diverso atteggiarsi della protezione mafiosa: mentre all'imprenditore *subordinato* è imposta una protezione *passiva*, nel senso che costui è assoggettato alla *'ndrangheta* attraverso una condotta unilaterale dell'estortore ed un rapporto non interattivo, fondato esclusivamente sull'intimidazione o sulla pura coercizione e realizzato attraverso un distorto meccanismo del *do ut des* (estorsione-protezione); per converso, l'imprenditore *colluso* usufruisce di una protezione attiva, stabilendo egli stesso con gli *'ndranghetisti* un rapporto interattivo fondato su principi di fedeltà e di riconoscimento della superiorità della cosca. Tale distinzione non è di poco conto solo se si pensi che, mentre l'imprenditore meramente subordinato è *costretto* a cooperare per il timore di subire ritorsioni qualora opponga un qualsivoglia rifiuto, l'imprenditore *colluso* ha egli stesso un proprio interesse a cooperare in ragione di un reciproco vantaggio economico: si

tratta dunque di rapporti, che, spesso cementati da legami personali di fedeltà e di amicizia, consentono all'imprenditore stesso anche un buon margine di riferimento a garanzia di difficoltà o necessità impreviste, o come maggiore possibilità di negoziare i termini della protezione. Tale distinzione proietta i suoi effetti anche sul piano penalistico poiché è evidente che solo colui che subisce costrizioni e non è legato da un comune interesse con il mafioso, andrà esente da responsabilità penale, a differenza di quanto si verifica per l'imprenditore colluso, legato da reciproci rapporti di dare-avere con i mafiosi. E dunque, a fronte di situazioni di eventuale costrizione ed assoggettamento in cui l'imprenditore venga a trovarsi, la gravità delle minacce e la posizione del soggetto costretto, privo di una effettiva possibilità di scelta, sono senz'altro elementi sintomatici che, globalmente considerati, consentono di ricondurre la fattispecie all'ipotesi penalmente neutrale per l'imprenditore. Diversamente, per l'imprenditore colluso, legato in maniera stabile e continuativa, da un rapporto con la cosca connotato da reciprocità di vantaggi e prestazioni diffuse a favore del sodalizio mafioso. In tal senso si è espressa la Suprema Corte che, in materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ha ritenuto ragionevole "*considerare imprenditore colluso quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; mentre è ragionevole ritenere "imprenditore vittima" quello che soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso*" (così Cass. 11 ottobre 2005 n. 46552, D'Orio - Rv. 232963).

E' partendo da tali principi che evidentemente l'Ufficio di Procura ha condivisibilmente ipotizzato a carico di NASONE Francesco e CALABRESE Carmelo (prima l'estorsione) e di

CARINA Angelo e DELORENZO Rocco (poi) la tentata estorsione nei confronti delle maestranze della CALME BETON s.r.l..

Sotto altro profilo, la vicenda enucleata nella richiesta del P.M. relativa al segmento temporale compreso tra la richiesta estorsiva del DELORENZO all'indomani dell'esecuzione dell'o.c.c. 46/12 e del dichiarazioni dell'imprenditore Giuseppe SPEZIALI, pone il Giudice di fronte ad alcune questioni relative: a) alla valutazione delle dichiarazioni delle vittime; b) alla valutazione dei riscontri oggettivi alle stesse; c) alla sussunzione della condotta nel paradigma della tentata estorsione per come aggravata.

In sostanza, il Giudice della fase è chiamato innanzitutto, attraverso la lettura critica delle risultanze investigative, a verificare la valenza della principale - ma non unica - fonte probatoria costituita dalle sopra riportate dichiarazioni delle persone offese.

Quanto al primo argomento, che, come detto, rappresenta un *quid novi* nella conduzione di indagini di tale aspetto, deve osservarsi che particolarmente attendibili appaiono i narrati delle persone offese SPEZIALI Giuseppe, DI BELLA Antonino e GALLO Luciano, questi ultimi involontari latori della ambasciata tramite loro fatta recapitare alle maestranze della CALME BETON s.r.l..

In merito, bisogna anzitutto evidenziare, in generale, l'assoluta attendibilità e natura qualificata delle predette dichiarazioni provenienti da persone che, ancorché determinate a scardinare un sistema omertoso sul quale da sempre la cosca aveva tratto linfa vitale, hanno avuto perfetta consapevolezza delle regole del contesto imprenditoriale nel quale operavano e dell'ineludibilità delle stesse. Sempre rimanendo su questo primo versante generale, lo SPEZIALI è da ritenersi attendibile allorquando escusso una prima volta dagli Inquirenti aveva scientemente negato di aver mai corrisposto alcuna tangente e solo dopo aver raccolto le dichiarazioni confessorie dei fratelli ROMANO suoi collaboratori, si era determinato a riferire all'Autorità Giudiziaria quanto appreso e prima ignorato, non avendo alcuna intenzione di assecondare le richieste estorsive inoltrate. Nel caso di specie le sue affermazioni, ancorché rese *de relato* dal ROMANO (a sua volta dichiarante *de relato* del DI BELLA) - e dunque

valutabili alla stregua di una testimonianza indiretta - appaiono ampiamente riscontrate non solo dal narrato dei dipendenti, ma anche dai riscontri estrinseci, obiettivi ed individualizzanti mirabilmente e puntualmente descritti dal P.M., per come sopra riportati. Oltre a ciò, le sue propalazioni si rivelano del tutto logiche, congruenti, prive di aporie temporali e in definitiva conformi al vero, trovando riscontro nelle intercettazioni captate all'interno del Bar La Genziana nonché nelle dichiarazioni convergenti dei dipendenti DI BELLA e GALLO.

Per converso, le propalazioni rese da questi ultimi, in qualità di testimoni, sono valutabili in sé e non suscettibili in modo alcuno della regola di "riscontro individualizzante" di cui alla relativa norma inclusa nell'art. 192 c.p.p., salve, beninteso, le obiettive conferme che si aggiungono (non essendone necessarie) al narrato dei medesimi. Sotto altro profilo, appare di tutta evidenza la spontaneità e genuinità alla base della scelta dichiarativa dello SPEZIALI prima e di DI BELLA e GALLO poi, prive di alcun secondario intento beneficiario ed esclusivamente determinate a riferire quanto dagli stessi direttamente percepito. D'altra parte, la genuinità del loro narrato si trae logicamente da un'ovvia argomentazione alla stregua della quale può serenamente escludersi qualsivoglia intento calunniatorio dei dichiaranti ove si pensi, che in un contesto ad elevata densità criminale e con un tessuto omertoso storicamente consolidato, prese di posizione di tal guisa si rivelerebbero ancor più pericolose e perniciose per la propria incolumità personale se ontologicamente false e calunniose.

La convergenza delle loro dichiarazioni che mai hanno indietreggiato, ma che anzi coerentemente hanno proceduto anche al riconoscimento fotografico dei soggetti che avevano avanzato la richiesta estoriva, consente di serenamente apprezzarne l'autenticità.

Ed allora l'assoluto apprezzamento delle dichiarazioni degli informatori non è il frutto di una mera acritica presa di posizione ma la logica conseguenza dell'esame dei fatti laddove chi ha raccolto le richieste estorsive ha "detto tutto", mettendone a conoscenza i datori di lavoro e collaborando alla scelta di riferire quanto appreso agli Inquirenti.

Ma oltre a ciò, i riscontri oggettivi al narrato dei testimoni si pongono in tutta la loro evidenza sia riguardo all'attività estorsiva pacificamente perpetrata ai danni della CALME BETON fino

al 22 maggio 2012 e sia alla pretesa dell'aumento della tangente promesso e non data, rappresentando l'ulteriore snodo che dimostra come le dichiarazioni di costoro sono del tutto attendibili.

Quanto alla sussunzione della condotta nel paradigma normativo ipotizzato dalla Procura, v'è da dire che dal materiale versato in atti, si evince un'inquietante refrattarietà del crimine alla pur penetrante azione delle Forze dell'Ordine ed una capacità della cosca di risorgere dalle proprie ceneri come una fallace e tumorale "Araba Fenice". Che "a Scilla le cose non siano cambiate" e che anzi l'azione criminosa debba essere ancora più penetrante ed economicamente soverchiante onde soddisfare nuove ed ulteriori esigenze connesse al mantenimento di detenuti e familiari, in un'ottica di perversa solidarietà umana, viene riferito dapprima da DELORENZO Rocco ad un dipendente della CALME BETON s.r.l. con un linguaggio scarno, lapidario, ma non per questo criptico, indecifrabile od equivoco.

Latori della richiesta estorsiva, con modalità sovrapponibili, sono gli odierni indagati CARINA Angelo e DELORENZO Rocco - correttamente individuati dai dichiaranti in ragione delle loro attività professionali, dei loro rapporti di parentela, oltre che fotograficamente riconosciuti - che intervengono a fronte dei mutamenti interni all'associazione intercosi all'indomandi dell'esecuzione del decreto di fermo del 30 maggio 2012. Nessun tirocinio, nessun rodaggio, ma un canovaccio perfettamente conosciuto dall'uno e dall'altro, alla stregua di un "preordinato" e naturale criterio di sostituzione che postula la capillare conoscenza dei ruoli della dinamica estorsiva. La loro richiesta si pone, natuaralmente, in termini di continuità alla precedente, senza crasi alcuna, ma anzi in temporale coincidenza con la scadenza mensile dei pagamenti che la ditta effettuava ormai dal 2011 (e per il quale l'ultimo pagamento era avvenuto pochi giorni prima degli arresti, il 22 maggio 2012), gli autori delle pretese estorsive danno prova di conoscere perfettamente le modalità, gli accordi e le condizioni che si erano fino a quel momento verificate ed invitano le stesse vittime a continuare sulla strada sino a quel momento percorsa senza fornire indicazioni che rivestono carattere di novità.

Evidente inoltre, che i due indagati agissero in nome e per conto della cosca, gravati viepiù dalla necessità di dover provvedere anche al sostentamento dei tredici accoliti al momento detenuti. In quella data infatti, erano detenuti in carcere i dodici soggetti arrestati il 30 maggio 2012 oltre a FULCO Giuseppe, tratto in arresto in flagranza di reato l'1 giugno 2011 per tentata estorsione alla ditta CONSOLIDAMENTI SPECIALI. Della cosca inoltre, i due soggetti ereditano conoscenze e modalità d'esecuzione. Conoscono infatti, in maniera puntuale, gli interlocutori cui far pervenire le loro richieste estorsive (il DI BELLA è un dipendente della CALME BETON s.r.l., abituale avventore del Bar La Genziana, così come il GALLO che si trova spesso all'interno del cantiere, dove viene raggiunto dal CARINA), avvicinandoli con circospezione ed atteggiamenti solo intrinsecamente minatori ma apparentemente cordiali, senza mai travalicare l'ambito delle rispettive competenze. Dalle evidenze probatorie desumibili dalla trascritta nota del 18 marzo 2013 - la quale a sua volta fa seguito all'informativa di reato depositata in data 13 febbraio 2013 nell'ambito del procedimento penale n. 402/13 R.G.N.R. DDA (prot. n. 217/1-40-2011 del 12 marzo 2013) - non v'è dubbio allora che gli indagati hanno posto in essere una condotta estorsiva idonea e diretta in modo non equivoco in pregiudizio della CALME BETON per il tramite dei diretti destinatari della minaccia, i dipendenti DI BELLA Antonino e GALLO Luciano; ciò con il precipuo intento di ottenere dalla predetta società (nella persona del direttore tecnico del cantiere di Scilla, Ing. Michele ROMANO) l'immediata prosecuzione del pagamento del compendio estorsivo mensilmente versato, ormai da oltre un anno, in favore di altri componenti della medesima cosca *medio tempore* tratti in arresto (nella specie, NASONE Francesco e CALABRESE Carmelo), il tutto ad esclusivo vantaggio dell'articolazione territoriale della *'ndrangheta* operante a Scilla. La predetta condotta estorsiva - autonoma rispetto alla precedente poiché diversamente connotata sul piano soggettivo - si è invero arrestata a livello del tentativo solo per la ferma volontà del legale rappresentante della CALME BETON s.r.l. (ing. Giuseppe SPEZIALI) di denunciare immediatamente l'intimidazione subìta dalla propria ditta per il tramite del dipendente DI BELLA Antonino,

interrompendo in tal modo il versamento elargito a sua insaputa fino a quel momento, in favore della locale cosca di *'ndrangheta* dall'ing. Michele ROMANO. Che di tentativo possa parlarsi discende dalla sicura idoneità dell'azione ed univocità di direzione della condotta degli indagati ad ottenere la tangente estorsiva, in ragione dei soggetti ai quali la stessa viene conferita, delle modalità intimidatorie con le quali viene esplicitata e del contesto nel quale viene manifestata, alla stregua del paradigma normativo dell'art. 56 c.p. (così sul punto la giurisprudenza di legittimità, secondo cui "*la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera* - Cass. Sez. II, sent. n. 11922 del 12 dicembre 2012 Rv. 254797; nello stesso senso, Cass. Sez. VI, sent. n. 197 del 15 dicembre 2012, Rv. 251493, secondo cui "*in tema di tentata estorsione, l'idoneità ed univocità degli atti vanno valutate con giudizio* ex ante, *tenendo presenti la connotazione storica del fatto, le sue effettive implicazioni in riferimento sia alla posizione dell'autore della condotta che a quella del suo interlocutore, nonché il significato del linguaggio e del messaggio alla stregua delle abitudini locali. (Nella specie l'imputato, tramite un proprio emissario, aveva dapprima manifestato ad un imprenditore edile l'intenzione di parlargli e successivamente richiesto allo stesso di telefonare, giacché, diversamente, vi sarebbe stato un incendio*).

Il reato è contestato con l'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p., compatibile - secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità - con quella di cui all'art. 7 L.203/91, per essere la violenza o minaccia posta in essere da persona facente parte di un'associazione di stampo mafioso (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 43663 del 18 ottobre 2008), dal momento che mentre nel primo caso è sufficiente l'uso della violenza o minaccia e la provenienza di questa da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, nel secondo caso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio, occorre tuttavia accertare in concreto che l'attività

criminosa sia stata posta in essere con *modalità* di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso (nel caso di specie, come detto, allo stato, incontestabili).

In ordine a quest'ultimo profilo, le minacce (anche implicite nel senso indicato) rappresentano infatti il caso tipico di azione "punitiva" posta in essere da chi è e si sente "legittimato ad agire" in quanto esponente della cosca dominante sul territorio che, per questo, tutto "può e tutto vuole".

In merito, pare opportuno operare una sintetica riflessione solo sull'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 in ordine alla quale, corretta - a parere di chi scrive - si atteggia la contestazione sotto il profilo del metodo mafioso, in ragione della "strumentalità innata e funzionale" del delitto di estorsione rispetto al consolidamento della cosca, in un rapporto osmotico per cui si agisce avvalendosi della forza di intimidazione del gruppo che del pari viene accresciuto dal continuo ricorso (frequentemente portato a buon fine) della coazione associativa.

La pretesa esercitata da parte del DELORENZO prima e del CARINA poi a versare una determinata somma di danaro si fonda, dunque, sull'utilizzo del metodo mafioso. Non può non definirsi mafiosa, infatti, la condotta degli indagati che poggia sul presupposto che non era consentito a nessuno eseguire lavori senza versare una percentuale. Ciò, ancorché la richiesta venga avanzata senza alcuna ostentazione, alcun parossismo manifesto, dal momento che la pretesa di per se stessa considerata è oggettivamente connotata dal metodo mafioso essendo priva di ogni fondamento ed avanzata da personaggi di chiara matrice *'ndranghetistica*.

Per le ragioni sopra esposte sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di DELORENZO Rocco e CARINA Angelo in ordine al delitto di cui al capo B) della rubrica.

Capo A) - L'associazione ascritta a CARINA Angelo e DELORENZO Rocco

Ragioni di sistematicità ed organicità di trattazione rendono opportuna la disamina del capo A) della provvisoria imputazione di seguito all'analisi sopra riportata della tentata condotta estorsiva ascritta agli indagati CARINA e DELORENZO, inferendo correttamente il P.M. proprio dalla valutazione delle condotte sopra esaminate l'appartenenza organica degli stessi

all'associazione mafiosa denominata *'ndrangheta* nella sua articolazione territoriale della cosca NASONE GAIETTI.

Come detto in precedenza, già nell'ambito dell'indagine confluita nel proc. 3345/12 RGNR DDA sono emersi numerosi elementi comprovanti l'attuale esistenza ed operatività della cosca NASONE-GAIETTI, nonché la partecipazione alla stessa, tra gli altri, di NASONE Virgilio Giuseppe, NASONE Francesco cl. 72, NASONE Domenico cl. 69, NASONE Rocco cl. 74, GAIETTI Matteo, FULCO Giuseppe (già sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in forza di ordinanza 53/12), della sorella FULCO Annunziatina e della madre NASONE Gioia Virgilia, di NASONE Antonino, NASONE Domenico cl. 83, LIBRO Francesco, di PUNTORIERI Pietro e BURZOMATO Arturo, nonchè infine di CALABRESE Carmelo.

Come ampiamente argomentato nella parte generale, già nell'ambito del processo di cui al procedimento 3/93 RGNR si era ritenuta la "*dimostrazione di una realtà criminale non altrimenti spiegabile se non attraverso l'esistenza di una stabile e funzionale cosca mafiosa* (dal momento che)… *nell'arco degli anni ottanta in Scilla furono compiuti oltre cento attentati dinamitardi. Così come si è accertato, attraverso la ricostruzione postuma di talune delle parti offese, che quelle manifestazioni di violenza furono essenzialmente compiute in vista di successive richieste estorsive che furono rivolte e portate a compimento secondo modalità tali da dimostrare che esse provenivano non gà da singoli soggetti ma da un gruppo organizzato che faceva valere la forza del proprio collettivo ed intendeva in tal modo affermare la propria egemonia sul territorio. E' dunque evidente che in Scilla, nel periodo di tempo oggetto delle dichiarazioni del collaboratore* [Nasone Rocco cl. 48], *operava un'organizzazione che utilizzava strumenti ed agiva per fini tipicamente mafiosi.....questo giudice ritiene di potere tranquillamente affermare che i fatti criminosi fino ad ora commentati sono stati consentiti e generati dall'esistenza in Scilla di una cosca criminale munita dei tipici requisiti per essere considerata un'associazione delinquenziale mafiosa….La trattazione delle singole fattispecie criminose ha infatti dimostrato ad abundantiam che in Scilla fino al 1987 si riunirono attorno alla figura carismatica di Giuseppe NASONE numerose persone che ne condivisero la vita scellerata e gli prestarono manforte ogni qualvolta fosse necessario taglieggiare, intimidire, danneggiare. Ugualmente, dopo la morte del boss nel settembre 1987, non ci fu alcuna dispersione del particolare*

avviamento di cui godeva la cosca di Scilla essendovi prova sufficiente che le attività associative continuarono indisturbate attraverso la guida delle persone che in passato erano state le più vicine al vecchio capo. Piena dimostrazione è stata infine offerta della condizione di assoggettamento. Anche in questo caso basta infatti richiamare alcune delle vicende discusse in precedenza per avere efficace contezza della esplicita consapevolezza di chiunque operasse a Scilla di dovere fare i conti con quella "istituzione" non ufficiale ma non per questo meno autorevole che era costituita dal locale mafioso ivi operante" (cfr. sentenza n. 7/95 del 23 agosto 1995 della Corte d'Assise di Reggio Calabria).

Ciò posto, e come già evidenziato nella parte generale, la cosca NASONE GAIETTI, come la quasi totalità delle cosche di *'ndrangheta* presenta una compatta struttura su base familistica, su cui si fonda la tradizionale solidità ed in un certo senso l'inattaccabilità dall'esterno [si pensi, per quanto qui di interesse che NASONE Francesco è figlio di Virgilio Giuseppe ed è pertanto cugino, seppure non in primo grado, di NASONE Domenico cl. 69 e NASONE Rocco cl. 74; GAIETTI Matteo è' figlio di GAIETTI Vincenzo (condannato con sentenza passata in giudicato nel p.p. Cyrano per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.) e pertanto, come detto, cugino in primo grado di NASONE Virgilio Giuseppe, nonchè ovviamente legato da un rapporto di parentela con il figlio di quest'ultimo NASONE Francesco cl. 72; GAIETTI Matteo è inoltre cugino in primo grado di NASONE Domenico cl. 69 e NASONE Rocco cl. 74 (in quanto la madre VITA Giuseppa è sorella della madre dei predetti NASONE, tale VITA Angela).

Gli elementi sintomatici dell'esistenza e dell'attualità della predetta consorteria, ed in particolare dell'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, risultano individuati nel decreto di fermo - già positivamente sottoposto al vaglio giudiziale - nella estorsione aggravata ai danni della ditta CONSOLIDAMENTI SPECIALI s.r.l, dalla riscossione, nell'interesse della cosca mafiosa di Scilla, di somme di denaro provento delle estorsioni; dal versamento periodico di somme di denaro da parte di ditte impegnate nei lavori di rifacimento dell'autostrada; dalla dettagliata pianificazione e realizzazione di reiterate azioni intimidatorie di tipo estorsivo ai danni delle diverse ditte attualmente impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC nei pressi dello svincolo autostradale di Scilla (cd. VI macrolotto); dall'assoggettamento delle

predette ditte al pagamento di una "tassa" del 3% sull'importo degli appalti conseguiti; dal controllo capillare del territorio attraverso l'imposizione agli operatori economici di obblighi ben precisi, come dimostrato dalla vicenda legata all'incendio del furgoncino utilizzato da tale CALLORE Rocco per la vendita di bevande ed alimenti nei pressi del porto di Scilla.

Tanto premesso, si riportano qui di seguito le argomentazioni dedotte a fondamento della richiesta cautelare formulata dal P.M., cui seguiranno le considerazioni e valutazioni di questo Giudice.

"*Giova premettere che il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso si configura come reato a forma libera perché il legislatore non descrive in modo particolare la condotta tipica, ma si limita ad affermare che commette il reato "chiunque ne fa parte". Ne deriva che la condotta di partecipazione, che può assumere forme e contenuto variabili, consiste sul piano oggettivo nel contributo, purché apprezzabile e concreto, al piano criminoso e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo che l'agente svolga nell'ambito associativo. In definitiva, è partecipe, nel senso richiesto dall'art. 416 bis c.p., chiunque, all'interno dell'organizzazione, e quindi in modo non occasionale, esplichi una qualsiasi attività, ancorché di importanza secondaria, che ridondi a vantaggio dell'associazione considerata nel suo complesso, con la consapevolezza e la volontà di associarsi allo scopo di contribuire all'attuazione del programma dell'organizzazione, senza però che sia necessario che tale fine egli persegua direttamente.*

Appare opportuno precisare che, nel valutare la condotta di "partecipazione" all'associazione mafiosa, occorre rifarsi alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione al delitto associativo, secondo cui <<è partecipe colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è", ma "fa parte" (meglio ancora:"prende parte alla) stessa: locuzione da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima. Di talché, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di

stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia") dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione>> (SS.UU., nr. 33748 del 12.07.05, MANNINO). Nel valutare la condotta del "partecipe" all'associazione mafiosa, pertanto, si avrà riguardo al contributo offerto in concreto da ciascun soggetto e non alla sussistenza o meno di una formale affiliazione, in quanto <<le gerarchie interne ed i riti di affiliazione non rilevano agli effetti della legge penale, sostanziandosi la partecipazione associativa -a differenza del concorso esterno- proprio nell'"affectio societatis" e nella stabile messa a disposizione della propria opera per i fini dell'organizzazione (cfr. SS.UU. 30.10.02/21.05.03, CARNEVALE)>> (cfr. Cass. Sez. I, sent. nr. 32094 del 18.02.04, INGRASCIOTTA ed altri).

Si osserva, poi, che il dato dell'appartenenza al sodalizio va ricercato essenzialmente con la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni, oltre che, ovviamente, con l'individuazione di estremi di partecipazione ai reati che l'associazione si è data come scopo. Come osserva sul punto la Suprema Corte: "in tema di partecipazione ad associazione a delinquere…il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa…" (Cass. sez. VI, 1525/97; cfr., tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 1631 del 11/11/1999; Sez. 6, Sentenza n. 35914 del 30/05/2001). Trattandosi, come detto, di un reato a forma libera, la principale caratteristica

della prova deve essere quella della tendenziale specificità, non sembrando sufficiente la mera indicazione di appartenenza di un soggetto al sodalizio malavitoso senza l'indicazione di circostanze specifiche idonee ad illustrare in concreto i connotati di tale appartenenza.

Un primo grado di specificità è dato dai connotati più elementari, quali ad esempio l'indicazione dell'epoca di affiliazione, il gruppo o sottogruppo di appartenenza, la particolare amicizia o vicinanza per rapporto di affinità e/o parentela con altro associato e più in generale qualsivoglia elemento, caratteristica o episodio (anche non delittuoso) relativo ad un soggetto.

Un grado più elevato di specificità hanno invece quelle indicazioni relative al ruolo dell'associato ed alle singole attività poste in essere in favore del sodalizio e da questo in favore dell'associato; più in generale rileva l'indicazione di tutte quelle attività in cui si sostanzia l'agire associativo.

Nel valutare le posizioni dei singoli partecipi, tuttavia, non si deve dimenticare che il ricorso alla "forza di intimidazione" non costituisce una modalità di realizzazione delle condotte poste in essere dai singoli associati, ma costituisce l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista dell'ottenimento degli scopi propri del gruppo criminale. Non è, pertanto, necessario dimostrare che tali strumenti siano stati utilizzati in concreto da ciascuno degli associati, ma semplicemente che questi fossero consapevoli di disporre di essi e che si muovessero in un contesto socio-ambientale che riconosceva a loro, o al gruppo in sé considerato, tale autorità di carattere mafioso, assoggettandosi, apparentemente in maniera volontaria, alle pretese provenienti dal clan.

A questo proposito occorre tuttavia precisare che il grado di specificità è rilevante ai fini dell'individuazione della valenza probatoria del singolo elemento del quadro accusatorio; tutti gli elementi sono poi soggetti ad una imprescindibile valutazione unitaria, il che significa che anche un elemento probatorio generico (quale la semplice indicazione di appartenenza) non può essere ignorato ed escluso ma è soggetto ad apprezzamento, sia pure per la ridotta valenza probatoria che possiede (ad esempio quale elemento di riscontro di un altrui specifico contributo).

Nel caso di specie costituiscono, tra gli altri, indubbi elementi sintomatici dell'appartenenza degli odierni indagati ad una cosca di tipo mafioso (per l'appunto la cosca di 'ndrangheta Nasone-Gaietti) - come già ampiamente argomentato quanto agli altri affiliati sottoposti al

suddetto decreto di fermo (qui da intendersi, come detto, integralmente trascritto) - la commissione di una condotta di tentata estorsione aggravata dal cd. metodo mafioso; e ciò per un verso nel medesimo contesto territoriale in cui domina storicamente la citata cosca; per altro verso ai danni di un'impresa, la Calme Beton srl, in quel periodo impegnata nel territorio di Scilla nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC e, non a caso, già costretta da oltre un anno – come emerso inequivocabilmente dalle indagini svolte (vedi capi C) e D) richiesta rinvio a giudizio in atti depositata il 21.03.2013 nell'ambito del procedimento penale n. 402/13 R.G.N.R. DDA mod. 21) - a corrispondere mensilmente una tangente a garanzia della tranquillità e della sicurezza del proprio cantiere sito in c.da Scirò. A tal riguardo non può non evidenziarsi il principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine alla circostanza secondo cui la partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito di un contesto mafioso costituisce per sé solo elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale e ciò senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione con altri associati (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 47048 del 10/11/2009). A ciò si aggiungano, quanto agli odierni indagati, due ulteriori elementi concreti a sostegno della partecipazione di questi ultimi all'articolazione territoriale della 'ndrangheta operante a Scilla.

Da un lato gli strettissimi e reciproci rapporti di affinità, parentela e frequentazione del CARINA e del DELORENZO tra di loro e con gli altri associati, come puntualmente ricostruiti dalla P.G. operante nella citata nota del 18.03.2013. Tale circostanza costituisce la conferma del fatto che, come la quasi totalità delle cosche che costituiscono la 'ndrangheta, anche quella denominata Nasone-Gaietti presenta una struttura su base prettamente familistica.

Dall'altro lato la specifica attività delittuosa di tipo estorsivo posta in essere in favore del sodalizio; essa rappresenta un continuum con la prevalente attività criminosa in cui si è sostanziato storicamente l'agire associativo della cosca operante a Scilla[21] *e viene posta in*

[21]A tal riguardo risulta significativo quanto ricostruito in ordine agli esiti del colloquio avvenuto il 23.09.2011 presso la Casa Circondariale di Benevento tra il detenuto FULCO Giuseppe (arrestato in flagranza di reato in data 1° giugno 2011 per il delitto di estorsione aggravata commesso ai danni della ditta Consolidamenti speciali srl e successivamente attinto da o.c.c. per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. nell'ambito del p.p. n. 3345/12 R.G.N.R. DDA, ora n. 402/13 R.G.N.R. DDA) ed i propri familiari (la sorella Fulco Annunziatina e la madre Nasone Gioia Virgilia Grazia, entrambe successivamente attinte da provvedimento cautelare per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. nell'ambito del p.p. n. 3345/12 R.G.N.R. DDA, ora n. 402/13 R.G.N.R. DDA) in merito alla sistematicità delle condotte estorsive realizzate nel territorio di Scilla dagli appartenenti alla cosca di *'ndrangheta* Nasone-Gaietti (v. pg. 44 ss provvedimento di fermo di indiziato di delitto del 29.05.2012, eseguito in data 30.05.2012). A tal proposito si riporta di seguito lo stralcio del colloquio in carcere del 23.09.2011 (RIT n. 1206/11

essere - come dagli stessi indagati prospettato alle persone offese - al fine di garantire il necessario sostegno economico della cosca ai soggetti tratti in arresto ed attualmente in stato di detenzione quali imputati del reato associativo meglio descritto al capo A) della rubrica.
Per le ragioni sopra esposte sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di DELORENZO Rocco e CARINA Angelo in ordine al delitto di cui al capo A) della rubrica".

Fin qui, la richiesta del Pubblico Ministero, che in ragione della conducenza e pregnanza del materiale investigativo, va accolta.

Si è già detto come costituiscano elementi sintomatici dell'appartenenza degli odierni indagati alla cosca NASONE-GAIETTI di stampo mafioso, l'estorsione in forma tentata dagli stessi posta in essere ai danni della CALME BETON s.r.l. impegnata nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC con modalità di intimidazione tipiche del modello mafioso ed al fine di assicurare il rafforzamento della cosca di *'ndrangheta* di appartenenza (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 47048 del 10 novembre 2009 secondo cui "*la partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito di un contesto mafioso costituisce per sé solo elemento indiziante di partecipazione al gruppo criminalem senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione con altri associati*"). Nel corso del presente segmento di indagine, tenuto conto delle risultanze enucleate nell'ordinanza custodiale dell'1 giugno 2012 in ordine alla sussistenza di un controllo capillare e di un penetrante potere sul controllo esercitati dai vertici e dai vari sodali della cosca, il CARINA ed il DELORENZO si atteggiano quali autori di una tentata estorsione squisitamente connotata dal carattere dell'intimidazione mafiosa, idonea ad ingenerare negli interlocutori terrore e timore di ritorsioni, sull'assunto di uno sciagurata quanto radicata convinzione di essere assoluti padroni e controllori del territorio.

DDA) tra il detenuto FULCO Giuseppe, la madre NASONE Gioia Virgilia Grazia e la sorella FULCO Annunziatina (pg. 24 verbale di trascrizione del predetto colloquio):
"***Fulco A.****: Noi gli abbiamo dato una grande soddisfazione a tutti …* ***Fulco G.****: In che senso ?* ***Fulco A.****: Per questa stupidata…****perché ci siamo tenuti sempre****…. **Fulco G.**: "****Non è una stupidata, Annunziata…è quello che si è sempre fatto*** *!* ***Solo che qualcosa non è quadrata*** *…* ***Fulco A.****: Hai visto mai a tuo zio Peppino andare a prendersi i soldi in qualche posto... hai visto mai a tuo padre? …* ***Fulco G.****:* ***...qualcosa non è quadrata...altrimenti quello non andava a fare la denuncia****..." .*

Opportunamente e mirabilmente il P.M. ha sostenuto che le radici di tale potere affondano nella storia dell'organizzazione e nella statura, per così dire, degli storici rappresentanti, del cui terrificante prestigio continuano a godere gli eredi, affermando che "*E' mafia che vive anche del prestigio dei capostipiti mitici, come nell'ambito dell'indagine emerge nel colloquio tra l'indagato NASONE Francesco cl. 72 e CALLORE Rocco (soggetto vittima pochi giorni prima dell'incendio di un mezzo dallo stesso utilizzato per la vendita di panini e bevande presso il porto di Scilla), laddove quest'ultimo - pienamente consapevole del coinvolgimento del suo interlocutore nel danneggiamento - si piega all'atto di inimazione e chiede di poter "risolvere" la questione con NASONE Francesco, senza disturbare il padre NASONE Virgilio Giuseppe, di cui però chiaramente riconosce il prestigio e l'autorità carismatica*" (cfr. occ 1.6.2012)

Non v'è dubbio che si tratti di un'associazione di stampo mafioso.

Sotto tale profilo, il particolare pregio delle acquisizioni va rinvenuto nella circostanza che esse offrono la conferma dell'attuale operatività del sodalizio di tipo mafioso riconducibile ai rami familistici NASONE-GAIETTI, per come diffusamente sopra argomentato e per come più puntualmente ricostruito nell'occ. dell'1.6.2012 che, già giudizialmente accertato, non ha cessato l'azione criminosa sotto la direzione, tra gli altri, di NASONE Francesco e GAIETTI Matteo e, con la partecipazione, a pieno titolo, sia pure con diversità di ruoli, anche di altri soggetti. E ciò, nonostante le condanne inflitte anche ai capi del gruppo in questione e l'attuale stato detentivo di alcuni di essi. Orbene, tutti i requisiti richiesti per l'integrazione della fattispecie associativa risultano pienamente integrati avendo riguardo alle risultanze investigative siccome già esaminate, disvelando rapporti e gerarchie che, proprio in quanto sintomatici dell'esistenza di un consorzio, gli associati tentano talvolta di non palesare all'esterno per il timore che l'organigramma associativo possa essere ricostruito. Orbene, compulsando il materiale offerto dalla Pubblica Accusa reputa questo Giudice che siano stati, in primo luogo, raccolti molteplici elementi indiziari gravi, precisi e concordanti in ordine alla sussistenza del primo requisito richiesto, vale a dire l'esistenza di una stabile struttura

organizzativa, fondata su una base familiare dalla quale si dipartono ramificazioni esterne che si innestano alla base attraverso vincoli, spesso, ancora una volta, parentali, e/o amicali, che consente di configurare la temibile associazione mafiosa denominata cosca NASONE GAIETTI. Giova ribadire, per altro, che l'esistenza della cosca in argomento, con le anzidette caratteristiche strutturali, è stata già giudizialmente accertata, sicchè i risultati conseguiti, nell'ambito del presente procedimento, offrono piuttosto la riprova che l'organizzazione criminale in parola è tutt'ora protagonista indiscussa del crimine organizzato nel territorio di Scilla. E che il gruppo in esame continui ad esercitare il controllo indiscusso del territorio di appartenenza è dato che emerge con evidenza proprio dalle richieste estorsive avanzate nel nome del gruppo ("..a Scilla le cose non sono cambiate…"; il riferimento alla necessità di mantenere i detenuti) dagli odierni indagati CARINA Angelo e DELORENZO Rocco, i quali senza mezzi termini, si fanno portavoce della granitica sopravvivenza della cosca, affermando che, nonostante l'azione dell'Autorità Giudiziaria, a Scilla "nulla è cambiato" e nel settore dei lavori e degi appalti ricadenti nella zona d'interesse continua ad essere dovuta la tangente per la protezione dei cantieri.

Quanto all'elemento caratterizzante la fattispecie associativa prevista dall'art. 416 *bis* c.p. è rappresentato dalla forza intimidatrice del vincolo associativo che costituisce l'"*in sé*" dell'associazione mafiosa e trascende la stessa tipicità della condotta associativa di cui non costituisce una modalità di manifestazione, quanto piuttosto l'elemento strumentale di cui gli associati si servono in vista degli scopi dell'associazione e che rimanda al momento in cui il sodalizio ha raggiunto quel minimo di capacità intimidatoria in grado di determinare le condizioni di assoggettamento e di omertà. Per la configurabilità di un'associazione mafiosa è dunque indispensabile - come dimostrato riguardo alla cosca NASONE GAIETTI - che la forza di intimidazione del vincolo associativo, intesa come carica intimidatrice ricollegabile esclusivamente al nucleo associativo, effettivamente sussista e che gli associati ne siano consapevoli e se ne avvalgano per realizzare il loro programma criminoso (Cass., 6.12.1994, *Imerti*), sia limitandosi a sfruttare la carica intimidatoria già conseguita dal sodalizio sia

ponendo in essere nuovi atti di violenza o di minaccia. La giurisprudenza ha valorizzato la capacità qualificatoria del cd. "metodo mafioso" che contrassegna il delitto di associazione mafiosa e si connota dal lato attivo per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e dal lato passivo per la situazione di assoggettamento (derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed inevitabile pericolo di fronte alla forza dell'associazione) e di omertà (una sorta di "solidarietà" che ostacola o rende più difficoltoso l'intervento preventivo o repressivo dei poteri dello Stato per la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia del singolo che compie attività intimidatoria, non impedirà ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti forniti di potere sufficiente per danneggiare chi abbia osato contrapporsi, Cass., 31.01.1996, *Alleruzzo*) che da tale forza di intimidazione si sprigiona per il singolo sia all'esterno dell'associazione sia al suo interno (Cass., 10.02.1992, *D'Alessandro*; Cass., 10.03.1995, *Monaco)*. La primaria rilevanza della forza intimidatrice del vincolo associativo relega ad un piano secondario le finalità il cui perseguimento è richiesto dalla legge per qualificare un'associazione come di tipo mafioso e che si estendono a comprendere una varietà indeterminata di condotte, che possono anche esser rappresentate da attività formalmente lecite ove il fine venga conseguito attraverso l'intimidazione ed il conseguente assoggettamento dei terzi (Cass., 10.02.1992, *D'Alessandro*).

A ciò si aggiunga che gli odierni indagati sono legati da vincoli parentali a soggetti di vertice dell'organizzazione, il DELORENZO Rocco essendo nipote di GAIETTI Matteo (e come si vedrà in seguito con lo stesso concorrente alla consumazione di reati di interposizione fittizia aggravati dalla finalità di favorire la cosca di appartenenza NASONE-GAIETTI) ed il CARINA Angelo essendo nipote di NASONE Virgilio Giuseppe e condividendo finalità e metodo dell'associazione, attraverso la condotta estorsiva posta in essere ed oggetto della presente disamina.

Che l'associazione sia aggravata dall'avere la disponibilità di armi emerge già dalla sentenza n.11/98 che ne aveva affermato la configurabilità in ragione delle dichiarazioni dei diversi

collaboratori di giustizia e della comissione, nell'arco temporale esaminato, di oltre cento attentati dinamitardi. Del resto, gli stessi collaboratori di giustizia avevano riferito dell'eredità assunta dai figli di NASONE Giuseppe alla morte dell'anziano genitore, ricevendo due casse colme di armi, munizioni ed esplosivo che gli stessi custodirono gelosamente in memoria del padre. Ciò dev'essere necessariamente posto in correlazione con la circostanza che dal 2009 al 2012 risultano commessi nel territorio di Scilla decine di reati con esplosione di armi da fuoco, nei confronti, prevalentemente, di operatori commerciali e professionisti.

Orbene, dalla comparazione degli attentati, in ordine al tipo di arma utilizzata, alle modalità di danneggiamento, alla vittima prescelta (cfr. pag,. 6/7 inf.217/1-49-2011) la P.G. ha condivisibilmente inferito che "*su cinque danneggiamenti a colpi di arma da fuoco avvenuti negli utlimi anni a Scilla, quattro siano stati effettuai con la stessa identica modalità di esecuzione (sei colpi sparati sul cofano motore e due sul parabrezza anteriore) tanto da costituire una sorta di firma dell'unica mano attentatrice. Tale ipotesi è stata confermata dagli accertamenti balistici effettuati dalla P.G. sul materiale repertato di volta in volta sulla scena del crimine che hanno conermato che i danneggiamenti erano stati realizzai con la medesima pistola*.." Ne consegue che un terzo deegli atti criminosi commessi mediante esplosione di colpo di arma da fuoco avvenuti dal 2009 a tutto il 2012 siano collegati tra loro in quanto commessi con la stessa arma e/o identico *modus operandi* e pertanto riconducibili ad un'unica organizzazione criminale operante sul territorio di Scilla. Del resto, dalla stessa conversazione tra presenti captata in data 23 settembre 2011 all'interno della Sala Colloqui del Carcere di Benevento tra FULCO Giuseppe e la madre NASONE Gioia e la sorella FIULCO Annunziata, si trae che tutti i misfatti di una certa gravità commessi nel territorio di Scilla dovevano essere autorizzati se non quando avallati dagli esponenti dell'organizzazione criminale (cfr. intercettazione del 23.9.2011 RIT 1206/11). Altra circostanza rilevante da cui evincere la disponibilità in capo all'organizzazione di armi è la cricostanza dell'improvvisa cessazione di episodi di danneggiamento dalla data di esecuzione del provvedimento di fermo nei confronti dei componenti, a fronte dei numerosi episodi verificatisi negli anni 2009/2011.

Conigurabile anche l'ulteriore aggravante del finanziamento delle attività economiche del gruppo con il prezzo ed il prodotto delle relative attività illecite, per come ampiamente si vedrà esaminando le ipotesi di interposizione fittizia imputate a GAIETTI Matteo.

CAPO C) Tentata estorsione ai danni della GIGLIOTTI CALCESTRUZZI s.r.l.

La condotta estorsiva posta a fondamento della provvisoria contestazione di cui al capo C) riguarda una richiesta avanzata nei confronti della ditta GIGLIOTTI CALCESTRUZZI s.r.l., impegnata sin dai primi mesi nel 2012 nell'attività di fornitura e distribuzione - per conto del General Contractor IMPREGILO e CONDOTTE s.p.a. - del calcestruzzo necessario alla realizzazione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC in corrispondenza del cd. VI macrolotto tra Scilla e Reggio Calabria.

L'episodio delittuoso in questione risulta analiticamente ricostruito nella nota della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, N.O.R.M., del 18 marzo 2013, prot. n. 217/1-47-2011, depositata in data 19.03.2013 (e relativi allegati) che si riporta qui di sequito:

"*Delineando il "modus operandi" dell'organizzazione criminale in argomento emerge in modo cristallino come, al fine di perpetrare le richieste estorsive alle ditte operanti sui cantieri autostradali, la cosca si servisse di coloro i quali, regolarmente assunti dalle ditte, potessero espletare il ruolo che potremmo definire di "gancio", riducendo al minimo l'invasività fisica degli accoliti ed in particolare la loro presenza fisica in aree soggette a controlli serrati da parte delle forze dell'ordine e garantendosi inoltre, da un lato approfondita conoscenza delle dinamiche lavorative ivi presenti e dall'altro la possibilità di veicolare le informazioni in maniera tempestiva ed efficace.*

Dall'analisi delle conversazioni registrate all'interno del bar "La Genziana", le cui intercettazioni erano state autorizzate con decreto n°319/12 R.I.T. DDA, è emersa la sotto riportata conversazione, registrata in data 02.03.2012, all'interno del suddetto esercizio pubblico, tra NASONE Francesco e CALABRESE Carmelo, della quale se ne riporta la trascrizione di uno stralcio, in quanto nelle restanti parte, la stessa risultava molto disturbata da rumori generati dalle stoviglie del bar e dai macchinari presenti nel laboratorio e pertanto del tutto incomprensibile.

Trascrizione conversazione n°902 del 02.03.2012 registrata all'interno del bar La Genziana, tra NASONE Francesco e CALABRESE Carmelo.---
Si omette di trascrivere la conversazione dall'inizio fino alle ore 19:27:42 e dalle ore 19:33:00 alla fine in quanto non di interesse operativo.---//
…Omissis…
PUNTORIERI:- Zio Melo!!!... (incomprensibile)…

NASONE:- Oh zio Melo!
CALABRESE:- Che si dice?
NASONE:- Allora?
CALABRESE:- …(incomprensibile)…---//
NASONE:- Che avete combinato?---//
CALABRESE:- No, così… forse, non so… (incomprensibile)…---//
NASONE:- …(incomprensibile)…---//
CALABRESE:- …(incomprensibile)… si sono aggiustati, mi ha detto!---//
UOMO:- …(incomprensibile)…---//
NASONE:- Per qua? O per la parte di là? ---//
CALABRESE:- Per la parte di là!---//
UOMO:- Compare, ma perché non gli… (incomprensibile)…---//
NASONE:- Ma glielo hai detto…?---//
CALABRESE:- E se non l'ho visto? Gliel'ho detto io a suo fratello! Gliel'ho detto! A lui non l'ho visto, per niente!--//
NASONE:- Uhm!---//
Si sente qualcuno che mormora, n.d.r.---/
PUNTORIERI:- Zio!---//
CALABRESE:- …(incomprensibile)…---//
UOMO:- …(incomprensibile)…---//
CALABRESE:- Dove? Uno deve capire… (incomprensibile)… ---//
UOMO:- Là, davanti a te!----//
CALABRESE:- Ah, qua, qua?---//
UOMO:- …(incomprensibile)…----//
CALABRESE:- E ora li hanno messi?! Due o tre giorni?!---//
UOMO:- E allora quando?---//
CALABRESE:- Eh!? Da questo lato siete scesi?… (incomprensibile)…---//
UOMO:- …(incomprensibile)…---//
NASONE:- …(incomprensibile)… dalla casa dello zio Melo! Ma che hai fatto con… (incomprensibile)… parlando con rispetto!---//
CALABRESE:- Glielo avevo detto, grazie!---//
NASONE:- …(ride)… Eh… (incomprensibile)…---//
CALABRESE:- …(incomprensibile)…---//
NASONE:- Oh, Melo! Quando si va dalla strada… se io imbocco, per dire, la discesa… là "a monte"… dove abbiamo buttato quel cemento, là di sotto, dove c'è quello scasso là, se gli metto i guard rail… in piedi… e gli butto il cemento…---//
CALABRESE:- No, ma li devi inchiodare bene!---//
NASONE:- Li devo inchiodare bene! Li inchiodo là a terra!---//
CALABRESE:- …(incomprensibile)… ma sotto, vicino alla casa?---//
NASONE:- No!---//
CALABRESE:- La prossima volta gli facciamo… (incomprensibile)… A partire di sotto è del medico?---//
NASONE:- …(incomprensibile)…---//
CALABRESE:- Una volta che gli butti il cemento lì… (incomprensibile)… spinge e scende là sotto!---//
NASONE:- La colpa è la tua! Sempre la tua è la colpa! Che cazzo vuoi?---//
CALABRESE:- Va bene!---//

NASONE:- …(incomprensibile)… per levarli da là… E va bene, va! Vuol dire che… (incomprensibile)… queste cose, che cazzo…---//
UOMO:- …(incomprensibile)…---//
NASONE:- Quando… (incomprensibile)… è così!... (incomprensibile)… C'è tempo, ancora… ora… ci organizziamo… altri due belli… (forse incidenti)…---//
PUNTORIERI:- Malanova che ha, questo storto!---//
CALABRESE:- …(incomprensibile)…---//
NASONE:- Di vedere, per quel cazzo di coso!... (incomprensibile)…---//
NASONE Francesco e CALABRESE Carmelo parlano a bassa voce, n.d.r.---//
CALABRESE:- ***Gli ho mandato un'ambasciata oggi al ragioniere di mio fratello! Perché sono arrivati altri quattro… (incomprensibile)… nuovi… sono arrivati qua, hanno scaricato, si sono presi… (incomprensibile)… e se ne sono andati. Ieri li ho fermati… (incomprensibile)… ma la bolla l'avete? Sì! Il badge lo avete? No!... (incomprensibile)… ragioniere… (incomprensibile)… ragioniere… (incomprensibile)…***---//
NASONE:- …(incomprensibile)…---//
CALABRESE:- Ora arrivano, si fanno i cazzi loro e se ne vanno!... (incomprensibile)…---//
NASONE:- …(incomprensibile)…---//
CALABRESE:- …(incomprensibile)… hanno portato queste altre carte e gli ho detto io… (incomprensibile)… erano tre e li hanno mandati indietro… (incomprensibile)…-
LIBRO:- Pietro!---//
NASONE:- …(incomprensibile)… di Scilla e lo ha mandato indietro!... (incomprensibile)…-
CALABRESE:- E lo so, però non so… (incomprensibile)… a questo!

(Conversazione n°902 del 02.03.2012 registrata all'interno del bar "La Genziana" gestito da NASONE Francesco, R.I.T. n°319/12)

L'attenzione di questi investigatori si concentrava nel tratto sopra riportato, in cui CALABRESE Carmelo riferisce a NASONE Francesco di aver provveduto a veicolare una "imbasciata al ragioniere di suo fratello". Appariva chiaro fin da subito che il contesto di riferimento fosse quello dei cantieri autostradali ("Ieri li ho fermati… (incomprensibile)… ma la bolla l'avete? Sì! Il badge lo avete?"), per il trasporto di materiali ("Perché sono arrivati altri quattro… (incomprensibile)… nuovi… sono arrivati qua, hanno scaricato, si sono presi…").

Gli accertamenti tempestivamente avviati permettevano di appurare che CALABRESE Carmelo ha due fratelli: CALABRESE Lorenzino[22] e CALABRESE Antonino[23].

[22] **CALABRESE Lorenzino,** nato a Scilla il 15.10.1978, ivi residente in via Nocellari n°15 della frazione Melia.
[23] **CALABRESE Antonino,** nato a Scilla il 01.12.1980, ivi residente in via Nocellari n°15 della frazione Melia.

Il primo svolge attività di parrucchiere, mentre il secondo, da Banca Dati INPS, nel periodo dal 09.02.2012 al 18.06.2012, e quindi nel periodo in cui è stata registrata la conversazione in argomento, ha lavorato per la ditta "GIGLIOTTI Calcestruzzi"[24]*, con contratto da operaio a tempo pieno ed a tempo determinato. Si poteva dunque ipotizzare che la ditta alla quale CALABRESE Carmelo aveva mandato la "imbasciata" da parte di Nasone Francesco era proprio la ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi. Che l'oggetto di tale missiva consistesse in una richiesta estorsiva ai danni della ditta destinataria del messaggio, era ipotizzabile per un duplice ordine di motivi. Il primo legato alla mancanza di qualsivoglia motivazione plausibile a spiegare la necessità del contatto tra Nasone Francesco con i rappresentanti della ditta, il secondo relativo invece alle analogie presenti tra questa situazione e quelle precedentemente monitorate da questo reparto e sfociate in effetti in richieste di tipo estorsivo e su cui si è ampiamente disquisito nel corso delle note precedenti della presente indagine.*

Dalle intercettazioni telefoniche dell'utenza n°3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, autorizzate con decreto n°736/12 R.I.T. DDA, erano emersi dei rapporti ambigui tra CALABRESE Carmelo ed i responsabili della ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi.

CALABRESE Carmelo infatti, proprio in virtù delle proprie mansioni presso l'impianto della ditta Calme Beton s.r.l., aveva numerosissimi contatti con personale della ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi, ditta che si occupa del trasporto, conto terzi, degli inerti presso gli impianti di produzione del calcestruzzo (e quindi anche presso l'impianto della Calme Beton s.r.l.), e del trasporto del calcestruzzo dai suddetti impianti ai luoghi in cui verrà materialmente utilizzato.

Di diverso tenore appaiono però, le seguenti conversazioni, non giustificabili in ordine al ruolo svolto dagli attori in relazione ai loro incarichi.

In data 30.04.2012 VIZZARI Matteo[25] chiama CALABRESE Carmelo e gli chiede se può parlare con suo zio per chiedergli se hanno bisogno di un manovale dove sta lavorando lui.

CALABRESE:-	*Pronto!----///*
VIZZARI M.:-	*Pronto, Melo?----///*
CALABRESE:-	*Ohu!----///*
VIZZARI M.:-	*Stai lavorando?----///*
CALABRESE:-	*Ah?----///*
VIZZARI M.:-	*Stai lavorando?----///*
CALABRESE:-	*Si, si!----///*

[24] **GIGLIOTTI Calcestruzzi s.n.c.,** con sede a Gimigliano (CZ) in località Manche, cod. fiscale 01859960799.
[25] **VIZZARI Matteo,** nato a Reggio di Calabria il 29.07.1979, residente a Scilla in via Fondaco della frazione Melia.

VIZZARI M.:- Senti una cosa per parlare con tuo zio se ha bisogno di due o tre giorni lì dove lavora lui?-----//
CALABRESE:- Dove?----///
VIZZARI M.:- Qui con tuo zio, pure per manovale, pure per un paio di giorni?----///
CALABRESE:- Eh .. eh... devo passare per chiederglielo questa sera o se lo vedo domani!--///
VIZZARI M.:- Eh!----///
CALABRESE:- Uhm!----//
VIZZARI M.:- Io sono da queste parti, se vuoi passare io ....incomprensibile...;----///
CALABRESE:- Eh ... vedo se lo vedrò e poi ti farò sapere io dai.----///
VIZZARI M.:- Va bene, va bene!----///
CALABRESE:- Va bene.----///
VIZZARI M.:- Ciao.----///
CALABRESE:- Ciao.----///

(Conversazione n°389 del 30.04.2012 alle ore 17:50, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

In data 4 Maggio 2012 PREIATO Salvatore[26], dipendente della ditta L&R Laboratori e Ricerche s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT), chiama CALABRESE Carmelo per dirgli di riferire a quel ragazzo di Melia che voleva fare l'autista di recarsi presso l'impianto di calcestruzzi di Campo Calabro, chiedere di Pippo FERRO[27], dipendente della ditta CALCESTRUZZI s.p.a., e dirgli che lo manda DE BLASI Riccardo[28].

CALABRESE:- Pronto!-------///
PREIATO S.:- Ohu, Melo?-------///
CALABRESE:- Si!-------///
PREIATO S.:- Fai una cosa chiama a quello ... quell'amico che vuole fare l'autista, quello che è venuto da Melia!--//
CALABRESE:- Eh!-------///
PREIATO S.:- Mi senti?-------///
CALABRESE:- Si, si ti sento parla!-------///
PREIATO S.:- Chiamalo e gli dici di andare alla calcestruzzi di Campo Calabro;-------///
CALABRESE:- Dove deve andare?-------///
PREIATO S.:- Deve andare alla calcestruzzi di Campo Calabro, all'impianto di calcestruzzi.-
CALABRESE:- Adesso, questa sera?-------///
PREIATO S.:- Si subito, adesso ... adesso deve andare .... adesso ... e gli dici di parlare con Pippo FERRO.------///
CALABRESE:- FERRO?-------///

[26] **PREIATO Salvatore,** nato a Locri (RC) il 01.12.1968, residente a Stilo in via Roma n°31, incensurato.
[27] **FERRO Giuseppe Giovanni,** nato a Catania il 25.06.1958, residente a Matera in via Recinto III Annunziatella n°29, incensurato.
[28] **DE BLASI Riccardo** nato a Paola CS il 04/06/1970, residente a Fuscaldo, Via Molino 78, Impiegato 6° Liv. Con qualifica di Addetto di Laboratorio alle dipendenze della società Reggio Calabria - Scilla S.c.p.a;

PREIATO S.:- Non senti ... porco "impreca" quello che ti sto dicendo!-------///
CALABRESE:- Parla FERRO, ho capito FERRO?-------///
PREIATO S.:- Eh, a Pippo FERRO gli dici "mi manda Riccardo, sono quel ragazzo .. che è .... mi manda Riccardo"-//
CALABRESE:- Va bene.-------///
PREIATO S.:- Hai capito? Deve andare a Campo Calabro alla calcestruzzi, entra vedi che lì ci sta coso, magari accompagnalo tu.-------///
CALABRESE:- No, io non posso andare. Va bene gli dico di lasciare la macchina fuori ...incomprensibile...
PREIATO S.:- Melo?-------///
CALABRESE:- Eh!-------///
PREIATO S.:- Vedi che mi ha detto, mi ha telefonato adesso Riccardo;-------///
CALABRESE:- Eh!-------///
PREIATO S.:- Deve andare immediatamente perché se no lui va via. Va la e gli dice ....----///
CALABRESE:- ...adesso lo chiamerò subito.-------///
PREIATO S.:- ....gli dice "mi manda Riccardo DE BLASI e devo parlare con Pippo FERRO!" Vedi che già si trova lì e l'aspettano lì, hai capito?-------///
CALABRESE:- Ciao.-------///
PREIATO S.:- Ciao.-------///
CALABRESE:- Ciao.-------///

(Conversazione n°474 del 04.05.2012 alle ore 17:50, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Subito dopo CALABRESE Carmelo riferisce il messaggio a VIZZARI Matteo.

VIZZARI M.:- Pronto.------///
CALABRESE:- Matteo?------///
VIZZARI M.:- Chi è?------///
CALABRESE:- Sono Carmelo, dove ti trovi a casa?------///
VIZZARI M.:- No, adesso mi trovo al campo!------///
CALABRESE:- Sai cosa devi fare per favore?------///
VIZZARI M.:- Eh!------///
CALABRESE:- Devi andare alla calcestruzzi a Campo Calabro!------///
VIZZARI M.:- Dove?------///
CALABRESE:- Alla calcestruzzi di Campo Calabro.------///
VIZZARI M.:- Eh!------///
CALABRESE:- Dove si prende l'autostrada.------///
VIZZARI M.:- Si------///
CALABRESE:- Eh, lasci la macchina fuori ed entri dentro.------///
VIZZARI M.:- Eh!------///
CALABRESE:- e chiedi di Pippo FERRO;------///
VIZZARI M.:- di chi?------///
CALABRESE:- Pippo ... Pippo...!------///
VIZZARI M.:- Pippo FERRO?------///
CALABRESE:- Pippo FERRO, gli devi dire che ti manda Riccardo, ma ci devi andare subito che adesso si trova lì se no potrebbe andare via.------///
VIZZARI M.:- Va bene, va bene!------///

CALABRESE:- Va bene, vai subito!------///
VIZZARI M.:- Va bene!------///
CALABRESE:- E poi mi farai sapere, ciao.------///
VIZZARI M.:- Va bene, ciao.------///

(Conversazione n°475 del 04.05.2012 alle ore 17:52, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Alle successive ore 19:04 VIZZARI Matteo chiama CALABRESE Carmelo per dirgli che in realtà si doveva recare a Barritteri e non a Campo Calabro. VIZZARI riferisce inoltre di aver parlato con Riccardo, al quale ha chiesto se data l'ora poteva recarsi lì l'indomani mattina, ma DE BLASI gli ha detto di raggiungerlo urgentemente.

VIZZARI M.:- Pronto!------//
CALABRESE:- Ohu?------///
VIZZARI M.:- Mizzica mi stai facendo uscire pazzo, mi stai facendo andare come i pazzi!--//
CALABRESE:- Che cos'è, cos'è successo?------///
VIZZARI M.:- Dovevo andare a Barrittieri e non a Campo Calabro!------///
CALABRESE:- Ma tu adesso sei salito lì?------///
VIZZARI M.:- Sto salendo adesso Melo, mi trovo a Scilla. Gli ho detto io che ci andrò domani mattina, mi ha risposto Riccardo dicendomi che sto scherzando.----///
CALABRESE:- Eh!------///
VIZZARI M.:- "dovete venire subiti!"------///
CALABRESE:- Va bene dai.------///
VIZZARI M.:- Sto salendo, ci vediamo a Scilla.------///
CALABRESE:- Ciao.------///
VIZZARI M.:- Ciao.------///

(Conversazione n°505 del 04.05.2012 alle ore 19:04, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Alle ore 20:17 PREIATO Salvatore chiama CALABRESE Carmelo per dirgli che quel ragazzo è stato assunto. PREIATO gli spiega i motivi per cui VIZZARI è dovuto andare a Barritteri anziché a Campo Calabro e consiglia a CALABRESE di dire a VIZZARI di richiamare a DE BLASI Riccardo per ringraziarlo e per scusarsi per aver chiesto se poteva raggiungerlo l'indomani.

CALABRESE:- Oh, dottore!----///
PREIATO S.:- Oh, vedi che l'hanno assunto!----///
CALABRESE:- Ah l'hanno assunto! Adesso sto scendendo per vedermi con lui.----///
PREIATO S.:- Si, si l'hanno assunto!----///
CALABRESE:- Eh!----///
PREIATO S.:- e niente, gli ha dato i documenti, lunedì lo chiameranno quando sarà .... tra poco partiranno. Questi lavorano tutti con la calcestruzzi.----///
CALABRESE:- Si ho capito!----///

PREIATO S.:- Digli di comportarsi bene.----///
CALABRESE:- Eh, va bene adesso lo vedrò, sto arrivando in piazza per vederlo. ----///
PREIATO S.:- Si, gli dici che è successo questo, Riccardo gli ha detto di andare a Campo Calabro per vedersi con questo signore Pippo FERRO. Poi questo Pippo FERRO ha ricevuto una telefonata ed è dovuto rientrare a Barrettieri perché.....----///
CALABRESE:- Eh... eh... ----///
PREIATO S.:- si è dovuto .... si è dovuto vedere con la moglie. ----///
CALABRESE:- Si infatti lui mi ha chiamato che si trovava a Barrettieri.----///
PREIATO S.:- Si poi Riccardo ... Riccardo gli ha detto ... Riccardo gli ha detto "fai una cosa mettiti in macchina e vai a Barrettieri perché ti aspetta lì che ha avuto un contrattempo" E questo dice che gli ha risposto "Ma proprio questa sera ci devo andare?"----///
CALABRESE:- ... ride....----///
PREIATO S.:- E Riccardo gli ha detto "no vai ...incomprensibile...." gli ha detto----///
CALABRESE:- No, è salito. E' andato, è salito .. è salito!----///
PREIATO S.:- Si va bene, comunque vedi che .....----///
CALABRESE:- Va bene dai.----///
PREIATO S.:- No, questa sera gli deve telefonare a Riccardo, gli deve chiedere scusa e lo deve ringraziare.------///
CALABRESE:- Eh, va bene dai poi gli diamo qualcosa non ti preoccupare.----///
PREIATO S.:- No, a me ... le scuse gli deve dare ... scusa per quella parola!----///
CALABRESE:- Eh!----///
PREIATO S.:- Perché certe cose ...glielo abbiamo raccomandato con il capo della calcestruzzi per fare pure bene. Comunque dice "mi ha fatto una buona impressione!" Adesso mi ha telefonato e mi ha detto che "da lunedì, martedì inizierà a lavorare". Va bene!----///
CALABRESE:- Va bene dai.----///
PREIATO S.:- Ciao, ciao, ciao.----///
CALABRESE:- Ci vediamo lunedì.----///
PREIATO S.:- Si ciao, ciao.----///
CALABRESE:- Ciao.----///

(Conversazione n°520 del 04.05.2012 alle ore 20:17, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Da accertamenti presso la Banca Dati INPS, si è verificato che in data 24.05.2012, VIZZARI Matteo, è stato assunto dalla ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi, per la quale lavora ancora alla data odierna.

Nello stesso periodo, ed allo stesso modo, CALABRESE Carmelo, si era interessa per far assumere presso la stessa ditta, LAURENDI Francesco[29].

In data 19.05.2012 infatti, PREIATO Salvatore chiama CALABRESE Carmelo per informarlo che un operaio di Villa ha deciso di non voler lavorare e pertanto bisogna trovare un altro "pompista".

CALABRESE:- Oh, Salvatore!-------////
PREIATO S.:- Ciao Melo! Senti?-------////
CALABRESE:- Buon giorno!-------////
PREIATO S.:- Vedi che mi ha chiamato quel cretino di Villa, lì quello che fa con la pompa ed ha detto che non vuole che ci va più.-------////
CALABRESE:- Non vuole che ci va più?-------////
PREIATO S.:- No, mi ha fatto fare una brutta figura quel cornuto! Dice che è in disoccupazione e che il consulente gli ha detto che non vuole ... che non gli conviene di lasciare, comunque.....-------////
CALABRESE:- Va bene vediamo se troviamo a qualcuno dai!-------////
PREIATO S.:- Vedi ... vedi se ci sta qualcuno lì?-------////
CALABRESE:- Eh... eh... eh....!-------////
PREIATO S.:- Ma ci sta qualche pompista?-------////
CALABRESE:- Devo vedere, ci devo pensare un attimo in questo momento non mi viene in mente nessuno Salvatore.-
PREIATO S.:- Ma pompisti ce ne sono, chi lo sa?-------////
CALABRESE:- Eh.... eh... pompisti in questo momento non mi viene in mente nessuno.----////
PREIATO S.:- Dove ti trovi all'impianto?-------////
CALABRESE:- No mi trovo in piazza, oggi non ho lavorato.-------////
PREIATO S.:- Ah!-------////
CALABRESE:- Uhm!-------////
PREIATO S.:- Vedi se ... su qualcuno ...incomprensibile....-------////
CALABRESE:- Adesso vediamo, entro lunedì vediamo di trovare a qualcuno va bene!-----////
PREIATO S.:- Ciao.-------////
CALABRESE:- Ciao Salvatore.-------////
PREIATO S.:- Ciao, ciao.-------////

(Conversazione n°828 del 19.05.2012 alle ore 12:35, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Un paio di giorni dopo CALABRESE Carmelo, riferisce quanto saputo da PREIATO a tale Angelo, utilizzatore di un'utenza intestata alla ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi, il quale gli chiede di provvedere lui a trovare un "pompista".

[29] **LAURENDI Francesco**, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 03.07.1960, residente a Bagnara Calabra in via Morin n°7.

CALABRESE C.:- *Angelo, buongiorno!-----///*
TRAPASSO A.:- *Buongiorno!-----///*
CALABRESE C.:- *Senti, sai cosa mi serviva per favore con urgenza, un paio di viaggi di graniglia! Tre, quattro, cinque ..... che sono ...incomprensibile ....-----///*
TRAPASSO A.:- *Graniglia?-----///*
CALABRESE C.:- *Graniglia numero 1.-----///*
TRAPASSO A.:- *Numero 1!-----///*
CALABRESE C.:- *Per favore che questa notte si è spostata pure l'Europea di quì che hanno un problema con la calcestruzzi fino a mezzo giorno.-----///*
TRAPASSO A.:- *Dimmi una cosa adesso te ne mando due viaggi subito, appena arrivano i camion?-----///*
CALABRESE C.:- *Si mandane un paio di viaggi subito, tre o quattro viaggi mandameli subito.--/*
TRAPASSO A.:- *Di graniglia?-----///*
CALABRESE C.:- *E poi continui .. sabbia ..... sabbia .... sabbia e sabbia;-----///*
TRAPASSO A.:- *Ne hai numero 3 e numero 2?-----///*
CALABRESE C.:- *Si, si la numero 3 e la numero 2 le tengo. -----///*
TRAPASSO A.:- *Va bene dai!-----///*
CALABRESE C.:- *Poi continua con la sabbia, se poi me ne servirà più tardi ti chiamerò io.--///*
TRAPASSO A.:- *Uhm, eh .... eh.... eh.....!-----///*
CALABRESE C.:- *Ti raccomando con la graniglia, perché si è spostata l'Europea!-----///*
TRAPASSO A.:- *Non ti preoccupare, non ti preoccupare che in questa settimana arriveranno le betoniere e poi lì ti devi gestire. Devo scendere che ti devo parlare.-----///*
CALABRESE C.:- *Va bene dai poi si vedrà.-----///*
TRAPASSO A.:- *Va bene?-----///*
CALABRESE C.:- *Si!-----///*
TRAPASSO A.:- *Che poi facciamo quel discorsetto lì. Come mettiamo la cisterna ...-----///*
CALABRESE C.:- *Uhm!-----///*
TRAPASSO A.:- *Perché quegli amici tuoi ci .....incomprensibile... hai capito come?-----///*
CALABRESE C.:- *Senti ma ti hanno chiamato che il pompista ha detto che ha chiamato a Salvatore, a quello di Gioiosa, dice che non viene più perché si trova in disoccupazione .. che cazzo ne so!-----///*
TRAPASSO A.:- *Ah, il pompista?-----///*
CALABRESE C.:- *Eh, quel ragazzo di Villa. L'ha chiamato sabato e poi mi ha chiamato Salvatore, dice qualche altro pompista? Adesso in mente non mi viene nessuno!-----///*
TRAPASSO A.:- *Vedete di trovarlo lì! Vedete come cazzo fate ma lo dovete trovare.-----///*
CALABRESE C.:- *Adesso devo trovare a qualcuno come si deve perché non voglio avere problemi hai capito!*
TRAPASSO A.:- *Eh .. eh..... eh....!-----///*
CALABRESE C.:- *Non voi e non noi.-----///*
TRAPASSO A.:- *Eh .. eh... eh....!-----///*
CALABRESE C.:- *Se non sono ..... se non sono come si deve non li faccio venire assolutamente.-----///*

TRAPASSO A.:- Eh, vedi un poco se lo troviamo se non gliela devo spostare a ..... incomprensibile ... la pompa!-///
CALABRESE C.:- Adesso vediamo dai!-----///
TRAPASSO A.:- Dai ciao.-----///
CALABRESE C.:- Ok, ciao.-----///

(Conversazione n°865 del 21.05.2012 alle ore 07:49, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

CALABRESE Carmelo quindi, il giorno dopo chiama il fratello Antonino, al quale chiede se è interessato a lavorare, sempre per conto della ditta GIGLIOTTI, nell'impianto della Calme Beton s.r.l.. CALABRESE Antonino risponde negativamente, affermando che si trova bene con le attuali mansioni. CALABRESE Carmelo chiede allora al fratello il numero di telefono di LAURENDI Francesco.

CALABRESE C.:- Nino!------///
CALABRESE A.:- Oh!------///
CALABRESE C.:- Sei salito a lavoro?------///
CALABRESE A.:- Ah?------///
CALABRESE C.:- Sei salito a lavoro?------///
CALABRESE A.:- Si, qui a lavoro mi trovo!------///
CALABRESE C.:- Senti un attimo?------///
CALABRESE A.:- Eh!------///
CALABRESE C.:- Ma se tu vieni con la pompa sempre con lui vieni?------///
CALABRESE A.:- Ah?------///
CALABRESE C.:- Se tu vieni con la pompa sempre con noi, sempre con Gigliotti vieni?------///
CALABRESE A.:- No non ci vengo con la pompa, lasciami stare che qui sto bene!------///
CALABRESE C.:- Non ci vuoi venire con la pompa?------///
CALABRESE A.:- Me l'aveva ..... no ...me l'aveva già detto lui ed io gli ho detto di no!------///
CALABRESE C.:- Ah, va bene dai. Non è che tieni il numero di Ciccio quello di Bagnara?---///
CALABRESE A.:- Di Ciccio Laurendi?------///
CALABRESE C.:- Eh!------///
CALABRESE A.:- No, il suo non lo tengo!------///
CALABRESE C.:- Va bene dai.------///
CALABRESE A.:- Eh!------///
CALABRESE C.:- Conosci qualcuno che vuole venire con la pompa? ------///
CALABRESE A.:- No, eh.. eh.. non so a nessuno!------///
CALABRESE C.:- Ciao.------///
CALABRESE A.:- Ciao.------///

(Conversazione n°894 del 22.05.2012 alle ore 10:23, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Il 23.05.2012 CALABRESE Carmelo chiama LAURENDI Paolo[30], chiedendogli di riferire al padre di passare a trovarlo all'impianto in quanto la ditta GIGLIOTTI ha bisogno di un "pompista".

CALABRESE:- Paolo?-----///
LAURENDI P.:- Si chi è?-----///
CALABRESE:- Quanto cazzo ci vuole per rispondere a questo telefono?-----///
LAURENDI P.:- Sto arrivando!-----///
CALABRESE:- Stai arrivando?-----///
LAURENDI P.:- Eh!-----///
CALABRESE:- Ma lo sai chi sono che stai arrivando? Dove stai arrivando, da me stai arrivando?-----///
LAURENDI P.:- Non ho detto che stavo arrivando, ho detto io che stavo .....incomprensibile....-----///
CALABRESE:- Senti un attimo, sono Carmelo!-----///
LAURENDI P.:- Si ti ho conosciuto Carmelo.-----///
CALABRESE:- Eh!-----///
LAURENDI P.:- Si ti ho conosciuto Carmelo, ciao bello mio, e allora?-----///
CALABRESE:- Mi serve un pompista.-----///
LAURENDI P.:- Eh, ci sta mio padre! Vuoi che te lo mando?-----///
CALABRESE:- Mandamelo oggi nell'impianto per favore!-----///
LAURENDI P.:- Eh! ...incomprensibile...-----///
CALABRESE:- Tu che stai facendo?-----///
LAURENDI P.:- Io sto lavorando! La ditta è buona?-----///
CALABRESE:- La ditta è buona! Almeno ci sta mio fratello che lavora già con questa ditta e lo stanno pagando.-//
LAURENDI P.:- Ma è questa che è arrivata adesso?-----///
CALABRESE:- E' la Gigliotti, Paolo!-----///
LAURENDI P.:- Non lo so, hanno detto che non pagava è vero?-----///
CALABRESE:- Ah?-----///
LAURENDI P.:- Dicevano che non pagava questa è vero o no?-----///
CALABRESE:- Allora, il primo mese ha ritardato perché non aveva iniziato a prendere i mandati.-----///
LAURENDI P.:- Eh.-----///
CALABRESE:- Adesso, però adesso mio fratello è da un paio di mesi che si trova con loro, da Gennaio, e lo stanno pagando tutti i mesi.-----///
LAURENDI P.:- Uhm!-----///
CALABRESE:- Gli hanno ritardato solo il primo mese, gi hanno ritardato.-----///
LAURENDI P.:- Ok, adesso sai che farò? Chiamerò a mio padre e faccio .... incomprensibile....;-----///
CALABRESE:- Poi questi quì all'impianto .... se ci sta qualche problema veniamo noi non ti preoccupare.-----///
LAURENDI P.:- Uhm, va bene lascia che te lo mando Carmelo!-----///

[30] **LAURENDI Paolo,** nato a Scilla il 27.11.1984, residente a Bagnara Calabra in via Morin n°7.

CALABRESE:- Eh, mandamelo per favore che non ho trovato il numero in nessun posto se no devo partire per ... incomprensibile...;-----///
LAURENDI P.:- Ma tu già ti trovi lì?-----///
CALABRESE:- Ah? Io mi trovo qui all'impianto, però più tardi probabilmente dovrò uscire un'ora. Se non ci sarò digli di aspettarmi.-----///
LAURENDI P.:- Si, va bene.-----///
CALABRESE:- Gli devi dire che se non sarò di sotto mi troverà di sopra nella pala.-----///
LAURENDI P.:- Va bene, ok!-----///
CALABRESE:- Mi prendo il numero, vediamo quando viene questo e parla con lui. Va bene.-
LAURENDI P.:- Ok, va bene ciao Melo grazie.-----///
CALABRESE:- Lui è disoccupato oppure è assicurato ... incomprensibile.... con SCARANO?-----///
LAURENDI P.:- No, no è disoccupato!-----///
CALABRESE:- Eh! Non l'aveva assicurato lui no?-----///
LAURENDI P.:- No, no!-----///
CALABRESE:- Va bene dai mandamelo quì.-----///
LAURENDI P.:- Va bene.-----///
CALABRESE:- Ciao, grazie Paolo-----///
LAURENDI P.:- Ciao Melo, grazie a te.-----///

(Conversazione n°923 del 23.05.2012 alle ore 07:22, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Qualche minuto dopo CALABRESE Carmelo chiama nuovamente Angelo della ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi per riferirgli di aver trovato un "pompista", con il quale avrebbe potuto parlare nel pomeriggio. Angelo gli dice che nel pomeriggio ci sarebbe stato anche il titolare Nicola[31]*.*

CALABRESE :- Buongiorno;-------///
TRAPASSO A.:-Buongiorno capo; -------///
CALABRESE :- Come siamo? -------///
TRAPASSO A.:-Ha scaricato il bilico? -------///
CALABRESE :- Si! -------///
TRAPASSO A.:-E' riuscito a scaricare? -------///
CALABRESE :- Si, hai voglia; -------///
TRAPASSO A.:-Madonna, tuo fratello (dice fraita) ha la testa dura ma è in gamba, guarda, si deve vedere come fare, si deve raddrizzare, raddrizzare un poco. -------///
CALABRESE :- ma che dici? -------///
TRAPASSO A.:-gli altri non ci vogliono provare perchè si spaventano, ma lui è andato tranquillo, in ordine. -------///
CALABRESE :- Si, si, si. -------///
TRAPASSO A.:-Ma ora lo posso mandare per un altro viaggio, che dici? -------///
CALABRESE :- manda, manda.-------///
TRAPASSO A.:-bravo, tu si che sei un amico... che ora viene Nicola (Folino) e più tardi ti vengo a trovare e ci prendiamo un caffè, che sono solo che manca un palista.

[31] **FOLINO Nicola,** nato a Cicala (CZ) il 27.10.1962, ivi residente in via Nazionale n°5/B.

CALABRESE :- ah, ma poi ... incomprensibile... un pompista. -------///
TRAPASSO A.:-... ma lo hai trovato? -------///
CALABRESE :- l'ho trovato, oggi viene, ho trovato suo figlio, per lui non ho trovato il suo numero ... oggi lo manda qua. -------///
TRAPASSO A.:-ecco bravo, se te lo manda qua, fammi uno squillo che ti chiamo io, senza che spendi soldi tu, mi fai uno squillo che poi viene Nicola (Folino), il principale, così gli parla direttamente, o altrimenti lo mandi qua... hai capito. -------///
CALABRESE :- va bene dai. -------///
TRAPASSO A.:-ma guida bene, Carmelo? -------///
CALABRESE:- la guida bene, ha la 42 metri. -------///
TRAPASSO A.:-va bene, ciao. -------///
CALABRESE :- Ciao. -------///

(Conversazione n°924 del 23.05.2012 alle ore 07:34, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Alle ore 09:55 del 23.05.2012, CALABRESE Carmelo chiama Angelo per dirgli di trovarsi insieme al "pompista". Angelo gli dice di farlo salire all'impianto.

CALABRESE :- Angelo...-----///
TRAPASSO A.:-chi è? -----///
CALABRESE :- Carmelo sono-----///
TRAPASSO A.:-Dimmi Carmelo, veloce che sono solo, dimmi-----///
CALABRESE :- senti, ho qua il pompista, come dobbiamo fare? -----///
TRAPASSO A.:-Allora, Nicola è partito adesso da Soverato, fallo salire qui sopra, così parlano qua-----///
CALABRESE :- viene lì da te? -----///
TRAPASSO A.:-e, viene qua alla Corona (località Piani Corona), fallo venire qu alla Corona--///
CALABRESE :- Si, ma non è che poi non viene, e facciamo andare avanti ed indietro a questa persona, Angelo? --///
TRAPASSO A.:-Ohi Carmelo, che modo di parlare hai Carmelo? Quello è partito da Soverato, manca un autista e lo fai venire a parlare qua e parlano qua... aspetta un poco, no.-----///
CALABRESE :- ah deve aspettare un pochino che arriva, è partito ora da Soverato.-----///
TRAPASSO A.:-mi ha chiamato ora il principale che è partito da Soverato, Carmelo.-----///
CALABRESE :- oh Angelo, ti raccomando, dai uno sguardo per questa persona.-----///
TRAPASSO A.:-va bene, non ti preoccupare, fallo venire qua.-----///
CALABRESE :- che si aggiustino come si aggiustano, una cosa pulita per tutti e due.-----///
TRAPASSO A.:-allora, tu lo sai che io un occhio di riguardo fino a che posso lo do a tutti, quando poi è ... eè il principale che…-----///
CALABRESE :- ... incomprensibile... questo è un bravo pompista, non è uno ... -----///
TRAPASSO A.:-va bene, ok, ma ora fammi lavorare che sono da solo, Carmelo-----///
CALABRESE :- ciao-----///
TRAPASSO A.:-ciao-----///

(Conversazione n°927 del 23.05.2012 alle ore 09:55, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Nel pomeriggio, CALABRESE Carmelo richiama Angelo per chiedere se la persona da lui segnalata è stata assunta. Angelo risponde di non averne la certezza, ma di averlo visto che si metteva d'accordo con il titolare. CALABRESE riferisce che "quel ragazzo" (VIZZARI Matteo, il quale come si è detto, è stato assunto in data 24.05.2012), lo ha chiamato per dirgli che l'indomani sarebbe dovuto andare a Catanzaro a prendere dei mezzi.

CALABRESE C.:- Angelo...---//
TRAPASSO A.:-si pronto---//
CALABRESE C.:- come andiamo? Carmelo sono---//
TRAPASSO A.:-dimmi Carmelo---//
CALABRESE C.:- tutto a posto? avete finito di lavorare? ---//
TRAPASSO A.:-si, si---//
CALABRESE C.:- senti, che avete fatto con il pompista? ---//
TRAPASSO A.:-non lo so perché ha parlato con Nicola---//
CALABRESE C.:- ma mi diceva quel ragazzo che domani devono salire a prendere le betoniere---//
TRAPASSO A.:-guarda, me ne sono andato un'ora prima che dovevo andare dal dentista, ed è rimasto Nicola---//
CALABRESE C.:- ti ho disturbato? ---//
TRAPASSO A.:-mi sa che si sono messi d'accordo---//
CALABRESE C.:- va bene dai ci sentiamo, volevo sapere cosa avevate fatto---//
TRAPASSO A.:-mi sa che si sono messi d'accordo perchè mi ha detto... mi ha chiamato che domani deve venire a prendere i mezzi, i badge i cosi---//
CALABRESE C.:- si, mi ha chiamato quel ragazzo e mi ha detto che domani deve salire a Catanzaro a prendere le macchine, le betoniere... ---//
TRAPASSO A.:-ma dimmi una cosa, ma il pompista ti ha chiamato? ---//
CALABRESE C.:- no, non mi ha chiamato, anche perché il mio numero non ce l'ha, ti ho chiamato perché volevo sapere cosa aveva fatto... ---//
TRAPASSO A.:-aspetta che ora ti faccio sapere io---//
CALABRESE C.:- no, non ti preoccupare, domani se ne parla---//
TRAPASSO A.:-ma dimmi una cosa, come materiale come sei messo? ---//
CALABRESE C.:- non so l'ordine che ha fatto, onestamente... Angelo---//
TRAPASSO A.:-no, ma dico tu ne hai materiale là? ---//
CALABRESE C.:- si, c'è il tre , un po' carenza di tre---//
TRAPASSO A.:-ah va be domani ti mando un viaggetto ma.. sabbia ne hai? ---//
CALABRESE C.:- la sabbia mandala, penso che c'è l'ordine della sabbia---//
TRAPASSO A.:-il bilico lo mando tutti i giorni---//
CALABRESE C.:- mandalo domani, se ci sono problemi ti chiamo io, lo fermo io, se non ti chiamo lo puoi mandare.--
TRAPASSO A.:-tu devi cercare di scaricare di andare a scaricare sempre, prendi la pala ed alza il materiale... ---//

CALABRESE C.:- e, lo alzo, ma più su di la dove devo andare, più di 4 metri non ce la faccio ad alzare il materiale, 5 metri---//
TRAPASSO A.:-va bene va, ci vediamo domani, che poi domani…---//
CALABRESE C.:- oggi, oggi è andata bene, oggi è passato è ha scaricato il camion di cemento, per bene e se ne è andato---//
TRAPASSO A.:-si, si si. ---//
CALABRESE C.:- perché cerco sempre di tenere in ordine il piazzale, capito, così quando arriva può fare manovra per bene, però quando è pieno non ho cosa fare, capisci---//
TRAPASSO A.:-quando è pieno è pieno che vedo che è pieno faccio viaggiare solo lui---//
CALABRESE C.:- ok? ---//
TRAPASSO A.:-ok---//
CALABRESE C.:- ciao Angelo, a domani---//
TRAPASSO A.:-a domani---//

(Conversazione n°949 del 23.05.2012 alle ore 19:49, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Dopo qualche minuto Angelo richiama CALABRESE Carmelo per confermargli l'assunzione del "pompista" a partire dall'indomani.

CALABRESE :- oh, Angelo dimmi. ---//
TRAPASSO A.:-Carmelo, tutto a posto, domani si è già messo d'accordo, tutto bello pulito ed in ordine va da domani gli parte già l'assunzione. ---//
CALABRESE :- va bene Angelo. ---//
TRAPASSO A.:-si sono messi d'accordo belli puliti e... vuoi che ti dico pure il prezzo? ---//
CALABRESE :- uhm, no,no, no non ti preoccupare, così a titolo informativo volevo sapere che aveva fatto. ---//
TRAPASSO A.:-però si è messo d'accordo, dice che gli sta bene ed è tutto quanto in ordine---//
CALABRESE :- l'importante Angelo è che parlino prima e che non ci siano problemi dopo, perchè non voglio problemi. ---//
TRAPASSO A.:-no, ha parlato chiaro. ---//
CALABRESE.:- perchè sai com'è, poi cominciano a telefonare, poi chiamano me, poi quà poi la. ---//
TRAPASSO A.:-lui ha detto che vuole 60 euro al giorno e gli fa 9 ore se poi deve fare qualche ore in più con una pompa, una betoniera, vuole regalato qualcosa, si sono messi d'accordo loro con Nicola ed hanno sistemato tutto, ok? ---//
CALABRESE :- ok, va bene Angelo. ---//
TRAPASSO A.:-ci vediamo domani, che domani già le prime betoniere arrivano eh---//
CALABRESE :- si, si lo so ma devono salire a prenderli. ---//
TRAPASSO A.:-ok. ---//
CALABRESE :- ciao. ---//
TRAPASSO A.:-ciao. ---//

(Conversazione n°950 del 23.05.2012 alle ore 19:54, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

L'indomani mattina CALABRESE Carmelo chiama LAURENDI Paolo per chiedere conferma che il padre fosse stato assunto. LAURENDI risponde che crede di sì in quanto ha dovuto portare dei documenti. CALABRESE dice che allora adesso lo vedrà di frequente in quanto dovrà lavorare nello stesso impianto in cui lavora lui.

LAURENDI P.:- Dimmi Carmeluccio?--------///
CALABRESE :- Paolino, che si dice? --------///
LAURENDI P.:- Buon giorno, tutto a posto! --------///
CALABRESE :- Eh buon giorno, tuo papà che ha fatto, chi lo sà? --------///
LAURENDI P.:- Ieri è andato a parlare; --------///
CALABRESE :- E' andato, ma non sai cosa hanno fatto, se si sono accordati o quello che ha fatto? --------///
LAURENDI P.:- Penso di si, perchè ha detto che gli deve portare i documenti, non lo so!
CALABRESE :- ah, va bene va poi ci sentiamo. --------///
LAURENDI P.:- non vi siete visti, mi ha detto che è venuto lì ma tu non c'eri mi pare?----///
CALABRESE :- ah, è venuto all'impianto e non c'ero io? --------///
LAURENDI P.:- Si, eh! --------///
CALABRESE :- E' possibile perchè sono uscito e sono mancato per circa due ore ieri!-----///
LAURENDI P.:- Io gli ho detto di aspettare, poi non lo so ....incomprensibile..... non lo so come si è svolto il fatto, e poi è andato ed ha parlato. --------///
CALABRESE :- Va bene dai! No, ma lui la mattina era venuto, però è venuto prima che io ci andassi! --------///
LAURENDI P.:- Ma io che cosa ti avevo detto? --------///
CALABRESE :- Ah! --------///
LAURENDI P.:- Io te l'avevo detto di trovarglielo? --------///
CALABRESE :- No, lui non mi aveva detto. Che mi aveva detto? --------///
LAURENDI P.:- Uhm! --------///
CALABRESE :- Sapevo che lui ogni tanto lavorava da Scarano! Perché per dire la verità gliel'avevo detto anche a mio fratello, però mio fratello mi ha detto di trovare a qualche altro.------///
LAURENDI P.:- Eh! --------///
CALABRESE :- Poi mi siete venuto in mente voi e ti ho chiamato ed ho trovato il tuo numero. Va bene! --------///
LAURENDI P.:- Appunto, penso che ha parlato. Poi più tardi ci chiamo io e ti farò sapere.
CALABRESE :- Ok, va bene! --------///
LAURENDI P.:- Va bene! --------///
CALABRESE :- Poi se ha parlato e se ha concordato poi chi vediamo quì con lui. --------///
LAURENDI P.:- Va bene. --------///
CALABRESE :- Tanto deve lavorare qui con noi nell'impianto. --------///
LAURENDI P.:- Ok! --------///
CALABRESE :- Va bene. Ciao. --------///
LAURENDI P.:- Tutto a posto? --------///
CALABRESE :- Si, si ...tu stai lavorando? --------///

LAURENDI P.:- Si, si! --------///
CALABRESE :- Uhm ... va bene dai ci sentiamo. --------///
LAURENDI P.:- Cia Melo. --------///
CALABRESE :- Ciao. --------///
LAURENDI P.:- Ciao Melo, ciao, ciao. --------///

(Conversazione n°952 del 24.05.2012 alle ore 08:23, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Da accertamenti presso la Banca Dati INPS, si è appurato che in data 24.05.2012, LAURENDI Francesco, è stato assunto dalla ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi.

E' evidente quindi, che CALABRESE Carmelo esercitasse una notevole influenza sulla ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi, tanto da riuscire a far assumere due suoi conoscenti, che come detto si sono aggiunti al fratello Antonino, il quale era stato assunto già a Febbraio dello stesso anno. Dalle conversazioni che si riportano di seguito (della seconda per l'eccessiva lunghezza se ne riporta solo la sintesi, rimandando per la lettura della trascrizione integrale all'allegato verbale) si evince come tale influenza, sfociasse in realtà, in una vera e propria ingerenza nell'attività lavorativa svolta dalla ditta. CALABRESE Carmelo infatti, con toni decisamente duri, rimproverava tale Angelo, di non aver voluto "concertare" il servizio di VIZZARI Matteo secondo quanto lui gli aveva proposto. Si ricorda che il VIZZARI Matteo era stato assunto solo 5 giorni prima.

CALABRESE :- Ohu, mi senti?------///
TRAPASSO A.:-Eh, dimmi? ------///
CALABRESE :- Ti stavo dicendo, anziché quello del volvo, non può rimanere quì Matteo che è a piedi? ------///
TRAPASSO A.:-No, no Matteo deve venire sopra Carmelo. Quello del volvo rimane lì. Ok!
CALABRESE :- E perché? ------///
TRAPASSO A.:-Perché, perché comando io Carmelo, non é he comandi tu lì adesso! Hai capito o no? ------///
CALABRESE :- Ah, ho capito! ------///
TRAPASSO A.:-Perché serve a me sopra! ------///
CALABRESE :- Va bene! ------///
TRAPASSO A.:-Ok, ciao! ------///
CALABRESE :- Angelo fammi parlare con Gigliotti domani. ------///
TRAPASSO A.:-Va bene, ok! ------///
CALABRESE :- Oppure fallo passare di quì. ------///
TRAPASSO A.:-Va bene, ciao. ------///
CALABRESE :- Ok, ciao grazie! ------///
TRAPASSO A.:-Ciao. ------///

(Conversazione n°1075 del 29.05.2012 alle ore 19:17, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

Angelo chiama a CALABRESE Carmelo per avere chiarimenti in merito alla loro precedente conversazione telefonica, che tipo di problema che ci stava per domani mattina in merito allo spostamento di alcuni operai e che cosa gli serviva. CALABRESE Carmelo gli risponde con tono perentorio che ormai non ha nessuna importanza e quello che adesso importa è la risposta che lui gli ha dato. Angelo gli riferisce che lui fa le cose in ordine e pulite ed in considerazione del fatto che Matteo è un ragazzo in gamba e che gli è stato raccomandato personalmente facendolo salire domani da lui si guadagnerebbe la giornata lavorativa intera. Nella circostanza Angelo gli chiede se a Matteo lo deve trattare bene oppure lo deve lasciare stare così come si è messo d'accordo con Nicola. CALABRESE gli riferisce che ha capito ma che adesso, in merito alla risposta ricevuta nella precedente conversazione telefonica, non gli interessa più nulla e di fare quello che vuole. A questo punto della conversazione gli animi cominciano ad infuocarsi e Angelo gli riferisce che adesso si sta innervosendo, ***per tutta risposta CALABRESE gli risponde dicendogli "se ti girano a te non ci fa nulla, devi vedere se mi girano a me!".*** *Angelo gli ribadisce le parole che CALABRESE gli aveva detto in precedenti discorsi* ***dove questo ultimo gli ha chiesto di trattare bene a Matteo e che lui sta adempiendo a quanto richiestogli****. CALABRESE gli ribadisce il fatto che, in base alla risposta che ha ricevuto, adesso non ha più importanza e gli specifica:-* ***"io sono buono e caro, ma per quanto posso essere buono e caro posso diventare anche cattivo!".*** *Angelo risponde dicendogli che anche se lui diventa cattivo non ha paura di lui poiché durante l'arco della giornata riceve un centinaio di telefonate e che ha tante cose da fare e se deve stare attento a quello che gli sta dicendo lui non farà niente.* ***CALABRESE gli ribadisce il fatto che Angelo gli sta dando la conferma su quello che pensava prima e che lo sta paragonando insieme a tutti gli altri.*** *Angelo gli spiega che con il suo modo di fare l'ha fatto per il bene di Matteo in modo tale che gli faceva guadagnare di più, CALABRESE - rimanendo nella sua posizione - ribadisce il fatto che non gli interessa più nulla e se vuole licenziare Matteo, così come a suo fratello, può anche farlo. I due hanno uno scambio di vedute divergenti, ragione per la quale i loro animi si scaldano ulteriormente Nella circostanza Angelo - in virtù del rispetto che nutre nei suoi confronti - gli accenna il fatto che suo fratello (ndr. fratello di CALABRESE Carmelo) questa mattina è arrivato in ritardo e non gli ha detto nulla, CALABRESE gli ribadisce il fatto che non gli interessa e che può anche licenziarlo. CALABRESE gli dice che se le cose si devono fare si dovranno fare bene, CALABRESE gli dice che poi ne parleranno di presenza alla prima favorevole occasione.*

Alle ore 20:08:18 Angelo ribadisce il fatto che CALABRESE ha fatto tante cose non tanto per lui ma per la Ditta Gigliotti e che le cose che lui ha detto le deve mantenere. CALABRESE gli rammenta il fatto che è venuto lui a cercarlo per parlare e non la Ditta Gigliotti e che adesso visto che le cose stanno in questo modo lui parlerà direttamente con la Ditta Gigliotti *e che gli poteva dare benissimo un'altra risposta, Angelo si giustifica sul fatto che lui nel corso della giornata deve organizzare tante cose.* ***CALABRESE gli fa una domanda specifica che è:- "Quando tu mi hai chiamato per i tuoi problemi li ho risolti si o no?", Angelo gli risponde di: "SI!".***

Successivamente i due parlano dell'inconveniente che si è causato a seguito della dislocazione degli operai in particolar modo di Matteo. CALABRESE gli rinfaccia il fatto che ogni qualvolta che l'ha chiamato lui, circa tre volte, non è mai stato accontentato, ***Angelo gli ribadisce il fatto che ogni volta lui "entra" con le sue minacce****. CALABRESE si altera*

dicendogli che per lui non sono minacce e che lui si è arrabbiato principalmente per la risposta che ha ricevuto nella precedente conversazione telefonica. I due continuano a discutere fino a quando riescono ad appianare le divergenze, tanto che lo stesso Angelo si mette a disposizione per andare a prendere a Matteo poiché questo ha avuto un incidente con la macchina e non ha altri mezzi per raggiungere il cantiere dove lavora lo stesso Angelo.
Alle ore 20:18:30 circa Angelo, mettendo avanti la sua disponibilità, cerca di calmare gli animi benché ribadisce il fatto che lui non ha paura delle "minacce" ricevute da CALABRESE e che vuole aiutare tutti ma con il giusto verso. Nella circostanza Angelo gli rammenta di una conversazione intercorsa questa mattina nel piazzale dove CALABRESE gli ha segnalato un ragazzo per poi avviarlo al lavoro e che lui sta facendo di tutto per accontentarlo facendogli capire che in base alle sue responsabilità gli deve dare il giusto tempo.

(Conversazione n°1077 del 29.05.2012 alle ore 20:02, registrata sull'utenza nr. 3317275852 in uso a CALABRESE Carmelo, n°736/12 R.I.T.)

La valenza delle conversazioni sopra riportate, acquisisce maggior peso in considerazione del fatto che l'interlocutore è stato identificato in TRAPASSO Angelo[32], responsabile di cantiere della ditta GIGLIOTTI CALCESTRUZZI s.r.l.. Non si comprende pertanto, quali possano essere le pretese di CALABRESE Carmelo, semplice dipendente della ditta CALME BETON s.r.l., nei confronti di un responsabile di un'altra ditta.

Prendeva definitivamente corpo l'ipotesi secondo la quale la ditta GIGLIOTTI CALCESTRUZZI, al pari della CALME BETON s.r.l. fosse vittima di richieste estorsive perpetrate da parte dell'organizzazione criminale operante in Scilla.

Le sommarie informazioni testimoniali.

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, questo Comando ha proceduto ad escutere a sommarie informazioni i responsabili della ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi: TRAPASSO Angelo in qualità di responsabile di cantiere, BRUNO Tommaso Luciano[33] in qualità di socio amministratore, nonché ragioniere della ditta Gigliotti Calcestruzzi e FOLINO Nicola[34] in qualità di socio amministratore della ditta Gigliotti Calcestruzzi.

In data 20.02.2013, TRAPASSO Angelo dichiarava che nel Marzo del 2012, dunque un paio di mesi dopo l'inizio dei lavori della Gigliotti Calcestruzzi sull'autostrada A3, un autista della ditta prima e CALABRESE Antonino dopo, gli recapitarono il messaggio che CALABRESE Carmelo voleva incontrarlo al fine di potergli parlare di persona.

[32] **TRAPASSO Angelo**, nato a Torino il 19.10.1975, residente a Sorvo San Basile (CZ) in c.da Cuturi n°8.
[33] **BRUNO Tommaso Luciano,** nato a Cicala (CZ) il 13.12.1961, residente a Catanzaro in via Louise Gariano n°30
[34] **FOLINO Nicola,** nato a Cicala (CZ) il 27.10.1962, ivi residente in via Louise Gariano n°28.

A.D.R.:-*Ricordo che una volta, circa un paio di mesi dopo il nostro arrivo in zona, un autista della nostra ditta, di nome Mimmo, mi disse che il palista della Calme Beton s.r.l. voleva parlare con me o con qualche titolare della ditta. Poiché in quel periodo ero impegnato, non riuscii ad andare subito presso l'impianto ad incontrarlo. Dopo circa una settimana, CALABRESE Carmelo mi mandò una "ambasciata" con il fratello Antonino, il quale mi disse che il fratello voleva parlarmi…*

(Vedasi allegato n°1: Sommarie informazioni rese da TRAPASSO Angelo in data 20.02.2013)

Quando TRAPASSO qualche giorno dopo effettivamente incontra CALABRESE Carmelo, presso l'impianto della Calme Beton s.r.l., questi gli palesò immediatamente il motivo per cui aveva richiesto l'incontro. Tale motivo consisteva nella precisa richiesta di una somma di denaro pari a 500€ al mese. Tale somma doveva servire tra l'altro al sostentamento di detenuti.

…In quell'occasione, quando lo raggiunsi all'impianto, mi disse che la ditta doveva dargli 500€ al mese, dandomi come motivazioni, tra le altre, il sostentamento di una famiglia di una persona che era in carcere. Io capii subito che si trattava di una richiesta estorsiva.

(Vedasi allegato n°1: Sommarie informazioni rese da TRAPASSO Angelo in data 20.02.2013)

L'illiceità palese di tale richiesta fu naturalmente subito percepita dal Trapasso, anche in ordine alle modalità con cui sarebbe dovuto avvenire l'esborso e cioè nel versamento della cifra sotto forma di un aumento di stipendio del fratello CALABRESE Antonino.

…Ricordo che mi suggerì anche che avremmo potuto darglieli, tramite un aumento di stipendio di 500€ mensili al fratello CALABRESE Antonino…

(Vedasi allegato n°1: Sommarie informazioni rese da TRAPASSO Angelo in data 20.02.2013)

TRAPASSO Angelo, in relazione al suo incarico e alla mancanza di potere di spesa autonomo, indicò al Calabrese che i suoi reali interlocutori per una simile richiesta dovessero essere i titolari della ditta. CALABRESE Carmelo, recependo la risposta, investì il TRAPASSO del compito di presentargli dunque i responsabili della ditta. Lo stesso TRAPASSO pertanto informò telefonicamente FOLINO Nicola che CALABRESE Carmelo voleva incontrarlo.

…Io risposi che di tali argomenti non doveva parlarne con me in quanto non ho alcun potere di spesa, pertanto gli dissi che avrebbe dovuto parlarne con i titolari. CALABRESE quindi mi disse che allora voleva che gli presentassi i titolari. Pertanto chiamai FOLINO Nicola e gli dissi che c'era CALABRESE Carmelo che voleva parlargli.…

(Vedasi allegato n°1: Sommarie informazioni rese da TRAPASSO Angelo in data 20.02.2013)

TRAPASSO Angelo riferisce inoltre che effettivamente, dopo circa quindici giorni, avvenne l'incontro tra FOLINO Nicola e CALABRESE Carmelo. E' sempre TRAPASSO a dichiarare che, seppure partecipando all'incontro in maniera defilata, ebbe la possibilità di rendersi conto che si stesse trattando di una richiesta di denaro, ascoltando l'esito della risposta del suo datore di lavoro al Calabrese e cioè: "Io non ho soldi nemmeno per me!".

...Ricordo che dopo circa 15 giorni FOLINO Nicola venne a Scilla e si incontrò con CALABRESE Carmelo in quanto li vidi discutere. Io non ascoltai la conversazione, ma sentii solo FOLINO Nicola che rispose a CALABRESE Carmelo le testuali parole: "Io non ho soldi nemmeno per me!"...

(Vedasi allegato n°1: Sommarie informazioni rese da TRAPASSO Angelo in data 20.02.2013)

TRAPASSO Angelo riferiva infine che per quanto di sua conoscenza, la ditta per cui egli espleta la sua attività lavorativa, non aveva mai versato somme di danaro a titolo estorsivo a vantaggio di alcuno. A supporto di tale tesi lo stesso precisava le gravi difficoltà finanziarie in cui versa l'impresa in questione.

***A.D.R.:**-Che io sappia, la ditta non ha mai aderito alla richiesta avanzata da CALABRESE Carmelo, né ad altre richieste simili eventualmente avanzate da altri. Sono quasi sicuro infatti che né in passato né tuttora la ditta versi alcuna somma a titolo di "pizzo".*

(Vedasi allegato n°1: Sommarie informazioni rese da TRAPASSO Angelo in data 20.02.2013)

Dalla visione di un fascicolo fotografico, TRAPASSO Angelo riconosceva senza ombra di dubbio, la persona chiamata CALABRESE Carmelo che gli aveva avanzato la richiesta di denaro in CALABRESE Carmelo, nato a Torino il 27.03.1972.

Si dà atto che l'Ufficio mostra a TRAPASSO Angelo un fascicolo fotografico composto da 15 fotografie (all. A al presente verbale), raffiguranti 15 soggetti di sesso maschile, il quale presenta all'ultima pagina un elenco di soggetti; tale elenco non viene posto in visione al predetto TRAPASSO.
***A.D.R.:**-Riconosco senza ombra di dubbio la persona che ho indicato con il nome di Calabrese Carmelo quale quella raffigurata nella foto n. 2 del fascicolo fotografico che mi avete posto in visione.---//*
L'Ufficio dà atto che la foto n. 2, come da elenco all'ultima pagina del suddetto fascicolo fotografico, corrisponde al seguente soggetto: "Calabrese Carmelo, nato a Torino il

27.03.1972". L'Ufficio dà atto che TRAPASSO Angelo provvede a sottoscrivere la predetta foto.

(Vedasi allegato n°1: Sommarie informazioni rese da TRAPASSO Angelo in data 20.02.2013)

Sempre in data 20.02.2013 veniva escusso a sommarie informazioni anche BRUNO Tommaso Luciano, il quale, oltre ad essere socio amministratore della ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi, svolge anche le mansioni di "ragioniere" dell'azienda, accentrando in sé la responsabilità economica della ditta.

BRUNO Tommaso Luciano ha dichiarato che circa 3 o 4 mesi dopo l'inizio dei lavori sull'autostrada A3 della loro ditta, lavori iniziati nel mese di gennaio, veniva informato dal cognato e socio, FOLINO Nicola, di un incontro avuto dallo stesso con CALABRESE Carmelo. Il contenuto di questo incontro era legato all'avanzamento di una richiesta estorsiva consistente in un "regalo" in denaro, utile a continuare i lavori in tranquillità e senza ritorsioni da parte della locale criminalità.

A.D.R.:-*In relazione a CALABRESE Carmelo devo raccontare un episodio: non sono in grado di dire esattamente quando, ma penso circa 3 o 4 mesi dopo l'inizio dei lavori, ho saputo dal mio socio FOLINO, non ricordo se personalmente o per telefono, che quest'ultimo avesse avuto un incontro con CALABRESE Carmelo; FOLINO mi riferì che quest'ultimo gli aveva fatto una richiesta di "**un regalo**". FOLINO non mi precisò l'importo di tale regalo ma mi disse che il "**regalo**" serviva per lavorare in tranquillità e non avere ritorsioni da parte della locale criminalità.---//*

(Vedasi allegato n°2: Sommarie informazioni rese da BRUNO Tommaso Luciano in data 20.02.2013)

Recependo il racconto del Folino, BRUNO riferisce a questa p.g. di aver condiviso la strategia messa in atto dal cognato e consistente nell'aver manifestato al Calabrese le difficoltà economiche attraversate dalla ditta che rendevano al momento impossibile la soddisfazione delle richieste. Bruno precisa tuttavia che a suo parere il prendere tempo non avrebbe evitato nel lungo periodo la necessità di dover sottostare alle ingiuste pretese al fine di poter continuare a lavorare senza problemi.

A.D.R.:-*FOLINO mi riferì anche che con il CALABRESE aveva solo provveduto a prendere tempo, motivando con le difficoltà economiche del momento. Sono stato subito d'accordo con questa strategia che ci permetteva di prendere tempo, anche se –in cuor mio- ero certo del fatto che avremmo dovuto subire la pretesa estorsiva se avessimo voluto continuare a lavorare senza subire danneggiamenti.----//*

(Vedasi allegato n°2: Sommarie informazioni rese da BRUNO Tommaso Luciano in data 20.02.2013)

BRUNO Tommaso Luciano, pur negando con certezza di aver mai corrisposto somme a titolo estorsivo ad alcuno, riferisce altrettanto lapidariamente: "Sono certo che, se non ci fosse stata l'operazione degli arresti della locale cosca da voi effettuati nel mese di maggio 2012, oggi staremo certamente pagando".

A.D.R.:-*Sono certo che, se non ci fosse stata l'operazione degli arresti della locale cosca da voi effettuati nel mese di maggio 2012, oggi staremo certamente pagando. Posso confermare di non aver avuto ulteriori contatti con chicchessia, ne direttamente ne indirettamente, in relazione ad eventuali ulteriori richieste estorsive. Affermo dunque con certezza che la richiesta avanzata da CALABRESE Carmelo non ha avuto riscontro da parte della nostra ditta"---//*

(Vedasi allegato n°2: Sommarie informazioni rese da BRUNO Tommaso Luciano in data 20.02.2013)

In data 23.02.2013 veniva escusso a sommarie informazioni anche FOLINO Nicola, il quale, confermava quanto dichiarato dal proprio dipendente TRAPASSO Angelo e dal socio BRUNO Tommaso Luciano, ed aggiungeva ulteriori dettagli. FOLINO Nicola infatti ha riferito che nel Marzo del 2012 fu informato da TRAPASSO Angelo che un dipendente della Calme Beton s.r.l. voleva parlargli, in quanto pretendeva dei soldi.

A.D.R.:-*Nel mese di Marzo 2012, il mio dipendente, il responsabile di cantiere TRAPASSO Angelo, telefonicamente mi disse che una persona che lavorava per la Calme Beton s.r.l., forse come palista, voleva parlarmi. Quando poi ci incontrammo con TRAPASSO, questi mi disse che la persona che mi voleva parlare pretendeva dei soldi e mi consigliò di andarci a parlare. Io presi del tempo e dissi comunque che non avevo intenzione di dare alcunché.*

(Vedasi allegato n°3: Sommarie informazioni rese da FOLINO Nicola in data 23.02.2013)

In effetti, dopo circa quindici giorni, FOLINO Nicola si presentò all'incontro con Calabrese Carmelo. Questi palesò da subito il motivo dell'incontro consistente in una precisa richiesta di denaro pari a 300 Euro. Questi soldi sarebbero serviti ad "un amico che doveva mangiare", e avrebbero garantito la tranquillità sul cantiere.

A.D.R.:- *Dopo un po' di tempo, 15 giorni o un mese, mi trovai all'impianto della CALME BETON s.r.l. con TRAPASSO e quindi decisi di andare a parlare con questa persona. Cercammo questa persona, alla quale chiesi di cosa volesse parlarmi. La persona, che ricordo che si chiamava CALABRESE e che aveva un fratello che lavorava per noi,* ***mi disse subito che voleva dei soldi urgentemente, che avrei dovuto dargli subito o al massimo l'indomani o dopo due giorni, in quanto gli servivano per un amico che doveva mangiare. Ricordo che inizialmente mi chiese circa 300€,*** *ma siccome gli avevo detto che non ne avevo mi disse di dargliene al momento anche 200€ o 100€.* ***Mi disse chiaramente che se gli avessi***

dato tale somma, saremmo stati più tranquilli sul cantiere e che sarebbero serviti "per il quieto vivere".

(Vedasi allegato n°3: Sommarie informazioni rese da FOLINO Nicola in data 23.02.2013)

FOLINO Nicola recepì la richiesta estorsiva da parte del Calabrese, tuttavia oppose l'impossibilità a corrispondere somme di denaro, motivando con le difficoltà economiche in cui versava l'impresa. FOLINO inoltre riferisce a questa p.g. che la decisione di opporre questo fermo rifiuto alla pretesa era corroborata dalla valutazione dello stesso secondo cui la valida vigilanza effettuata sui mezzi di lavoro avrebbe reso difficili eventuali episodi di danneggiamento nei confronti degli stessi. Si precisa che la quasi totalità dei mezzi di lavoro della Gigliotti Calcestruzzi è costituita dagli automezzi con cui effettuano il trasporto dei materiali.

...Io continuai a ribadire che anche volendo non gli avrei potuto dare niente, anche per le difficoltà economiche dell'azienda. Ricordo inoltre che, nonostante per tutto il tempo CALABRESE non abbia assunto atteggiamenti aggressivi o minacciosi, ***capii che si trattava di una richiesta estorsiva. Infatti mi chiesi se il mio fermo rifiuto a quanto richiesto avrebbe potuto causare problemi alla ditta, ma poi pensai che tutto sommato i mezzi li lasciavamo sempre custoditi e che non avevamo altre strutture in zona, pertanto non avremmo potuto subire alcun danneggiamento.*** *A maggior ragione decisi di tenere la linea presa, parlandone anche con i miei soci, in attesa di vedere se sarebbe successo qualcosa, per poi comportarci di conseguenza....*

(Vedasi allegato n°3: Sommarie informazioni rese da FOLINO Nicola in data 23.02.2013)

Dalla visione di un fascicolo fotografico, FOLINO Nicola riconosceva senza ombra di dubbio, la persona indicata come dipendente della Calme Beton s.r.l. che gli aveva chiesto dei soldi in CALABRESE Carmelo, nato a Torino il 27.03.1972.

A.D.R.:*-Sono sicuramente in grado di riconoscere il CALABRESE di cui ho parlato fino adesso.---//*
Si dà atto che l'Ufficio mostra a FOLINO Nicola un fascicolo fotografico composto da 15 fotografie (all. A al presente verbale), raffiguranti 15 soggetti di sesso maschile, il quale presenta all'ultima pagina un elenco di soggetti; tale elenco non viene posto in visione al predetto FOLINO.
A.D.R.:*-Riconosco senza ombra di dubbio la persona che ho indicato con il nome di Calabrese Carmelo quale quella raffigurata nella foto n. 2 del fascicolo fotografico che mi avete posto in visione.---//*
L'Ufficio dà atto che la foto n. 2, come da elenco all'ultima pagina del suddetto fascicolo fotografico, corrisponde al seguente soggetto: "Calabrese Carmelo, nato a Torino il 27.03.1972". L'Ufficio dà atto che FOLINO Nicola provvede a sottoscrivere la predetta foto.----//

(Vedasi allegato n°3: Sommarie informazioni rese da FOLINO Nicola in data 23.02.2013)

Infine, dopo l'incontro sopra indicato, FOLINO Nicola riferisce di essere stato avvicinato da CALABRESE Antonino, il quale, seppur non palesando atteggiamenti violenti, manifestava al proprio datore di lavoro la necessità di corrispondergli un aumento stipendiale, circostanza non realizzatasi per via della assoluta mancanza di giustificazione di tale pretesa economica.

A.D.R.:-*Un po' di tempo dopo, non ricordo se prima o dopo l'arresto del fratello, presso il container presente a Barritteri, nel deposito mezzi,* ***si presentò il nostro dipendente CALABRESE Antonino, il quale mi disse che pretendeva un aumento della propria paga.*** *Io gli chiesi per quale motivo riteneva di dover essere pagato più degli altri e lui mi disse che a suo dire lo meritava per la qualità del suo lavoro e perché guidava il bilico anziché il quattro assi. Inoltre pretendeva che gli pagassimo, come giornate lavorative, anche il sabato, sebbene lui non lavorasse mai di sabato. Io gli ribadii che era stato assunto con una paga e che quella gli avremmo retribuito e se non gli stava bene avrebbe potuto dimettersi. Dopo un po' di giorni infatti tornò e mi disse che se non gli avessi dato l'aumento si sarebbe dimesso e così fece, in quanto presentò le dimissioni.-//*

(Vedasi allegato n°3: Sommarie informazioni rese da FOLINO Nicola in data 23.02.2013)

Le intercettazioni.

Tutte le attività investigative sinora delineate sono state opportunamente supportate da idonea attività tecnica di intercettazione telefonica delle utenze in uso a responsabili e dipendenti della ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi, intercettazione ambientale locale degli eventi immediatamente precedenti e consecutivi l'escussione delle sommarie informazioni ed infine intercettazione ambientale dell'autovettura con la quale BRUNO Tommaso Luciano e TRAPASSO Angelo erano giunti presso questi Uffici (decreti n° 148/13 R.I.T. DDA, n°349/13 R.I.T. DDA e n°350/13 R.I.T. DDA).Tali attività tecniche hanno fornito ulteriori e definitive conferme a quanto emerso nel corso della presente indagine, avvalorando le risultanze alla luce dell'alto valore di genuinità delle stesse. In data 20.02.2013 alle ore 12:03 infatti, veniva registrata la seguente conversazione tra TRAPASSO Angelo e BRUNO Tommaso Luciano in cui il primo comunicava al secondo che in fase di sommarie informazioni aveva dovuto riferire "tutta la verità", in quanto la p.g. era già a conoscenza di tutti i dettagli. Contestualmente il TRAPASSO si dichiarava sorpreso dalla convinzione da parte degli inquirenti di avvenuti pagamenti agli estortori.

Si omette di trascrivere la conversazione dall'inizio fino alle ore 12:03:38, dalle ore 12:04:40 alle ore 12:14:14 e dalle ore 12:15:30 alla fine in quanto i due interlocutori trattano argomenti non di interesse operativo.---//
…Omissis…
TRAPASSO A.:-Gli ho detto tutta la verità! Adesso pure a Nicola chiamano! Domani! A te non ti dovevano nemmeno chiamare!---//

BRUNO T.:- Ma che cazzo... io...? Ma infatti... (incomprensibile)...---//
TRAPASSO A.:-Se gli abbiamo dato soldi! Noi soldi non gliene abbiamo dati! E non ti crede! Non ti crede! Dico: "Io non gliene ho dati! Che voleva fatto un regalo me lo aveva detto sia a me sia..." ti ricordi quel giorno quando... ma c'eri tu quel giorno, quando ho chiamato io che...? No? Là c'era Nicola... poi se l'è vista Nicola... (incomprensibile)... quello che gli ha risposto Nicola: "Noi soldi non ne abbiamo per noi, li diamo a te!"---//
…Omissis…
TRAPASSO A.:-Sono convinti che gli abbiamo dato soldi!---//
BRUNO T.:- Sono convinti sbagliati!---//
TRAPASSO A.:-...(incomprensibile)... io ora non ti faccio andare a lavorare, ti arresto!"... (ride)... Dico io: "Signor tenente, a me la ditta GIGLIOTTI non me ne ha dato soldi per portarglieli... (incomprensibile)... e di quello che... come la vedo io, secondo me, nemmeno loro gliene hanno dati, perchè non ne abbiamo per noi!". Hanno su quelle carte la telefonata di quella sera quando mi ha chiamato, ci sono registrate le parole giuste che ha detto. E come fanno?---//
BRUNO T.:- Eh... una volta che registrano registrano!---//
TRAPASSO A.:-Ma i numeri chi glieli dà... (incomprensibile)...?---//
BRUNO T.:- I numeri... intercettano a lui, ti sto dicendo!---//
TRAPASSO A.:-Ah, questo del telefonino suo risulta la chiamata! Infatti a e mi ha fatto le chiamate, no?----//
BRUNO T.:- Uhm!---//
TRAPASSO A.:-Per questo risulto adesso io che ha chiamato solo a me! Le volte che mi chiamava: "Mandami 15 viaggi di sabbia, mandane 10. Certe volte invece di 20... (incomprensibile)... ne voleva 15, no? ---//
…Omissis…

(Intercettazione ambientale all'interno della sala d'aspetto della caserma della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, registrata in data 20.02.2013 alle ore 11:51:24 ai progressivi n°12 e 13, R.I.T. 349/13)

Alle ore 12:36 dello stesso giorno, TRAPASSO Angelo parla al telefono con FOLINO Nicola, al quale racconta che i Carabinieri lo hanno interrogato circa la richiesta di denaro avanzata da CALABRESE Carmelo e volevano sapere se la ditta gli avesse mai consegnato soldi. TRAPASSO riferisce inoltre che poiché i carabinieri erano già a conoscenza di tutto, ha dovuto dire tutta la verità, riferendo quindi della richiesta di CALABRESE Carmelo, ma assicurando di non aver mai consegnato a questi del denaro.

Si omette di trascrivere la conversazione dalle ore 12:38:52 alla fine in quanto non di interesse operativo.---//
FOLINO N.:- Sì, Angelo?---//
TRAPASSO A.:-A piedi... (incomprensibile)...----//
FOLINO N.:- Come?---//
TRAPASSO A.:-Sono che cammino a piedi!---//
FOLINO N.:- Perchè?---//

TRAPASSO A.:-Perchè adesso mi hanno fatto uscire i carabinieri ma adesso devo tornare.---//
FOLINO N.:- Ma... che vogliono?---//
TRAPASSO A.:-Eh, per quel fatto di quella volta! Ti ricordi?---//
FOLINO N.:- Cioè di quale?---//
TRAPASSO A.:-Di quello Carmelo!---//
FOLINO N.:- Come?---//
TRAPASSO A.:-Di quello Carme... Chi? Chi?... (incomprensibile)...---//
FOLINO N.:- Non sento! Non sento! Non sento niente, scusa!---//
TRAPASSO A.:-Eh! Eh! E allora... poi ne parliamo, dai! O.K.? Eh, che il fatto è... è un poco serio!---//
FOLINO N.:- Ma... di quello chi?---//
TRAPASSO A.:-Quello Carmelo, il palista!---//
FOLINO N.:- Eh, e che vuole... che vogliono adesso?---//
TRAPASSO A.:-Eh, ti ricordi quella sera quella telefonata, quella cosa... tutte le parole, tutte scritte sono là!---//
FOLINO N.:- Ah!---//
TRAPASSO A.:-Ah!---//
FOLINO N.:- Ma quella... che ha parlato con te?---//
TRAPASSO A.:-Eh! Ma a te non ti ha chiamato quello, no?---//
FOLINO N.:- No, a me no!---//
TRAPASSO A.:-Eh! E allora solo io sono intercettato!---//
FOLINO N.:- Eh!... (incomprensibile)... e che vogliono adesso? Che vogliono?---//
TRAPASSO A.:-E adesso niente, vogliono sapere se gli abbiamo dato soldi, se non gli abbiamo dato soldi...---//
FOLINO N.:- Niente!---//
TRAPASSO A.:-Sanno... sanno pure... pure quel giorno... di quel giorno quando gli hai parlato tu che gli hai detto: "Io soldi non ne ho per me!?"---//
FOLINO N.:- Eh!---//
TRAPASSO A.:-Eh! E loro ce l'hanno scritto là!---//
FOLINO N.:- Eh! Eh! E ce l'hanno scritto proprio bello pulito, che l'hanno sentito!?---//
TRAPASSO A.:-Sì, tutto c'è... che poi me lo hanno detto a me... dice: "Trapasso..." dice "...inutile che nascondete le cose, che non c'è niente da nascondere che qui abbiamo tutto!" Mi... mi ha detto questo tenente, mi ha detto: "Io ti vedo a te nei cantieri che sei una persona precisa, un lavoratore e tutto, e mi fa piacere, siete osservati proprio, minuto per minuto e secondo per secondo!" Tutto!---//
FOLINO N.:- Eh, ma però noi non abbiamo fatto niente di male!---//
TRAPASSO A.:-No! Noi, io gli ho detto...---//
FOLINO N.:- Non gli abbiamo dato nè soldi nè niente...---//
TRAPASSO A.:-Niente... (incomprensibile)... e io gliel'ho detto. Gli ho detto io la verità. Dopo che quello là è tutto scritto là.---//
FOLINO N.:- Uhm!---//
TRAPASSO A.:-La verità! Dico: "Aveva chiesto qualcosa in più, un aumento sul fratello, che doveva fare... (incomprensibile)..." La verità! Quello che... (incomprensibile)...----//
FOLINO N.:- Va bene, andiamo!---//
TRAPASSO A.:-...(incomprensibile)...--//
FOLINO N.:- Ma poi mi deve sentire pure a me? Che ti ha detto?---//

TRAPASSO A.:-Sì, pure tu! Adesso si sente a Masino. Ora poi devo tornare io.---//
FOLINO N.:- Eh?---//
...Omissis...

(Conversazione n°1862 registrata sull'utenza nr. 3356990647 in uso a FOLINO Nicola e n°1524 registrata sull'utenza nr. 3939201330, alle ore 12:36 del 20.02.2013; R.I.T. 148/13)

Alle successive ore 16:36 TRAPASSO Angelo conversa nuovamente telefonicamente con FOLINO Nicola, al quale spiega di essere stato costretto a dire tutta la verità ai carabinieri, in quanto questi erano a conoscenza di così tanti elementi, che appena provava ad omettere qualcosa o dire qualcosa non corrispondente alla verità veniva scoperto.

Si omette di trascrivere la conversazione dall'inizio fino alle ore 16:39:09 e dalle ore 16:41:37 alle ore 16:43:13 in quanto non di interesse operativo.---//
...Omissis...
TRAPASSO A.:-Ma domani non devi andare tu là?----//
FOLINO N.:- No, sabato devo andare! La mattina di sabato!---//
TRAPASSO A.:-Eh, poi sabato gli devi portare pure un foglio che ce l'ho io qua!---//
FOLINO N.:- Ma stammi a sentire Angelo, ma... che dicono... che vogliono da me?---//
TRAPASSO A.:-Allora, che vogliono?! Eh... tutte... ti ricordi quella sera con me...?---//
FOLINO N.:- Sì, sì, sì!---//
TRAPASSO A.:-Quella sera là?! Quando gli ho detto io a quell'altro: "Ma oggi comandi tu?"---//
FOLINO N.:- Eh!---//
TRAPASSO A.:-Ti ricordi?---//
FOLINO N.:- E ti hanno sentito a te?---//
TRAPASSO A.:-Tutto là... c'è tutto!---//
FOLINO N.:- Ma pure quelle parole quando ho detto io, quando siamo andati io e tu?---//
TRAPASSO A.:-Allora, ti ricordi quell'altro giorno quando siamo andati io e tu, che tu ci ha parlato là con quella pala, no?---//
FOLINO N.:- Eh! Eh! Eh! Che gli ho fatto vedere il portafoglio che avevo 20€.---//
TRAPASSO A.:-Eh! Tu gli hai fatto vedere il portafoglio e tu gli hai detto: "Io non ne ho per me soldi!" Ti ricordi che gli hai detto queste parole?---//
FOLINO N.:- Sì, sì, sì, sì!---//
TRAPASSO A.:-Sono segnate là!---//
FOLINO N.:- Sono segnate?---//
TRAPASSO A.:-Là, là... hanno... hanno un foglio che... diciamo, se io cercavo di dire una cosa... una cosa...---//
FOLINO N.:- Che non era giusta!---//
TRAPASSO A.:-Si è incazzato quello... quel tenente, mi ha detto: "Vuoi vedere che tu non vai a lavorare oggi?" mi ha detto. "Allora adesso ti faccio vedere che tu non vai più a lavorare! Perchè tu..." dice "...devi avere paura di me, non dei mafiosi!"----//
FOLINO N.:- ...(ride)...---//
TRAPASSO A.:-Hai capito o no?---//
FOLINO N.:- Perchè tu... (incomprensibile)... giusto...----//

TRAPASSO A.:-...(incomprensibile)... gli dicev... ma io mi posso ricordare le cose giuste. Io gli ho detto: "Sì, la telefonata l'ho ricevuta e poi gliel'ho rifatta pure io l'altra telefonata!" Dice: "E qui c'è tutto quanto scritto!" Hai capito? Dice: "Come mai..." che lui parlava troppo in quel telefono, te lo ricordi? Che faceva piaceri, che faceva a quello, che voleva a quello, che voleva l'aumento per il fratello e per il coso, no? Tutto quanto... là è tutto segnato! Se tu gli vuoi dire una bugia, mi hanno accusato a me che dice che io volevo fare favoreggiamento!---//

FOLINO N.:- Uhm!---//

TRAPASSO A.:-Capito? Allora loro, vuoi sapere una cosa? Io sono responsabile qua, no?---//

FOLINO N.:- Eh!---//

TRAPASSO A.:-Hanno preso tutto! Sanno a che ora arrivo la mattina, a che ora vado via la sera... quante volte... mi ha detto pure: "Tu..." dice "...un giorno guidi la betoniera, un giorno ti vedo sul camion, un giorno eri all'impianto che caricavi, un giorno sei venuto con la macchina... con un Pajero, ed hai viaggiato una decina di giorni, adesso hai una Punto, poi ti ho visto con un Toyota..." come quando che dice tutti questi cambiamenti di macchine, no? Sanno... di me, sanno vita e miracoli.---//

FOLINO N.:- E di me invece?---//

TRAPASSO A.:-Ah... di te poi lo dicono a te! Non... (incomprensibile)... loro di te!---//

FOLINO N.:- Eh!---//

TRAPASSO A.:-Ma di più siamo io e tu che siamo venuti qua! Perchè Giacominuccio non possono sapere niente di Giacominuccio!---//

FOLINO N.:- E sì! Ma anche Masino! A Masino che gli domandavano? Insieme siete entrati?---//

TRAPASSO A.:-A Masino non lo so... ma a Masino un'ora e se ne è andato!---//

FOLINO N.:- Uhm!---//

TRAPASSO A.:-A me dalle nove mi hanno tenuto fino all'una e poi me ne sono tornato qua e poi sono tornato là!---//

...Omissis...

TRAPASSO A.:-Volevano sapere Nicola, in quale bar siamo andati... e andiamo a mangiare... a quale bar andiamo a prendere il caffè. Se siamo stati una volta a mangiare io e te alla mensa.---//

FOLINO N.:- Alla mensa! Siamo stati a mangiare...---//

TRAPASSO A.:-Ci siamo andati io e te una volta, ti ricordi?---//

FOLINO N.:- ...(incomprensibile)...---//

TRAPASSO A.:-Tutto! Allora... come... se tu gli vuoi nascondere una cosa, loro prendono e ti... (incomprensibile)... come passi e parli giusto loro lo rispondono, quando dici una cosa sbagliata... (incomprensibile)...--//

FOLINO N.:- E che cazzo... come dice che sanno tutte queste cose e... che cazzo ce...---//

TRAPASSO A.:-Quello là... quello là... mi diceva: "La telefonata... la telefonata..." di quando mi ha telefonato e mi ha detto... che mi ha detto... dice a Matteo che lo lasciavo là, tutto quanto... che poi... allora... allora, io prendevo... ti ricordi che... c'eri pure tu... gli ho risposto... dico: "Allora comanda tu!"---//

FOLINO N.:- Eh!---//

TRAPASSO A.:-C'è proprio il tono mio che dice: "Comanda tu!" Dice: "Bravo! Sei duro!"---//

FOLINO N.:- ...(ride)...---//

TRAPASSO A.:-Capito?---//
FOLINO N.:- Va bene, andiamo! O.K.! Poi ci sentiamo!---//
TRAPASSO A.:-Adesso quando vai tu te la... adesso io me la sono sciroppata! Adesso... (incomprensibile)...---//
FOLINO N.:- E adesso me la sciroppo pure io! O.K.!---//
TRAPASSO A.:-Caricala a... (incomprensibile)... non ti preoccupare, carica a Micuccio.---//
FOLINO N.:- Ciao. Ciao ciao.---//
TRAPASSO A.:-Ciao.---//

(Conversazione n°1885 registrata sull'utenza nr. 3356990647 in uso a FOLINO Nicola e n°1614 registrata sull'utenza nr. 3939201330, alle ore 16:36 del 20.02.2013; R.I.T. 148/13)

Considerazioni conclusive.

L'ipotesi investigativa iniziale che collocava la ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi, al pari delle ditte CALME BETON ed EDILTECNICA, quale vittima di un tentativo di estorsione da parte della cosca "NASONE - GAIETTI" di Scilla, risulta ampiamente verificata, e ricostruibile, grazie all'incrocio delle intercettazioni e delle dichiarazioni delle vittime, nelle seguenti fasi:

In data antecedente il 02 Marzo 2012, CALABRESE Carmelo, su disposizione di NASONE Francesco, convoca, presso l'impianto della Calme Beton s.r.l., TRAPASSO Angelo.

Sempre in data antecedente il 02 Marzo 2012, TRAPASSO Angelo raggiunge CALABRESE Carmelo presso l'impianto della Calme Beton s.r.l., e quest'ultimo gli riferisce che la ditta GIGLIOTTI CALCESTRUZZI deve consegnargli la cifra di 500,00€ al mese, asserendo che tale cifra è necessaria per il sostentamento della famiglia di un detenuto e suggerendo anche, al fine di occultare ai fini contabili tale versamento di denaro, di consegnarli sotto forma di un aumento dello stipendio del fratello CALABRESE Antonino. TRAPASSO Angelo, percependo il tentativo di estorsione, rispondeva che di tali argomenti avrebbe dovuto parlarne con i titolari della ditta, pertanto CALABRESE Carmelo chiedeva a TRAPASSO Angelo di riferire il tutto ai titolari e di organizzare con questi un incontro.

In data 02 Marzo 2012, alle ore 19:27 circa, CALABRESE Carmelo, all'interno del bar "La Genziana", riferisce a NASONE Francesco l'esito della conversazione avuta con TRAPASSO Angelo, assicurando di "aver mandato la imbasciata al ragioniere di suo fratello", cioè ai titolari della ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi.

In un periodo compreso tra il 02 Marzo 2012 ed il 29 Maggio 2012, FOLINO Nicola e TRAPASSO Angelo si recano presso l'impianto della Calme Beton s.r.l. per parlare con CALABRESE Carmelo, il quale ribadisce la pretesa estorsiva. FOLINO Nicola, pur

inquadrando perfettamente la natura della richiesta di denaro, prende tempo opponendo all'estortore le difficoltà economiche in cui versa l'azienda.

In un periodo compreso tra l'incontro sopra menzionato ed il 18 Giugno 2012, CALABRESE Antonino si reca da FOLINO Nicola, per rinnovare la richiesta di un ingiustificato aumento del proprio stipendio. Richiesta, anche in questo caso, che ha visto l'opposizione dell'imprenditore.

Dalla ricostruzione della vicenda narrata, appaiono ancora una volta ben delineati, secondo lo schema già individuato nelle estorsioni alle ditte Calme Beton s.r.l. ed Ediltecnica, i ruoli dei principali attori: quello ricoperto da NASONE Francesco, quale mandante delle "imbasciate", consistenti nelle richieste estorsive, che pervenivano ai vertici delle ditte vittime attraverso dei ganci, ruolo quest'ultimo, che sia nel caso della ditta Calme Beton s.r.l. che nel caso della ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi, è stato ricoperto da CALABRESE Carmelo, mentre nel caso della ditta Ediltecnica è stato ricoperto dagli operai PICCOLO Giuseppe, ALAMPI Francesco e SPANO' Francesco.

In merito invece, al ruolo di CALABRESE Antonino nel tentativo di estorsione alla ditta GIGLIOTTI Calcestruzzi si evidenzia che:

- *CALABRESE Antonino, almeno in una occasione, si fa portavoce del fratello circa l'abboccamento che lo stesso voleva con TRAPASSO Angelo.*
- *CALABRESE Antonino viene individuato dal fratello Carmelo come colui il quale, dipendente della Gigliotti, avrebbe potuto veicolare la somma estorsiva richiesta a vantaggio della cosca. Il versamento della tangente sotto forma di aumento stipendiale avrebbe garantito riservatezza e facilità di transazione. Tale evento, non verificatosi per cause indipendenti la volontà degli autori, non poteva prescindere dalla partecipe volontà del Calabrese Antonino.*
- *CALABRESE Antonino si reca, successivamente all'arresto del fratello, da FOLINO Nicola per pretendere un ingiustificato aumento di stipendio. Non si comprendono le ragioni e si registrano le sue dimissioni a seguito alla mancata soddisfazione della pretesa.*

Tali considerazioni acquisiscono ulteriore peso specifico in virtù di quanto registrato in occasione di un colloquio in carcere avvenuto in data 08.06.2012 tra CALABRESE Carmelo

ed il fratello CALABRESE Lorenzino, di cui se ne riporta di seguito la trascrizione della parte di interesse.

Si omette di trascrivere la conversazione dall'inizio fino alle ore 12:49:36 e dalle ore 12:50:10 alla fine, in quanto non di interesse operativo.---//
…Omissis…
CALABRESE C.:- ***Devi dire a Nino di lavorare e di non parlare con nessuno, ah! Ancora ci sono indagini in corso!--//***
CALABRESE L.:- *Che forse pure da loro sono andati… a domandare…----//*
CALABRESE C.:- ***Da tutti stanno andando… a domandare se li conoscono, se è andato qualcuno a chiedergli soldi, da tutti! Da tutte le ditte!---//***
CALABRESE L.:- *…(incomprensibile)…---//*
CALABRESE C.:- *Come prove… come prove… su queste ditte, non è che hanno chissà che! Non hanno niente! Di quello che c'è scritto sulle carte… di quello che ho capito io che c'è scritto sulle carte… eh… hanno solo… questi… tutti… portano attentati, cose… intercettazione dei colloqui… queste cose qua ci sono sulle carte! E basta!--//*
…Omissis…

(Intercettazione ambientale del colloquio tenuto in data 08.06.2012 presso la Casa Circondariale di Reggio di Calabria dal detenuto CALABRESE Carmelo, R.I.T. 1096/12)

Si evince chiaramente dallo stralcio sopra riportato come Calabrese Antonino fosse in realtà assolutamente inserito nelle dinamiche criminali gestite dal fratello per conto di Nasone Francesco tanto da costringere lo stesso a fargli giungere, tramite il fratello Lorenzino, il preciso messaggio mafioso di astenersi dal continuare ad avanzare la richiesta estorsiva sul luogo di lavoro, in quanto consapevole della prosecuzione delle indagini. Pochi giorni dopo l'avvertimento ricevuto da CALABRESE Carmelo, CALABRESE Antonino, così come riferito da FOLINO Nicola, rassegna le proprie dimissioni. Da accertamenti presso la banca dati INPS infatti, si è constatato che CALABRESE Antonino, ha interrotto il proprio rapporto di lavoro con la suddetta ditta in data 18.06.2012.

L'estorsione emerge circoscritta nell'ambito del tentativo per cause indipendenti dalla volontà degli autori. La decisione di prendere tempo da parte dei vertici dell'impresa è solo seguito delle difficoltà economiche in cui versa la stessa. E' proprio il ragioniere Bruno Tommaso, responsabile economico e finanziario tuttavia a dichiarare senza margini di incertezza che, nonostante questa dilazione temporale iniziale, si sarebbe inevitabilmente finiti, nel lungo periodo, ad accondiscendere alle richieste ingiustamente perpetrate. E' da ritenere dunque certo il dato che l'estorsione non si è consumata per la materiale indisponibilità degli autori a perseverare nel loro disegno criminoso in quanto tratti in

arresto da questo Comando circa un mese dopo i fatti in argomento e quindi prima che gli eventi potessero seguire il loro naturale svolgimento. La mancanza di strutture idonee ad essere eventualmente fatte oggetto di episodi intimidatori e l'opportuna custodia dei mezzi, se da un lato hanno influito nella scelta di "resistenza" messa in atto dai vertici della ditta, dall'altro hanno sicuramente reso difficile l'esecuzione di atti dimostrativi ai loro danni, atti utili ad ingenerare quello stato di timore e rassegnazione prodromico alla successiva "messa a posto".

§ 2.2.1 *Conclusioni*

Del reato in questione rispondono, in concorso tra loro, NASONE Francesco, CALABRESE Carmelo e CALABRESE Antonino.

Come già ampiamente ricostruito nel corso delle attività di indagine svolte con riguardo alle vicende estorsive riguardanti le ditte Calme Beton srl (v. nota informativa del 18.03.2013 prot. n. 217/1-48-2011, sopra integralmente trascritta) ed Ediltecnica srl (v. o.c.c. del 13.07.2012 in atti, qui da intendersi integralmente trascritta) - imprese entrambe impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC all'altezza dello svincolo di Scilla – va evidenziato che anche la Gigliotti Calcestruzzi srl è stata vittima di un tentativo di estorsione messo in atto dai suddetti soggetti affiliati alla locale cosca di 'ndrangheta. Al riguardo alcun dubbio sussiste in merito all'integrazione, sotto il profilo materiale e psicologico, della condotta delittuosa in questione.

Quanto alla responsabilità di NASONE Francesco emerge, ancora una volta, il ruolo primario svolto da quest'ultimo in ordine alla pianificazione ed all'organizzazione dell'azione estorsiva in esame, rimasta allo stadio del tentativo soltanto per la ferma opposizione dei titolari della ditta e per la contestuale esecuzione, nel maggio del 2012, del citato decreto di fermo ("FOLINO mi riferì anche che con il CALABRESE aveva solo provveduto a prendere tempo, motivando con le difficoltà economiche del momento. Sono stato subito d'accordo con questa strategia che ci permetteva di prendere tempo, anche se –in cuor mio- ero certo del fatto che avremmo dovuto subire la pretesa estorsiva se avessimo voluto continuare a lavorare senza subire danneggiamenti … Sono certo che, se non ci fosse stata l'operazione degli arresti della locale cosca da voi effettuati nel mese di maggio 2012, oggi staremo certamente pagando…" - stralcio s.i.t. rese da Bruno Tommaso Luciano il 20.02.2013). Non è un caso a tal proposito che, con riguardo alla predetta ditta, l'indagine prenda abbrivio

proprio dall'intercettazione di una conversazione ambientale all'interno del bar La Genziana di Scilla (registrata il 2.03.2012 - progr. n. 902 RIT n. 319/12), nel corso della quale il CALABRESE Carmelo (braccio operativo e referente del NASONE Francesco presso le ditte presenti nei vari cantieri autostradali all'altezza dello svincolo di Scilla) aggiorna il NASONE stesso circa l'evoluzione dei traffici delittuosi in corso e gli conferma di aver effettivamente inviato un'imbasciata al "ragioniere" del fratello (poi identificato compiutamente nel direttore di cantiere della Gigliotti Calcestruzzi srl, tale Trapasso Angelo).

Proprio muovendo da tale conversazione i successivi approfondimenti investigativi, puntualmente compendiati nella suddetta informativa, consentivano di ricostruire - attraverso il necessario apporto collaborativo delle pp.oo. (v. ss.ii.tt. rese da Trapasso Angelo il 20.02.2012, da Bruno Tommaso Luciano il 20.02.2013 e da Folino Nicola il 23.02.2013), corroborato dagli esiti delle contestuali attività tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale disposte nei confronti delle medesime pp.oo. - la reiterata condotta intimidatoria di tipo estorsivo commessa dal CALABRESE Carmelo (su sollecitazione di NASONE Francesco e con il consenso di quest'ultimo) ai danni della ditta Gigliotti Calcestruzzi, nonché il coinvolgimento nella medesima condotta delittuosa del fratello CALABRESE Antonino (all'epoca dipendente della medesima ditta). Quest'ultimo infatti forniva un costante e fondamentale contributo materiale alla commissione, reiterata nel tempo, del delitto che ci occupa; e tale apporto:

a) per aver eseguito con puntualità il necessario compito di mettere in contatto il fratello Carmelo con il proprio responsabile di cantiere, tale Trapasso Angelo ("Dopo circa una settimana, CALABRESE Carmelo mi mandò una "ambasciata" con il fratello Antonino, il quale mi disse che il fratello voleva parlarmi…" - stralcio s.i.t. rese da Trapasso Angelo il 20.02.2013);

b) per aver partecipato in modo pienamente consapevole alla condotta delittuosa in questione, come si evince dalla circostanza di aver prestato la disponibilità a ricevere sulla propria busta paga una somma pari alla richiesta estorsiva ("…Ricordo che mi suggerì anche che avremmo potuto darglieli, tramite un aumento di stipendio di 500€ mensili al fratello CALABRESE Antonino…" - stralcio s.i.t. rese da Trapasso Angelo il 20.02.2013);

c) per aver preteso in un'occasione dal proprio datore di lavoro, Folino Nicola (titolare della Gigliotti Calcestruzzi srl), la dazione di aumenti stipendiali non dovuti ("Un po' di tempo dopo, non ricordo se prima o dopo l'arresto del fratello, presso il container presente a Barritteri, nel deposito mezzi, si presentò il nostro dipendente CALABRESE Antonino, il quale mi disse che pretendeva un aumento della propria paga. Io gli chiesi per quale motivo riteneva di dover essere pagato più degli altri e lui mi disse che a suo dire lo meritava per la qualità del suo lavoro e perché guidava il bilico anziché il quattro assi. Inoltre pretendeva che gli pagassimo, come giornate lavorative, anche il sabato, sebbene lui non lavorasse mai di sabato. Io gli ribadii che era stato assunto con una paga e che quella gli avremmo retribuito e se non gli stava bene avrebbe potuto dimettersi. Dopo un po' di giorni infatti tornò e mi disse che se non gli avessi dato l'aumento si sarebbe dimesso e così fece, in quanto presentò le dimissioni" - stralcio s.i.t. rese da Folino Nicola il 23.02.2013);

d) per essere stato certamente coinvolto nella presente ed in altre vicende estorsive, come si evince inequivocabilmente da quanto affermato dal CALABRESE Carmelo (tratto in arresto in esecuzione del citato decreto di fermo del 29.05.2012 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e per numerose ipotesi di estorsione aggravata) in occasione del colloquio in carcere con il fratello Lorenzino intercettato l'8 giugno 2012 presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria (Calabrese Carmelo: "Devi dire a Nino di lavorare e di non parlare con nessuno, ah! Ancora ci sono indagini in corso ... Da tutti stanno andando...a domandare se li conoscono, se è andato qualcuno a chiedergli soldi, da tutti! Da tutte le ditte!" - R.I.T. 1096/12).

Appare infine superfluo evidenziare che, al pari di come sopra argomentato in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese dal Di Bella e dal Gallo (dipendenti della Calme Beton srl), anche il narrato del Trapasso, del Bruno e del Folino si caratterizza per assoluta coerenza, puntualità e logicità, risultando totalmente scevro da rilevanti contraddizioni o ambiguità. A ciò si aggiunga che il racconto della vicenda delittuosa fornito da questi ultimi appare inequivocabilmente genuino, laddove lo stesso risulta corroborato dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nei loro confronti prima,

durante e dopo l'escussione a sommarie informazioni presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni. Le risultanze dell'attività tecnica, come illustrato nella nota informativa sopra riportata, hanno infatti confermato quanto in precedenza dichiarato dalle pp.oo., rendendo conseguentemente granitico il quadro probatorio a sostegno della responsabilità penale degli odierni indagati.

Quanto infine all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91 (conv. in L. n. 203/91) valgono in toto le argomentazioni giuridiche già spese quanto all'ipotesi delittuosa contestata al capo B) della rubrica, potendo le stesse - attesa l'identità della fattispecie in questione e del contesto territoriale, nonché la similarità delle concrete modalità di commissione del fatto di reato - trasporsi pienamente al caso che ci occupa.

Per le ragioni sopra esposte sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di NASONE Francesco, CALABRESE Carmelo e CALABRESE Antonino in ordine al delitto di cui al capo C) della rubrica".

Fin qui, dunque, la richiesta del P.M..

E' evidente che l'impostazione accusatoria trova in questo caso conferme evidenti, quanto alla tentata estorsione contestata nei confronti di NASONE Francesco, CALABRESE Carmelo e CALABRESE Antonino al capo C) della provvisoria imputazione.

Già nell'ordinanza custodiale dell'1 giugno 2012, il Gip, esaminando le estorsioni commesse in danno di alcune imprese impegnate nei lavori di ammodernamento della A3 nel tratto Scilla/Reggio Calabria, aveva condivisibilmente individuato in NASONE Francesco uno dei maggiorenti della cosca NASONE GAIETTI dedita alla perpetrazione di estorsioni, con posizione apicale e direttiva nei confronti degli altri partecipi, che operavano con funzione prettamente esecutiva delle sue disposizioni nella consumazione delle attività intimidatorie dallo stesso organizzate. Tale affermazione si fondava, del tutto condivisibilmente, oltre che sull'analisi delle intercettazioni e del materiale indiziario relativo alle singole condotte criminose - in cui la posizione del NASONE si distingueva, in effetti, per essere volta alla ideazione, pianificazione ed organizzazione degli stessi - anche sull'argomentazione logica secondo cui non si sarebbe ragionevolmente potuto ipotizzare che questioni di massima riservatezza venissero discusse dai sodali - con l'adozione di elevate precauzioni - in sua presenza, se non fosse stata conosciuta e riconosciuta la sua collocazione apicale e, in ogni caso, una certa affidabilità. A conferma del *metus* criminale esercitato sui sodali dal NASONE

milita una conversazione intercettata in data 23 dicembre 2012 alle ore 6,09 (riportata al § 4.1 del decreto di fermo del 29.5.2012) nella quale PUNTORIERI Pietro faceva riferimento ad un'arrabbiatura del capo (NASONE, appunto) a seguito di comportamenti esecutivi asseritamente inavveduti di BURZOMATO Arturo e dello stesso PUNTORIERI che NASONE temeva avessero potuto attirare l'attenzione ed essere forieri di guai ("*Qualche giorno di questi…non uno…erano questo qua…questo di là…questo di qua….e ci menano…associazione. Fanno quell'articolo…(incomprensibile)…con il 416 bis ci possiamo andare a ricoverare…*"). Nell'ordinanza, il Gip commetava condivisibilmente: "*il Puntorieri spiega il loro mortificato silenzio a fronte di quanto loro riferito dal capo che, per spiegarsi chiaramente, ha preso persino le sue cartelle e le ha mostrate loro, facendo controllare di persona cosa accade quando non si è attenti e scrupolosi. Libro commenta che vanno cercando la miccia per poter agire e l'altro incalza riferendo che Nasone ha aggiunto che anche quando sembra che tutto sia a posto, le Forze dell'Ordine controllano i loro movimenti, li studiano e scrivono e, se va bene, vengono scarcerati dopo un periodo di un paio di anni di carcere…*" (pag. 187 occ dell'1.6.2012).

Paradigmatica, risulta ancora, nello stesso contesto, la vicenda relativa all'estorsione ai danni delle FONDAZIONI SPECIALI s.p.a., pure analizzata nell'ordinanza dell'1.6.2013 "*in cui tutta la programmazione disposta da NASONE viene seguita con notevole impegno da NASONE e CALABRESE che si preoccupano di fornire i due giovani PUNTORIERI, tra l'altro cognato di NASONE e suo dipendente, e BURZOMATO di tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei danneggiemtni nella completa consapevolezza della inalità estorsiva dell'attività svolta*" (pag. 186 occ).

Anche la posizione di CALABRESE Carmelo - già colpito dal decreto di fermo del 29 maggio 2012 e dalla successiva misura cautelare in carcere - rientrava, nella ricostruzione del Gip, nel novero dei partecipi dell'organizzazione NASONE GAIETTI e proprio su richiesta di NASONE Francesco risultava aver fornito il proprio contributo in occasione della pianificazione degli atti intimidatori poi portati ad esecuzione da BURZOMATO e PUNTORIERI ai danni delle ditte impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3, fornendo loro consigli utili alla buon riuscita delle azioni delittuose. E' lui l'interelocutore "privilegiato" di NASONE Francesco in ordine al pagamento parziale da parte della CALME BETON s.r.l. della tangente concordata dalla ditta con la cosca, ed è lui che con il capo

commenta le future strategie criminali da adottare in caso di un eventuale abbandono del cantiere da parte della ditta GIGLIOTTI CALCESTRUZZI s.r.l., in difficoltà economiche, ponendosi il problema di chi taglieggiare al suo posto.

Tanto premesso, il dato di partenza dell'odierna contestazione è costituito da una conversazione tra presenti captata all'interno del Bar La Genziana in data 2 marzo 2012 nel corso della quale CALABRESE Carmelo discorrendo con NASONE Francesco, lo partecipava di aver inviato un'imbasciata al ragioniere del fratello. I riferimenti ad operazioni di scarico, bolle e *badge* di ingresso, inducevano correttamente gli Inquirenti a correlare la conversazione a vicende connesse ai cantieri autostradali ["*Gli ho mandato un'imbasciata oggi al ragioniere di mio fratello! Perché sono arrivati altri quattro…(inc)..nuovi…sono arrivati qua, hanno scaricato, si sono presi…(incompr)…e se ne sono andati. Ieri li ho fermati (incomr)…ma la bolla l'avete? Si! Il badge lo avete? No!..(incomre)…ragioniere..(incompr)…ragioniere…(incompr)…*"] e ad identificare in CALABRESE Antonino, il "fratello ambasciatore", effettivamente alle dipendenze della ditta GIGLIOTTI CALCESTRUZZI dal 9 febbraio al 18 giugno 2012. L'identità metodologica (la perpetrazione di richieste estorsive da parte di lavoratori regolarmente assunti alle dipendenze delle ditte estorte, utilizzato quale efficace *escamotage* per ridurre al minimo la presenza invasiva di soggetti estranei e per conoscere *ab interno* le effettive disponibilità dell'impresa e veicolare le informazioni all'esterno in tempi ristretti) e l'assoluto difetto di elementi idonei a giustificare qualsivoglia rapporto professionale o comunque lecito tra il NASONE e le maestranze della GIGLIOTTI, rafforzavano tale intuizione investigativa che trovava riscontro, inizialmente, nelle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso al CALABRESE (il quale a cagione delle mansioni svolte presso l'impianto della ditta CALME BETON s.r.l. aveva l'occasione di avere numerosi contatti con personale della ditta GIGLIOTTI CALCESTRUZZI, che si occupava del trasporto conto terzi di materiale inerte presso gli impianti di produzione di calcestruzzo - quale è la CALME BETON - e del trasporto di calcestruzzo dai suddetti impianti al luoghi di utilizzo) che provavano un'attività di mediazione per l'assunzione di tale VIZZARI Matteo presso la GIGLIOTTI. Che non si trattasse di una semplice raccomandazione, ma che l'attività del CALABRESE avesse assunto gradualmente le vestigia di una vera e propria ingerenza nell'attività lavorativa della ditta, nella quale aveva finito per incombere la presenza oscura e serpeggiante del NASONE, si

mostra in tutta la sua crudezza nella conversazione telefonica (progr. 1075 del 29 maggio 2012 - RIT 736/12) intercorsa tra quest'ultimo e TRAPASSO Angelo, responsabile di cantiere, alla cui lettura si rinvia onde apprezzare la perentorietà e la crudezza dei toni, tale da non lasciare adito ad interpretazioni alternative a quelle di una vera e propria intimidazione e da far intendere il grado di succubanza al controllo di tipo territoriale della cosca.

Ma v'è di più.

Onde approfondire la tipologia di infiltrazione operata dalla cosca nell'ambito dell'impresa, in data 20 febbraio 2013 erano state sentite le persone offese TRAPASSO Angelo, BRUNO Tommaso Luciano e FOLINO Nicola i quali concordemente e coraggiosamente avevano confermato di essere stati destinatari di una richiesta estorsiva, pur riferendo di non aver mai sborsato alcuna somma. In particolare, il TRAPASSO - come detto, responsabile di cantiere della GIGLIOTTI - aveva confermato di essere stato contattato da CALABRESE Antonino, suo dipendente, il quale gli aveva detto che il fratello Carmelo voleva incontrarlo per parlargli di persona; che costui gli aveva chiesto una somma di cinquecento euro mensili, da corrispondere attraverso un aumento (peraltro del tutto ingiustificato) nella retribuzione del fratello, sull'assunto affatto celato che essa sarebbe servita al sostentamento dei detenuti. Il dichiarante aveva continuato sostenendo di aver, da subito, rappresentato l'impossibilità di assecondare una simile proposta o comunque di poterla valutare personalmente, in difetto dei relativi poteri, mettendolo in contatto con FOLINO il quale aveva a sua volta rifiutato la proposta opponendo l'insufficienza di qualsivoglia *budegt* e comunque le difficoltà finanziarie dell'impresa. Circostanza, questa confermata anche dal FOLINO, il quale sebbene avesse percepito la richiesta come estorsiva, aveva cercato di temporeggiare ("*mi disse subito che voleva dei soldi urgentemente, che avrei dovuto dargli subito o al massimo l'indomani o dopo due giorni, in quanto gli servivano per un amico che doveva mangiare…mi disse chiaramente che se gli avessi dato tale somma, saremmo stati più tranquilli sul cantiere e che sarebbero serviti "per il quieto vivere*").

Che non si trattasse di un corrispettivo di una concordata prestazione e/o di una lecita fornitura di materiali si trae logicamente non solo dall'esplicita affermazione del CALABRESE di aver inviato, per conto del NASONE, un'imbasciata ala ragioniere del fratello, ma anche dal commento proveniente da BRUNO Tommaso Luciano (socio amministratore della ditta GIGLIOTTI con mansioni di ragioniere dell'azienda) il quale riferiva che il contenuto

dell'incontro con il CALABRESE era correlato alla richiesta di un "regalo" in denaro, che la società avrebbe dovuto elargire per la sicurezza del cantiere e che nonostante le iniziali e condivise resistenze, prima o poi la società avrebbe ceduto ("*sono certo che se non ci fosse stata l'operazione degli arresti della locale cosca da voi effettuati nel mese di maffio 2012, oggi staremo certamente pagando*…"). A ciò si aggiunga, quale argomento logico insuperabile, che la richiesta di pagamento di una tangente estorsiva, di un "regalo" per così dire, in un territorio fortemente e capillarmente controllato dalla *'ndrangheta* non può conseguire, ed essere perciò efficacemente percepita come tale, ad una solipsistica determinazione del singolo o di un gruppo sparuto che pur operi in quel territorio, ma necessariamente e più incisivamente deve ricondursi alla cosca che di quel territorio abbia il controllo e che si avvale della forza di intimidazione sprigionata da un qualsivoglia legame, tangibile e comunque esplicitato, con la famiglia mafiosa di riferimento.

Ma il riscontro più eloquente alle dichiarazioni delle persone offese è rappresentato dalle conversazioni intercettate immediatamente prima e dopo l'escussione degli informatori ovvero sull'autovettura sulla quale il BRUNO ed il TRAPASSO si erano recati presso la Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni (cfr. 148/13 RIT DDA; 349/13 RIT DDA, n. 350/13 RIT DDA), nelle quali gli stessi avevano commentato le dichiarazioni rese agli Inquirenti, confermando del tutto spontaneamente di aver riferito "*tutta la verità*" e di non aver mai elargito alcuna tangente estorsiva agli indagati.

Orbene, l'assenza di contratti di fornitura o comunque di collaborazione tra il NASONE e l'impresa GIGLIOTTI, il tenore delle richieste, le modalità delle stesse, convincono del carattere estorsivo della pretesa. L'atteggiamento, inizialmente oppositivo degli imprenditori ("*Non gli abbiamo dato né soldi né niente*"), ma pronto a modificarsi ove le insistenze degli indagati si fossero fatte più incalzanti e penetranti (così il BRUNO "*sono certo che, se non ci fosse stata l'operazione degli arresti della locale cosca da voi effettuati nel mese di maggio 2012, oggi staremmo certamente pagando*") dice molto della capacità invasiva degli estorsori e dell'idoneità ed univocità della condotta che, implicitamente prospettando la minaccia di danneggiamento del cantiere, erano riusciti a determinare negli imprenditori una resistenza solo temporanea, che secondo un giudizio *ex ante*, tenendo presenti la connotazione storica del fatto, le sue effettive implicazioni in riferimento sia alla posizione degli autori che a quella degli interlocutori, nonché il significato del linguaggio e del messaggio alla stregua delle

abitudini locali, era destinata, nella stessa prospettiva dei taglieggiati, a modificarsi nel senso conforme alla illecita richiesta.

Sotto altro profilo, il coinvolgimento di CALABRESE Antonino, oltre che dalle parole proferite da CALABRESE Carmelo al cospetto di NASONE Francesco e dalle esplicite richieste proferite da Antonino alle maestranze della ditta datrice di lavoro, si trae dall'intercettazione ambientale captata in data 8 giugno 2012 all'indomani dell'arresto di Carmelo durante un colloquio con il fratello Lorenzino, nel quale il detenuto senza mezzi termini metteva in guardia, per il tramite dell'interlocutore, proprio "Nino" al quale consigliava esclusivamente di lavorare e di desistere dalla condotta criminosa, forse intuendo la prosecuzione delle indagini ("*Devi dire a Nino di lavorare e di non parlare con nessuno, ah! Ancora ci sono indagini in corso…da tutti stanno andando…a domndare se li conoscono, se è andato qualcuno a chiedergli soldi, da tutti. Da tutte le ditte!*"); consiglio peraltro seguito pedissequamente da Nino che, dopo pochi giorni, il 18 giugno 2012, aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla GIGLIOTTI. CALABRESE Antonino, dunque, aveva fornito un fondamentale contributo alla commissione del delitto contestato, non solo fungendo da indispensabile *trait d'union* tra il fratello Carmelo e le maestranze della GIGLIOTTI, pienamente consapevole della condotta estorsiva posta in essere ai danni dell'impresa, ma anche prestandosi ad avanzare personalmente nei conronti del FOLINO la pretesa di aumenti stpendiali non dovuti, avvalendosi della "*forza di intimdazione sprigionata dall'appartenenza alla famiglia NASONE Gaietti*", dovendo intendersi - in assenza di ulteriori elementi idonei ad affermare qualsivoglia appartenenza dell'indagato all'omonima locale di *'ndrangheta* - tale indicazione, quale effettivo rapporto di affinità con il citato gruppo familiare.

Anche in questo caso, come nella vicenda della CALME BETON s.r.l., le dichiarazioni testimoniali delle vittime hanno assunto una valenza indiziaria di prim'ordine per la ricostruzione della contestata condotta estorsiva. E' il TRAPASSO, infatti, responsabile di cantiere, a denunciare il tipo di richiesta avanzatagli da CALABRESE Carmelo, richiesta percepita sin da subito quale estorsiva. Ora, il riferimento ai lavori per cui è contestazione, si trae agevolmente dal richiamo dell'interlocutore all'ubicazione degli stessi, nonché all'importo della tangente estorsiva ed all'allusione ai problemi economici opposti dall'imprenditore per l'adempimento dell'impegno assunto, oltre che all'importo dei lavori

appaltati ed all'ammontare della tangente che la GIGLIOTTI avrebbe dovuto corrispondere, ma che in realtà era riuscita sempre a procrastinare.

Nè dubbi di sorta possono accreditarsi in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla valenza della richiesta estorsiva, considerato che gli indagati si erano rivolti al ragioniere dipendente dell'impresa (TRAPASSO), manifestando la loro precisa intenzione di conferire con il titolare della ditta per parlare "di altre questioni", alludendo al pagamento del "pizzo", con riferimento all'operato concorrente di altri emissari, della stessa o di diversa organizzazione criminale. Ritiene infatti questo Decidente, agli effetti della integrazione dello schema dogmatico della tentata estorsione, l'assoluta irrilevanza del fatto che le minacce in questione siano state, almeno in una prima fase, rivolte a persona dipendente dell'impresa (TRAPASSO), e non al diretto interessato. Va infatti considerato che il lavoratore dipendente - nella specie - ha svolto il ruolo e la funzione di semplice ed efficace tramite della comunicazione, di natura e portata mafiosa, immediatamente ed in concreto riportata e riferita al legale rappresentante della s.r.l, e, quindi, a lui pervenuta in tutta la sua ampia potenzialità e suggestiva capacità di evocazione ed intimidazione criminosa, in termini di danno e correlata ingiustizia del profitto.

Tali elementi convincono allora della correttezza dell'impostazione accusatoria, quanto alla configurabilità del delitto di tentata estorsione, nonché della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. Non v'è dubbio che la condotta dei fratelli CALABRESE - i cui toni assumono colori idonei a superare la normale pressione esercitabile nei confronti di un imprenditore che fosse semplicemente "debitore" in ragione di un pregresso rapporto negoziale lecito, di cui negi atti non v'è alcuna traccia - valga ad integrare la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, L. cit. avendo egli fatto ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, concretizzatosi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sull'imprenditore la particolare coartazione psicologica - che nel TRAPASSO prima e nel FOLINO poi, imprenditori esperti, si estrinseca nella consapevolezza dell'ineludibile necessità di sottostare a simile richiesta, pur avendo ottenuto solo inizialmente una dilazione temporale dell'erogazione. Parimenti dicasi per il NASONE Francesco, regista indiscusso dell'azione intimidatoria descritta.

Per tali ragioni esistono elementi di sufficiente gravità indiziaria in capo a tutt gli indagati in ordine al reato loro ascritto.

Capi D), E), F), G) Le intestazioni fittizie di GAIETTI Matteo

Come detto, il materiale indiziario posto a fondamento del decreto di fermo del 29.5.2012 e dell'ordinanza di custodia cautelare dell'1 giugno 2012 avevano, tra l'altro evidenziato il ruolo di vertice, all'interno della cosca NASONE-GAIETTI di GAIETTI Matteo (figlio di Vincenzo, capo storico della cosca di Scilla già condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. nell'ambito del procedimento n. 3/93 cd. operazione Cyrano). Orbene, per la ricostruzione degli elementi sin qui acquisiti ci si può ampiamente riportare alle fonti di prova in atti, che per la loro portata, chiara eloquenza ed esplicita incidenza sul piano della dimostrazione della tesi d'accusa, non necessitano di particolari rilievi soprattutto avuto riguardo ai cenni storici ed all'evoluzione attuale della vicenda criminosa che ci occupa.

Per quel che qui specificamente interessa, v'è da ire che le indagini effetuate (costituite da intercettazioni telefoniche ed ambientali ed acquisizioni documentali) hanno consentito di affermare la riconducibilità al detto GAIETTI di un ingente patrimonio, costituito da immobili, attività commerciali e conti correnti, che non trovano alcuna correlazione e giustificazione con i redditi da costui percepiti e dichiarati e che dunque non possono che essere considerati frutto della progressiva accumulazione di proventi illeciti, in particolare dell'attività estorsiva costituente l'attività peculiare della cosca di appartenenza.

In sintesi accadeva che GAIETTI Matteo, già imputato (poi assolto) per reati associativi di stampo mafioso, in data 29 marzo 2013 veniva colpito da misura di prevenzione personale e patrimoniale (sequestro) in forza del decreto n. 11/2013 MP, emesso in forma anticipata nei suoi confronti dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura del 28 febbraio 2013. In quest'occasione il Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione - di Reggio Calabria disponeva nei confronti del GAIETTI il sequestro dell'intero compendio di beni indicati nella proposta, mostrando di condividere *in toto* l'impostazione accusatoria e la ricostruzione analitica del patrimonio riconducibile al proposto, vero *dominus* delle operazioni economiche ivi meglio specificate, rappresentate tra l'altro:

a) dall'investimento immobiliare concernente il fabbricato di via Matteotti n. 43 di Scilla;

b) dall'esercizio commerciale bar tabaccheria fittiziamente attribuito a DELORENZO Rocco, ubicato nel medesimo fabbricato;
c) dalla gestione del conto corrente n. 630/804296 intestato a GAIETTI Rocco
d) dalla gestione del conto corrente n. 838952 intestato a DELORENZO Rocco.

Nella prospettazione accusatoria - che qui si condivide - viene opportunamente tratteggiato il passato delinquenziale e la personalità criminale del GAIETTI, posti a fondamento dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 12 *quinquies* L.356/92.

Giova dunque preliminarmente evidenziare come GAIETTI Matteo si sia determinato a fare ricorso all'attribuzione fittizia a terzi della titolarità o disponibilità di beni, denaro ed altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, poiché già in passato era stato destinatario di un proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione nell'ambito del procedimento recante nr. 124/94 Reg. MP, conclusosi, tuttavia, con esito negativo. Ed invero, il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione - con decreto n. 48/96 emesso il 18 ottobre 1996 nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 124/94 Reg.MP non aveva accolto la proposta di misura di prevenzione personale avanzata nei suoi confronti, in quanto il GAIETTI - già imputato per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. nel procedimento penale nr. 11/94 R.G. Assise, denominato "*Cyrano*" - era stato assolto con sentenza del 23 agosto 1995 (cfr. allegato nr. 5 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1 marzo 2013).

Tali vicende venivano ampiamente superate dagli elementi investigativi acquisiti nell'ambito del proc. pen. n. 3345/2012 R.G.N.R. DDA che come detto conducevano, in data 29 maggio 2012, al fermo di indiziato di delitto di GAIETTI Matteo, poiché ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 416 *bis* c.p. per aver fatto parte, con il ruolo di organizzatore e promotore, della cosca di *'ndrangheta* NASONE- GAIETTI, sicché nei suoi confronti veniva disposto il sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M., convalidato con provvedimento adottato dal Tribunale di Reggio Calabria - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con contestuale ordinanza applicativa del sequestro preventivo dei beni recante nr. 3345/2012 R.G.N.R. DDA - n. 3034/12 RGGIP - 47/12 REG CC., con la quale venivano sottoposti a sequestro numerosi beni immobili e conti corrente direttamente intestati al GAIETTI, come

specificatamente indicato nel provvedimento (cfr. allegato nr. 6, alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1 marzo 2013).

Dunque, proprio la circostanza del precedente procedimento di prevenzione (poi conclusosi con esito negativo per via della contestuale sentenza di assoluzione del GAIETTI Matteo dal reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.) avrebbero indotto quest'ultimo - nella prospettazione accusatoria - a ricorrere al trasferimento fraudolento di valori al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

Così nella richiesta del P.M.: "*La scelta di GAIETTI Matteo di avvalersi dell'apporto concreto di GAIETTI Rocco e DELORENZO Rocco trovava giustificazione nel fatto che questi ultimi fossero tra i pochi soggetti, appartenenti al suo nucleo familiare, ad essere rimasti del tutto estranei alle vicende penali confluite nel procedimento sopra indicato, recante nr. 11/94 R.G. Assise, con la conseguenza che i predetti risultavano essere assolutamente insospettabili, in ragione della loro incensuratezza.*

Inoltre, l'art. 2 bis della legge del 31 maggio 1965, nr. 575 - ora integralmente trascritto nell'art. 19 del D.lgs. del 6 settembre 2011 nr. 159 - al comma 3, circoscriveva l'ambito dei soggetti suscettibili di essere sottoposti ad indagini patrimoniali unitamente al proposto, indicando tra questi il coniuge, i figli e coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con il proposto ed escludendo, in tal modo, dal novero dei soggetti suscettibili di essere coinvolti negli accertamenti patrimoniali e reddituali, coloro che - al pari di GAIETTI Rocco e di DELORENZO Rocco - non rientravano tra i familiari conviventi.

Pertanto, la scelta di GAIETTI Rocco e di DELORENZO Rocco consentiva astrattamente di sottrarre il compendio di beni fittiziamente intestati ai predetti ad ogni forma di accertamento finalizzato alla prevenzione patrimoniale.

Ed invero GAIETTI Rocco, fratello di GAIETTI Matteo, risultava aver costituito un proprio autonomo nucleo familiare già a far data dal 05.06.1993, a seguito del matrimonio contratto con MIGLIORINO Antonella (la quale aveva dato alla luce due figli, rispettivamente nel 1994 e nel 2002), mentre DELORENZO Rocco - nipote di GAIETTI Matteo, in quanto figlio della sorella GAIETTI Maria Antonia (nata a Scilla il 14.05.1961) e di DELORENZO Roccantonio (nato a Scilla il 30.07.1950) - per ciò stesso non rientrava tra quegli stretti congiunti indicati dal citato art. 2 bis, come suscettibili di essere sottoposti ad indagini patrimoniali e reddituali.

Nondimeno, GAIETTI Matteo nel porre in essere le attribuzioni fittizie che verranno partitamente esaminate nei paragrafi successivi, si è preoccupato di conservare il controllo, sia pure indiretto, sui beni formalmente intestati al fratello GAIETTI Rocco ed al nipote DELORENZO Rocco, assicurandosi di volta in volta adeguati strumenti di intervento"

Innanzitutto, allora, la scelta del GAIETTI era stata callidamente orientata verso soggetti nei confronti dei quali la legge non impone indagini patrimoniali, diversi cioè dal coniuge, dai figli ed altri conviventi dei cui beni, per presunzione relativa di legge, il proposto potrebbe disporre direttamente od indirettamente, sull'assunto che l'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggior fiducia - i conviventi, appunto - sui quali grava pertanto l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca.

Sotto altro profilo, il GAIETTI era ben consapevole dell'elevata probabilità di essere attinto da una misura di prevenzione patrimoniale, anche in ragione del precedente procedimento cui era stato sottoposto e dal quale era uscito illeso. Ed invero, , risulta irrilevante che al momento della consumazione delle condotte contestate, il provvedimento di prevenzione non fosse stato disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura.

Continua dunque il P.M.: *"In merito al sequestro dei beni da parte dei proponenti delle misure di prevenzione contro il GAIETTI, il Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione - osservava che la natura e la rilevanza degli interessi economici e imprenditoriali dello stesso erano ampiamente emersi nell'ambito del procedimento "Stilaro", che ha individuato la reale riconducibilità allo stesso dell'immobile e dell'esercizio commerciale formalmente intestati a prestanome. Ha, altresì, accertato metodi di gestione di tale attività imprenditoriale, improntati non certo alla libera concorrenza e al rispetto delle regole del mercato, bensì alla ferrea monopolizzazione di ogni settore economico con i sistemi dell'intimidazione mafiosa, delle vessazioni e delle estorsioni in danno degli altri imprenditori, generalmente costretti a subire il forte potere di intimidazione proveniente dall'appartenenza del prevenuto ad una temuta consorteria mafiosa*".

In riferimento all'affiliazione del GAIETTI Matteo alla cosca NASONE GAIETTI ed alla sua posizione apicale all'interno della stessa, dedita per lo più alla sistematica perpetrazione di estorsione, di seguito, si riportano alcuni stralci dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del procedimento n. 3345/12 R.G.N.R.DDA- n. 3034/12 R. G.I.P. (n. 46/12 occ) emessa dal Tribunale di Reggio Calabria Ufficio G.I.P. della D.D.A. di Reggio Calabria su richiesta del P.M., la quale oltre a chiarire la tripartizione interna della cosca - in cui ciascun ramo corrisponde ad una parte della famiglia NASONE GAIETTI - il primo facente capo a NASONE Giuseppe (ed oggi rappresentato dai figli NASONE Domenico e Rocco), il secondo riconducibile a NASONE Virgilio Giuseppe (padre di Francesco) ed il terzo ed ultimo ramo, riferibile appunto a GAIETTI Vincenzo cl. 30 e dunque al figlio Matteo - e risulta sovrapponibile e speculare a quella descritta nella sentenza 11/98, ha ben descritto gli equilibri interni, basati sulla ripartizione dei proventi delle estorsioni poste in essere nell'ambito degli appalti e subappalti relativi ai lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 secondo un criterio di continuità ed allineamento con le attività estorsive svolte dalle organizzazioni territoriali viciniori: "*...pregevoli e d'indubbio rilievo sono i richiami di esiti investigativi conseguiti già nel recente passato con riguardo a realtà territoriali delle zone attraversate dall'autostrada in cui emerge l'utilizzo dei medesimi criteri operativi e la percezione delle medesime percentuali (3%) percepite dagli odierni indagati per la esecuzione dei lavori autostradali che si svolgono nella "loro" area (ad esempio, conversazioni ambientali carcerarie di GALLICO Giuseppe, BRUZZISE Giuseppe, capo dell'omonima cosca di Barritteri di Seminara. Procedimento penale n. 4508/06 RGNR DDA cd. "Cosa Mia") che conferma l'inserimento della consorteria nel circuito delle realtà criminali di tipo 'ndranghetistico già oggetto di approfondimento giudiziario"* (cfr. pag. 172 occ cit.).

La posizione di vertice del GAIETTI era stata, inoltre, affermata in ragione di alcuni dialoghi intercettati presso il Bar "La Genziana" gestito da NASONE Francesco, nei quali il soggetto si qualificava proprio per la posizione preminente e di comando ["*emerge che egli prende parte alle riunioni di vertice della cosca, avendo partecipato a quelle passate fondamentali nel corso delle quali sono stati fissati i criteri di ripartizione dei proventi illeciti conseguiti per come riferito da FULCO Giuseppe alla madre ed alla sorella Annunziata nel colloquio in carcere del 23.09.2011 laddove richiama i criteri di tripartizione a suo tempo previsti in un incontro a quattro cui avevano partecipato Matteo (Gaietti) stabilendosi che esso Fulco*

sarebbe stato partecipare della quota spettante a Nasone Domenico (cl. 69) ed al fratello Nasone Rocco, per come raccomandato dallo stesso Matteo e che non erano stati secondo Fulco rispettati dai suoi diretti referenti. Fulco stesso nel colloquio in carcere del 23.9.2011 lo indica detentore di numerosi immobili (non necessariamente a lui intestati) e non frutto del suo sudore e si occupa personalmente della materiale consegna delle somme di denaro versate periodicamente dalla cosca ai familiari di Fulco Giuseppe, per come puntualmente relazionato dalla madre e dalla sorella al detenuto (colloqui carcerario del 27.1.2012)" - pag. 177 occ. cit]; tiene contatti, anche epistolari, con il detenuto FULCO Giuseppe, impegnandosi con quest'ultimo a sollecitare NASONE Francesco alla dazione di ulteriori somme di denaro ("*...omissis "Carissimo cugino. Inizio questo mio scritto per dirti che a Francesca e figli, sono quasi due mesi che non riesco a parlare in quanto io sono in una situazione familiare e personale dove dalla mattina alla sera sono medici, medici e ospedali ospedali, per non dire il resto, con questo mi fermo qui senno sembra che mi lamento sempre. Come vedo sei informato che mia moglie aspetta un altro bambino e augurando tutto bene a Maggio viene alla luce, dandoci forza di andare avanti e superare questi periodi disgraziati che stiamo trascorrendo. Io stasera devo andare da un legale per vedere se è pronto il tuo intero fascicolo dalla A alla Z, in quanto tua sorella mia ha detto se riuscivo a fargli fare una copia, cosa che prima non era possibile in quanto dovevano depositare la sentenza. Del resto che ti posso dire... Ti lascio immaginare a te! Come dici tu nel tuo scritto, alla fine la giustizia trionferà augurandoti, quanto vuole il tuo cuore che al più presto ritorni nei tuoi cari, iniziando dalla tua piccolina, che hanno bisogno di te. Alla nostra dolce Francesca quando la vedo me la scopo io, se me la da, ma lei vuole essere scopata da te, quindi ricordaglielo spesso ...Ora ti saluto augurandoti che per il tuo onomastico sei a casa"....Omissis*" - Corrispondenza inviata al detenuto FULCO Giuseppe da GAIETTI Matteo e ricevuta in data 13 marzo 2012 - RIT n. 204/12) e dando poi seguito ai medesimi impegni assunti con FULCO Giuseppe (Conversazione del 15.02.2012 alle ore 16:00 registrata al progressivo n°1968 dell'utenza n°3408260821 in uso a GAIETTI Matteo ed al progressivo n°2661 dell'utenza n°3925101077 in uso a NASONE Francesco. R.I.T. n°2136/11).

Quanto ai beni già sottoposti a sequestro, in ordine alla disponibilità dei quali, il P.M. ha ipotizzato il reato di interposizione fittizia, queste le condivisibili argomentazioni dell'Accusa:

"*Gli accertamenti esperiti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria - Reparto Operativo - Nucleo Investigativo hanno evidenziato la sussistenza di gravi indizi di reità a carico di GAIETTI Matteo e GAIETTI Rocco, in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 110 c.p., 12 quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 e 7 d.l. n. 152/91, conv. in L. n. 203/91, per avere i predetti indagati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, ed in concorso fra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuito fittiziamente a GAIETTI Rocco la titolarità del 50% del bene immobile costituito da un fabbricato sito in Scilla, via Matteotti n. 43.*

Il predetto immobile veniva acquistato dietro il corrispettivo di £ 180.000.000 milioni, con atto pubblico di compravendita recante nr. 101126 di repertorio, del 23.11.2000, registrato in conservatoria dei RR.II. al nr. Reg.Gen.16105 e part.12599, in data 22.12.2000. L'edificio in questione veniva successivamente sostituito con un fabbricato di nuova costruzione, identificato in catasto al foglio 5, particella 2072, edificato tra il 2007 ed il 2011.

Di seguito verranno sintetizzati gli elementi sintomatici che consentono di ritenere fittizia l'intestazione del 50% dell'immobile in capo a GAIETTI Rocco.

Preliminarmente, si segnala che l'immobile originario, acquistato fittiziamente in parti uguali dal dante causa VERBARO Giovanni consisteva in un fabbricato sito nel Comune di Scilla, alla via Matteotti, nr. 43, nr. 45 e nr. 47, costituito da:

- *nr. 3 locali negozi, posti al piano terra e riportati in catasto alla partita 3092, foglio di mappa 5, particella 1534, sub. 3, sub.4 e sub. 5;*
- *nonchè dal terreno su cui insisteva il fabbricato, con annessa corte pertinenziale, riportati in catasto alla partita 6536, foglio di mappa 5, particella 1534, sub 2.*

Per contro, il fabbricato di nuova costruzione, sito nel Comune di Scilla, in via Matteotti nr 43, riportato in catasto alla nuova particella 2072 del foglio n. 5, risulta essere così composto:

- *un piano seminterrato, identificato nel sub. 18;*
- *un piano terra, composto da 4 unità immobiliari, identificati nei sub. 4-5-6-7;*
- *un primo piano, composto da 4 unità immobiliari, identificati nei sub. 8-9-10-11;*
- *un secondo piano, composto da 4 unità immobiliari, identificati nei sub. 12-13-14-15;*

- *un terzo piano, composto da due lastrici solari da 140 mq. ciascuno (ora appartamenti) identificati nei sub. 16-17;*
- *beni comuni accessibili, indicati nei sub. 1-2-3.*

Gli elementi di prova che consentono ragionevolmente di ritenere che il predetto fabbricato sia stato da sempre nella esclusiva disponibilità di GAIETTI Matteo si traggono da una serie di elementi oggettivi che verranno di seguito partitamente esaminati e che si ricavano:

a) *dalla documentazione amministrativa acquisita presso i competenti uffici tecnici locali, concernente i lavori di demolizione del fabbricato preesistente ed edificazione della nuova costruzione;*
b) *dalla documentazione bancaria relativa ai mutui contratti esclusivamente dal GAIETTI Matteo per sostenere alcuni dei costi di costruzione per realizzare l'immobile;*
c) *dalla vendita di alcune unità immobiliari che compongono il predetto immobile da parte del GAIETTI Matteo, sul cui conto corrente confluiscono i versamenti del corrispettivo pattuito con gli acquirenti;*
d) *dal fatto che i pagamenti dei canoni periodici relativi ai contratti locazione di alcune unità immobiliari che compongono il fabbricato, stipulate per la quasi totalità con imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada A/3 SA-RC per il fabbisogno proprio e degli operai, venivano totalmente effettuati sui conti correnti intestati al predetto GAIETTI Matteo, come si evince dagli estratti conto acquisiti;*
e) *dalla circostanza che è il solo GAIETTI Matteo ad aver sostenuto i costi di costruzione del nuovo fabbricato sito in Scilla, via Matteotti, nr. 43.*

§ 3.2.1 <u>Documentazione amministrativa concernente i lavori di demolizione del fabbricato preesistente ed edificazione del nuovo fabbricato di Via Matteotti</u>.

Sotto il primo profilo, gli elementi da cui desumere la riconducibilità esclusiva dell'immobile a GAIETTI Matteo, ricavati dalla disamina della documentazione relativa ai lavori di demolizione del fabbricato preesistente ed alla costruzione del nuovo fabbricato, sono rappresentati dal fatto che:

a) *è il solo GAIETTI Matteo, in data 04.08.2006, a presentare al Comune di Scilla la domanda recante prot. nr. 8637, diretta ad ottenere il permesso di costruire per i lavori di "demolizione del fabbricato esistente e costruzione di un fabbricato in c.a. a tre*

piani f.t., più cantinato e sottotetto non abitabile da destinare a civile abitazione, sito in fregio alla via Matteotti di Scilla Centro"; permesso che veniva rilasciato in data 5/06/2007, con provvedimento recante nr. 5869; In tale atto è indicato (pag. 2 lett. b-c) che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro il 05/06/2008 e che l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 05.06.2010;

b) *ed ancora, è soltanto lo stesso GAIETTI Matteo, in data 05/06/2007 a comunicare alla Regione Calabria che i lavori di demolizione e successiva costruzione erano stati dati in appalto all'impresa CATONA COSTRUZIONI Srl, con collaudatore designato l'Ing. LUGARA' Pier Domenico; mentre, in data 07/06/2007, era sempre il GAIETTI Matteo a comunicare che i lavori avrebbero avuto inizio in data 21/06/2007;*

Si evidenzia che, con nota del 17.09.2012 il Comune di Scilla - Area Tecnica, nel trasmettere alla P.G. operante la documentazione sopra richiamata, comunicava che non risultava agli atti essere stata presentata la richiesta per l'ottenimento dell'agibilità del fabbricato.

§ 3.2.2 <u>Documentazione bancaria relativa ai mutui contratti da GAIETTI Matteo</u>

Sotto il secondo profilo, dagli accertamenti bancari è emerso che è il solo GAIETTI Matteo, dal 2000 al 2010, ad aver richiesto ed ottenuto tre distinti mutui (uno nell'anno 2000 e gli altri due nel 2010), come specificatamente di seguito indicato, realizzando anche con il denaro così ottenuto - oltre che con i proventi illeciti dell'attività estorsiva - il fabbricato sito in Scilla, via Matteotti nr. 43. Mentre il fratello GAIETTI Rocco, sebbene fosse cointestatario dell'immobile, non ha richiesto alcun mutuo o prestito.

Il primo mutuo è quello concesso a GAIETTI Matteo dalla Banca Popolare del Mezzogiorno in data 22.11.2000, addirittura con contratto di mutuo chirografario n. 021/10019212, per il quale conseguentemente non è stata iscritta alcuna ipoteca, per l'importo originario di £ 200.000.000 (pari ad euro € 92.976,47), da restituire in di 120 rate mensili costanti di lire 2.415.997 dal 22.12.2000 al 22.11.2010.

Il denaro così ottenuto è stato utilizzato interamente da GAIETTI Matteo per l'acquisto dell'immobile di via G. Matteotti (cfr. tabelle di congruità riferita agli acquisti riportate nel capitolo 14 della segnalazione di proposta per la misura di prevenzione); il predetto finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 11.08.2008. (cfr. allegato alla

segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).

Il secondo mutuo veniva concesso al GAIETTI Matteo dalla Banca Popolare del Mezzogiorno in data 11.8.2010. Si tratta del contratto di mutuo fondiario n.017/126004461, per un importo originario di € 130.000,00 da restituire in 120 rate mensili dal 31.08.2010 al 31.08.2020. A garanzia del finanziamento veniva iscritta ipoteca volontaria (Registro Particolare 3726 Registro Generale 16702 della Conservatoria dei RR.II.) per l'importo di € 234.000,00 su immobile di proprietà dello stesso GAIETTI Matteo, sito in Scilla, in Vico III Umberto I,° nr. 24 e precisamente sul fabbricato riportato in catasto al foglio 5 particella 2048 sub 2, sub 3 e sub 4 (cfr. allegato 54 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013). In data 07.09.2012 il rapporto è stato contabilizzato al conto sofferenze.

Infine, un terzo mutuo veniva concesso a GAIETTI Matteo dalla Banca Popolare delle Province Calabre in data 5.5.2010, per un importo di € 40.000,00, in qualità di titolare del Lido Nettuno, avente n. 901/53/00089 da restituire in 48 rate mensili dell'importo di € 972,77 (cfr. allegato 15 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).

La richiesta dei predetti mutui da parte del solo GAIETTI Matteo e l'utilizzo del denaro per l'acquisto dell'immobile di via G. Matteotti dimostra che questo immobile è nella esclusiva disponibilità di Gaietti Matteo, mentre Gaietti Rocco è solo l'intestatario fittizio del 50%. Inoltre, Gaietti Matteo, in relazione al secondo mutuo concesso dalla Banca Popolare del Mezzogiorno, ha iscritto ipoteca volontaria su un immobile di sua esclusiva proprietà.

Per contro, Gaietti Rocco non solo non ha mai richiesto alcun mutuo, ma benché risulti anche lui come acquirente e comproprietario dell'immobile di via Matteotti non ha mai avuto la disponibilità di reddito necessario per contribuire all'originario acquisto del bene, nonché alla successiva demolizione e ricostruzione del nuovo fabbricato; ciò si desume con palmare evidenza dai redditi dichiarati al fisco nel corso degli anni, tali da porre lo stesso Gaietti Rocco e la sua famiglia in condizioni di vita al di sotto della soglia di povertà.

§ 3.2.3 Compravendite di alcune unità immobiliari del nuovo fabbricato di via Matteotti

Ulteriore elemento sintomatico dell'esclusiva titolarità dell'immobile in capo a GAIETTI Matteo, si evince dal fatto che, dopo aver iniziato a costruirlo nel 2007, già nel 2008 GAIETTI

Matteo iniziava a vendere alcune unità locali del fabbricato ai propri congiunti e il corrispettivo convenuto è stato integralmente versato sui conti correnti allo stesso intestati, come si evince dagli esiti degli accertamenti bancari effettuati dalla P.G. operante.

In primo luogo, in data 07.08.2008, veniva trascritto l'atto pubblico di compravendita di immobili nr. di repertorio 45887/6369, registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria (Registro Particolare 12693, Registro Generale 16600) in data 4.6.2008. Con il suddetto atto GAIETTI Matteo e GAIETTI Rocco vendevano alle nipoti DELORENZO Angela e DELORENZO Giuseppa, un fabbricato, riportato in catasto al foglio 5, particella 2072, sub 4, cat. C/1,consistenza 52 mq, via Matteotti PT dietro il corrispettivo di € 40.000,00.

Il prezzo convenuto veniva così corrisposto: a) euro 20.000,00 venivano corrisposti a mezzo di n. 1 assegno circolare non trasferibile n.52-52219822- 05, emesso in data 14 marzo 2008 dalla Banca Popolare di Crotone S.P.A., filiale di Scilla, all'ordine di Gaietti Matteo, negoziato in data 26.03.2008 presso il predetto istituto di credito (cfr. allegato 77 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013); b) ulteriori euro 20.000,00 venivano pagati a mezzo di nr. 1 assegno circolare non trasferibile n. 52-52219823- 06, emesso in data 14 marzo 2008 dalla Banca popolare di Crotone S.P.A., filiale di Scilla, all'ordine di Gaietti Matteo (cfr. allegato 51 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013) e versato sul deposito a risparmio n. 6018672, cointestato a Gaietti Matteo ed alla madre Vita Giuseppa, in data 26.03.2008.

Ulteriori accertamenti sul conto corrente n. 0861924 intestato a Delorenzo Angela e Delorenzo Giuseppa hanno evidenziato che in data 14.03.2008 le sorelle Delorenzo, specificatamente Angela, hanno richiesto l'emissione di nr. 3 assegni circolari dell'importo di € 20.000,00 cadauno e detti titoli sono stati incassati tutti dallo zio GAIETTI Matteo, mentre nessuno dei tre assegni è stato incassato da Gaietti Rocco, benché lo stesso fosse comproprietario dell'unita immobiliare oggetto di compravendita.

Specificatamente vennero emessi gli assegni circolari n. 52-52219822 e nr. 52-52219823 e nr. 52-52219821 dell'importo di € 20.000,00, per un importo complessivo di € 60.000,00. Mentre i primi due titoli trovano riscontro nel prezzo di acquisto dell'immobile sopra indicato, l'altro non è giustificabile. Dunque questo accertamento ha permesso di verificare

che Delorenzo Angela e Giuseppa, pagarono in realtà € 60.000,00 come corrispettivo della compravendita dell'immobile. Ciò può trovare spiegazione dal fatto che in realtà il prezzo pattuito tra le parti fu di € 60.000,00, mentre nell'atto è stato indicato € 40.000,00 con la conseguente evasione della relativa imposta di registro.

In ogni caso, gli esiti degli accertamenti effettuati hanno consentito di concludere che il provento della vendita, pari a 60.000,00 euro, è stato integralmente corrisposto al solo GAIETTI Matteo (cfr. allegato 78 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).

Successivamente, in data 17.06.2009, veniva stipulato un nuovo atto pubblico di compravendita, recante nr. di repertorio 46350/6593 registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria (Registro Particolare 8615 Registro Generale 12268) il 14.07.2009. Con il suddetto atto GAIETTI Matteo e GAIETTI Rocco vendevano al proprio nipote MINNELLA Antonio nato a Reggio Calabria il 12.04.1985 (figlio di GAIETTI Anna, nata a Scilla il 01.08.1962) un fabbricato, riportato in catasto al foglio 5, particella 2072, sub 7, cat. C in corso di costruzione,Via Matteotti PT, dietro il corrispettivo di € 35.000,00.

Il prezzo dell'immobile - consistente in un appartamento rustico a piano terra (primo fuori terra) della superficie di circa mq. 65, con ingresso principale al civico 47 di via Matteotti e con ingresso secondario in via del Parco - veniva corrisposto in parte con bonifici irrevocabili disposti sul conto corrente intestato a GAIETTI Matteo, in parte con vaglia postali non trasferibili disposti in favore di GAIETTI Matteo.

In particolare, il pagamento avveniva secondo le modalità di seguito indicate:

- *€ 11.000,00 risultavano essere state versate già in data anteriore al 4 luglio 2006 (cfr. indicazione analitica della modalità di pagamento, indicata nell'atto di compravendita);*
- *€ 3.000,00 venivano corrisposte con accredito di pari importo presso la Banca Monte Dei Paschi di Siena, Filiale di Villa S.Giovanni, sul conto corrente intestato alla parte venditrice, con bonifico irrevocabile disposto dalla parte acquirente alla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA filiale 203 di Genova in data 27.03.2009;*
- *€ 3.000,00 venivano a mezzo accredito di pari importo presso la Banca Popolare del Mezzoggiorno SPA Filiale di Scilla, sul conto corrente intestato alla parte*

venditrice, con bonifico irrevocabile disposto dalla parte acquirente, alla Banca Intesa San Paolo SPA , filiale di Genova 01 Sampierdarena, data 03 aprile 2009:

- *€ 3.000,00 venivano a mezzo accredito di pari importo presso la Banca Popolare del Mezzoggiorno SPA Filiale di Scilla, sul conto corrente intestato alla parte venditrice, con bonifico irrevocabile disposto dalla parte acquirente, alla Banca Intesa San Paolo SPA, filiale di Genova 01 Sampierdarena, data 16 aprile 2009:*
- *€ 5.000,00 venivano corrisposte a mezzo n. 1 vaglia postale non trasferibile, n.8907687399 -00, emesso in data 2 maggio 2009, dall'ufficio postale di Genova 51 di Posteitaliane S.P.A., all'ordine della parte venditrice;*
- *€ 5.000,00 venivano corrispsote a mezzo n.1 vaglia postale non trasferibile, n.8907687381 -08, emesso in data 2 maggio 2009, dall'ufficio postale di Genova 51 di Posteitaliane S.P.A., all'ordine della parte venditrice;*
- *€ 5.000,00 venivano corrisposte a mezzo n.1 vaglia postale non trasferibile, n.8907687379 -08, emesso in data 2 maggio 2009, dall'ufficio postale di Genova 51 di Posteitaliane S.P.A., all'ordine della parte venditrice.*

(cfr. allegato 52 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).

Gli accertamenti effettuati sul conto corrente bancario n.42316 acceso da GAIETTI Matteo presso la Banca Popolare del Mezzogiorno hanno consentito di riscontrare alcuni dei pagamenti effettuati in suo favore mediante bonifico, in relazione alla suddetta compravendita.

In particolare, risultano essere stati accreditati:

- *un bonifico di € 3.000,00 effettuato in favore di Gaietti Matteo, in data 07.04.2009, con indicate la causale di "compravendita casa ";*
- *bonifico di € 3.000,00 in favore di Gaietti Matteo, risulta essere stato accreditato in data 17.04.2009 con indicata la causale di "compravendita casa" (cfr. allegato 80 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).*

In merito ai tre vaglia postali, invece, gli stessi risultano essere stati effettuati a favore di GAIETTI Matteo, sebbene non si è potuto riscontrare se gli stessi una volta ricevuti dal

GAIETTI, siano stati versati in contanti o con altre modalità sul proprio conto o se il denaro ricevuto sia stato direttamente speso o altrimenti investito.

Certamente, ancora una volta è il solo GAIETTI Matteo ad incassare i proventi della compravendita, senza che vi sia mai alcuna partecipazione ai guadagni da parte del fratello Gaetti Rocco.

In data 19.10.2010, GAIETTI Matteo e GAIETTI Rocco, stipulavano un contratto preliminare di compravendita con il nipote GAIETTI Rocco (nato a Scilla il 21.05.1980), avente ad oggetto l'appartamento di via Matteotti identificato in catasto nella particella 2072, sub 9 dietro il corrispettivo di € 110.000,00, di cui € 24.000,00 versati in acconto (cfr. allegato 81 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013). Il contratto preliminare non veniva registrato nè presso l'Agenzia delle Entrate, né presso la Conservatoria dei RR.II, con la conseguenza che essendo state disattese le prescrizioni di legge in tema di forma scritta a pena di nullità e di pubblicità dei contratti di compravendita aventi ad oggetto beni immobili, il contratto non può ritenersi valido, nè opponibile ai terzi. Orbene, con la memoria difensiva depositata nell'interesse di GAIETTI Matteo nel procedimento incidentale relativo al riesame della misura cautelare reale disposta d'urgenza nei suoi confronti e convalidata dal G.I.P., è stata prodotta dal difensore del GAIETTI la copia del contratto preliminare (il che attesterebbe l'esistenza e la validità del contratto redatto in forma scritta, ancorché inopponibile ai terzi per il mancato rispetto delle prescrizioni sulla pubblicità dei contratti aventi ad oggetto beni immobili). Sono state inoltre prodotte in allegato le copie degli assegni che sarebbero stati consegnati dall'acquirente Gaietti Rocco alla parte venditrice, a dimostrazione dell'effettivo pagamento del bene. Nondimeno, dalle copie di detti assegni si evince un altro incontrovertibile elemento che prova come l'immobile di via G. Matteotti sia nella totale ed esclusiva disponibilità di Gaietti Matteo; infatti tutti gli assegni relativi all'acquisto risultano essere stati emessi a favore di quest'ultimo e mai alcun titolo risulta essere stato emesso a favore dell'altro comproprietario Gaietti Rocco (fratello di Matteo), il quale ancora una volta non ha in alcun modo partecipato ai guadagni (cfr. allegato n. 81 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).

Infine, in data 23.02.2009 GAIETTI Matteo e GAIETTI Rocco stipulavano una scrittura privata relativa ad un contratto di preliminare di vendita con la sorella GAIETTI Angela, per

l'acquisto di unità immobiliare sita in Scilla, via Matteotti n.47. Per tale acquisto, la parte acquirente versava in acconto alla parte venditrice la somma di € 40.000,00. In tale occasione Gaietti Matteo era intervenuto anche per conto di Gaietti Rocco (cfr. allegato 82 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013). Ancora una volta, i proventi della compravendita venivano incassati dal solo GAIETTI Matteo, poiché gli accertamenti effettuati in ordine al suindicato pagamento hanno consentito di riscontrare l'esistenza di 2 assegni non trasferibili, dell'Istituto di Credito San Paolo di Torino, dell'importo di € 20.000,00 ciascuno, emessi da Gaietti Angela a favore proprio di GAIETTI Matteo.

Si tratta in particolare dell'assegno nr. 3139272345-01 emesso in data 02.03.2009 e dell'assegno nr. 3139272344-00 emesso in data 23.02.2009, entrambi posti all'incasso da GAIETTI Matteo sul conto corrente n. 6018672 (cointestato con la madre VITA Giuseppa) il 24.02.2009 ed il 02.03.2009 (cfr. allegato 83 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).

Pertanto, appare evidente come anche i proventi della predetta compravendita siano stati ancora una volta incassati dal solo GAIETTI Matteo e mai dal Gaietti Rocco (mero fittizio intestatario del 50% del bene immobile di via Matteotti).

§ 3.2.4 Contratti di locazione relativi ad alcune unità immobiliari che compongono il nuovo fabbricato di via Matteotti

GAIETTI Matteo, ultimate le prime unità immobiliari del fabbricato di via Matteotti nr. 43, nel 2010 iniziava a concederle in locazione prevalentemente ad alcune società impegnate nei pressi di Scilla nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC, avendo queste ultime l'esigenza di soddisfare il fabbisogno alloggiativo degli operai ivi impiegati.

Pertanto, presso gli atti dell'ufficio del registro dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria GAIETTI Matteo ed il fratello GAIETTI Rocco compaiono come parte locatrice in ben dieci contratti di locazione (cfr. allegato 84 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013),

Gli accertamenti bancari e l'esame degli estratti conto dei conti corrente intestati a GAIETTI Matteo consentivano ancora una volta di individuare in quest'ultimo il beneficiario esclusivo dei canoni di locazione pattuiti con i rispettivi conduttori. Infatti, sul conto corrente n. 42316 della Banca Popolare del Mezzogiorno intestato al GAIETTI Matteo, risultavano accreditate

tutte le somme relative ai bonifici effettuati dai conduttori degli immobili per il versamento del canone periodico e delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale, come puntualmente ricostruito dalla P.G. operante nella citata segnalazione di proposta depositata il 1° marzo 2013. Invero dai predetti accertamenti emerge inequivocabilmente che il reale proprietario dell'intero fabbricato e di tutti gli appartamenti concessi in locazione è il solo GAIETTI Matteo.

A tal riguardo giova peraltro evidenziare che, soltanto a partire dal giugno 2012 - in coincidenza con l'arresto dello stesso GAIETTI Matteo (avvenuto il 30 maggio 2012) e con il contestuale sequestro preventivo dei beni allo stesso formalmente intestati (affidati in gestione all'amministratore giudiziario) - si verifica un sospetto mutamento della modalità di pagamento dei suddetti canoni di locazione.

Infatti, solo a decorrere dal giugno 2012, i bonifici effettuati per il pagamento dei canoni periodici risultano essere stati accreditati dalle ditte conduttrici degli immobili in parte (il 50%) sul conto corrente intestato a GAIETTI Matteo (gestito dall'amministratore giudiziario), mentre la restante quota del 50% risulta essere stata accreditata sul conto corrente intestato a GAIETTI Rocco (recante nr. 630/921958, acceso in data 08.01.2010, presso la Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Scilla). Al riguardo si evidenzia che il c/c n. 630/921958 alla data del 06/12/2012 presenta un saldo di € 31.280,07; infatti da una disamina della movimentazione relativa al suddetto conto si evince che, a partire dal 13.06.2012, vengono accreditati i bonifici da parte delle imprese sopra indicate, per il pagamento del 50% del canone di locazione.

In conclusione, solo con il subentro dell'amministrazione giudiziaria dei beni in sequestro, il GAIETTI Rocco inizia a richiedere che la percentuale del 50% dei canoni di locazione venga versata sul conto corrente allo stesso intestato, facendo in tal modo valere per la prima volta la co-intestazione (fittizia) dell'immobile formalmente acquistato unitamente al fratello Matteo con atto di compravendita del 22.11.2000 e successivamente demolito e ricostruito.

Al contrario, fino alla data dell'arresto di GAIETTI Matteo e del sequestro dei beni di sua proprietà, il fratello GAIETTI Rocco non ha mai percepito somme di denaro provenienti dalle compravendite di unità immobiliari e dalla locazione di unità immobiliari facenti parte del fabbricato in questione, né risulta aver mai stipulato mutui o prestiti per la costruzione del predetto fabbricato".

§ 3.2.5 <u>Costi di costruzione del nuovo fabbricato di via Matteotti n. 43 sostenuti esclusivamente da Gaietti Matteo</u>

Sulla scorta degli accertamenti effettuati dal Comando Provinciale dei Carabinirei – Reparto Operativo Nucleo Investigativo, i costi di realizzazione del fabbricato risultano essere stati sostenuti esclusivamente da GAIETTI Matteo, per le considerazioni che verranno di seguito puntualmente esposte.

*Giova preliminarmente evidenziare che i predetti costi sono stati quantificati dalla P.G. delegata attingendo agli indici presenti nella banca dati dell'Agenzia del Territorio relativa ai valori di mercato degli immobili. Orbene, secondo la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio il valore di mercato di un'abitazione di tipo economico, sita in Scilla, zona centrale - come l'immobile in esame - oscilla tra un minimo di euro 580,00 ad un massimo di euro 860,00 euro/mq, con una media del valore in 720,00 euro/mq. (cfr. allegato n.60 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013). Sulla scorta della banca dati il **costo di costruzione** dell'immobile sito in Scilla, via Matteotti nr. 43 è stato stimato, per difetto, tenuto conto del valore medio calcolato al mq, in **€ 906.750,00**, mentre il **valore di mercato**, calcolato anche sulla base del prezzo praticato dal GAIETTI Matteo nella vendita di talune unità immobiliari, è stato quantificato in **€ 1.785.250,00** (cfr. prospetti riportati a pag. 59 e ss. della segnalazione di proposta depositata il 1^ marzo 2013 alla cui lettura si rinvia).*

E' stata poi esaminata la capacità economica di GAIETTI Matteo e GAIETTI Rocco negli anni 2007-2010, periodo di tempo nel corso del quale è stato costruito il nuovo fabbricato, verificando i redditi complessivamente dichiarati dai fratelli GAIETTI nel suddetto arco temporale. In particolare, sulla scorta dei prospetti redatti dalla Polizia Giudiziaria delegata è emerso che i fratelli GAIETTI hanno dichiarato di percepire complessivamente i seguenti redditi:

- *<u>GAIETTI Matteo:</u>*

  € 74.634,00 (somma dei redditi dichiarati il 2007, il 2008, il 2009 ed il 2010)
- *<u>GAIETTI Rocco:</u>*

  € 11.204,00 (somma dei redditi dichiarati il 2007, il 2008, il 2009 ed il 2010); mentre la coniuge dello stesso, MIGLIORINO Antonella, ha dichiarato di non percepire alcun reddito.

Orbene, l'analisi condotta dal Nucleo Operativo del Reparto Investigativo ha confermato che dall'anno 2007 al giugno 2010 (mese in cui sono stati concessi in locazione a terzi i primi appartamenti e, dunque, si possono ragionevolmente considerare terminati la gran parte dei lavori edilizi), i fratelli GAIETTI Matteo e Rocco hanno affrontato una spesa di almeno € 900.000,00, dunque nettamente sproporzionata rispetto ai redditi percepiti dai rispettivi nuclei familiari in quel quadriennio, tenuto conto che detti redditi servivano in parte anche al sostentamento dei rispettivi nuclei familiari.

Questa analisi non muta neanche laddove si tenga conto del valore del mutuo n.01712604461 ottenuto da GAIETTI Matteo presso la Banca Popolare del Mezzogiorno in data 11/08/2010, per l'importo originario di € 130.000,00, e del valore del prestito di altri € 40.000,00 ottenuto dalla Banca delle Province Calabre, in data 05.06.2010. Ciò dal momento che, per un verso, nell'anno 2010 i lavori di costruzione più significativi erano stati ultimati (atteso che GAIETTI Matteo era già in grado di concedere in locazione a terzi alcune unità immobiliare ed a venderne altre) e che, per altro verso, la somma complessiva di € 170.000,00, ottenuta con i mutui sopra citati, non potrebbe comunque ritenersi neanche lontanamente sufficiente a far fronte ai complessivi costi di oltre 900.000,00 euro occorrenti per realizzare il fabbricato in questione.

A ciò si aggiunga la circostanza che GAIETTI Matteo, in data 23.07.2009 risulta aver acquistato dal fratello GAIETTI Rocco alcuni terreni, per la cifra complessiva di € 27.558,00. Su uno di detti terreni (precisamente sul terreno indicato al foglio nr. 9, particella 2268, di are 2 e ca. 44, sito in località Parco) insisteva da tempo un fabbricato che veniva, tuttavia, accatastato per la prima volta da GAIETTI Matteo successivamente all'acquisto dei terreni, in data 15.03.2011, con le indicazioni categoria A/3, foglio 9, particella 2553, in Scilla, Strada provinciale Melia.

GAIETTI Matteo quindi, nonostante stesse già affrontando spese per la realizzazione del fabbricato di via Matteotti, aveva delle ingiustificabili disponibilità di denaro che gli consentivano anche di acquistare dal fratello GAIETTI Rocco la proprietà dei terreni sopra citati.

Né può tacersi la circostanza che l'ottenimento di mutui da parte del GAIETTI Matteo comportava l'insorgere dell'obbligo di restituzione del capitale ricevuto oltre che degli interessi maturati, con conseguente aggravio della situazione economica di quest'ultimo.

Ed ancora, l'impossibilità di GAIETTI Matteo di far fronte ai costi di realizzazione del fabbricato se non attraverso l'investimento dei proventi illeciti deve essere correlata alla capacità economica che il GAIETTI stesso manifestava già nel periodo precedente l'acquisto del fabbricato preesistente di via Matteotti, poi demolito e sostituito dall'immobile di nuova costruzione.

Si è già detto che la compravendita immobiliare è risalente al 23/11/2000, data in cui i fratelli GAIETTI acquistavano per quote indivise l'immobile dietro il corrispettivo di £ 180.000.000 (centottantamilioni), pari ad € 92.962,00, oltre alla somma di € 9.557,03 per la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, sostenendo quindi una spesa complessiva di € 102.519,03 (€ 51.259,515 ciascuno). Ebbene, GAIETTI Matteo, già prima di acquistare detto immobile nel 2000, aveva alle spalle almeno due annualità nel corso delle quali aveva sostenuto spese ben oltre le proprie possibilità economiche, con conseguente impossibilità di mettere da parte i risparmi che gli consentissero un investimento immobiliare significativo. Ed invero, in data 05/10/1998, GAIETTI Matteo aveva stipulato due polizze vita - la n.147918 e n.147920, entrambe della durata di anni 6, con scadenza entrambe il 05/10/2004 - con la società ARCA VITA S.p.a., pattuendo il versamento di un premio unico rispettivamente pari ad € 10.587,37 a ad € 5.293,68, riscattate il 24/10/2000 su richiesta del contraente per un importo di euro 11.191,42 e euro 5.595,71. Ma, per come risulta dall'Agenzia delle Entrate, GAIETTI Matteo nell'anno 1998 dichiarava di aver percepire redditi per € 8.516,89, risultando del tutto priva di giustificazione la stipula delle due polizze vita, con il versamento di un premio unico per un totale di € 15.881,05.

Inoltre, in data 11/06/1999 GAIETTI Matteo risultava aver acquistato - dietro il corrispettivo di € 3.202,03 - il motociclo PIAGGIO targato AS27536, mentre in data 08/01/1999 acquistava - al prezzo di € 11.878,51 - l'autovettura LANCIA K targata AG173HT. Dunque, anche nell'anno 1999, il GAIETTI Matteo effettuava acquisti di gran lunga superiori ai propri redditi, dichiarando all'Agenzia delle Entrate di aver percepito redditi per € 13.395,34 e acquistando, invece, due veicoli per la somma complessiva di € 15.080,54.Non ultima la circostanza che, il 27.12.1999, GAIETTI Matteo acquistava dal fratello Gaietti Rocco un terreno (f.9 particella 1568) dietro il corrispettivo di € 774,68, affrontando negli anni 1998-1999 una spesa di € 56.000,00 per la realizzazione del fabbricato di via Provinciale per Melia, C.da Ieracari, peraltro realizzato senza il rilascio di alcun titolo autorizzatorio.

Le considerazione che precedono consentono di concludere che GAIETTI Matteo non avrebbe potuto acquistare l'immobile di via Matteotti se non investendo nell'acquisto i proventi delle attività delittuose.

Per tale acquisto, si è inoltre, avuto modo di evidenziare come, in data 22.11.2000 la Banca Popolare del Mezzogiorno, aveva concesso a GAIETTI Matteo un mutuo chirografario avente n. 021/10019212 dell'importo originario di 200.000.000 (duecentomilioni di lire) della durata di 120 mesi e con rate mensili costanti di lire 2.415.997, dal 22.12.2000 al 22.11.2010. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente, in data 11.08.2008, nonostante i costi di costruzione del nuovo fabbricato sostenuti medio tempore dal GAIETTI.

Dunque, nell'anno 2000, GAIETTI Matteo acquistava l'immobile per un totale di € 51.259,51 (relativo alla propria quota, incluse le spese di registrazione) nonostante nei due anni precedenti egli avesse dovuto sostenere numerosi acquisti ingiustificati, nonché spese di costruzione per un altro immobile, per un totale di oltre € 80.000,00.

L'immobile di via Matteotti veniva acquistato da GAIETTI Matteo solo formalmente insieme al fratello GAIETTI Rocco, il quale tuttavia, nell'anno 2000 per come si evince dall'Agenzia delle Entrate, dichiarava redditi per € 4.823,70 assolutamente insufficienti ad acquistare la metà del valore dell'immobile di via Matteotti (per un importo pro quota pari ad € 51.259,51), ciò soprattutto ove si consideri che GAIETTI Rocco nell'anno 2000 era coniugato e con un figlio (ed invero, già il 05.06.1993 ha costituito un proprio nucleo familiare a seguito del matrimonio con MIGLIORINO Antonella, dalla quale ha avuto due figli, rispettivamente nel 1994 e nel 2002).

Per tale motivo l'acquisto dell'immobile di via Matteotti nell'anno 2000 non può imputarsi a GAIETTI Rocco che non aveva alcuna capacità economica, né il predetto risulta aver richiesto dei mutui per ottenere della liquidità da investire nell'acquisto del fabbricato, potendosi concludere con assoluta certezza che l'intestazione a GAIETTI Rocco è un mero espediente utilizzato da GAIETTI Matteo per disperdere le tracce del proprio patrimonio ed occultarne i beni, con la compiacenza e l'apporto significativo del proprio prestanome, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione a suo carico".

In merito a tale descrizione, si impone una riflessione relativa all'idoneità di tali condotte ad essere sussunte nel paradigma normativo di cui all'art. 12 *quinquies* L. 356/92. Se cioè, l'acquisto di un immobile, la realizzazione di un nuovo immobile costituente realtà giuridica

diversa, l'alienazione di unità immobiliari e/o la stipulazione di contratti di locazione, i cui proventi confluivano esclusivamente nel patrimonio di GAIETTI Matteo, ancorché formalmente realizzati tra entrambi i comproprietari possano integrare l'ipotesi classica di interposizione fittizia.

Osserva il Giudice che l'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo del reato in esame, trova nella prospettiva del Legislatore, un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo elusivo. Ne consegue che il fuoco del comando non attiene alla tipologia dei beni ceduti o alle modalità negoziali tramite cui si dispone la cessione del bene, bensì al risultato a cui consapevolmente mira il negozio traslativo. Finalità che può concretarsi, come nel caso in esame (e come ritualmente contestato nel capo di accusa), anche dall'intento di reimpiego della ricchezza provento di illecito, dal momento che come puntualmente evidenziato dal Requirente, i costi connessi alla compravendita dell'immobile ed alla realizzazione del nuovo fabbricato non avrebbero potuto essere sostenuti in ragione delle capacità reddituali formalmente risultanti in capo agli indagati. Ed invero, nel programma divisato se per un verso furono allestiti negozi meramente apparenti sotto il profilo soggettivo (contratto di compravendita del fabbricato sito nel Comune di Scilla alla via Matteotti n. 43, 45 r 47; contratti di mutuo) dall'altro il prezzo dei contratti di compravendita delle unità immobiliari del nuovo fabbricato (realizzato dal solo GAIETTI Matteo con i proventi della sua attività delittuosa) - effettivamente stipulati - aveva costituito il guadagno realizzato solo da quest'ultimo e mai versato e/o transitato sui conti del fratello, consentendo una liquidità di somme di denaro che lo stesso avrebbe reinvestito in altre operazioni economiche: indubbiamente, un logico riscontro - questo - del precetto punitivo. Già da tali elementi emerge allora la prova decisiva che il GAIETTI sia sia reso protagonista della vicenda quale promotore della impresa economica delittuosa, ponendosi quale effettivo *dominus* e, quindi, certamente portatore consapevole di un progetto ben mirato a personali interessi patrimoniali.

Quanto all'intestazione fittizia dei conto correnti, il P.M. argomenta:

"*Gli accertamenti esperiti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria - Reparto Operativo- Nucleo Investigativo hanno evidenziato la sussistenza di gravi indizi di reità a carico di GAIETTI Matteo e del fratello di questi, GAIETTI Rocco, per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n.*

356, e 7 d.l. n. 152/91, conv. in L. n. 203/91 per avere i predetti indagati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, ed in concorso fra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuito fittiziamente a GAIETTI Rocco la titolarità del ***conto corrente n. 630/804296****, nonché la formale disponibilità delle somme di denaro presenti sul predetto conto, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno - filiale di Scilla in data 23/12/1998 ed estinto in data 04.03.2008.*

Il predetto conto, intestato alla ditta individuale "GAIETTI Rocco", P.I.01047590805, veniva di fatto utilizzato da GAIETTI Matteo, per la gestione dell'esercizio commerciale bar - tabaccheria, ubicato in Scilla via Matteotti n. 43, che a sua volta - come si avrà modo di evidenziare nel corso della presente richiesta cautelare - è effettivamente riconducibile a GAIETTI Matteo, sebbene l'attività risulti essere stata fittiziamente intestata dapprima al fratello GAIETTI Rocco e successivamente al nipote DELORENZO Rocco.

Giova preliminarmente evidenziare che il c/c n. 630/804296 veniva sottoposto ad accertamenti per verificare la capacità reddituale di GAIETTI Rocco e la disponibilità di denaro da investire nell'acquisto del 50 % dell'immobile sito in Scilla, via Matteotti nr. 43, nonchè nell'esecuzione dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato e di costruzione del nuovo edificio. A tal fine, venivano acquisiti ed esaminati gli estratti conto che coprono il periodo che va dall'1.1.2002 al 04.03.2008, data di estinzione del rapporto bancario, rilevando come dalla movimentazione del conto si evinceva l'inesistenza di richieste di mutuo o altro tipo di prestiti da parte di GAIETTI Rocco. La circostanza che con il suddetto conto Gaietti Rocco gestisse formalmente l'attività di bar-tabaccheria fino al 2006, è emersa dai periodici addebiti effettuati dalla società Lottomatica.

Inoltre, l'analisi del conto corrente in argomento ha rivelato ancora una volta che GAIETTI Rocco veniva utilizzato da GAIETTI Matteo come intestatario fittizio delle ricchezze illecitamente accumulate, giacché proprio su detto conto venivano immesse direttamente da GAIETTI Matteo delle ingenti somme di denaro contante, di provenienza delittuosa, fino ad un importo ingiustificabile di complessivo € 110.000,00, di cui € 85.000,00 risultavano essere stati utilizzate per affrontare le spese di costruzione dell'immobile di via Matteotti nr. 43; immobile che alla stregua delle emergenze investigative indicate nei paragrafi precedenti, è risultato essere nella esclusiva disponibilità di GAIETTI Matteo.

L'accumulo di questa ingente quantità di denaro è del tutto ingiustificabile ove si consideri che GAIETTI Rocco dichiarava redditi irrisori, ai limiti della soglia di povertà e assolutamente insufficienti a far fronte perfino al proprio sostentamento ed al fabbisogno del suo nucleo familiare, composto dalla moglie MIGLIORINO Antonella e da due figli, nati rispettivamente nel 1994 e nel 2002.

In particolare, l'analisi del conto in argomento faceva emergere due primi dati significativi. Per un verso, in data 08.01.2002, GAIETTI Matteo effettuava un bonifico di € 4.000,00. Questo bonifico risulta privo di giustificazione poiché, nell'anno 2000, i fratelli Gaietti avevano acquistato in comproprietà il vecchio immobile di via Matteotti per lire 180.000.000 ed il solo Gaietti Matteo aveva sostenuto esborsi di denaro sobbarcandosi un mutuo per sostenere le relative spese di acquisto e di registrazione. Alla luce di ciò, i rapporti economici tra Gaietti Rocco e Matteo, avrebbero dovuto far riscontrare transiti di denaro a favore di Gaietti Matteo, con versamenti effettuati dal fratello Rocco e non un flusso contrario. Ciò conferma, pertanto, l'intestazione fittizia di beni e dimostra che il denaro movimentato sul conto corrente appartiene, in effetti, a GAIETTI Matteo. Per altro verso, fino all'anno 2005 sul conto corrente venivano rilevati versamenti di denaro contante di somme rilevanti (talvolta pari a 1.000,00 euro; altre volte pari a 5.000,00 ed a 6.000,00, euro), al punto che, alla data del 04.04.2005, sul conto si registrava un saldo di € 40.507,19. Nondimeno, Gaietti Rocco emetteva un assegno da € 25.000,00, avente n. 0017455538, a favore del Comitato Promotore Banca Popolare Province Calabre (cfr. allegato n.125 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).

Orbene, sulla stregua dei redditi dichiarati annualmente da GAIETTI Rocco, è palese che quest'ultimo, in data 04.04.2005, non avrebbe potuto accumulare una disponibilità di € 40.000,00 circa, tale da permettergli addirittura di emettere un assegno dalla rilevante somma di € 25.000,00 a favore di un ente. Infatti, Gaietti Rocco, proprio negli anni 2004 e 2005, con un nucleo familiare di quattro componenti, dichiarava di percepire i seguenti redditi:

- *Mod. unico 2004: € 4.128,00;*
- *Mod. unico 2005: € 0,00 (zero)*

Questo dato conferma che il denaro che transitava sul conto corrente de quo non era di Gaietti Rocco bensì di Gaietti Matteo, che utilizzava detto conto per occultare i proventi

illeciti, facendoli confluire per l'appunto nel conto dedicato all'esercizio bar-tabaccheria, camuffandoli insieme al flusso notevole di denaro contante proveniente dal pagamento di tabacchi, ricariche, pagamento bollette ed altro.

Gli accertamenti evidenziavano ancora come dal 04.04.2005 l'accumulo di denaro su questo conto corrente continuava ad aumentare in modo vertiginoso ed ingiustificabile fino al 21.12.2006, sempre mediante versamenti di denaro contante tra i 3.000,00 ai 6.000,00 euro.

Ma anche per gli anni 2005 e 2006 Gaietti Rocco dichiarava di percepire i seguenti redditi:

- *Mod. unico 2005: € 0,00 (zero)*
- *Mod. unico 2006: € 0,00 (zero)*

Ciò finché nuovamente, in data 21.12.2006, formalmente Gaietti Rocco, ma di fatto Gaietti Matteo, stornava una parte di questo illecito tesoro accumulato, sottoscrivendo dei fondi di risparmio "ARCA" per € 50.000,00, mentre lo stesso Gaietti Rocco ed il suo nucleo familiare vivevano, per due anni di seguito, con redditi pari a 0,00, e dunque senza poter neanche affrontare le spese ordinarie per soddisfare le esigenze della quotidianità.

Ma l'attività spregiudicata di GAIETTI Matteo, che si avvaleva della copertura del conto intestato formalmente al fratello, non si limita all'investimento sopra citato, giacché - dopo appena quindici giorni dalla sottoscrizione dei fondi ARCA - in data 05.01.2007, Gaietti Rocco (ma in realtà è lo stesso GAIETTI Matteo) investiva altri € 35.000,00 in un "Giroconto Risparmio Oriente". In pari data, 5.1.2007 veniva effettuato un versamento sul conto di € 9.000,00 in contanti.

Per come si evince dall'analisi dei dati acquisiti, dal 1.1.2002 al 5.01.2007, sul conto corrente formalmente intestato alla ditta individuale Gaietti Rocco venivano gestite non solo le spese del bar-tabacchi, ma Gaietti Matteo (non potrebbe mai essere Gaietti Rocco per via dei redditi dichiarati) vi accumulava denaro per un importo complessivo di € 110.000,00, di seguito riepilogato:

- *€ 25.000,00 venivano versati con assegno a favore del Comitato Promotore Banca Popolare delle Province Calabre, per acquisire delle quote di partecipazione;*
- *€ 50.000,00 venivano impiegati per acquisto fondi ARCA;*
- *€ 35.000,00 venivano impiegati per acquisto fondi "Risparmio Oriente".*

Il denaro investito nell'acquisto fondi "ARCA" e "Risparmio Oriente", veniva poi riutilizzato per le spese occorrenti alla prima fase della costruzione dell'enorme fabbricato di via

Matteotti, come attestato dai numerosi assegni emessi dal mese di giugno 2007 al mese di dicembre 2007 vengono a favore di ditte operanti nel settore edilizio. A tal proposito se ne elencano alcuni:

- *il 17.07.2007 venivano emessi nr. 2 assegni da 5.000,00 euro (0021634281-0020680860) a favore di NUNNARI Maria Grazia nata a Melito Porto Salvo il 19.09.1969, amministratore unico dell'impresa "Catona Costruzioni s.rl." di Salice di Reggio Calabria ed allo stato in fallimento;*
- *il 20.07.2007 ed in data 24.07.2007 venivano emessi nr. due assegni da 5.000,00 euro ciascuno (n.0020680859 e N.0020680858) entrambi a favore di ARANITI Pietro;*
- *il 06.11.2007 per euro 5.000,00 (assegno n.0021634286) a favore di ARANITI Bruno;*
- *il 06.11.2007 per euro 18.000,00 (assegno n.0021634284) a favore di CATONA Costruzioni S.R.L. ;*
- *il 06.11.2007 per euro 5.000,00 (assegno n.0021634285) a favore di ARANITI Bruno;*
- *il 13.11.2007 per euro 4.000,00 (assegno n.0021634287) a favore di ARANITI Bruno;*

In conclusione, l'analisi del conto corrente in questione rivela che lo stesso è stato utilizzato da GAIETTI Matteo per celare i proventi illeciti realizzati, come dimostrato tanto dalla manifesta incapacità reddituale di Gaietti Rocco, quanto dall'utilizzo finale del denaro, investito per la costruzione dell'immobile sito in Scilla, alla via Matteotti n. 43; tale immobile, per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza, rientra nella esclusiva disponibilità del GAIETTI Matteo".

Anche in questa ipotesi, dunque, si mostra in tutta la sua evidenza l'operazione di interposizione fittizia, essendo evidente l'operazione di occultamento della titolarità del conto corrente e delle relative operazioni e la reale (esclusiva) disponibilità dello stesso in capo a GAIETTI Matteo.

Quanto all'intestazione fittizia dell'esercizio commerciale bar - tabaccheria, ubicato in via Matteotti n. 43 di Scilla (capo F), il P.M. così argomenta:

"Le richiamate indagini patrimoniali e reddituali facevano inoltre emergere a carico di GAIETTI Matteo, GAIETTI Rocco e DELORENZO Rocco, gravi indizi di reità in ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, e 7 d.l. n. 152/91 (conv. in L. n. 203/91=, per avere i predetti indagati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, ed in concorso fra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuito fittiziamente - dapprima a GAIETTI Rocco e successivamente a DELORENZO Rocco (nato a Reggio Calabria il 02.07.1982) - la titolarità formale dell'esercizio commerciale di Bar - tabaccheria, ubicato in via Matteotti n. 43 di Scilla, di fatto nella esclusiva disponibilità di GAIETTI Matteo, che ne curava l'effettiva gestione.

In altri termini, GAIETTI Matteo, pur non avendo alcun titolo formale, di fatto gestiva l'attività commerciale sopra indicata avvalendosi a tal fine, prima del conto corrente n. 630/804296, intestato a GAIETTI Rocco e successivamente del conto corrente n. 838952, intestato a DELORENZO Rocco.

Preliminarmente giova evidenziare che il bar - tabaccheria è ubicato proprio in via Matteotti n. 43 di Scilla, al piano terra del fabbricato fittiziamente cointestato ai fratelli GAIETTI, ma in realtà di proprietà esclusiva di GAIETTI Matteo e da questi realizzato investendo nei lavori di costruzione i proventi illeciti derivanti dalle attività di natura estorsiva.

L'esercizio commerciale attualmente risulta essere intestato a DELORENZO Rocco (nipote dei fratelli GAIETTI, in quanto figlio di GAIETTI Maria Antonia, sorella dei germani Matteo e Rocco), il quale è divenuto l'intestatario fittizio del patrimonio aziendale e dell'attività economica a seguito dell'atto di donazione stipulato da GAIETTI Rocco in data 07.12.2006.

GAIETTI Rocco aveva a sua volta acquisito formalmente l'attività commerciale in argomento in data 28.12.1991, da tale ONORINO Pasqualina, a seguito di compravendita d'azienda registrata in data 03.01.1992 al numero 000068 dell'Ufficio Registro dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria. Il prezzo dichiarato quale corrispettivo per la cessione ammontava a £ 6.000.000 (cfr. allegato 107 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013). A seguito della compravendita, GAIETTI Rocco diveniva intestatario della partiva IVA n. 01047590805, in qualità di titolare della

ditta individuale correlata all'attività commerciale di "Bar e Caffè", con sede in via Matteotti snc di Scilla dal 1/04/1988 al 27.12.2006 (data di cessazione della partita IVA).

Come evidenziato in precedenza, l'esercizio dell'attività commerciale era correlato al conto corrente n. 630/804296, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno (filiale di Scilla) in data 23/12/1998 ed estinto in data 04.03.2008, il quale - come sopra argomentato al paragrafo 4.3 - era a sua volta fittiziamente intestato alla ditta individuale "GAIETTI Rocco", P.I.01047590805, ma di fatto utilizzato da GAIETTI Matteo per farvi confluire i proventi delle attività delittuose; tale circostanza è emersa chiaramente dalle movimentazioni rilevate sul conto corrente e descritte nel precedente paragrafo, nonché dal tenore irrisorio dei redditi dichiarati da GAIETTI Rocco negli anni di riferimento.

Nel corso degli accertamenti effettuati, destava particolare sospetto la circostanza che GAIETTI Rocco, nonostante la percezione di redditi infimi e prossimi alla soglia di povertà, ad un certo punto avesse deciso inspiegabilmente di alienare l'unica attività redditizia di cui era formalmente titolare, ricorrendo ad uno strumento negoziale del tutto illogico per un soggetto sprovvisto di altre fonti di reddito e con un nucleo familiare a carico.

In particolare, in data 07.12.2006 GAIETTI Rocco si spogliava dell'esercizio commerciale con un atto di liberalità in favore del nipote DELORENZO Rocco. Tale donazione veniva registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria in data 19/12/2006 al n.000787 Modello 69 Serie 1V, valore dichiarato di 13.000,00 Euro (cfr. allegato 106 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013). Orbene, tale episodio costituisce un indice sintomatico del fatto che il vero dominus dell'attività ceduta non era GAIETTI Rocco (che, nelle sue precarie condizioni economiche, non avrebbe avuto alcun interesse a donare un'attività commerciale redditizia), bensì il fratello, GAIETTI Matteo.

Giova evidenziare che, oltre alla donazione, veniva addirittura stipulato un contratto di "comodato d'uso" tra lo stesso Gaietti Rocco, in qualità di proprietario e il citato DELORENZO Rocco, relativo al locale all'interno del quale viene esercitata l'attività commerciale, sito all'interno del fabbricato di via Matteotti nr. 43, formalmente cointestato ad entrambi i fratelli GAIETTI ma di fatto nella esclusiva disponibilità di GAIETTI Matteo. Anche il comodato d'uso appare in sé privo di giustificazione per un soggetto che, non svolgendo altra attività lavorativa, si determina a donare un'attività commerciale che

rappresenta l'unica fonte di sostentamento per sé e per i propri familiari, senza neanche pattuire un canone periodico per l'utilizzo del locale in cui l'attività deve essere esercitata.
L'operazione economica descritta appare ancor più illogica - se non considerata quale espediente adoperato dal fratello GAIETTI Matteo per eludere le misure di prevenzione mediante un'intestazione fittizia di beni - nel momento in cui si riscontra che GAIETTI Rocco, coniugato e con due figli, negli anni che precedono e che seguono la donazione dell'azienda, dichiara di percepire i redditi irrisori di seguito riportati:

- *Mod. Unico 2005: € 0,00 (zero);*
- *Mod. Unico 2006: € 0,00 (zero);*
- *Mod. Unico 2007: € 2.289,00;*
- *Mod. Unico 2008: € 957,00;*
- *Mod. Unico 2009: € 903,00;*
- *Mod. Unico 2010: € 7.055,00;*
- *Mod. Unico 2011: € 15.269,00.*

Dunque, GAIETTI Rocco, titolare di un bar - tabacchi ubicato in zona centrale e su un'arteria principale di Scilla, all'interno di un locale di sua proprietà, con coniuge disoccupata e due figli minori a carico, donava ad un terzo l'attività, senza riservarsi neanche il corrispettivo dell'affitto del locale e rimane a percepire redditi che - negli anni che seguono la cessione - appaiono estremamente bassi, condannando così il proprio nucleo familiare a vivere in condizioni di indigenza.
Successivamente all'atto di donazione il DELORENZO Rocco avviava l'iter burocratico per il trasferimento delle autorizzazioni in suo favore, sia presso gli uffici comunali che presso l'ufficio Monopoli di Stato, per quanto riguarda le concessioni della rivendita di generi di monopolio ed il lotto, Concessioni che venivano tutte rilasciate (cfr.allegato 108 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013). Dalla cessione del ramo d'azienda della suddetta attività commerciale, si evince che nella donazione non venivano donate soltanto le licenze, autorizzazioni, ma che l'atto comprendeva addirittura il patrimonio aziendale, ammontante ad euro 13.000,00, per come

dichiarato in Anagrafe Tributaria (cfr.allegato 109 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).

Veniva così avviata la ditta individuale DELORENZO Rocco (c.f. DLRRCC82L02H224Z), con attività di bar, rivendita di tabacchi e ricevitoria del lotto, come si evince dalla banca dati della locale Camera di Commercio (cfr. allegato 112 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).

Nel corso degli accertamenti effettuati, veniva interessato l'Ufficio Monopoli di Stato di Messina, per verificare il possesso dell'immobile e le richieste di autorizzazione e delle concessioni relative alla rivendita generi di monopolio presentate da parte di Gaietti Rocco e Delorenzo Rocco, nonché per verificare se l'attività avesse subito delle interruzioni nel periodo 2006-2008 (periodo in cui era in atto la costruzione del nuovo fabbricato di via Matteotti).

In proposito, l'Ufficio Monopoli di Stato di Messina (cfr. allegato 110 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013) riferiva quanto segue:

- *circa il possesso dell'immobile sede della rivendita, agli atti d'ufficio, risultava presente un contratto di comodato d'uso presentato da parte del Sig. DELORENZO a corredo della richiesta di concessione;*
- *<u>negli anni dal 2006 al 2008</u> la rivendita non è stata oggetto di trasferimento, neppure temporaneo;*
- *l'Amministrazione dei Monopoli di Stato aveva stipulato un contratto a trattativa privata tra i Monopoli e DELORENZO Rocco il 30.03.2007, per il periodo 14/11/2006 al 13.11.2015, per la rivendita ordinaria di generi di monopoli, ed un altro contratto stipulato in pari data, per il periodo 14.11.2006 al 13.11.2015, per la concessione della ricevitoria del LOTTO;*
- *risultava, inoltre, un contratto a trattativa privata tra il Monopolio e GAIETTI Rocco, stipulato il 13.11.2000, per il periodo 1/1/2001 al 31.12.2009, per la rivendita ordinaria di generi di monopoli. Mentre vi era un altro contratto stipulato il 09.12.2002 e fino al 31.12.2009 per la concessione della ricevitoria del LOTTO.*

Giova, infine, ricordare che il locale dove veniva esercitata l'attività commerciale, ceduto in comodato d'uso nel 2006, a seguito della nuova costruzione del fabbricato è attualmente identificato nel foglio mappale n. 5 particella 2072 sub.4, cat.C/1, classe terza, consistenza mq.52, superficie catastale mq.73, e che successivamente - in data 04.09.2008- detto immobile veniva acquistato da DELORENZO Angela e DELORENZO Giuseppa (sorelle di DELORENZO Rocco) per la somma di € 40.000,00 (cfr. retro).

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che l'esercizio commerciale bar-tabaccheria è stato da sempre nella esclusiva disponibilità di GAIETTI Matteo per i motivi di seguito esposti:

- *come già evidenziato in ordine al reato contestato al capo E) della rubrica, il conto corrente n. 630/804296 acceso presso la Banca Popolare di Crotone con il quale GAIETTI Rocco gestiva l'attività del bar tabacchi era in realtà nella disponibilità di fatto di GAIETTI Matteo, che vi versava ingenti somme di denaro contante di cui Gaietti Rocco non poteva assolutamente avere la disponibilità in quanto contestualmente dichiarava di percepire redditi assolutamente irrisori. Sul predetto conto si è acclarato addirittura un esorbitante accumulo di denaro per € 85.000,00 che dopo un breve periodo di utilizzo in compravendita di azioni è stato interamente impiegato per pagare maestranze e fornitori impegnati per la costruzione dell'immobile di via Matteotti n.43, di cui si è sopra dimostrata l'assoluta riconducibilità ad origine e nella fase di ricostruzione a GAIETTI Matteo;*
- *la donazione effettuata da GAIETTI Rocco in favore del nipote DELORENZO Rocco non trova alcun logico fondamento, poiché GAIETTI Rocco percepiva redditi esigui e non avrebbe avuto alcun logico motivo di spogliarsi della sua unica fonte di reddito, tenuto presente conto che GAIETTI Rocco, a seguito della donazione, rimaneva senza lavoro, con una moglie disoccupata e due figli a carico;*
- *anche il nuovo intestatario fittizio del bar-tabacchi, Delorenzo Rocco, per gestire la predetta attività modificava il proprio conto corrente n. 838952, da conto personale a commerciale in data 21.06.2007, contemporaneamente delegando ad operare sul conto il vero dominus dell'esercizio commerciale, GAIETTI Matteo, il quale interveniva con bonifici in denaro proprio per coprire la liquidità occorrente al pagamento di un fornitore di servizi al bar-tabacchi;*

- *nelle conversazioni captate in data 30.11.2011, alle ore 17:54:58 e 17:58:49 nell'ambito del proc. pen. n. 8499/11 R.G.N.R. mod. 21 DDA, sull'utenza n. 3408260821 intestata ed in uso a GAIETTI Matteo (cfr. infra paragrafo successivo), quest'ultimo conferma al proprio interlocutore di essere lui stesso ad impartire le direttive gestionali al nipote Delorenzo Rocco, rassicurandolo che si occuperà di risolvere in prima persona il problema contingente da cui scaturisce la conversazione captata, ed evidenziando di essere lui il detentore del blocchetto degli assegni abbinato al conto corrente che Delorenzo Rocco utilizza per gestire il bar-tabacchi. Ciò a conferma dell'assoluto controllo di GAIETTI Matteo sull'attività commerciale e del ruolo di mero prestanome svolto dal Delorenzo Rocco.*

…..

Gli elementi sin qui esaminati consentono di ritenere la sussistenza di gravi indizi di reità anche in ordine al reato di cui al capo G) della rubrica, a carico di GAIETTI Matteo e DELORENZO Rocco, per avere i predetti indagati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, ed in concorso fra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuito fittiziamente a DELORENZO Rocco la titolarità del ***conto corrente n. 838952****, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno - filiale di Scilla, nonché la formale disponibilità delle somme di denaro presenti sul predetto conto, intestato alla ditta individuale "Delorenzo Rocco", P. Iva nr. 02415620802, ma di fatto utilizzato da Gaietti Matteo per la gestione dell'esercizio commerciale bar-tabaccheria.*

Il conto corrente in esame era stato aperto dal DELORENZO fin dal 21.05.2002. Tuttavia, proprio in coincidenza con l'acquisizione (per atto di donazione da parte dello zio Gaietti Rocco) dell'esercizio commerciale bar- tabacchi di via Matteotti n. 43, in data 21.06.2007 ne veniva variata l'intestazione in ditta Delorenzo Rocco e contestualmente veniva delegato ad operare sul conto corrente proprio il GAIETTI Matteo. Tale ultima circostanza trova conferma nella nota della Banca Popolare del Mezzogiorno, recante nr. Pro. AB677/12 del 02.10.2012, con la quale si rendeva noto che GAIETTI Matteo era stato delegato ad operare sul conto corrente n.838952 (cfr. allegato 111 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).

Altro elemento sintomatico dell'intestazione fittizia, sia del bar-tabacchi di via Matteotti n. 43, che del conto corrente n. 838952, formalmente intestati a DELORENZO Rocco ma di fatto nella piena disponibilità di GAIETTI Matteo, viene tratto da due conversazioni, cui si è già sopra fatto cenno, captate in data 30/11/2011 alle ore 17:54:58 e 17:58:49 sull'utenza 3408260821 intestata ed in uso a GAIETTI Matteo (cfr. allegato 113 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013).

Le due conversazioni telefoniche avvengono tra GAIETTI Matteo e l'utenza telefonica n. 3357883473, intestata alla ditta individuale Sidari Giuseppe. L'interlocutore è verosimilmente lo stesso intestatario Sidari Giuseppe che, nel corso delle conversazioni captate, si lamenta con GAIETTI Matteo sostenendo di avere fornito al bar-tabacchi di DE LORENZO Rocco un espositore per occhiali che però lo stesso DELORENZO non intende pagare; per tale motivo il Sidari Giuseppe intende informare GAIETTI Matteo, al fine comprendere come si dovrà comportare.

GAIETTI Matteo, senza alcuna titubanza, si sente naturalmente investito della problematica e preliminarmente chiede a Sidari Giuseppe se alla conversazione tra quest'ultimo e DELORENZO Rocco abbiano assistito terze persone; a tal proposito il GAIETTI Matteo afferma: "No….che non ci fossero persone che sentivano i discorsi ***NOSTRI*** *…**mi** da' fastidio". Nel seguito della conversazione lo stesso GAIETTI Matteo si fa precisare dal Sidari le risposte ricevute dal Delorenzo Rocco e dopo avere chiara la vicenda si lamenta del fatto che il nipote Rocco non lo ha neanche avvisato telefonicamente del contrasto irrisolto sorto tra lui e il Sidari e per il quale lo stesso Sidari si vede costretto ad informare il GAIETTI Matteo. Pertanto, GAIETTI rassicura il proprio interlocutore che il problema verrà risolto e conferma che il DELORENZO Rocco non ha alcuna disponibilità economica, sostenendo di avere detto lui stesso al nipote Rocco le seguenti parole: "****Per ora non siamo nelle condizioni di potere staccare assegni****" e ribadendo quanto segue: "****…perché il libretto degli assegni suo, io ce l'ho in tasca, non ce l'ha lui"****.*

Queste due conversazioni telefoniche provano senza alcun dubbio che è GAIETTI Matteo il reale proprietario del bar-tabacchi, poiché GAIETTI Matteo risolve i problemi con i fornitori, cura la condotta del nipote DELORENZO Rocco, autorizza i pagamenti e detiene il libretto degli assegni del conto corrente aziendale del bar-tabacchi, ciò in modo da impedire alcuna iniziativa di disposizione del denaro al nipote DELORENZO Rocco.

Infine, un'importante e decisiva conferma della riconducibilità a GAIETTI Matteo, oltre che del conto corrente n. 838952 formalmente intestato alla ditta individuale Delorenzo Rocco, anche dell'esercizio commerciale del bar-tabacchi in questione è dato dalla consultazione dell'estratto conto del predetto c/c; da esso si desume che, in data 31.05.2011, veniva ricevuto un bonifico di € 1.650,00 effettuato da GAIETTI Matteo, ciò senza che tra GAIETTI Matteo e Delorenzo Rocco vi fosse alcun apparente rapporto economico. Ebbene, il motivo di tale versamento risiede se non altro nell'intestazione fittizia del bar-tabacchi poiché, non a caso, tale versamento veniva eseguito da GAIETTI Matteo per sopperire alla mancanza di fondi necessaria a coprire il pagamento - che è possibile riscontrare sempre dal medesimo estratto conto - relativo ad un prelievo SISAL di € 1690,32; tale prelievo, giunto per l'incasso in data 30.05.2011, veniva di fatto incassato solo in data 01.06.2011 grazie alla somma, quasi di pari importo, versata dal GAIETTI Matteo (cfr. allegato 114 alla segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013)".

Il copioso materiale versato in atti e le dettagliate argomentazioni poste dal P.M. a fondamento della propria ipotesi accusatoria non necessitano di particolari commenti quanto alla configurabilità del reato di interposizione fittizia ipotizzato nelle specifiche condotte descritte ed alla riconducibilità dello stesso in capo a GAIETTI Matteo attraverso l'intestazione fittizia dell'immmobile, dell'attività commerciale bar tabacchi ivi ubicata, nonché dei conti correnti indicati, a prestanomi - GAIETTI Rocco e DELORENZO Rocco - appartenenti al suo nucleo familiare *lato sensu*, in ragione di rapporti parentela in ragione dei quali la Legge non impone controlli contabili e fiscali e che dunque rendeva certamente più complesso l'accertamento.

Tali elementi di fatto sono, in prima battuta, desumibili dal medesimo contesto storico in cui le illecite attribuzioni sono state realizzate; infatti, come osservato in precedenza, GAIETTI Matteo, oltre ad essere stato imputato del delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p., era già stato destinatario di un specifica proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione personale nell'ambito del procedimento recante nr. 124/94 Reg. MP, conclusosi, tuttavia, con esito negativo. In particolare, il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione - con decreto n. 48/96 emesso in data 18 ottobre 1996 nell'ambito del procedimento n. 124/94 Reg.MP - non aveva accolto la proposta di misura di prevenzione avanzata nei suoi confronti, in quanto il GAIETTI era stato nel frattempo assolto nell'ambito del predetto procedimento penale, recante nr. 11/94 R.G. Assise, con sentenza del 23.08.1995 (*cfr.* allegato nr. 5 alla

segnalazione di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione depositata 1^ marzo 2013). Come detto, di tali circostanze ovviamente il GAIETTI Matteo ed i correi DELORENZO Rocco e GAIETTI Rocco erano ben consapevoli; erano cioè consci del fatto che il predetto GAIETTI Matteo (figlio di GAIETTI Vincenzo, a sua volta già condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p.), in passato - come appena evidenziato - sottoposto ad un processo penale per aver preso parte ad una associazione di stampo mafioso operante a Scilla, potesse essere destinatario di un procedimento di prevenzione patrimoniale.

Che effettivo *dominus* di tali beni fosse GAIETTI Matteo e che le attività economiche da costui gestite fossero "intrinsecamente mafiose" (perché frutto di attività illecite) emerge già con tutta evidenzia dal decreto di sequestro del 29 marzo 2009 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione - dove si era condivisibilmente sostenuto che la "*fisiologica indagine patrimoniale che è scaturita dalla grave portata degli elementi indiziari, sugellati dalle intercettazioni, ha svelato il possesso e la riconducibilità in capo a GAIETTI Matteo di un esorbitante patrimonio, costituito da immobili, attività commerciali e depositi di denaro. Gli accertamenti hanno permesso anche di ricostruire il* modus operandi *utilizzato da GAIETTI Matteo per celare il possesso di questo illecito tesoro, accumulato in un ventennio di profitti frutto della promozione, direzione ed organizzazione della* 'ndrangheta *operante a Scilla e territori limitrofi. Si è riusciti a far emergere e dimostrare che GAIETTI Matteo si è servito dei propri familiari per nascondere il proprio illecito patrimonio accumulato, sfruttando il vincolo di sangue che si dimostra, ancora una volta, il fattore più forte per il successo delle diverse attività criminose della 'ndrangheta…*" (pag. 19 decreto in atti), evidenziando la risalenza nel tempo della militanza mafiosa del GAIETTI all'interno dell'omonima cosca sul rilievo che "*GAIETTI Matteo…**a)** senza dubbio ha preso parte - unitamente a NASONE Domenico e Rocco, nonché a FULCO Giuseppe - alle riunioni di vertice della cosca, nel corso delle quali sono stati fissati tra l'altro i criteri e le modalità di ripartizione dei proventi illeciti conseguiti ("Allora..da sempre..da quando io me ne sono andato…quello là (indica con le mani il labbro superiore facendo segno dei baffi, si riferisce a persona con i baffi ndr) inc…facciamo tre parti..tu te la vedi con Peppe…ecc (spartizione del territorio, dei proventi ndr) Ne ho visti mai!)…Matteo davanti a me glielo ha detto…inc…"ma quello non c'era…quello" Parliamo di…tanto tempo fa ("Che*

comunque…queste qua erano cose che dovevano restare…tra quelli…che ci siamo seduti al tavolo..perché se ci sediamo io e te per sistemare una cosa, 4 persone…" - colloquio in carcere del 23.09.2011 RIT n. 1206/11); in particolare viene indicato dal Fulco Giuseppe come colui il quale raccomanda a Domenico e Rocco Nasone di occuparsi dell'elargizione in favore del predetto Fulco di una quota parte dei proventi loro spettanti; ***b)*** *risulta proprietario di innumerevoli beni immobili, laddove tale ultima circostanza è inequivocabilmente ricollegata da Fulco Giuseppe - poco dopo aver fatto cenno alla suddetta spartizione dei proventi illeciti - al fatto che tali beni sono stati ottenuti proprio impiegando per l'acquisto denaro provento di attività delittuose (Fulco: "Le case…le case.. non è che le ha comprate con la sua "valentizza" (con i suoi sacrifici ndr) - colloquio in carcere del 23.9.2011 RIT 1206/11)*"; ***c)*** *si occupi personalmente della materiale consegna delle somme di danaro versate periodicamente dalla cosca ai familiari di FULCO Giuseppe ("…E POI MI AVEVA PORTATO MATTEO 600…" - colloquio in carcere del 12.08.2011- RIT 1206/11…")";* ***d)*** *tiene contatti, anche epistolari con il detenuto FULCO Giuseppe, impegnandosi con quest'ultimo a sollecitare NASONE Francesco alla dazione di uleriori somme di danaro…"* (pag. 18 decreto M.P.).

Del resto, sempre il Tribunale di Reggio Calabria - Misure di Prevenzione, apprezzando l'accurata ricostruzione dell'Accusa in ordine alla capacità reddituale del GAIETTI, la capacità di spesa alimentata anche dai *surplus* conseguenti ad investimenti finanziari, vendita di cespiti patrimoniali precedentemente acquistati o realizzati, ha avuto modo di ragionevolmente e condivisibilmente ricostruire la storia imprenditoriale dell'indagato dal 1989 al 2011, ricostruendo tutte le uscite del proposto "*In base all'evidenza allo stato disponibile Gaietti Matteo ha effettuato spese per quasi un milione di euro che non trovano alcuna giustificazione nei redditi e nelle disponibilità finanziarie documentate dal proposto…tale circostanza significa che fin dal 1989 e fino al 2005 tutto ciò che ha acquistato Gaietti Matteo è stato acquistato con il concorso di liquidità di origine allo stato non identificat, che non trova giustificazione nei redditi leciti del proposto con tutte le conseguenze che tale dato potrebbe comportare sugli acquisti successivi, alimentati da un volano illecito che interessa quattro/quinti dell'arco temporale considerato…Allo stesso modo si richiama l'attenzione sulla attenta scansione dei dati reddituali gatta nei confronti dei terzi interessati Gaietti Rocco..formale cointestatario di molti beni ritenuti nella disponiblità di*

Gaietti Matteo e di Vita Giuseppa…, madre di Gaietti Matteo cointestatario con il proposto di alcuni buoni postali fruttieri. Il dato che emerge dall'informativa dei CC conduce a ritenere, allo stato degli atti, che né Gaietti Rocco, né Vita Giuseppa avessero la disponibilità per acquistare quei beni che risultano cointestati a Gaietti Matteo il quale deve ritenersi, allo stato, il reale dominus degli stessi. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per l'esercizio commerciale intestato a DELORENZO Rocco con relativo conto corrente" (pag. 21 ord MP)

Dunque, sulla scorta di tali elementi, può senz'altro affermarsi che l'immobile di via Matteotti n. 43 in Scilla, l'attività commerciale bar tabacchi sita nello stesso stabile ed i conti correnti utilizzati per la gestione di tale attività aziendale fittiziamente intestati, fossero stati realizzati attraverso attività estorsive ed una conduzione della gestione del mercato privilegiata da metodi di intimidazione mafiosa direttamente promananti dalla forza di solidarietà mafiosa derivante dal vincolo associativo cui il GAIETTI appartiene [sulla scorta di una dato gravemente indiziante quale è quello enucleato nel procedimento n. 3345/12 RGNR DDA, già positivamente valutato in fase cautelare].

Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che l'ipotesi criminosa di cui all'art. 12 *quinquies* D.L. n. 306/1992 si caratterizza come una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, al fine di eludere, tra le altre, le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. In tal senso, è stato chiarito che, sebbene la dizione letterale della rubrica, "trasferimento fraudolento di valori", faccia pensare ad un "passaggio" di titolarità di beni da un soggetto ad un altro con modalità fittizie o simulatorie, di modo che sembrerebbe necessario accertare in primo luogo se tale passaggio vi sia stato e in secondo luogo se esso rivesta carattere fittizio, la fattispecie di reato in esame va esattamente individuata attraverso il contenuto precettivo della disposizione normativa e alla luce della sua *ratio*, che consiste nell'intento di impedire l'elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero l'agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita. Pertanto, l'impiego dei termini "disponibilità" e "titolarità", inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario, risponde all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; inoltre, il termine "attribuzione" prescinde da un

trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso l'accertamento che denaro, beni od altre utilità, che appaiono nella "titolarità o disponibilità" di un soggetto, in realtà siano riconducibili ad un soggetto diverso. (Cass. Pen. Sez II, 4 ottobre 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo ed altri). Il fatto-reato nella sua struttura consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare consapevolmente e volontariamente tale situazione (Cass. Pen., sez. III, 15 luglio 1993 - 23 settembre 1993, n. 1665, Lai). Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere, tra l'altro, misure di prevenzione patrimoniale.

A tale modalità di interposizione, in via di fatto possibile e penalmente rilevante, vanno rapportati, a parere del decidente, gli elementi indiziari emersi dalle indagini fin qui condotte che consentono di ritenere che GAIETTI Matteo fosse titolare effettivo dei beni immobili sottoposti a sequestro, costituenti parte di un ingente patrimonio immobiliare accumulato attraverso la realizzazione di attività illecite e mafiose, nonché dell'attività commerciale e dei conti correnti in parola, a lui direttamente riconducibili, attraverso la interposizione nominale di GAIETTI Rocco e DELORENZO Rocco, riuscendo così a recuperare, in via di fatto, la materiale disponibilità degli affari e dei contratti ed eludendo la misura di prevenzione patrimoniale cui il suo patrimonio avrebbe potuto essere sottoposta.

In quest'ottica appaiono pienamente condivisibili le osservazioni rese dal P.M. riepilogative degli aspetti salienti della vicenda. Su questo punto, peraltro, nota argutamente il P.M. che chiara è la finalità degli indagati perseguita attraverso la fittizia attribuzione della titolarità dei beni a soggetti diversi dal GAIETTI, soggetti peraltro sostanzialmente pressoche assenti nelle vicende contrattuali ed economiche riguardanti la ditta e/o le vicende amministrative dell'immobile ovvero economiche dei conti correnti e dunque compiacenti prestanome, dal cui agire emerge per un verso la consapevolezza piena di concorrere alla commissione del reato in questione, avendo gli stessi operato in vista esclusiva di quel fine, sopra citato, di elusione della normativa in tema di misure di prevenzione, giocando in tale direzione a favore della loro scelta come titolari formali della ditta in questione (funzionale a celarne la reale titolarità

e ad evitare l'aggressione per effetto di provvedimenti ablatori da parte dello Stato), la loro incensuratezza ed il vincolo parentale con GAIETTI Matteo.

Un'ultima notazione si impone in ordine all'epoca di commissione dei contestati reati di interposizione fittizia: [nel capo D) il reato è contestato come commesso in data 23 novembre 2000 (epoca dell'acquisto dell'immobile), nell'anno 2011 (epoca di ultimazione del nuovo fabbricato), con effetti fino all'aprile 2013 (data di esecuzione del sequestro di prevenzione in via d'urgenza); nel capo E) è contestato come commesso il 23 dicembre 1998, epoca di apertura del conto corrente 630/804296 e con effetti fino al 4 marzo 2008, epoca di estinzione dello stesso; nel capo F) come commesso il 7 dicembre 2006 e con effetti fino al 2 aprile 2012, giorno di esecuzione del sequestro di prevenzione; nel capo G) è contestato come commesso il 21 giugno 2007 con effetti fino al 2 aprile 2013].

Com'è noto, il delitto previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 *quinquies* ha natura di reato istantaneo ad effetti permanenti ed il disvalore della condotta si esaurisce con il ricorso a "meccanismi interpositori" capaci di realizzare l'effetto traslativo del diritto sul bene e determinare, attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario, la formale attribuzione fittizia, finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. La consumazione del delitto coincide, dunque, con l'attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilità, cioè con il conferimento di un'apprezzabile signoria sulla *res*, sicché il "permanere della situazione antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenta un dato "non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile" (in questo senso, Sez. Un. 24 maggio 2001 n. 8, Ferrarese). Sulla base di queste indicazioni interpretative deriva che può escludersi ogni rilievo giuridico, dal punto di vista penale, a quelle situazioni conseguenti alla fittizia attribuzione dei beni, che consistono in condotte meramente passive, finalizzate cioè al semplice mantenimento dell'illecito *status quo*, inteso come un passivo godimento degli effetti permanenti del delitto. Tuttavia, qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano - come nel caso di specie - operazioni dirette a creare ovvero ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, deve escludersi che si tratti di un "postfatto" non punibile se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce la L. n. 356 del 1992, art. 12 *quinquies*. Diversamente, proprio le condotte elusive più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie

intestazioni, resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente aggirata.

La condotta dì attribuzione presuppone che il soggetto che procede all'attribuzione stessa, o nell'interesse del quale la medesima è effettuata, sia il reale *dominus*, che ricorre ad atti o operazioni simulate per sottrarsi ad eventuali provvedimenti ablativi previsti dalla legislazione in tema di misure di prevenzione patrimoniali o per agevolare la commissione di reati connessi alla circolazione di mezzi economici di provenienza illecita. Nel concetto di interposizione fittizia la giurisprudenza vi ha fatto rientrare anche il caso del soggetto che divenga socio occulto in una attività già esistente e, perciò, compartecipe della proprietà aziendale e degli utili (Cass. Sez. I 15 ottobre 2003 n. 43049, P.M. in proc. Fiorisi).

Ebbene, proprio alla luce di tali principi ed in ragione di una nozione ampia di "attribuzione" deve ritenersi che, nel caso in esame, sia la realizzazione di nuove entità giuridiche sia l'operazione di versamenti di ingenti quantità di denaro contante su conti corrente fittiziamente intestati ad altri (ma nella sostanza riconducibili a GAIETTI Matteo), ovvero la sottoscrizione di fondi di risparmio (ARCA), poi riutilizzati per spese di costruzione del fabbricato di via Matteotti 43, piuttosto che gli investimenti sul Giro Conto Risparmio Oriente (5.1.2007), ovvero - riguardo al conto corrente n. 838952 - l'originaria intestazione a DELORENZO Rocco e la variazione, in data 21.6.2007 alla ditta DELORENZO Rocco (con delega ad operare a GAIETTI Matteo), siano condotte rivolte a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali di volta in volta ad eludere le disposizioni di legge richiamate dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 *quinquies* creando *ulteriori* schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni ed integrando perciò autonomi reati di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie. Altrimenti detto: la creazione di plurime intestazioni fittizie o comunque di un *reticolo di operazioni simulate*, volto a rendere oltremodo difficile se non impossibile l'individuazione della reale proprietà del denaro, dei titoli e dei beni in argomento, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello Stato realizza diverse e collegate condotte criminose. Parimenti dicasi per l'immobile di via Matteotti n. 43 di Scilla per il quale le vicende amministrative, materiali e contrattuali avevano dato vita ad una nuova entità giuridica (il GAIETTI era stato l'effettivo titolare delle concessioni edilizie, dei contratti di mututo, dei contratti di compravendita delle singole unità immobiliari e di locazione) e ad un coacervo di nuovi

intestatari volto comunque a creare una situazione non immediata di riconducibilità effettiva della titolarità. Medesimo paradigma esecutivo si rileva nella creazione della ditta bar tabacchi di via Matteotti n. 43 il cui reale *dominus* è GAIETTI Matteo (presente nella contrattazione degli affari relativi alla gestione dell'attività commerciale; indicato in tutti i documenti commerciali quale referente responsabile della impresa e soggetto che dirige i rapporti commerciali con i fornitori - si vedano in tal senso le conversazioni telefoniche riportate nella richiesta del P.M. tra il GAIETTI ed un fornitore, tale SIDARI Giuseppe, nelle quali l'interesse personale del primo a risolvere questioni e soddisfare doglianze di ordine imprenditoriale rilevano in tutta la loro evidenza). Si tratta in tutti i casi di comportamenti "a costo zero" volti a modificare continuamente all'esterno la fenomenologia della disponibilità di *res* per renderne non immediatamente evincibile la riconducibilità soggettiva che per le modalità di realizzazione, non possono non incontrare il rigore della norma contestata, che certamente veniva violata nel caso di specie al fine di eludere il predetto provvedimento di confisca.

Ciò posto, correttamente il P.M. ha ipotizzato in tutte le condotte contestate il reato di cui all'art. 12 *quinquies* L. 356/92, ben valutando il molto materiale probatorio raccolto - grave e univoco - ed in particolare: la documentazione amministrativa e bancaria, le intercettazioni telefoniche il cui contenuto rileva con chiarezza che GAIETTI Matteo era colui che assumeva le decisioni strategiche ed importanti per l'azienda bar tabacchi, le vicende di sostituzione bancaria ovvero di vendita dei singoli appartamenti dell'immobile di via Matteotti n. 43 a soggetti terzi volte a creare liquidità da reinvestire in altrettante attività economiche creando ulteriori e più complessi schermi per occultare le reali situazioni proprietarie; le intercettazioni e le operazioni bancarie dalle quali si ricava con chiarezza la fittizietà delle operazioni compiute nell'ambito del gruppo familiare e la piena consapevolezza di tutti gli indagati che quanto veniva compiuto era teso a consentire a GAIETTI Matteo di evitare l'aggressione del proprio patrimonio in ragione di un eventuale e temuto procedimento di prevenzione patrimoniale. Pertanto è corretta l'impostazione del P.M. se si considera che nel periodo preso in esame vi sono state una serie di nuove intestazioni, cessioni di quote e cambi di amministratori, fino ad arrivare al 2008 (così come contestato nei capi di imputazione); che integrano altrettante autonome ipotesi del reato di trasferimento fraudolento (si vedano su

quanto sopra: Sez. 6, Sentenza n. 10024 del 11/12/2008 Cc. - dep. 05/03/2009 - Rv. 242754; Sez. 1, Sentenza n. 23266 del 28/05/2010 Cc. - dep. 16/06/2010 - Rv. 247581).

Si deve, infine, rilevare che la Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Decidente, che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (L. n. 356 del 1992, art. 12 *quinquies*), che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse, (si veda fra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 39756 del 05/10/2011 Ud. - dep. 04/11/2011 - Rv. 251192). Ne consegue che per i reati in parola, così come ricostruiti dal Requirente, non può dirsi decorso il termine di prescrizione che, eventualmente, decorre dalla data in cui viene realizzata l'ultima attribuzioni fittizia.

Corretta e condivisibile è anche la contestazione dell'aggravante di cui all' art. 7 d.l. n. 152/91, conv. in L. n. 203 del 1991 - configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dai medesimi appartenenti all'associazione di tipo mafioso e nella fattispecie al GAIETTI Matteo ed a DELORENZO Rocco (Cass. Sez. Un., sentenza del 28/03/2001, n. 10), non sussistendo preclusioni di sorta - nell'accezione di agevolare l'associazione denominata '*ndrangheta*, nella sua articolazione territoriale cosca NASONE - GAIETTI operante nel territorio di Scilla. Appare infatti evidente come nel caso di specie da un lato il GAIETTI Matteo (soggetto di vertice della suddetta cosca) abbia reinvestito e riciclato negli acquisti immobiliari e nelle attività commerciali parte della liquidità derivante dalle attività estorsive commesse prevalentemente ai danni delle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A/3 SA-RC (v. gli stralci dei colloqui in carcere del 23.09.2011 tra FULCO Giuseppe ed i propri familiari, sopra riportati); dall'altro lato abbia inteso consolidarla proprio attraverso l'acquisizione dei predetti incrementi patrimoniali immobiliari, nonché dei frutti da essi derivanti (compresa la riscossione dei corrispettivi e dei canoni derivanti rispettivamente dalle compravendite e dalle locazioni delle unità immobiliari, nonché la percezione degli utili derivanti dall'esercizio delle attività commerciali), tutelando contestualmente la medesima ricchezza acquisita attraverso il ricorso allo strumento illecito della fittizia intestazione. In ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 L. 203/1991, oltre a richiamare il contesto già sopra sviscerato in cui l'azione si colloca, v'è da dire che la condotta si atteggia come strettamente funzionale ad agevolare l'associazione mafiosa di cui lo stesso GAIETTI Matteo fa parte: ne è la riprova la stretta ed indissolubile connessione tra le predette condotte di

trasferimento fraudolento di beni [capi D), E), F) e G) della rubrica] e quella, ad esempio, di tentata estorsione aggravata, contestata al capo B) della rubrica a DELORENZO Rocco (intestatario fittizio di taluni dei beni nella disponibilità del GAIETTI Matteo ed al contempo partecipe della cosca di *'ndrangheta* operante a Scilla - v. capo A), commessa ai danni della CALME BETON s.r.l. in concorso con CARINA Angelo. In sostanza, come la condotta estorsiva del DELORENZO è da ritenersi necessariamente finalizzata a reperire risorse da destinare al mantenimento ed al rafforzamento della predetta cosca (ciò a maggior ragione in un momento nel quale numerosi affiliati erano stati tratti in arresto), allo stesso modo anche quella di cui all'art. 12 *quinquies* non può non considerarsi nel caso di specie - attesa la coincidenza dei soggetti coinvolti nella vicenda delittuosa in esame e la sussistenza di forti cointeressenze anche parentali tra di loro - funzionale all'agevolazione dell'associazione di stampo mafioso in argomento.

In ordine a GAIETTI Matteo e GAIETTI Rocco bastano poche battute volte a sottolineare il loro ruolo propulsivo dell'uno e determinante dell'altro nella vicenda cautelare di cui si tratta. Il preposto, che ha chiaramente eluso la misura di sicurezza in commento resa nell'ambito della procedura di prevenzione è GAIETTI Matteo, mentre i fratello Rocco mostra di essere soggetto, il quale lungi dall'essere distante dagli accadimenti sottostanti a tali manovre, mostra di essere collegato per così dire "mani e piedi" al germano, laddove ne consente la fittizia intestazione. Parimenti significativo, nella ricostruzione complessiva della vicenda, è l'apporto di DELORENZO Rocco, nipote di GAIETTI Matteo, oltre che formale intestatario dell'attività commerciale bar tabacchi di via Matteotti. Orbene, non v'è chi non veda, nel senso della fittizietà di tale intestazione, l'assoluta e quasi sconcertante genuinità delle conversazioni telefoniche sopra riportate, intercorse tra il GAIETTI ed un fornitore che celano un'evidente "giuramento di fedeltà" al vero "dominus" ed effettivo titolare dell'azienda in commento.

Tutti e tre, GAIETTI Matteo, GAIETTI Rocco e DELORENZO Rocco hanno rivestito un ruolo attivo, anche attraverso formale investitura, nella mistificazione in atto, assumendo, *more solito,* il primo la gestione di fatto dei beni e dell'azienda controllate ed i secondi quella della titolarità formale, finalizzata ad interporre una formale barriera all'individuazione dei reali attori della vicenda. Tale considerazione vale ancor di più, se possibile, GAIETTI Rocco e DELORENZO Rocco, soggetti formalmente incensurati, che ben si prestano fino a tempi

recentissimi a rivestire questo ruolo formale, offrendo dal loro canto una teoricamente tranquillizzante posizione (dal punto di vista delle risultanze del suo casellario giudiziale) strumentale al progetto.

Sussistono dunque sufficienti elementi di gravità indiziaria per ritenere integrate le ipotesi di reato elaborate dal Requirente.

ESIGENZE CAUTELARI

Posti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei sopra specificati indagati, nessun dubbio in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari che giustificano l'emissione della misura restrittiva più afflittiva (ad eccezione che per GAIETTI Rocco), siccome richiesta dal P.M..

Al riguardo, occorre rilevare che, riguardo alla posizione di CARINA Angelo e DELORENZO Rocco in relazione al capo A) della rubrica, opera la presunzione assoluta di cui all'art. 275 3 co. c.p.p.; diversamente in relazione ai delitti aggravati dall'art. 7 L. 203/91 [capi B), C), D), E), F) e G) della provvisoria imputazione] non può ritenersi presunta *ex lege* l'adeguatezza della misura di massimo rigore, sebbene debba ritenersi - per quanto di seguito si dirà - la sussistenza di positivi elementi a sostegno dell'esigenza cautelare da salvaguardare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p..

Invero, nei confronti degli indagati CARINA Angelo e DELORENZO Roco (in ordine al reato di cui alla lettera B)], NASONE Francesco, CALABRESE Carmelo e CALABRESE Antonino [in ordine al reato di cui alla lett. C)], GAIETTI Matteo e DELORENZO Rocco [in ordine ai reati di cui alle lett. D) - per il solo GAIETTI Matteo - E), F) e G)], la prognosi di pericolosità può essere formulata già avendo riguardo alla negativa personalità degli stessi, che rivela una peculiare proclività a delinquere, un'allarmante disinvoltura nella realizzazione dell'attività criminosa e disprezzo per le Istituzioni, e soprattutto, avendo riguardo alle specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede, che rivelano l'esistenza di una *'ndrina* di *'ndrangheta* armata ed organizzata che opera da anni, e comunque il collegamento a contesti di chiara matrice '*ndranghetistica*.

Quanto all'adeguatezza della misura cautelare richiesta, osserva il Giudicante come alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, debba affermarsi che: "*...la presunzione*

assoluta sulla quale fa leva il regime cautelare speciale non risponda, con riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis *c.p. o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, a dati di esperienza generalizzati, essendo "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. Infatti, la possibile estraneità dell'autore di tali delitti ad un'associazione di tipo mafioso fa escludere che si sia sempre in presenza di un "*reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità - per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere*" (sentenza n. 164 del 2011). Se, come si è visto, la congrua "base statistica" della presunzione in questione è collegata all' "*appartenenza ad associazioni di tipo mafioso*" (sentenza n. 265 del 2010), una fattispecie che, anche se collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessariamente siffatta "appartenenza", non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo costituzionalmente valido. Il semplice impiego del cosiddetto "metodo mafioso" o la finalizzazione della condotta criminosa all'agevolazione di un'associazione mafiosa (la quale, secondo la giurisprudenza i legittimità, "*non richiede anche che il fine particolare, perseguito con la commissione del delitto, debba in qualche modo essere realizzato*": sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, 19 settembre 1996, n. 9691) non sono necessariamente equiparabili, ai fini della presunzione in questione, alla partecipazione all'associazione, ed è a questa partecipazione che è collegato il dato empirico, ripetutamente constatato, dell'inidoneità del processo, e delle stesse misure cautelari, a recidere il vincolo associativo e a far venir meno la connessa attività collaborativa, sicché, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell'indagato o dell'imputato del delitto previsto dall'art. 416* bis *c.p., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea a contrastarla efficacemente. Né in senso contrario può ritenersi, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, che la mera evocazione di un'associazione criminale, reale o supposta, al fine di accrescere la portata intimidatoria della condotta, renda costituzionalmente legittima la scelta legislativa della misura cautelare carceraria: tale evocazione, infatti, si riflette sulla gravità del fatto-reato e, coerentemente, integra la fattispecie circostanziale prevista dall'art.*

*7 del decreto legge n. 152 del 1991 ma, per quanto concerne l'adeguatezza della misura cautelare, non può essere equiparata alla commissione di un "*reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità*" (sentenza n. 164 del 2011). Sotto un altro aspetto - e con particolare riferimento ai delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall'art. 416* bis *c.p. - deve osservarsi che, mentre le declaratorie di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 275 comma 3 c.p.p. già pronunciate hanno investito la presunzione de qua con riguardo a singole fattispecie criminose, la disciplina oggi censurata è applicabile, per riprendere l'espressione della difesa dell'imputato in uno dei giudizi principali, con riferimento a "*qualsiasi delitto, anche della più modesta entità", purché connotato dalla finalità di "agevolazione mafiosa*" (o dalla realizzazione mediante il "metodo mafioso"). In altri termini, il regime cautelare speciale è collegato, nei casi in esame, non già a singole fattispecie incriminatrici, in rapporto alle quali possa valutarsi l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma a circostanze aggravanti, riferibili a più vari reati e correlativamente alle più diverse situazioni oggettive e soggettive.*

*Oltre a mettere in luce le ricadute della disciplina in esame sul criterio di proporzionalità, secondo il quale "*ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata*" (art. 275 comma 2 c.p.p.), l'ampio numero dei reati-base suscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione del regime cautelare speciale, segnala la possibile diversità del "significato" di ciascuno di essi sul piano dei* pericula libertatis*, il che offre un'ulteriore conferma dell'insussistenza di una congrua "base statistica" a sostegno della presunzione censurata. Anche sotto questo profilo, dunque, la posizione dell'autore dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto "metodo mafioso" o al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso, delle quali egli non faccia parte, si rivela non equiparabile a quella dell'associato o del concorrente nella fattispecie associativa, per la quale la presunzione delineata dall'art. 275 comma 3 c.p.p. risponde, come si è detto, a dati di esperienza generalizzati. Infine, ribadendo quanto è stato già affermato da questa Corte, deve escludersi che l'inserimento dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto "metodo mafioso" o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p. tra i reati indicati dall'art. 51 comma 3* bis *c.p.p. sia idoneo, di per sé solo, a offrire legittimazione costituzionale alla norma in esame: la disciplina stabilita da tale*

*disposizione, infatti, risponde a "una logica distinta ed eccentrica" rispetto a quella sottesa alle disposizioni sottoposte a scrutino, trattandosi di una normativa "*ispirata da ragioni di opportunità organizzativa degli uffici del pubblico ministero, anche in relazione alla tipicità e alla qualità delle tecniche di indagine richieste da taluni reati, ma che non consentono inferenze in materia di esigenze cautelari, tantomeno al fine di omologare quelle relative a tutti i procedimenti per i quali quella deroga è stabilita*" (sentenza n. 231 del 2011; in senso conforme, sentenza n. 110 del 2012)*".

Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, la Corte Costituzionale ha concluso per la "*illegittimità costituzionale dell'art. 275 comma 3 secondo periodo c.p.p., così come modificato dall'art. 2 comma 1 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in materia di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2009 n. 38 nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416* bis *c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure*". La Corte ha tuttavia precisato che "*nell'apprezzamento di queste ultime risultanze, il Giudice dovrà valutare gli elementi specifici del caso concreto, tra i quali l'appartenenza dell'agente alle associazioni di tipo mafioso ovvero la sua estraneità ad esse*".

Tanto si traduce, in concreto, nell'interpretabilità del disposto del terzo comma dell'art. 275 c.p.p. in termini di presunzione soltanto dell'esistenza delle esigenze cautelari di cui al precedente art. 274 c.p.p. in virtù del titolo di reato contestato e non più dell'adeguatezza della misura, cessata la presunzione assoluta che imponeva di ritenere proporzionata ed adeguata la sola misura custodiale. Il Giudice, pertanto, è oggi chiamato a verificare l'eventuale superamento della detta presunzione (relativa) alla luce della valutazione di specifici elementi dai quali emerga l'inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria, elementi che, sebbene non possano consistere nella generica incensuratezza dell'indagato (preesistente all'applicazione della misura) o in generici riferimenti alla mancanza di pericolo di fuga

ovvero di possibilità di commissione di reati della medesima specie, vanno comunque valutati in riferimento al grado (ed alla corrispondente tutela) delle sussistenti esigenze.

Ciò posto, riguardo alla posizione di DELORENZO Rocco [capi B), E), F) e G)] l'indagato sebbene formalmente incensurato, ha mostrato un elevata pericolosità sociale, essendosi prestato per un verso alle fittizie intestazioni dell'attività commerciale in favore dello zio, ma avendo anche operato quale diretto latore della richiesta estorsiva nei confronti della CALME BETON s.r.l., così proseguendo l'attività criminosa della cosca di *'ndrangheta* di cui, evidentemente, condivide obiettivi, modelli e finalità. Analogamente si dica per CARINA Angelo - cul quale gravano precedenti penali per tentata rapina in concorso e lesione personale - la cui condotta estorsiva, nei termini descritti, posta in essere ai danni della CALME BETON s.r.l. con raffinate modalità intimidatorie e comunque al fine di agevolare la cosca di appartenenza, non rassicura circa la probabilità che la misura diversa da quella della custodia in carcere sia efficace onde scongiurare il pericolo di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., tenuto conto del contesto sociale e familiare in cui egli opera e della struttura stessa della cosca di appartenenza.

Parimenti dicasi per NASONE Francesco (detto Franco), già colpito da misura custodiale nell'ambito del procedimento 3345/12 RGNR DDA in ordine a due episodi di estorsione aggravati dall'art. 7 L. 203/91 e del reato di cui all'art. 416 *bis* per aver fatto parte, con ruolo di organizzatore e promotore - della cosca di '*ndrangheta* NASONE GAIETTI operante i Scilla. Nel decreto di fermo del 29 maggio 2012 si legge che il NASONE "*è colui che si autodefinisce un "affiliato" della cosca di Scilla, al pari di altri appartenenti alla sua famiglia ("…da me vengono a bussare i Carabinieri a fare la perquisizione e scassano il cazzo…tutti gli affiliati…dai miei cugini…da me…da mio zio …da quell'altro zio" (conversazione avvenuta il 27.02.2012 all'interno del bar La Genziana di Scilla - RIT 319/12); 2. È correo del FULCO Giuseppe nell'esteorsione consumata in data 1° giugno 2011 ai danni della ditta CONSOLIDAMENTI SPECIALI s.r.l.. in occasione della quale è stato tratto in arresto in flagranza il predetto FULCO….; 3. Promuove, e pianifica nei minimi dettagli - uniamente a CALABRESE Carmelo, PUNTORIERI Pietro, BURZOMATO Aruto e LIBRO Franceso - le azioni intimidatorie di tipo estorsivo compiute, anche di recente, ai danni delle imprese attualmente impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC nei pressi dello svincolo autostradale di Scilla….dando precise disposizioni a*

PUNTORIERI e BURZOMATO sugli obiettivi da colpire, oltre che sulla modalità di concreta realizzazione delle singole condotte delittuose…4. Pianifica ed ordina….l'incendio del furgoncino in uso a CALLORE Rocco, demanda none la materiale esecuzione a PUNTORIERI Pietro e BURZOMATO Arturo; 5. Provvede a riscotere personalmente una somma di danaro non meglo quantificata dal legale rappresentante della ditta CALME BETON s.r.l. …dopo aver ordinato con un'imbasciata alla predetta ditta di non scendere al di sotto della soglia del 3% dell'importo complessivo dell'appalto conseguito….; 6. Viene continuamente contattato da FULCO Giuseppe, da GAIETTI Matteo…dai familiari del FULCO…i quali pretendono un adeguato sostegno economico durante lo stato di detenzione del proprio congiunto….; 7 elargisce di persona, in almeno un'occasione, una somma di denaro n.m.q. in favore del detenuto FULCO Giuseppe, consegnandola alla madre di quest'ultimo; 8. Gode indubbiamente di appoggi e collegamenti con soggetti appartenenti alle Istituzioni tramite i quali riesce a carpire illecitamente notizie coperte dal segreto investigativo…" (cfr. decreto di fermo).

Medesime argomentazioni possono spendersi come per CALABRESE Carmelo (già raggiunto da misura custodiale nell'ambito del procedimento n. 3345/12 RGNR DDA perché appartenente alla cosca NASONE GAIETTI con ruolo apricale) e del fratello Antonino che - già gravato da precedenti per porto d'armi e tentata violenza privata - denota una personalità riottosa alle regole e non rassicura circa l'osservanza delle prescrizioni connesse alla misura autocustodiale.

In definitiva, esclusa, altresì, una positiva prognosi in ordine alla fruibilità da parte degli indagati del beneficio della sospensione condizionale della pena data la gravità delle contestazioni, non resta che applicare nei confronti di CARINA Angelo, DELORENZO Rocco, NASONE Francesco, CALABRESE Carmelo e CALABRESE Antonino la misura della custodia cautelare in carcere. Non è dato, poi, rinvenire nella fattispecie alcuna delle altre ipotesi previste dall'art. 273, secondo comma, c. p. p..

Non osta, infine, all'applicazione della disposta misura della custodia cautelare in carcere la norma, di cui all'art. 275 comma 2 *bis* c.p.p., dovendosi ritenere che la pena in astratto irrogabile nei confronti degli indagati, con elevata probabilità, non è certamente contenibile nei limiti della sospensione condizionale.

Diversamente dicasi per l'indagato GAIETTI Rocco (fratello di Matteo), per il quale l'Ufficio di Procura ha richiesto l'applicazione degli arresti domiciliari, la cui condotta, sebbene sintomatica di una certa contiguità al gruppo criminale ed in particolare agli interessi illeciti del fratello Matteo, comporta esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) adeguatamente tutelabili con la misura autocustodiale, in ordine alla quale l'imputato - incensurato - non ha offerto elementi contrari alla presunzione di potersi ad essa adeguare.
L'istanza va allora accolta, con conseguente allocazione dell'imputato in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, con divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano e/o lo assistano

DILAZIONE COLLOQUI

Su conforme richiesta del P.M. ai sensi dell'art.104 c.p.p., va disposta la dilazione del diritto degli stessi a conferire con i rispettivi difensori fino all'esito dell'interrogatorio innanzi al GIP, sussistendo obiettive ed eccezionali esigenze di tutela delle prove da attività di inquinamento allo scopo di evitare l'elaborazione di tesi difensive comuni di comodo finalizzate a sostenere l'estraneità degli indagati ai fatti contestati in relazione ai quali le pene potenzialmente irrogande sono elevatissime o ancora tese ad impedire l'accertamento di responsabilità nei confronti di soggetti per i quali il quadro indiziario esiste ma non ha raggiunto la gravità per la necessità di ulteriori verifiche.

P.Q.M.

Visti gli artt. 273, 274, 275, 280 e segg. c. p. p.,

Applica la misura della **custodia cautelare in carcere**, in relazione al reato loro ascritto nei confronti di:

CARINA Angelo, nato a Amsterdam (Olanda) il 24 maggio 1967

DELORENZO Rocco, nato a Reggio Calabria il 2 luglio 1982

NASONE Francesco, nato a Scilla (RC) il 29 gennaio 1972 - attualmente detenuto per altra causa

CALABRESE Carmelo, nato a Torino il 27 marzo 1972 - attualmente detenuto per altra causa

CALABRESE Antonino, nato a Scilla (RC) l'1 dicembre 1980

GAIETTI Matteo, nato a Scilla (RC) il 22 ottobre 1969 - attualmente detenuto per altra causa

Ordina gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che gli stessi siano catturati ed immediatamente condotti in un istituto di custodia per ivi rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Gli ufficiali o gli agenti incaricati di eseguire l'ordinanza provvederanno a trasmettere immediatamente il verbale di esecuzione al pubblico ministero ed al giudice che ha emesso l'ordinanza.

Visto l'art. 104 c.p.p.

Dilaziona il diritto degli indagati a conferire con i rispettivi difensori fino all'esito dell'interrogatorio innanzi al GIP, sussistendo obiettive ed eccezionali esigenze di tutela delle prove da attività di inquinamento.

Applica a **GAIETTI Rocco** (nato a Scilla il 28 novembre 1964) la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione ed ordina allo steso di ivi rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di non allontanarsene senza la preventiva autorizzazione di questa, con divieto di comunicare, con ogni mezzo, con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Visti gli artt. 92 e 104 disp att. c.p.p.

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza all'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale in Sede, Direzione Distrettuale Antimafia, che ha richiesto le misure, per l'esecuzione.

Manda alla Cancelleria per ogni altro adempimento di competenza

Reggio Calabria, 24 giugno 2013

Il Giudice per le Indagini Preliminari
(Dr. ssa Barbara Bennato)